Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 99 del 30 aprile 1998 - Serie generale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Giovedì, 30 aprile 1998** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 85

COMUNI

Estratti delle deliberazioni adottate dai comuni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998.

AVVERTENZA

Con il presente supplemento ordinario si provvede a pubblicare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (pubblicato nel supplemento ordinario n. 252/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 298 del 23 dicembre 1997) ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - n. 49/E del 13 febbraio 1998, (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 1998), gli estratti delle deliberazioni adottate dai comuni, indicati nel sommario, concernenti la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I) nonché, se comprese, delle relative detrazioni o riduzioni di imposta, per l'anno 1998.

Si segnala che i comuni sono elencati in ordine alfabetico e che un ulteriore elenco di estratti di deliberazioni comunali concernenti la stessa materia sarà pubblicato in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 12 maggio 1998.

La presente pubblicazione, che è priva di rilevanza giuridica e non è sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni comunali, ha mera funzione notiziale al fine di facilitare la ricerca sulle aliquote deliberate dai comuni e sulle fattispecie alle quali le stesse si riferiscono.

Pertanto, ogni ulteriore informazione in merito al contenuto riportato dalla presente pubblicazione dovrà essere assunta dal contribuente direttamente presso il comune interessato.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

COMUNE DI ACCIANO

Il comune di ACCIANO (provincia di L'Aquila) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'I.C.I. con riferimento a tutte le unità immobiliari a qualunque scopo adibite;

di determinare in L. 200.000 la detrazione da applicarsi alle tipologie delle unità immobiliari sopra indicate che si intendono integralmente ricondotte nel presente dispositivo.

(Omissis).

COMUNE DI ACERRA

Il comune di ACERRA (provincia di Napoli) ha adottato il 12 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota e la detrazione I.C.I. nella maniera seguente:

aliquota I.C.I. abitazione principale 4 per mille;

aliquota I.C.I. altri immobili 6,5 per mille;

detrazione abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ACQUACANINA

Il comune di ACQUACANINA (provincia di Macerata) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 un'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille;

di fissare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale ai sensi dell'art. 3 comma 55 della legge n. 662/1996 e dell'art. 58, comma 3 del decreto legislativo n. 446/1997.

(Omissis).

COMUNE DI ACQUI TERME

Il comune di ACQUI TERME (provincia di Alessandria) ha adottato il 22 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:

aliquota del 5,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

aliquota del 6,5 per mille da applicarsi a tutte le altre fattispecie di immobili;

di approvare la seguente normativa per la concessione dell'aumento della detrazione da applicare all'imposta dovuta per l'anno 1998:

a) avranno diritto alla detrazione di L. 500.000 da applicare all'imposta dovuta ai fini I.C.I., coloro che ne facciano richiesta documentata e dimostrino il possesso delle seguenti condizioni:

siano proprietari della sola unità immobiliare, accatastata nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, adibita ad abitazione principale, ed annesse pertinenze, purché non destinata allo svolgimento di attività commerciali, artigianali, professionali ed imprenditoriali;

siano disoccupati o pensionati ultrasessantenni;

siano titolari di reddito del nucleo familiare, escluso quello immobiliare, per un importo non superiore a L. 12.500.000;

b) avranno diritto alla detrazione di L. 400.000, da applicare all'imposta dovuta ai fini I.C.I., coloro che ne facciano richiesta documentata e dimostrino il possesso delle seguenti condizioni:

siano proprietari della sola unità immobiliare, accatastata nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, adibita ad abitazione principale, ed annesse pertinenze, purché non destinata allo svolgimento di attività commerciali, artigianali, professionali ed imprenditoriali;

siano disoccupati o pensionati ultrasessantenni;

siano titolari di reddito del nucleo familiare, escluso quello immobiliare, per un importo non superiore a L. 21.000.000;

(Omissis).

COMUNE DI ADRARA SAN MARTINO

Il comune di ADRARA SAN MARTINO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire:

l'aliquota unica 5 per mille;

la detrazione per abitazione principale - unica - L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ADRARA SAN ROCCO

Il comune di ADRARA SAN ROCCO (provincia di Bergamo) ha adottato il 21 gennaio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

I.C.I. - aliquota unica 5 per mille;

detrazione per abitazione principale - unica - L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ADRO

Il comune di ADRO (provincia di Brescia) ha adottato il 3 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

aliquota - misura unica - 6 per mille;

detrazione per abitazione principale L. 240.000.

(Omissis).

COMUNE DI AGLIANO TERME

Il comune di Agliano Terme (provincia di Asti) ha adottato l'11 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobile (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI AGLIÈ

Il comune di Agliè (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998 l'aliquota del 6 per mille dell'imposta comunale sugli immobili, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, così come modificato con l'art. 3, comma 53 della legge n. 662/1996;

di concedere ai sensi dell'art. 15 comma 6 della legge n. 537 dei 24 dicembre 1993, l'aumento della detrazione dell'ammontare della imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000 secondo le modalità di seguito indicate;

di individuare quali soggetti della maggiore detrazione d'imposta i contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) nucelo familiare composto da una o più persone con reddito annuo lordo complessivo (compresi i redditi catastali della prima abitazione, nonché quelli di altri immobili di proprietà) di importo inferiore o pari a L. 10.000.000.

di stabilire:

che il reddito complessivo si intende la somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare (comprensivo dei redditi catastali dell'immobile adibito ad abitazione principale e degli altri eventuali redditi da ulteriori immobili e terreni), comunque conseguiti o quale risulta dalle singole dichiarzioni e indicato nel rigo 4 sez. II del Mod. 101, o nel rigo 6 del quadro N del Mod. 740, o nel punto 4 del Mod. 201, intendendosi, in caso di variazione dei modelli citati, il rigo od il punto ad essi corrispondente.

(Omissis).

COMUNE DI AGRA

Il comune di AGRA (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

aliquota unica per tutti i tipi di immobili 6 per mille;

detrazione prima casa L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI AGUGLIARO

Il comune di AGUGLIARO (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di rideterminare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. come segue:

5 per mille per le sole abitazioni principali di persone fisiche o di soci di cooperative edilizie o proprietà indivise;

7 per mille per le aree fabbricabili individuate dal vigente P.R.G. come zone territoriali omogenee: C (C1 e C2) e D;

5 per mille per tutti gli altri immobili presupposto d'imposta;

di prendere atto che ai sensi dell'art. 8, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992, come rinnovellato, la detrazione d'imposta per l'abitazione principale è di L. 200.000, rapportata all'anno;

di considerare ai fini I.C.I. abitazione principale (con le conseguenti applicazioni in termini di aliquota agevolata e di detrazione d'imposta) l'ipotesi considerata all'art. 3, comma, 56 della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI AIELLI

Il comune di AIELLI (provincia di L'Aquila) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locale ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 5 per mille;

aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 5 per mille;

aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5 per mille;

aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI AIELLO DEL SABATO

Il comune di AIELLO DEL SABATO (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare al 5 per mille l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998;

di confermare per l'anno 1998 la stessa detrazione di L. 200.000 prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI AILOCHE

Il comune di AILOCHE (provincia di Biella) ha adottato il 24 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, l'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI AIROLA

Il comune di AIROLA (provincia di Benevento) ha adottato il 6 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998, nella misura del 6 per mille la aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

di stabilire:

per l'anno 1998 la quota di detrazione di imposta per l'abilitazione principale a L. 230.000;

per lo stesso anno ai soggetti passivi aventi particolari requisiti di cui in narrativa la concessione di un'ulteriore detrazione pari a L. 30.000 e quindi di complessive L. 260.000.

(Omissis).

COMUNE DI AIRUNO

Il comune di AIRUNO (provincia di Lecco) ha adottato l'11 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per i motivi di cui premessa, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ALA

Il comune di ALA (provincia di Trento) ha adottato il 13 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da appilcare nell'ambito di questo comune, nella misura del 5 per mille;

di confermare, per l'anno 1998, la detrazione dell'imposta di cui al punto 1., per le unità immobiliari direttamente utilizzate come abitazione principale del soggetto passivo e rientranti nelle categorie catastali da A/2 ad A/6, nella misura di L. 240.000.

(Omissis).

COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE

Il comune di ALBAREDO D'ADIGE (provincia di Verona) ha adottato il 27 novembre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille;

di determinare per l'anno 1998 la detrazione per l'abitazione principale ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ALBARETTO DELLA TORRE

Il comune di ALBARETTO DELLA TORRE (provincia di Cuneo) ha adottato il 24 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) per l'anno 1998 nella misura percentuale del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ALBIANO

Il comune di ALBIANO (provincia di Trento) ha adottato il 26 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota ordinaria I.C.I. nella misura ordinaria del 5 per mille;

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura ridotta del 4 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;

di fissare per l'anno 1998 la detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di L. 500.000.

(Omissis).

COMUNE DI ALBIANO D'IVREA

Il comune di ALBIANO D'IVREA (provincia di Torino) ha adottato il 27 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, modificato dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 1998:

5 per mille per l'abitazione principale e gli immobili non ricompresi fra quelli di cui ai punti successivi;

6 per mille per l'abitazione posseduta in aggiunta all'abitazione principale e non locata;

7 per mille per le aree fabbricabili;

di elevare per l'anno 1998 fino a L. 220.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 e dall'art. 58, comma 3, del decreto legislativo n. 446/1997.

(Omissis).

COMUNE DI ALFIANELLO

Il comune di ALFIANELLO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 1998 con l'aliquota unica del 6 per mille, in conformità all'art. 6 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI ALFIANO NATTA

Il comune di ALFIANO NATTA (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ALGUA

Il comune di ALGUA (provincia di Bergamo) ha adottato il 17 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare per l'anno 1998 le seguenti aliquote riferite all'I.C.I.:

aliquota per la prima casa misura del 6 per mille;

aliquota per gli altri fabbricati misura del 7 per mille:

non applicazione per l'anno 1998 di nessuna agevolazione, riduzione o detrazione di imposta ad eccezione di quella ordinaria di L. 200.000 per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI ALÌ

Il comune di ALÌ (provincia di Messina) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 7 per mille, senza applicare aliquote differenziate per particolari categorie o riduzioni sulla prima casa oltre quelle previste per legge.

(Omissis).

COMUNE DI ALLERONA

Il comune di ALLERONA (provincia di Terni) ha adottato il 31 ottobre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, nella misura del 5,5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istitutita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

di inviare copia della presente deliberazione al concessionario della riscossione.

(Omissis).

COMUNE DI ALLISTE

Il comune di ALLISTE (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nella misura del 6 per mille, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e la detrazione I.C.I. per la prima abitazione nella misura di L. 200.000 ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 55.

(Omissis).

COMUNE DI ALMESE

Il comune di ALMESE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 come segue:

a) ordinaria del 5,65 per mille da applicare sul valore degli immobili diversi da quelli di cui al punto (b);

b) ridotta rispetto a quella ordinaria al 5 per mille da applicare sul:

valore delle abitazioni principali, intese nei sensi voluti dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive integrazioni e modificazioni, possedute da persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune;

fabbricati di proprietà di enti senza scopo di lucro;

fabbricati posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto (e non locate) da soggetti anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari,

e una detrazione per la prima casa di L. 200.000 dando atto che, in base alla comunicazione del concessionario della riscossione, si prevede di incassare un gettito non inferiore a L. 1.727.000.000.

(Omissis).

COMUNE DI ALPIGNANO

Il comune di ALPIGNANO (provincia di Torino) ha adottato il 5 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, nelle misure seguenti le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per la sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle unità immobiliari locate, con contratto registrato, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale (art. 4 del decreto legislativo 8 agosto 1996, n. 437, come convertito dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996 n. 662) 4,5 per mille.

unità immobiliari non locate possedute a titolo di proprietà o di usufrutto con esclusione delle unità possedute dai soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662): 7 per mille.

tutte le altre unità immobiliari: 5 per mille.

di stabilire, per l'anno 1998 in L. 200.000, la detrazione d'imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

determinare altresì una maggiore detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di L. 350.000 riferita a:

soggetti passivi possessori di prima e unica casa su tutto il territorio nazionale che si trovano in una delle seguenti condizioni:

a) aventi a carico un portatore di handicap risultante da certificazione rilasciata dall'Unità sanitaria locale ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e a condizione che l'abitazione sia classificata in una delle seguenti categorie catastali: A/2, A/3, A/4, A/5, A/6;

b) richiedenti che si trovino in documentate situazioni di carattere sociale valide per ottenere gli interventi di assistenza sociale come da prospetto di seguito riportato:

Nucleo	Reddito annuo lordo
1 persona	8.910.200
2 persone	14.701.830
3 persone	18.889.620
4 persone	22.542.810
5 persone	26.285.090
6 persone	29.760.070
oltre 6 persone	33.235.050

L'applicazione delle agevolazioni nel caso sub *b)* è comunque subordinata alla condizione che nessun altro componente del nucleo familiare possegga immobili in aggiunta all'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI ALZANO SCRIVIA

Il comune di ALZANO SCRIVIA (provincia di Alessandria) ha adottato il 10 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998 nel 5 per mille l'aliquota da applicarsi ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale resta stabilita in L. 200.000, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI AMANTEA

Il comune di AMANTEA (provincia di Cosenza) ha adottato il 28 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili in questo comune con effetto dal 1° gennaio 1998:

aliquota ridotta da applicare:

per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5,5 per mille;

per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: direttamente adibita ad abitazione principale 5,5 per mille;

aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale 5,5 per mille;

aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati 5,5 per mille;

aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune 5,5 per mille;

aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:

5.1 organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalla regione Calabria 4 per mille;

5.1 cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale 5,5 per mille;

aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:

a) al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili: 4 per mille;

b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico 4 per mille;

c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 4 per mille;

d) all'utilizzo di sottotetti: 4 per mille:

aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni 5,5 per mille.

Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

L'imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la vericità di quanto dichiarato dal contribuente;

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima di verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizione di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dali istituti autonomi per le case popolari;

Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI ANACAPRI

Il comune di ANACAPRI (provincia di Napoli) ha adottato il 25 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

per il 1998 è aumentata la detrazione I.C.I. a L. 500.000 da sottrarre dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo residente.

è stabilita l'aliquota ordinaria I.C.I. nella misura del 4 per mille, mentre per le unità immobiliari adibite ad abitazione non comprese nel punto precedente all'aliquota I.C.I. è stabilita nella misura del 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ANNONE DI BRIANZA

Il comune di ANNONE DI BRIANZA (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire nella misura unica del 4,75 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

Il comune di ANZOLA DELL'EMILIA (provincia di Bologna) ha adottato l'11 dicembre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998;

aumentare la detrazione I.C.I. da L. 200.000 a L. 400.000 per l'anno 1998 allorché ricorrano le seguenti situazioni:

nucleo familiare formato da almeno due persone con reddito imponibile di sola pensione non superiore a L. 18.000.000 oppure nucleo familiare formato da una sola persona con reddito imponibile di sola pensione non superiore a L. 12.000.000, i cui componenti abbiano compiuto i 60 anni di età alla data del 1° gennaio 1997 e non siano in condizione lavorativa e inoltre siano in possesso di un unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed eventualmente una ulteriore unità immobiliare adibita ad autorimessa.

coppia di coniugi con almeno quattro figli di età inferiore ad anni 18 e/o risultanti a carico (es: figli studenti con età inferiore ad anni 26) il cui reddito complessivo imponibile non sia superiore a L. 55.000.000.

coppia di coniugi il cui reddito pro-capite imponibile non sia eccedente L. 15.000.000 aventi un figlio con età inferiore ai 18 anni al 1° gennaio 1998 che presenta gravi forme di handicap, ai sensi della legge 11 febbraio 1980 n. 18, ovvero:

invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (100%) e con impossibilità di deambulare senza l'ausilio permanente di un accompagnatore;

invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (100%) e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere i normali atti quotidiani della vita.

(Omissis).

COMUNE DI AOSTA

Il comune di AOSTA ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 le aliquote ai fini dell'imposta comunale sugli immobili come segue:

a) nella misura del 6 per mille per gli alloggi non locati;

b) nella misura del 4 per mille per tutti i presupposti d'imposta diversi da quelli indicati nella lettera *a);*

stabilire che per alloggi non locati, di cui alla lettera *a)* del comma precedente, si intendono le unità immobiliari adibite ad abitazione che risultino non locate con regolare contratto, nel corso del 1998 per un periodo superiore a tre mesi;

di stabilire inoltre che l'aliquota del 6 per mille non si applica in ogni caso agli alloggi non locati aventi le seguenti caratteristiche:

unità data in uso gratuito ad un proprio familiare (coniuge parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica;

una delle unità tenute a disposizione nel comune da contribuenti residenti all'estero;

unità immobiliare già utilizzata come abitazione principale da contribuente trasferito temporaneamente per ragioni di lavoro in altro comune;

unità di fatto non utilizzate limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistano dette condizioni dichiarate inagibili o inabitabili ai sensi dell'art 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni.

(Omissis).

COMUNE DI APIRO

Il comune di APIRO (provincia di Macerata) ha adottato il 20 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura del 5,5 per mille.

di dare atto che la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale viene stabilita in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI APRILIA

Il comune di APRILIA (provincia di Latina) ha adottato il 30 gennaio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative a proprietà indivisa residenti nel comune, per la sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

6 per mille le altre unità immobiliari da chiunque possedute;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, L. 210.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione;

viene considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI ARAGONA

Il comune di ARAGONA (provincia di Agrigento) ha adottato il 4 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare l'aliquota I.C.I., per l'anno 1998, diversificandola a seconda della destinazione degli immobili, come segue:

a) l'aliquota I.C.I., per l'anno 1998, per gli immobili adibiti ad abitazione principale viene fissata nella misura minima del 4 per mille da applicare sulla base imponibile;

b) l'aliquota I.C.I., per l'anno 1998, per tutti gli altri immobili in aggiunta all'abitazione principale, viene fissata nella misura del 5 per mille da applicare sulla base imponibile;

Confermare, per l'anno 1998, la detrazione dall'imposta dovuta per l'abitazione principale nella misura massima di L. 500.000.

(Omissis).

COMUNE DI ARCUGNANO

Il comune di ARCUGNANO (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

5 per mille, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune di Arcugnano;

7 per mille, da applicarsi alle seconde abitazioni sfitte;

6 per mille, da applicarsi a tutti gli altri immobili;

detrazione per l'abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ARDESIO

Il comune di ARDESIO (provincia di Bergamo) ha adottato il 18 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella seguente misura:

aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille;

aliquota da applicare per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nella precedente classificazione ed utilizzazione: 6 per mille.

di fissare in L. 200.000 la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI AREZZO

Il comune di AREZZO ha adottato il 16 gennaio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di diversificare l'aliquota dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili), per l'anno 1998, rideterminandola, nelle misure sotto indicate:

1) aliquota del 5,7 per mille per l'unità immobiliare adibita ad «abitazione principale» del soggetto passivo d'imposta, così come definita dall'art. 8, comma 2, ultimo periodo del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni;

2) aliquota del 6,3 per mille per tutte le altre categorie di immobili, diverse dall'abitazione principale, come definite dall'art. 1 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

(Omissis).

COMUNE DI ARGENTERA

Il comune di ARGENTERA (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili, per il prossimo anno 1998, nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ARI

Il comune di ARI (provincia di Chieti) ha adottato il 2 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998, l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili, nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ARITZO

Il comune di ARITZO (provincia di Nuoro) ha adottato il 24 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituito con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni, per tutte le categorie.

(Omissis).

COMUNE DI ARQUÀ POLESINE

Il comune di ARQUÀ POLESINE (provincia di Rovigo) ha adottato il 5 dicembre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA

Il comune di ARQUATA SCRIVIA (provincia di Alessandria) ha adottato il 21 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili è stabilita per l'anno 1998 nella misura pari al 5,50 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ARZACHENA

Il comune di ARZACHENA (provincia di Sassari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 nella misura del 4,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

di fissare in L. 400.000 la detrazione sulla imposta I.C.I. sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo di imposta.

(Omissis).

COMUNE DI ASCOLI PICENO

Il comune di ASCOLI PICENO ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, per i motivi esposti in narrativa, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) valide per l'anno 1998:

aliquota ordinaria: 7 per mille;

aliquota diversificata: 6 per mille, per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C1 (negozi e botteghe) e C3 (laboratori per arti e mestieri), limitatamente alla sola quota di possesso del soggetto passivo I.C.I., titolare del diritto di proprietà, ovvero del diritto di usufrutto, uso, che vi eserciti direttamente l'attività, rispettivamente, commerciale e artigianale e a condizione che detto soggetto presenti, a tal fine, all'Uffi-

cio tributi del comune di Ascoli Piceno, entro il termine previsto per dichiarare le variazioni intervenute nel corso del 1998, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio;

aliquota ridotta: 4,75 per mille, soltanto per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale direttamente da parte delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune;

di stabilire una detrazione agevolata di L. 410.000, rispetto a quella minima ordinaria di L. 200.000 prevista dalla legge, a favore dei contribuenti in condizioni di particolare disagio economico e sociale che abbiano tutti i seguenti requisiti:

a) residenza nel comune di Ascoli Piceno;

b) titolare del diritto di proprietà, ovvero titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, di un'unica unità immobiliare, adibita ad abitazione principale, non appartenente ad una delle seguenti categorie catastali:

A/1 abitazioni signorili;

A/7 abitazioni in villini;

A/8 abitazioni in ville;

A/9 castelli, palazzi di eminente pregio artistico o storico;

con la precisazione che:

non si abbia la titolarità del diritto di proprietà, ovvero del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, ai fini I.C.I., in Italia ed all'estero, di nessun altro cespite (fabbricato, terreno agricolo ed area fabbricabile), con esclusione dei box, autorimessa, posto auto, soffitta o cantina che, situati nello stesso edificio dell'abitazione principale, costituiscano, soltanto ai fini dell'acquisizione del diritto alla maggiore detrazione, pertinenze a tale abitazione anche nel caso in cui risultino accatastati separatamente, con l'attribuzione, cioè, di autonoma rendita catastale;

la detrazione effettiva non deve superare l'importo della imposta calcolata sulla rendita catastale, aumentata del 5%, della sola abitazione principale, con esclusione, quindi, delle suddette pertinenze situate nello stesso edificio ed accatastate separatamente;

c) aver compiuto il 60° anno di età, alla data del 31 dicembre 1997;

d) essere pensionato o non in condizione lavorativa;

e) essere in possesso di un reddito imponibile ai fini Irpef (redditi 1997) non superiore a L. 12.500.000, se unico componente dello stato di famiglia anagrafico, ovvero con reddito complessivo, sempre ai fini Irpef, di tutti i componenti dello stato di famiglia anagrafico (redditi 1997), non superiore a L. 20.000.000, con l'aumento di L. 1.000.000 per ogni familiare a carico, intendendosi tale quello riconosciuto ai fini Irpef;

f) presentazione all'ufficio tributi del comune di Ascoli Piceno, entro il termine previsto per dichiarare le variazioni intervenute nel corso del 1998, di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

(Omissis).

COMUNE DI ASCOLI SATRIANO

Il comune di ASCOLI SATRIANO (provincia di Foggia) ha adottato il 24 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

L'I.C.I. viene stabilita nella misura del 4 per mille l'aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, riducendo al 50 per cento la relativa imposta dovuta; viene stabilita, invece, nella misura del 7 per mille l'aliquota I.C.I. dovuta per gli immobili diversi dalle abitazioni principali.

(Omissis).

COMUNE DI ASSAGO

Il comune di ASSAGO (provincia di Milano) ha adottato il 9 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di aumentare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili dal 4 per mille al 5 per mille per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale,

di confermare per il 1998, per gli immobili adibiti ad abitazione principale, l'aliquota del 4 per mille;

di aumentare per l'anno 1998 la detrazione per abitazione principale da L. 200.000 a L. 250.000, senza distinzione di reddito.

(Omissis).

COMUNE DI ATESSA

Il comune di ATESSA (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998, nella misura del 4,5 per mille l'aliquota per l'applicazoine dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

di esentare dall'I.C.I. i proprietari che effettueranno interventi di recupero di unità immobiliari inagibili ed inabitabili;

di fissare nella misura del 2 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili a favore di proprietari che effettueranno interventi di recupero di immobili di interesse storico ed architettonico localizzati nei centri storici, di realizzazione di autorimesse e/o posti auto anche pertinenziali, di utilizzo dei sottotetti;

di elevare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale a L. 250.000;

di considerare, ai fini delle agevolazioni, come direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI ATRIPALDA

Il comune di ATRIPALDA (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. al 5 per mille e la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI AUDITORE

Il comune di AUDITORE (provincia di Pesaro Urbino) ha adottato il 26 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili da applicare nell'anno 1998:

a) aliquota base 5,5 per mille;

b) immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta alla abitazione principale, o alloggi non locati aliquota 7 per mille;

c) nei casi previsti dall'art. 4 comma 1 decreto legge n. 437/1996 convertito in legge n. 556/1996 aliquota 5,5 per mille, in quanto viene rispettata la condizione posta nella norma succitata del gettito almeno pari a quello dell'anno precedente;

d) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti delle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività della costruzione o alienazione di immobili aliquota 5,5 per mille;

e) non si prevedono ulteriori detrazioni.

(Omissis).

COMUNE DI AULLA

Il comune di AULLA (provincia di Massa Carrara) ha adottato il 14 ottobre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di adottare per l'anno 1998 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:

a) un'aliquota ridotta del 5,6 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale con esclusione delle unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

b) un'aliquota del 7 per mille da applicare a tutti i rimanenti soggetti compresi i proprietari delle unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

di determinare per l'anno 1998 in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ex art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI AVELLINO

Il comune di AVELLINO ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 504/1992, modificato dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1997 nella misura ordinaria del 5,75 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) ad eccezione degli alloggi non locati, come definiti dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 55, per i quali, invece, viene fissata nella misura del 6,50 per mille;

di fissare in L. 200.000 la detrazione per abitazione principale ai sensi dell'art. 8 dello stesso decreto legislativo n. 504/1992 modificato dall'art. 3, comma 55, della citata legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI AVIANO

Il comune di AVIANO (provincia di Pordenone) ha adottato il 23 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, nella misura del 5,8 per mille l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

di confermare per l'anno 1998 nella misura del 4 per mille l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili I.C.I., prima casa;

di determinare in L. 200.000 la detrazione d'imposta sulla prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI AYAS

Il comune di AYAS (provincia di Aosta) ha adottato il 23 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che l'aliquota I.C.I. vigente in questo comune per l'anno 1998 sarà del quattro per mille, generalizzata a tutti i cespiti imponibili;

di stabilire, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n.. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, che all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è applicata una detrazione forfettaria d'imposta di L. 500.000 fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI AZZATE

Il comune di AZZATE (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare per il 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura ordinaria del 6 per mille, in misura ridotta del 4,75 per mille per la abitazione principale, in misura del 7 per mille per gli alloggi non locati;

di dare atto che la detrazione per la prima casa è di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BAGNO A RIPOLI

Il comune di BAGNO A RIPOLI (provincia di Firenze) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le aliquote della imposta comunale per l'anno 1998 nella seguente misura del:

5,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

6,4 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta alla abitazione principale, ivi inclusi gli alloggi locati con contratto regolarmente registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

7 per mille alloggi non locati;

di determinare, per l'anno 1998, in L. 250.000 la detrazione relativa all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA

Il comune di BAGNO DI ROMAGNA (provincia di Forlì - Cesena) ha adottato il 27 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

per l'anno di imposta 1998 le aliquote da applicare per la determinazione dell'importo dell'imposta da corrispondere per I.C.I. sono stabilite, secondo le seguenti tipologie:

aliquota ridotta da applicare per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da parte di persone fisiche e di soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa e per quelle locate, con contratto registrato, a soggetti che la utilizzano come abitazione principale: 5 per mille;

aliquota ordinaria da applicare per le unità immobiliari adibite a civile abitazione possedute in aggiunta all'abitazione principale, ad esclusione dei terreni e delle aree edificabili: 7 per mille;

aliquota ridotta da applicare per le unità immobiliari diverse dalle abitazioni, intendendosi le stesse comprensive degli immobili non abitativi, degli immobili strumentali per pubblici esercizi, uffici e attività commerciali, degli immobili utilizzati da enti senza scopo di lucro e dei terreni e aree edificabili: 6,7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BAGNOLI IRPINO

Il comune di BAGNOLI IRPINO (provincia di Avellino) ha adottato il 9 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998:

aliquota ordinaria nella misura del 6 per mille;

abitazione principale nella misura del 5 per mille;

aumento della detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale a L. 220.000.

(Omissis).

COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE

Il comune di BAGNOLO PIEMONTE (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

conferma aliquota 5 per mille;

detrazione L. 300.000 per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI BAGOLINO

Il comune di BAGOLINO (provincia di Brescia) ha adottato il 20 gennaio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 5,5 per mille per la prima casa e del 6,5 per mille per la seconda casa ed altri.

(Omissis).

COMUNE DI BAIRO

Il comune di BAIRO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 in misura unica, pari al cinque per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.) applicata alla base imponibile di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio di questo Comune, ai sensi dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e di determinare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI BALESTRATE

Il comune di BALESTRATE (provincia di Palermo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, con decorrenza 1° gennaio 1998, l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare nella misura unica del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BALMUCCIA

Il comune di BALMUCCIA (provincia di Vercelli) ha adottato il 23 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille;

di stabilire in L. 200.000 la detrazione dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

di non procedere ad ulteriori detrazioni o differenziazioni di aliquota per le abitazioni secondarie.

(Omissis).

COMUNE DI BAONE

Il comune di BAONE (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare le tariffe I.C.I. 1997 per l'anno 1998, così come da prospetto di seguito:

4,5 per mille per gli immobili adibiti direttamente ad abitazione principale del soggetto passivo detrazione L. 200.000,

4,5 per mille per gli immobili ad uso pertinenze classificate C/6;

7 per mille per le seconde e più abitazioni in capo allo stesso soggetto passivo;

6 per mille per gli altri restanti casi;

riduzione del 50% dell'imposta sull'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo che si trovi in provate e documentate situazioni di disagio economico, dando atto che si procederà alla regolamentazione dei requisiti con apposito atto;

4,5 per mille per gli immobili adibiti direttamente ad abitazione principale e posseduti a titolo di proprietà, usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

4,5 per mille per gli immobili posseduti da persone fisiche soggetti passivi, residenti nel territorio comunale, locate con contratto registrato ad un soggetto che lo utilizzi come abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI BARBARANO VICENTINO

Il comune di BARBARANO VICENTINO (provincia di Vicenza) ha adottato il 24 ottobre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. imposta comunale immobili che sarà applicata in questo comune nella misura unica, è del 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BARENGO

Il comune di BARENGO (provincia di Novara) ha adottato il 26 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 4,5 per mille;

di determinare la detrazione dell'imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BASALUZZO

Il comune di BASALUZZO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. nella misura del 4,25 per mille per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

di stabilire, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. nella misura del 4,75 per mille per tutti gli altri soggetti passivi ed immobili imponibili.

(Omissis).

COMUNE DI BASSANO BRESCIANO

Il comune di BASSANO BRESCIANO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare l'aliquota per l'anno 1998 inerente l'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille (unica per tutti gli immobili);

di fissare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BAVENO

Il comune di BAVENO (provincia di Verbanio Cusio Ossola) ha adottato il 5 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare per l'anno 1998, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili l'aliquota nelle seguenti misure:

aliquota ordinaria 6 per mille;

abitazione principale 5 per mille con detrazione di L. 200.000 (viene considerata abitazione principale quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, vi dimora abitualmente).

Le pertinenze delle abitazioni principali sono assoggettate alla stessa aliquota, tuttavia sull'ammontare dell'imposta dovuta non compete la detrazione;

abitazione principale anziani o disabili, art. 3, comma 56, legge n. 662/1996 «5 per mille» con detrazione di L. 200.000 (viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata);

abitazioni locate utilizzate come abitazione principale purché risulti da contratto registrato «5 per mille». (Ai sensi art. 21 della legge numero 449/1997 tutti i contratti devono essere registrati anche se il corrispettivo è inferiore a L. 2.500.000);

immobili diversi da abitazioni «6 per mille» (escluse le pertinenze delle abitazioni principali) applicabile alle seconde case ed a tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni;

alloggi non locati 7 per mille;

immobili di enti senza scopo di lucro 5 per mille;

per tutte le fattispecie non espressamente previste si applica l'aliquota ordinaria del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BEDIZZOLE

Il comune di BEDIZZOLE (provincia di Brescia) ha adottato il 30 gennaio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura del 5 per mille per I.C.I., con detrazione di L. 200.000 per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI BEDOLLO

Il comune di BEDOLLO (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nelle seguenti misure:

4,5 per mille, aliquota ordinaria;

4 per mille per l'abitazione principale;

5,2 per mille, per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI BELCASTRO

Il comune di BELCASTRO (provincia di Catanzaro) ha adottato il 26 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

per tutti i motivi espressi in premessa di elevare l'aliquota I.C.I. «imposta comunale immobili» in misura unica elevandola dal 4 al 7 per mille;

di confermare la detrazione di L. 200.000 dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo fino alla concorrenza del suo ammontare, di cui all'art. 55 della legge n. 662/1997 sostitutivo dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA

Il comune di BELLARIA IGEA MARINA (provincia di Rimini) ha adottato il 3 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:

aliquota ridotta, nella misura del 5,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale dai soggetti passivi persone fisiche e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune nonché per gli immobili locati con contratto registrato ad un soggetto che li utilizzi come abitazione principale applicabile alla base imponibile calcolata come per legge;

aliquota ordinaria del 6,5 per mille per tutti gli altri immobili applicabile alla base imponibile calcolata come per legge;

di stabilire che è considerata abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata a norma dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996;

di stabilire che, ai fini di cui al precedente punto, sono da considerarsi anziani coloro che hanno compiuto il sessantesimo anno di età e disabili coloro che sono inabili permanentemente o totalmente al lavoro o che, comunque, presentano un grado di invalidità non inferiore al 67% riconosciuta dagli organi competenti e tale da precludere un utile inserimento lavorativo;

di mantenere per l'anno 1998 e per i motivi di cui in narrativa, la maggiore detrazione per abitazione principale ai fini dell'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili, prevista dal terzo comma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, fino alla misura L. 400.000;

di applicare la suddetta detrazione a favore dei contribuenti in possesso dei seguenti requisiti personali e patrimoniali che devono essere tutti posseduti alla data del 1° gennaio 1998:

a) soggetto passivo che abbia compiuto il 60° anno di età alla data del 1° gennaio 1998;

b) solo o con coniuge di età non inferiore a 60 anni e/o con familiare/i totalmente e permanentemente inabili al lavoro o invalidi con una percentuale di invalidità non inferiore al 67% ma tale da precludere un utile inserimento lavorativo, indipendentemente dal limite di età, purché appartenenti alla stessa famiglia;

c) soggetti passivi, soli o con nuclei familiari, totalmente e permanentemente inabili al lavoro o con un'invalidità non inferiore al 67% ma tale da precludere un utile inserimento lavorativo indipendentemente dal limite di età di 60 anni;

d) proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di diritti reali di godimento, su tutto il territorio nazionale, unicamente per l'appartamento adibito ad abitazione principale e con l'eventuale annesse pertinenze (garage, posto auto, cantina ecc.);

e) in possesso, quale unica fonte di reddito oltre a quello dell'unità abitativa, di pensione non superiore a L. 14.000.000 annue lorde per singolo componente e L. 28.000.000 annue lorde cumulative per nucleo familiare.

In caso di comproprietà la detrazione sarà applicata proporzionalmente a ciascun comproprietario residente nell'immobile;

di stabilire che ogni soggetto passivo avente diritto alla maggiore detrazione potrà avvalersene direttamente al momento del pagamento delle rate I.C.I. per l'anno 1998;

di obbligare i soggetti che usufruiranno della detrazione di L. 400.000 all'invio o alla consegna della documentazione e della dichiarazione specificata in premessa entro il termine per il pagamento della seconda rata I.C.I., e cioè il 20 dicembre 1998, con esclusione dei soggetti che vi hanno provveduto l'anno precedente, avendone i requisiti.

di precisare che le detrazioni I.C.I. devono essere applicate dagli aventi diritto esclusivamente sull'importo dell'I.C.I. dovuto per l'abitazione e non sugli importi dovuti per le eventuali pertinenze dell'abitazione stessa.

di precisare che gli aventi diritto dovranno allegare alla dichiarazione copia dei modelli 730/97, 740/97 o del certificato 201/97 sia propri che degli altri familiari aventi reddito nei casi sopra menzionati;

di mantenere la detrazione stabilita per legge di L. 200.000 per tutti gli altri titolari di abitazione principale.

(Omissis).

considerare parte integrante dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto;

considerare quale abitazione principale, con conseguente applicazione di aliquota ridotta od anche delle detrazioni previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela.

(Omissis).

COMUNE DI BELMONTE DEL SANNIO

Il comune di BELMONTE DEL SANNIO (provincia di Isernia) ha adottato il 2 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare:

l'aliquota I.C.I. per l'anno 1997 nella misura del 6 per mille fissata per l'anno precedente;

la riduzione del 30% dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI BENTIVOGLIO

Il comune di BENTIVOGLIO (provincia di Bologna) ha adottato il 25 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di modificare, per le ragioni specificate in narrativa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, relativamente agli altri immobili, dal 5,6 per mille al 6,1 per mille;

di dare atto, pertanto, che le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, attualmente in vigore, sono le seguenti:

a) per unità immobiliare adibita ad abitazione principale: 5 per mille;

b) per unità immobilare (civile abitazione) diversa da abitazione principale non affittata: 7 per mille;

c) per altre unità immobiliare: 6,1 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BERGANTINO

Il comune di BERGANTINO (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille;

di applicare, per l'anno 1998, una diversificazione dell'aliquota I.C.I. per alloggi non locati non dichiarati inabitabili o inagibili, nella misura del 6,5 per mille, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992;

di elevare, per l'anno 1998, la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, da L. 200.000 e L. 500.000, sulla base di documentate situazioni sociali, denunciate dagli interessati, in uno dei seguenti casi:

abitazione principale di soggetti passivi che siano pensionati e appartengano a nucleo familiare o di convivenza con reddito familiare o di convivenza inferiore a L. 16.000.000;

abitazione principale di soggetti passivi appartenenti a nuclei familiari o di convivenza con presenza di invalidi al 100% e con reddito familiare o di convivenza inferiore a L. 25.000.000;

abitazione principale di soggetti passivi appartenenti nuclei familiari o di convivenza con più di un figlio a carico, con reddito familiare o di convivenza inferiore a L. 30.000.000.

Per reddito familiare o di convivenza si intendono tutti i tipi di reddito del nucleo familiare o convivenza, ad esclusione del reddito dell'abitazione principale e del 50% dell'eventuale indennità di accompagnamento.

Per figli a carico si fa riferimento alla legislazione fiscale vigente.

Sarà possibile usufruire della maggiore detrazione d'imposta a condizione che l'abitazione principale per la quale viene richiesta la maggiore detrazione sia l'unico immobile posseduto dal soggetto passivo richiedente,

di stabilire la data del 30 giugno 1998 come termine ultimo per la presentazione delle denuncie per poter usufruire della maggiore detrazione. Tali denuncie devono essere presentate su moduli predisposti dal comune e devono essere debitamente documentate.

(Omissis).

COMUNE DI BERNAREGGIO

Il comune di BERNAREGGIO (provincia di Milano) ha adottato il 26 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,6 per mille per l'anno 1998;

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota nella misura del 7 per mille per le unità immobiliari destinate a civile abitazione non locate (categoria catastale A, con esclusione di A/10) e relative pertinenze (categoria catastale C/2 - C/6);

di escludere all'assoggettamento della suddetta aliquota 7 per mille le unità immobiliari destinate a civile abitazione e relative pertinenze concesse in uso gratuito ai familiari (padre, madre, figli, figlie, fratelli e sorelle) che vi dimorano abitualmente con residenza anagrafica;

di considerare per l'anno 1998 per abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente (da documentare), a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI BERNATE TICINO

Il comune di BERNATE TICINO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

4 per mille abitazione principale, relative pertinenze e terreni agricoli;

4,7 per mille per immobili diversi;

di elevare a L. 220.000 l'importo della detrazione per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, di cui all'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 e all'art. 58, comma 3, del decreto legislativo n. 446/1997.

(Omissis).

COMUNE DI BERNEZZO

Il comune di BERNEZZO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, nella misura del cinque per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, nonché le detrazioni di legge di cui all'art. 55, punto 2, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI BERRA

Il comune di BERRA (provincia di Ferrara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare l'aliquota per l'anno 1998 dell'imposta comunale sugli immobili al 6,2 per mille;

per l'anno 1998 è concessa la detrazione di L. 500.000 per l'abitazione principale ai soggetti tenuti al pagamento dell'imposta comunale sugli immobili che si trovino in una delle seguenti situazioni:

a) siano pensionati o disabili con invalidità riconosciuta, in condizione non lavorativa, e vivano da soli. Il loro reddito complessivo nell'anno 1997 non deve aver superato, al lordo delle ritenute fiscali, la somma di L. 14.563.000. Il contribuente deve essere proprietario o titolare di altro diritto reale della sola abitazione principale e relative pertinenze, queste ultime in numero non superiore a due;

b) siano pensionati o disabili con invalidità riconosciuta, in condizione non lavorativa, proprietari o titolari di altro diritto reale della sola abitazione principale e relative pertinenze (queste ultime in numero non superiore a due), e appartengano a nuclei familiari il cui reddito complessivo nell'anno 1997 non ha superato, al lordo delle ritenute fiscali, la somma di L. 23.523.000, più L. 1.800.000 per ogni persona a carico. Gli altri componenti il nucleo familiare non devono possedere immobili, salvo eventuali quote di quelli del contribuente cui viene riconosciuta la maggiore detrazione.

Ai fini della presente deliberazione, si precisa che:

1) per reddito complessivo si intende:

redditi assoggettabili ad IRPEF (imponibile al lordo delle detrazioni e riduzioni di legge);

interessi su depositi bancari, postali, ecc.;

rendite da capitali, titoli di Stato, obbligazioni;

somme e contributi erogati da enti pubblici o privati;

pensioni di guerra e relative indennità accessorie;

pensioni privilegiate;

pensioni, assegni, indennità erogati dal Ministero dell'interno agli invalidi civili, ciechi, sordomuti;

pensioni sociali;

rendite infortunistiche INAIL;

2) per nucleo familiare si intende:

il nucleo di persone residenti nella medesima abitazione, indipendentemente da vincoli di parentela o affinità;

3) per abitazione principale si intende:

quella nella quale il soggetto passivo, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;

4) la situazione di riferimento è quella esistente al 1° gennaio 1998.

L'applicazione della maggiore detrazione è subordinata alla presentazione, all'ufficio protocollo del comune di richiesta da parte del contribuente entro il 30 giugno 1998, richiesta accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa l'appartenenza ad uno dei due gruppi aventi diritto all'agevolazione.

Già al momento del versamento dell'acconto per l'imposta del 1998, i contribuenti che hanno inviato la domanda entro il termine previsto potranno tenere conto della maggiore detrazione.

L'amministrazione si riserva di richiedere la documentazione comprovante quanto dichiarato dal contribuente.

(Omissis).

COMUNE DI BERTINORO

Il comune di BERTINORO (provincia di Forlì-Cesena) ha adottato il 30 dicembre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

aliquota 5,70 per mille per tutti gli immobili;

aliquota del 5,30 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali del soggetto passivo;

detrazione annua dell'imposta comunale sugli immobili, spettante per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo di L. 240.000, con l'esclusione delle unità immobiliari inscritte o inscrivibili in catasto alla categoria A7 - abitazioni in villini e A8 - abitazioni in ville.

(Omissis).

COMUNE DI BIANZÈ

Il comune di BIANZÈ (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'esercizio 1998, l'aliquota I.C.I. al 4 per mille, confermando inoltre la non diversificazione delle aliquote così come precedentemente stabilito con delibera G.C. n. 129 del 14 aprile 1997;

di confermare, per l'esercizio 1998, la detrazione di L. 200.000 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996;

di confermare, per il 1998, la applicazione del disposto di cui al comma 56 dell'art. 3 della legge n. 662/1997, nel senso che dovrà essere considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero sanitari e simili, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

di non dare applicazione, per il 1998, al disposto degli articoli 59 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, e 50 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997.

(Omissis).

COMUNE DI BISTAGNO

Il comune di BISTAGNO (provincia di Alessandria) ha adottato il 15 dicembre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare sul territorio comunale di Bistagno nella misura unica del 6 per mille;

di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo ammonta a L. 200.000 rapportate ad anno.

(Omissis).

COMUNE DI BITTI

Il comune di BITTI (provincia di Nuoro) ha adottato il 5 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di rideterminazione per l'anno 1998 la misura dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) al 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BLUFI

Il comune di BLUFI (provincia di Palermo) ha adottato il 19 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. per l'anno 1998, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

(Omissis).

COMUNE DI BOGLIASCO

Il comune di BOGLIASCO (provincia di Genova) ha adottato il 27 novembre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

aliquota 4,4 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

aliquota 5,4 per mille per tutte le altre unità immobiliari soggette all'imposta;

e conferma la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BOLZANO (BOZEN)

Il comune di BOLZANO (BOZEN) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 le seguenti detrazioni I.C.I. ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni:

a) detrazione di L. 320.000, ai soggetti passivi titolari di unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

b) detrazione di L. 500.000, per i possessori di unità immobiliare adibita ad abitazione principale aventi un reddito familiare non superiore al doppio del fabbisogno base secondo la seguente tabella:

persona singola: L. 17.136.000;
famiglia di 2 persone L. 24.264.000;
famiglia di 3 persone L. 29.976.000;
famiglia di 4 persone L. 35.688.000;
famiglia di 5 persone L. 39.984.000;
famiglia di 6 persone L. 44.256.000;
famiglia di 7 persone L. 48.552.000;
famiglia di 8 persone L. 52.824.000;
famiglia di 9 persone L. 57.120.000;
famiglia di 10 persone L. 61.392.000.

la detrazione di cui al precedente punto 1, lettera b), sarà concessa ai soggetti passivi che producano una dichiarazione del reddito percepito nel 1997, su un modulo predisposto dal comune e consegnato a all'ufficio competente, entro la data prevista dal decreto legislativo n. 504/1992 per il termine del primo versamento I.C.I. dovuto per l'anno 1998;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI BONATE SOPRA

Il comune di BONATE SOPRA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, le stesse aliquote e detrazioni per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) stabilite per l'anno 1997 e precisamente:

5,2 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;

6 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale, in conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996;

per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

l'imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di construzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale

si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per l'abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmenti assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risultii locata;

di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legisltivo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titoli principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI BONDENO

Il comune di BONDENO (provincia di Ferrara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

a) aliquota del 5,8 per mille per:

l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel comune;

le unità immobiliari utilizzate dai soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa purché residenti nel comune;

gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che hanno trasferito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) aliquota del 6,2 per mille per:

i terreni agricoli condotti direttamente da coltivatori diretti o imprenditori agricoli;

le unità immobiliari utilizzate direttamente dai proprietari classificate o classificabili nelle categorie catastali C1, C2, C3, C4, nei gruppi catastali B e D ad esclusione della categoria D5;

c) aliquota del 6,6 per mille per:

le abitazioni locate con contratto di affitto registrato o concesse in uso gratuito ai propri ascendenti o discendenti di primo grado;

terreni agricoli dati in affitto con contratto registrato a imprenditori agricoli o coltivatori diretti;

le unità immobiliari non utilizzate direttamente dai proprietari e date in affitto con contratto registrato classificate o classificabili nelle categorie catastali C1, C2, C3, C4, nei gruppi catastali B e D ad esclusione della categoria D5;

tutti i casi non espressamente indicati nei punti *a), b)* e *c);*

d) aliquota del 7 per mille per:

le abitazioni non adibite ad abitazione principale non locate con contratto registrato;

le unita immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali A10, C6, C7 e D5;

le aree fabbricabili;

i terreni agricoli non condotti direttamente o non dati in affitto a imprenditori agricoli o coltivatori diretti;

le unità immobiliari non utilizzate direttamente o non locate con contratto registrato classificate o classificabili nelle categorie catastali C1, C2, C3, C4, nei gruppi catastali B e D;

di fissare in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

Elenco delle categorie di contribuenti per i quali ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, ed integrato dall'art. 3 del decreto-legge n. 50/1997, il consiglio comunale con propria deliberazione ha determinato l'aumento a L. 500.000 della detrazione per l'abitazione principale:

pensionati o portatori di handicap con invalidità riconosciuta, monoreddito, in condizione non lavorativa con reddito da pensione, relativo all'anno precedente a quello cui si riferisce l'agevolazione, non superiore a L. 14.570.000 annui, al lordo delle ritenute fiscali;

pensionati o portatori di handicap con invalidità riconosciuta, inclusi in nuclei familiari con reddito complessivo annuo (al lordo delle ritenute fiscali) non superiore a L. 23.530.000, aumentati di L. 1.800.000 per ogni persona a carico;

disoccupati (con certificazione dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione), inclusi in nuclei familiari con reddito complessivo annuo, al lordo delle ritenute fiscali non superiore a L. 23.530.000 aumentati di L. 1.800.000 per ogni persona a carico;

nuclei familiari composti da 5 o più componenti al 1° gennaio 1998, con reddito familiare non superiore a L. 44.810.000 lordi annui, più L. 1.800.000 per ogni persona a carico;

persone assistite in modo permanente dal comune o in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal Settore sanità - Servizi sociali, conformemente a quanto stabilito nei criteri di riconoscimento dello stato di indigenza approvati con D.C.C. n. 142 del 30 agosto 1993.

I redditi di riferimento per ottenere l'agevolazione in questione e per tutte le categorie di contribuenti devono essere quelli relativi al 1997 e le altre condizioni previste devono sussistere al 1° gennaio 1998; inoltre, l'agevolazione è subordinata alla condizione che né il contribuente né i familiari o conviventi dispongano di redditi di lavoro autonomo, d'impresa o di partecipazione né siano proprietari o usufruttuari di immobili diversi dal fabbricato adibito ad abitazione ed eventuale garage.

(Omissis).

COMUNE DI BORDANO

Il comune di BORDANO (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare ovvero stabilire per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille, senza diversificazioni e quale aliquota unica per le casistiche elencate dalla legge;

di dare atto inoltre, per quanto detto in premessa, che sono applicabili le sole riduzioni, agevolazioni o detrazioni di imposta previste obbligatoriamente per legge.

(Omissis).

COMUNE DI BORGHETTO DI VARA

Il comune di BORGHETTO DI VARA (provincia di La Spezia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

l'aliquota I.C.I. è stabilita, in misura unica, per l'anno 1998 nella percentuale del 5 per mille;

di dare atto, in conformità all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, per quanto di competenza:

che l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo non viene assoggettata ad alcuna riduzione;

che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo viene determinata, fino alla concorrenza del suo ammontare, una detrazione di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

che, se, l'unità immobiliare in parola è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione di cui sopra spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

che, per abitazione principale, si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari, dimorano abitualmente.

(Omissis).

COMUNE DI BORGHI

Il comune di BORGHI (provincia di Forlì-Cesena) ha adottato il 6 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

aliquota ordinaria: 5 per mille da applicare sul valore degli immobili diversi da quelli ai quali viene applicata l'aliquota maggiorata. L'aliquota del 5 per mille deve intendersi, quindi, applicabile anche sul valore della unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune;

aliquota maggiorata: 6 per mille da applicare esclusivamente sul valore degli immobili ad uso abitativo posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, di disporre che, anche per il 1998, sia aumentata a L. 250.000 la detrazione I.C.I. per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

Di disporre che sia considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, come previsto dall'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI BORGO SAN GIACOMO

Il comune di BORGO SAN GIACOMO (provincia di Brescia) ha adottato il 2 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare in questo comune, nella misura del 6 per mille, e di stabilire la detrazione di L. 220.000 per l'abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

Il comune di BORGO SAN LORENZO (provincia di Firenze) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

a) 6 per mille aliquota ordinaria;

b) 5,3 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizia a proprietà indivisa, residenti nel comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

c) di considerare adibite ad abitazione principale, applicandogli quindi l'aliquota del 5,3 per mille, le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o d'usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che le stesse non risultino locate;

d) 7 per mille nei confronti dei soggeti passivi di immobili ad uso abitativo (immobili cioé appartenenti al gruppo catastale «A» escluso gli uffici) non adibiti ad abitazione principale da alcun soggetto.

e) 4 per mille in favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili, inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, limitatamente all'unità immobiliare oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

Per ottenere l'agevolazione di cui al punto *e)* occorrerà presentare apposita istanza all'ufficio tributi nel quale dovrà essere indicato gli estremi identificativi dell'atto di concessione rilasciato per gli interventi indicati.

Nel caso di interventi su unità immobiliari inagibili o inabitabili il contribuente dovrà inoltre presentare una dichiarazione sostitutiva dove affermi che l'immobile si trova nella situazione indicata (salvo che tale condizione non sia dimostrabile da atti già in possesso dell'amministrazione comunale nel qual caso nell'istanza dovranno essere indicati gli estremi identificativi di tale atto).

L'agevolazione di cui al punto *e)* sarà concessa per gli interventi la cui concessione risulti rilasciata negli anni 1998 e 1999.

2) di riconoscere per l'anno 1998 un ulteriore detrazione sino a L. 300.000 dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale nei confronti dei soggetti d'imposta con reddito imponibile IRPEF dell'anno 1997 non superiore a L. 26.000.000, aumentabile di L. 1.500.000 per ogni persona a carico;

3) di escludere da tale maggiore detrazione tutte le unità abitative classificate catastalmente nelle categorie A/1, A/7, A/8 e A/9;

4) di escludere da tale maggiore detrazione i soggetti nel cui nucleo familiare risultano componenti proprietari o comproprietari di altra abitazioni;

5) di stabilire che ai fini di una migliore applicazione della detrazione citata per nucleo familiare si intende quello risultante dallo stato di famiglia;

6) di fissare al 30 giugno 1998 il termine per la presentazione delle relative istanze corredate dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale colui che presenta l'istanza dovrà dichiarare di essere in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4.

(Omissis).

COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO

Il comune di BORGO TOSSIGNANO (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

aliquota ordinaria del 5,7 per mille per tutti gli immobili e le aree fabbricabili situati nel territorio comunale ad eccezione di quelli elencati al successivo punto *b)* per i quali è stabilita un'aliquota maggiorata;

aliquota maggiorata nella misura del 6,7 per mille per unità immobiliare adibita ad abitazione non locata e/o non occupata e/o non a disposizione, intendendosi quelle abitazioni prive di qualsiasi allacciamento ai servizi luce, acqua, gas e telefono;

di determinare la detrazione di imposta per l'abitazione principale nelle misure seguenti:

detrazione di L. 200.000 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi;

detrazione di L. 300.000 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi che si trovano nelle condizioni sottospecificate:

a) famiglie con più di due figli a carico ai fini fiscali, con reddito pro-capite imponibili, IRPEF riferito all'anno precedente, non superiore a L. 10.000.000 annui;

b) famiglie composte da uno o due componenti che abbiano entrambe compiuto il 65° anno d'età al 1° gennaio 1998, titolari di solo reddito da pensione, non superiore al minimo INPS;

c) contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap, con invalidità superiore al 66% o anziano non autosufficiente, certificato dall'Azienda U.S.L., con reddito pro-capite imponibile IRPEF riferito all'anno precedente, non superiore a L. 10.000.000 annui;

d) soggetto passivo facente parte di un nucleo familiare formato esclusivamente da giovani coppie, con o senza figli, avente i seguenti requisiti:

essere coniugati o conviventi da non oltre due anni alla data del 1° gennaio 1998;

essere entrambi di età inferiore a 35 anni alla data del 1° gennaio 1998;

reddito familiare complessivo imponibile IRPEF non superiore a L. 12.000.000 pro-capite;

In tutti i casi enunciati l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di L. 100.000 è subordinata alla condizione che l'abitazione su cui grava l'imposta sia l'unico immobile posseduto a titolo di proprietà o altro diritto reale da parte di tutti i componenti il nucleo familiare alla data del 1° gennaio 1998. Le detrazioni saranno applicate al periodo dell'anno in cui permarrà la predetta condizione abitativa di proprietà.

La detrazione di L. 300.000 spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unità abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i più soggetti che vi risiedono in caso di comproprietà o contitolari di altro diritto reale di godimento sulla medesima unità.

di determinare i seguenti criteri applicativi:

il contribuente deve presentare apposita autocertificazione nella quale deve dichiarare:

nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, tutte le indicazioni reddituali imponibili e quelle relative ai disagi di cui al punto 2, lettera *c)*, che danno diritto alla detrazione di L. 300.000 a titolo esemplificativo per i portatori di handicap eventuale indicazione del documento prefettizio con il quale è stata dichiarata l'invalidità civile; per gli anziani non autosufficienti eventuale indicazione della certificazione dell'unità di valutazione geriatrica dell'azienda U.S.L.;

la richiesta autocertificazione, con firma autenticata, dovrà essere inviata entro il mese di giugno 1998 all'ufficio tributi del comune di Borgo Tossignano a mezzo raccomandata a.r., oppure consegnata direttamente all'ufficio competente.

I contribuenti che avranno inviato la richiesta entro i termini potranno, al momento del pagamento della rata I.C.I. 1998, già tenere conto della detrazione richiesta.

In caso di comproprietà o contitolarità sull'unità abitativa di più soggetti aventi diritto alla maggiore detrazione I.C.I., la suddetta autocertificazione dovrà essere prodotta da ciascun soggetto.

I contribuenti nel cui nucleo familiare esistano titolari di lavoro autonomo o di impresa (artigiani, coltivatori diretti, commercianti, professionisti ecc.) non beneficiano automaticamente dell'ulteriore detrazione prevista, salvo motivata, documentata richiesta che il comune si riserva di valutare con appositi e specifici accertamenti.

(Omissis).

COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA

Il comune di BORGOFRANCO D'IVREA (provincia di Torino) ha adottato il 27 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, nelle seguenti misure, l'laiquota per l'applicazione dell'imposta I.C.I., istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

ordinaria 6 per mille;

abitazione principale 5 per mille;

abitazione principale anziani o disabili art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662, 5 per mille;

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992, 5 per mille;

alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari, art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992, 5 per mille;

abitazioni locate utilizzate come abitazione principale (art. 4, comma 1, legge 24 ottobre 1996 n. 556), 6 per mille;

alloggi non locati, 6 per mille;

unità immobiliari di proprietà di enti senza scopi di lucro, in misura non diversificata, in relazione alla loro diversa tipologia (art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992), 4 per mille;

di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente.

di dare atto, inoltre, che in aggiunta alle detrazioni di cui sopra, alle unità immobiliari adibite ad abitazioni principale, verrà applicata una riduzione d'imposta pari al 25 per cento.

(Omissis).

COMUNE DI BOSARO

Il comune di BOSARO (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BOTTIDDA

Il comune di BOTTIDDA (provincia di Sassari) ha adottato il 27 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. che sarà applicata in questo comune nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BOVA

Il comune di BOVA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare anche per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. che sarà aplicata in questo comune nella misura del 4 per mille, già applicata nell'anno 1997.

(Omissis).

COMUNE DI BOVES

Il comune di BOVES (provincia di Cuneo) ha adottato il 26 gennaio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di adottare le seguenti determinazioni per l'applicazione imposta I.C.I., relativamente all'anno 1998:

fissare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura unica del 6 per mille;

stabilire in L. 250.000 la misura della detrazione d'imposta sulla unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

considerare direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO

Il comune di BOVISIO MASCIAGO (provincia di Milano) ha adottato il 20 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille e la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BOVOLONE

Il comune di BOVOLONE (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6,5 per mille, con detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale.

(Omissis).

COMUNE DI BREGANO

Il comune di BREGANO (provincia di Varese) ha adottato il 28 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, in attuazione della legge n. 449/1997, l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure:

5 per mille = abitazioni principali e box;

6 per mille = terreni edificabili;

7 per mille = abitazioni secondarie;

detrazione = L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BRIOSCO

Il comune di BRIOSCO (provincia di Milano) ha adottato il 5 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

1. Di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 4,75 per mille per le abitazioni da adibire a residenza principale ed in tutti gli altri casi e del 5 per mille per le unità immobiliari non locate;

2. Di darsi atto che la detrazione per unità immobiliari adibite ad abitazione principale viene mantenuta ai sensi di legge, nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BROLO

Il comune di BROLO (provincia di Messina) ha adottato il 1° ottobre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare per l'anno 1998, giusto quanto disposto dall'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'I.C.I. nella misura percentuale del 5 per mille ai sensi dell'art. 6, comma 1.

(Omissis).

COMUNE DI BRUGINE

Il comune di BRUGINE (provincia di Padova) ha adottato il 6 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'I.C.I. che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille;

2) di stabilire per l'anno 1998, in L. 220.000 la detrazione consentita per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI BRUSAPORTO

Il comune di BRUSAPORTO (provincia di Bergamo) ha adottato il 19 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

1. Di determinare l'aliquota ordinaria dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I). per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille, per i motivi citati in premessa e che si intendono qui integralmente riportati;

2. Di determinare un'aliquota I.C.I. diversificata per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille per le seguenti tipologie di unità immobiliari:

a) alloggi liberi o sfitti;

b) aree fabbricabili.

(Omissis).

COMUNE DI BUBBIO

Il comune di BUBBIO (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BUDRIO

Il comune di BUDRIO (provincia di Bologna) ha adottato il 25 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per i motivi esposti in narrativa, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili da applicare per l'anno 1998:

a) aliquota ordinaria del 5,3 per mille raportata al valore degli immobili insistenti interamente o prevalentemente, sul territorio comunale;

b) aliquota del 7 per mille rapportata al valore dei fabbricati sfitti, non locati con regolare contratto d'affitto per un perido superiore a 8 mesi nell'arco dell'anno, escludendo comunque gli alloggi concessi in comodato gratuito o utilizzati da parenti fino al 3° grado (figli, genitori,

fratelli, zii). Resta esclusa dall'aliquota maggiorata, in quanto soggetto all'aliquota ordinaria, una delle unità immobiliari tenute a disposizione nel territorio comunale da cittadini italiani residenti all'estero;

di determinare in L. 230.000 la detrazione per abitazione principale, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni.

(Omissis).

COMUNE DI BUJA

Il comune di BUJA (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I., istituita con l'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura unica del 4,80 per mille, come per l'anno 1997.

(Omissis).

COMUNE DI BUSSOLENGO

Il comune di BUSSOLENGO (provincia di Verona) ha adottato il 3 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

4,5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, con esclusione per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

7 per mille per gli alloggi non locati;

5,3 per mille per tutte le altre unità immobiliari;

le detrazioni per la prima casa sono stabilite, con decorrenza 1° gennaio 1998, nel modo seguente:

L. 300.000 per nuclei familiari comprendenti membri portatori di handicaps o invalidi riconosciuti nelle forme stabilite dalla legge;

L. 250.000 per nuclei familiari comprendenti ultrasettantenni o nei quali facciano parte più di due figli minori,

L. 200.000 per tutti gli altri casi;

di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI BUTI

Il comune di BUTI (provincia di Pisa) ha adottato il 13 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

aliquota da applicare all'unità immobiliare direttamente destinata all'abitazione principale 4,80 per mille;

aliquota da applicare su tutti gli altri immobili 6 per mille;

di confermare per l'anno 1998 la detrazione da applicare all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI BUTTAPIETRA

Il comune di BUTTAPIETRA (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare nella misura del 5,5 per mille l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI CABRAS

Il comune di CABRAS (provincia di Oristano) ha adottato il 23 gennaio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

a) di determinare per l'anno 1998 nelle seguenti aliquote in relazione all'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

abitazione principale: aliquota 5 per mille;

altri fabbricati e aree fabbricabili: aliquota 6 per mille;

b) di determinare in L. 200.000 la detrazione sull'imposta dovuta per le abitazioni principali, fino alla concorrenza del suo ammontare, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA

Il comune di CADELBOSCO DI SOPRA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato il 15 gennaio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

aliquota del 5,2 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche e da soci delle cooperative edilzie a proprietà indivisa residente nel comune;

aliquota del 5,7 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati.

(Omissis).

COMUNE DI CAINO

Il comune di CAINO (provincia di Brescia) ha adottato il 30 gennaio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) attualmente in vigore e che quindi sarà applicata in questo comune in misura unica pari al 5,5 per mille dando atto che la detrazione sulla abitazione principale del soggetto passivo sarà di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CALCATA

Il comune di CALCATA (provincia di Viterbo) ha adottato il 26 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di elevare per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. al 6,25 per mille e pertanto il gettito presunto risulta pari a L. 178.000.000 che verrà incamerato nell'pposita risorsa di bilancio.

(Omissis).

COMUNE DI CALCINAIA

Il comune di CALCINAIA (provincia di Pisa) ha adottato il 13 dicembre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

Abitazione principale: 4,5 per mille;

Altri immobili: 5,5 per mille;

Abitazioni non locate: 7 per mille;

Detrazione prima casa: L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CALDOGNO

Il comune di CALDOGNO (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare, a decorrere dall'anno di imposta 1998, le sottoindicate aliquote I.C.I., in relazione al tipo di immobile secondo il seguente prospetto emendato nei termini esposti negli interventi riportati:

terreni agricoli: aliquota 6 per mille;

aree fabbricabili: aliquota 7 per mille;

abitazione principale: aliquota 6 per mille;

altri fabbricati, con esclusione degli immobili adibiti ad uso abitazione risultanti liberi o sfitti: aliquota 6 per mille;

fabbricati adibiti ad uso abitazione, diversi dalla abitazione principale, risultanti liberi o sfitti: aliquota 7 per mille.

di stabilire, a decorrere dall'anno di imposta 1998, in L. 350.000 la detrazione per l'abitazione principale del soggetto d'imposta;

di considerare, a decorrere dall'anno di imposta 1998, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI CALTIGNAGA

Il comune di CALTIGNAGA (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 e in L. 200.000 la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, a norma del comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI CALTRANO

Il comune di CALTRANO (provincia di Vicenza) ha adottato le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 4,25 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, e nella misura del 5,75 per mille per tutte le altre tipologie di immobili, comprese le pertinenze dei fabbricati iscritte nelle categorie catastali C2, C6 e C7.

(Omissis).

1) Di concedere una detrazione di L. 300.000 sull'I.C.I. dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ai soggetti passivi aventi congiuntamente i requisiti di cui alle seguenti lettere *a)* e *b)*:

a) possesso a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale dell'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

b) godimento di un reddito complessivo del nucleo familiare, dichiarato ai fini IRPEF per l'anno precedente a quello in cui viene versata l'imposta, adeguatamente documentato dai modelli 740, 101, 201 o altro ducumento, rilasciati dal soggetto erogatore delle somme, entro il tetto del «minimo vitale» fissato dall'art. 18/*bis* del regolamento comunale per la concessione di benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, relativamente all'anno cui si riferisce il reddito goduto.

2) Di stabilire che i requisiti di cui al precedente punto 1), lettere *a)* e *b)*, dovranno essere provati con apposita documentazione e su presentazione di specifica domanda dei soggetti interessati, all'ufficio tributi comunale, entro il termine di versamento dell'acconto I.C.I. dovuto per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI CALVENE

Il comune di CALVENE (provincia di Vicenza) ha adottato il 22 dicembre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, un'aliquota unica pari al 5 per mille;

di determinare altresì, agli stessi effetti, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nell'importo di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CAMAGNA MONFERRATO

Il comune di CAMAGNA MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CAMBIASCA

Il comune di CAMBIASCA (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille.

di fissare in L. 200.000 la misura della detrazione prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, non operare alcuna riduzione percentuale dell'imposta dovuta per lo stesso tipo di unità e non considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti indicati nel comma 56 della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI CAMERANO

Il comune di CAMERANO (provincia di Ancona) ha adottato il 17 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

abitazione principale 5,6 per mille;

abitazione possedute in aggiunta a quella principale destinate ad abitazione principale di ascendenti o discendenti diretti o di parenti in linea collaterale ed affini entro il primo grado 5,6 per mille;

immobili di proprietà di enti senza scopo di lucro, compresi gli alloggi regolarmente assegnati dallo I.A.C.P. 5,6 per mille;

abitazione non locate possedute in aggiunta all'abitazione principale 7 per mille;

altri immobili 6 per mille;

di non apportare modifiche alla detrazione di imposta minima stabilita dalla legge n. 662/1996 per l'abitazione principale e, quindi, applicare la detrazione di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CAMERATA PICENA

Il comune di CAMERATA PICENA (provincia di Ancona) ha adottato il 18 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998, le seguenti aliquote I.C.I.:

aliquota del 5,3 per mille da applicare sul valore delle abitazioni principali, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

aliquota del 5,7 per mille per le abitazioni secondarie, aree fabbricabili, terreni agricoli rientranti nella base impositiva e per tutti gli altri tipi di fabbricati.

(Omissis).

COMUNE DI CAMERI

Il comune di CAMERI (provincia di Novara) ha adottato il 27 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo. n. 504/1992, per l'anno 1998, nella misura unica del 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CAMINO AL TAGLIAMENTO

Il comune di CAMINO AL TAGLIAMENTO (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di fare integralmente proprie le premesse di cui alla presente deliberazione e sulla base delle stesse di fissare per l'anno 1998 la tariffa I.C.I. nella misura del 5 per mille;

di adottare la detrazione per gli immobili adibiti abitazione principale di L. 250.000 fino a concorrenza dell'ammontare dovuto e rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI CAMOGLI

Il comune di CAMOGLI (provincia di Genova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

4,75 per mille. Aliquota ordinaria per l'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo. Per la prima abitazione a disposizione nel comune oppure se locata a residenti e per tutti gli altri fabbricati;

7 per mille. Aliquota per gli immobili non locati intendendosi per tali anche le unità immobiliari locate stagionalmente o a non residenti e quelle tenute a disposizione nel territorio comunale oltre la prima.

di applicare una detrazione di imposta di L. 200.000 per l'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dall'art. 3 comma 55 della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI CAMPAGNA

Il comune di CAMPAGNA (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura del 4 per mille per la unità immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale; per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; per le unità immobiliari appartenenti agli enti senza scopi di lucro; per l'unità immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata; e nella misura del 6 per mille per le altre unità immobiliari.

di fissare per l'anno 1998 in L. 200.000, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, la detrazione dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA

Il comune di CAMPAGNOLA EMILIA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato il 15 dicembre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998, nelle seguenti misure:

aliquota abitazione principale = 5,2 per mille;

aliquota altri immobili = 5,8 per mille.

danno atto che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 (art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992 nel testo sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI CAMPEGINE

Il comune di CAMPEGINE (provincia di Reggio Emilia) ha adottato il 3 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura seguente:

5,65 per mille, abitazione principale compreso le autorimesse di pertinenza dell'abitazione principale ed uso esclusivo del proprietario della stessa;

5,85 per mille, tutti gli altri immobili che non rientrano nel punto precedente;

7 per mille, aree fabbricabili;

7 per mille, alloggi non locati con esclusione di quelli occupati di fatto a qualsiasi titolo in via continuativa.

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da parte di anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

di mantenere in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI CAMPI SALENTINA

Il comune di CAMPI SALENTINA (provincia di Lecce) ha adottato il 27 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare per l'anno 1998 l'aliquota del 5 per mille, già in vigore per l'anno 1997.

(Omissis).

COMUNE DI CAMPLI

Il comune di CAMPLI (provincia di Teramo) ha adottato il 15 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, nelle misure seguenti, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

a) nella misura del 6 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

b) nella misura del 6 per mille per tutti gli altri soggetti passivi.

(Omissis).

COMUNE DI CAMPO DI GIOVE

Il comune di CAMPO DI GIOVE (provincia di L'Aquila) ha adottato il 9 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998, l'aliquota del 6 per mille sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili da accertare e da riscuotere con le modalità e con i tempi previsti dalla legge istitutiva dell'imposta e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

di confermare, altresì, la riduzione al 5 per mille dell'aliquota I.C.I. da applicare per lo stesso anno 1998 sulle abitazioni principali dei residenti, con l'esclusione di box, autorimesse, posti auto, soffitte e cantine, anche se destinate a servizio delle stesse;

rinviare la determinazione delle aliquote agevolate, ex art. 1, comma 5 legge n. 449/1997, all'approvazione del regolamento ed ai risultati della verifica ed accertamento in corso.

(Omissis).

COMUNE DI CAMPOFILONE

Il comune di Campofilone (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato il 16 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille rapportato al valore degli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI CAMPOFORMIDO

Il comune di CAMPOFORMIDO (provincia di Udine) ha adottato il 19 gennaio 1998 e il 9 febbraio 1998 rispettivamente le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

Delibera del 19 gennaio 1998:

di determinare, ai sensi della legge 23 ottobre 1992, n. 421, l'imposta immobiliare comunale, per il 1998, nella misura del 4,5 per mille.

(Omissis).

Delibera del 9 febbraio 1998:

1) di concedere una detrazione dell'imposta dovuta, per unità immobiliare direttamente aibita ad abitazione principale, di L. 500.000 annue, rapportata ai periodi in cui può essere fatta valere, a favore:

a) dei soggetti titolari di redditi, di qualsiasi natura, di importo pari o inferiore all'ammontare di L. 10.000.000, se appartenenti a famiglie mono-reddito o, con redditi non superiori a L. 18.000.000, se appartenenti a nuclei familiari pluri-reddito.

Viene ammessa una maggiorazione del 10% del reddito per ogni componente del nucleo familiare privo di reddito;

b) dei disoccupati, da almeno 6 mesi, maturati al momento della scadenza del pagamento dell'imposta, appartenenti a famiglia mono-reddito;

c) nei casi di cui ai precedenti punti A e B, l'importo lordo dell'imposta non deve superare la somma di L. 700.000;

2) nei casi di cui sopra non si tiene conto del reddito prodotto dalla stessa abitazione;

3) le situazioni di cui sopra dovranno essere adeguatamente documentate.

(Omissis).

COMUNE DI CAMPOLATTARO

Il comune di CAMPOLATTARO (provincia di Benevento) ha adottato il 27 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare «*omissis*» l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

Il comune di CAMPOSAMPIERO (provincia di Padova) ha adottato il 30 gennaio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille e la detrazione sull'abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CANDIA LOMELLINA

Il comune di CANDIA LOMELLINA (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare per l'anno 1998 l'imposta comunale sugli immbili (I.C.I.) con l'aliquota del 5,5 per mille, secondo le modalità delle vigenti disposizioni legislative, dando atto che l'aliquota di cui sopra sarà dovuta per tutte le tipologie di immobili, applicando solo le esenzioni, riduzioni e detrazioni espressamente previste dalla legge.

(Omissis).

COMUNE DI CANDIOLO

Il comune di CANDIOLO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

1) Di stabilire per l'anno 1998 le aliquote I.C.I. così diversificate:

a) aliquota del 5 per mille da applicarsi agli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario (prima casa) ed agli immobili posseduti da enti senza fine di lucro (non-profit);

b) aliquota del 6,5 per mille da applicarsi agli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione princiale (seconda casa), locati e non, gli immobili diversi dalle abitazioni (quali ad esempio: garage, box, magazzini, terreni ed immobili destinati ad attività industriali, commerciali, turistiche ed artigianali ecc.);

2) di stabilire in L. 200.000 la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

3) di dare atto che la prevista riduzione «*ope legis*» al 50% dell'importo per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili potrà essere applicata solo in presenza di una perizia dell'U.T.C. o dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio prodotta dal contribuente ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella quale si accerti l'inagibilità ed inabitabilità dell'immobile.

(Omissis).

COMUNE DI CANELLI

Il comune di CANELLI (provincia di Asti) ha adottato il 26 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

aliquota ordinaria 6,5 per mille;

aliquota ridotta per la prima abitazione 5,75 per mille;

detrazione per la prima abitazione L. 280.000.

(Omissis).

COMUNE DI CANNERO RIVIERA

Il comune di CANNERO RIVIERA (provincia di Verbano Cusio Ossola) ha adottato l'11 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

1) Di confermare le aliquote dell'I.C.I. per l'anno 1998 come segue:

a) immobili adibiti ad abitazione principale 6 per mille;

b) altri immobili 6,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CANONICA D'ADDA

Il comune di CANONICA D'ADDA (provincia di Bergamo) ha adottato il 5 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998, l'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille;

di stabilire, altresì, la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 200.000, rapportata al periodo annuale di possesso dell'immobile.

(Omissis).

COMUNE DI CANOSSA

Il comune di CANOSSA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato il 30 dicembre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

a) aliquota ordinaria: 6,4 per mille;

b) aliquota ridotta per abitazione principale di persona fisica (c.d. prima casa), per abitazione appartenenti a soci di cooperative edili a quote indivise, nonché per le abitazioni occupate gratuitamente da parenti entro il terzo grado del soggetto passivo, così come per l'alloggio dato in affitto con contratto registrato a persone fisiche che lo utilizzino come abitazione principale: 6 per mille;

c) aree fabbricabili: 7 per mille;

d) immobili adibiti all'esercizio di attività d'impresa (artigianali, commerciali e industriali) in base alla destinazione d'uso vigente, quindi al relativo classamento previsto, solo se utilizzati, 6,3 per mille.

di prevedere per l'abitazione principale una detrazione pari a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CANSANO

Il comune di CANSANO (provincia di L'Aquila) ha adottato il 7 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998, l'aliquota del 5 per mille sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili da accertare e da riscuotere con le modalità e con i tempi previsti dalla legge istitutiva dell'imposta e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

rinviare la determinazione delle aliquote agevolate, ex art. 1, comma 5, legge n. 449/1997, all'approvazione del regolamento ed ai risultati della verifica ed accertamento in corso.

(Omissis).

COMUNE DI CANTALICE

Il comune di CANTALICE (provincia di Rieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille e la detrazione per la prima casa in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CAPACCIO

Il comune di CAPACCIO (provincia di Salerno) ha adottato il 28 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

b) l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 5 per mille, fissando in L.200.000 la detrazione per l'abitazione principale, senza concedere altre particolari agevolazioni, così come stabilito per l'anno 1997 con delibera della G.M. n. 307, del 21 febbraio 1997.

(Omissis).

COMUNE DI CAPALBIO

Il comune di CAPALBIO (provincia di Grosseto) ha adottato il 27 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di fare propria la determinazione della giunta municipale adottata con delibera G.M. n. 39/1998, stabilendo per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille, l'aliquota I.C.I. per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo ed al 6,9 per mille l'aliquota per gli altri immobili.

(Omissis).

COMUNE DI CAPANNORI

Il comune di CAPANNORI (provincia di Lucca) ha adottato il 27 gennaio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota relativa all'Imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille e nella misura ridotta del 5,5 per mille a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

di confermare l'aumento della detrazione I.C.I. sull'abitazione principale a favore delle fasce maggiormente disagiate del territorio comunale da L. 200.000 a L. 300.000 per l'anno 1998 con le modalità e la misura come stabilita nel regolamento allegato alla delibera n. 115 del 29 novembre 1992 e che si riporta in allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

1) La detrazione d'imposta I.C.I. per l'abitazione principale relativa all'anno 1998 è aumentata da L. 200.000 a L. 300.000 nei seguenti casi:

a) abitazioni occupate da una unica persona ultrasessantacinquenne, che possegga un reddito complessivo non superiore a lire 12.000.000 annue (redditi anno 1997);

b) abitazioni occupate da due persone entrambe ultrasessantacinquenni o con una media superiore ai 65 anni, con un reddito complessivo non superiore a L. 18.000.000 annue (redditi anno 1997);

c) abitazioni occupate da nuclei familiari formati da 5 o più componenti, con un reddito complessivo non superiore a lire 36.000.000 annue (redditi anno 1997).

I cittadini di cui ai punti *a)* - *b)* - *c)* dovranno essere proprietari, nell'intero territorio nazionale, della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

2) Allo scopo di cui alle lettere *a)* - *b)* - *c)* del comma 1), costituiscono il reddito:

redditi assoggettabili ad IRPEF (imponibile complessivo al lordo degli oneri deducibili);

pensioni di guerra e relative indennità accessorie;

pensioni privilegiate;

pensioni, assegni ed indennità erogate dal Ministero dell'interno agli invalidi civili;

ciechi e sordomuti;

pensioni sociali;

rendite infortunistiche INAIL;

interessi su depositi bancari, postali, ecc.;

rendite di capitali, di titoli di stato e obbligazioni;

somme o contributi erogati a qualsiasi titolo da enti pubblici o privati.

Costituiscono detrazioni al reddito annuo:

quote ammortamento mutui casa;

spese mediche e assistenziali relative al nucleo familiare documentate;

tasse scolastiche di iscrizione alla scuola pubblica.

3) I familiari conviventi portatori di handicap, riconosciuti tali ai sensi della legge 17 febbraio 1992 n. 104, sono da computare in maniera doppia.

4) Per usufurire delle agevolazioni I.C.I. di cui al comma 1), gli interessati dovranno rivolgersi all'Ufficio servizi sociali per compilare apposito modulo. L'ufficio servizi sociali trasmetterà entro il 31 dicembre 1998 all'ufficio tributi l'elenco dei beneficiari.

I cittadini dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, di possedere i requisiti richiesti ed allegare la relativa documentazione.

(Omissis).

COMUNE DI CAPODRISE

Il comune di CAPODRISE (provincia di Caserta) ha adottato il 20 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. per le unità immobiliari direttamente occupate dai proprietari, nella misura del 4,5 per mille e per le altre nella misura del 6 per mille.

di stabilire nella misura di L. 200.000 la detrazione per le unità immobiliari occupate direttamente dal proprietario.

(Omissis).

COMUNE DI CAPPADOCIA

Il comune di CAPPADOCIA (provincia di L'Aquila) ha adottato il 20 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 5,5 per mille;

di approvare l'aumento della detrazione, consentito dalla legge da L. 200.000 a L. 500.000 ai sensi dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo n. 446/1997;

di approvare la previsione di una aliquota agevolata nella misura del 3 per mille per gli interventi di ristrutturazione previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997.

(Omissis).

COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

Il comune di CAPRAIA E LIMITE (provincia di Firenze) ha adottato il 23 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

a) di stabilire per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille l'aliquota I.C.I. ordinaria gravante sugli immobili da applicare a carico dei soggetti passivi sulla base imponibile di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

b) di stabilire per l'anno 1998 nella misura del 5,3 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare alla base imponibile di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune di Capraia e Limite, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale;

c) di stabilire per l'anno 1998 nella misura del 7 per mille l'aliquota I.C.I. gravante sugli alloggi non locati, intendendosi tali quelli vuoti per l'intero anno, sulla base imponibile di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa risulti non locata, col conseguente trattamento tributario previsto per l'abitazione principale.

di modificare il punto 5) del dispositivo della deliberazione consiliare n. 46 del 28 ottobre 1997 come segue:

di stabilire in L. 320.000 la detrazione per l'abitazione principale a favore dei soggetti che dimostrino di trovarsi in una delle seguenti situazioni di disagio economico o sociale:

prima situazione:

famiglie di soli ultrasessantacinquenni con reddito pro-capite non superiore a L. 11.000.000 per una persona, e L. 8.000.000 per ogni successivo componente, con riguardo all'anno precedente a quello a cui l'imposta si riferisce e non proprietari o titolari di diritti reali di altri beni immobili soggetti ad I.C.I. oltre quello abitato ivi compreso l'eventuale garage. I redditi derivanti dal fabbricato abitato e dell'eventuale garage, non concorrono alla determinazione del reddito pro-capite. Non concorrono altresì alla determinazione del reddito pro-capite i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte dell'ammontare di L. 2.000.000 pro-capite.

seconda situazione:

famiglie, indipendentemente dal reddito posseduto, nelle quali siano presenti soggetti disabili gravi o soggetti non autosufficienti riconosciuti come «invalidi con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (legge n. 18/1980)» e «invalidi con totale e permanente invalidità lavorativa al 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (legge n. 18/1980)», purché non tenuti presso strutture pubbliche o private, senza alcuna limitazione di reddito.

(Omissis).

COMUNE DI CAPRANICA PRENESTINA

Il comune di CAPRANICA PRENESTINA (provincia di Roma) ha adottato il 26 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 al 7 per mille, con la detrazione sull'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, dell'importo di L. 400.000.

(Omissis).

COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE

Il comune di CAPRARICA DI LECCE (provincia di Lecce) ha adottato il 18 febbraio 1994 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

(Omissis).

l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1994 da applicare in questo comune è stabilita nella misura del 5 per mille.

in data 12 febbraio 1998 ha deliberato:

(Omissis).

di fissare a decorrere dal 1° gennaio 1998 l'aliquota agevolata, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nella misura dell' 1 per mille, per anni tre dall'inizio dei lavori, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo dei sottotetti;

(Omissis).

di stabilire altresì, ai sensi del comma 7 della citata legge, che in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi descritti al punti 1) l'agevolazione non utilizzata in tutto o in parte dal venditore spetti per i rimanenti periodi di imposta all'aquirente.

(*) Lo stesso comune ha dato notizia che, in mancanza di succesive delibere approvate al riguardo, è stata implicitamente confermata l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille, già deliberata il 18 febbraio 1994, anche per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI CAPRAROLA

Il comune di CAPRAROLA (provincia di Viterbo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

l'aliquota I.C.I. in questo comune per l'anno 1998 è determinata nella misura del 6 per mille e nella misura del 7 per mille per le sole abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale.

stabilire per l'anno 1998 le detrazioni di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, in L. 210.000.

(Omissis).

COMUNE DI CAPRIGLIA IRPINA

Il comune di CAPRIGLIA IRPINA (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

per l'anno 1998 (Omissis) stabilendo per l'I.C.I. l'aliquota del 5,50 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CARAGLIO

Il comune di CARAGLIO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo Comune nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

Il comune di CARDANO AL CAMPO (provincia di Varese) ha adottato il 26 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le seguenti aliquote:

aliquota ordinaria 1998: 5 per mille;

aliquota ridotta 1998: 4 per mille;

detrazione 1998: L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CARIFE

Il comune di CARIFE (provincia di Avellino) ha adottato il 28 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di dare atto che la misura percentuale dell'I.C.I. è stata confermata nel 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CARMAGNOLA

Il comune di CARMAGNOLA (provincia di Torino) ha adottato il 28 ottobre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota da applicare per determinare l'imposta comunale sugli immobili dovuta nell'esercizio 1998 come segue:

unità immobiliari adibite a prima casa dal proprietario o dal titolare del diritto di usufrutto od abitazione, 5 per mille;

detrazione prima casa, L. 200.000;

unità immobiliari locate come prima casa, 6 per mille;

altri immobili, 6 per mille;

unità immobiliari possedute da anziani o disabili permanentemente ricoverati in istituti, purché non locate, equiparate alla prima casa anche senza mantenere la residenza.

(Omissis).

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA

Il comune di CARMIGNANO DI BRENTA (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota che sarà applicata per l'I.C.I. in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CARTOCETO

Il comune di CARTOCETO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato il 3 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 con i redditi catastali già rivalutati del 5% nell'anno 1997 e la quota esente per l'abilitazione principale elevata a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CASABONA

Il comune di CASABONA (provincia di Crotone) ha adottato il 12 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare, per l'anno d'imposta 1998, la misura del 6 per mille quale aliquota da applicare all'I.C.I. - Imposta comunale immobiliare, istituita con la legge 3 ottobre 1992, n. 421 ed attuata con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni.

stabilire, per lo stesso anno 1998, che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI CASALE CORTE CERRO

Il comune di CASALE CORTE CERRO (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato il 10 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I., per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1998, l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili nella misura seguente:

aliquota ordinaria, 5 per mille;

aliquote diversificate:

immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale e tenuti a disposizione, 5,50 per mille;

immobili oggetto di interventi di cui all'art. 1, comma 5, legge n. 449/1997, 4 per mille;

immobili di categoria A/10-C con esclusione di C/6-D, 5,75 per mille;

detrazione per abitazione principale: L. 250.000;

(Omissis).

COMUNE DI CASALEONE

Il comune di CASALEONE (provincia di Verona) ha adottato il 28 gennaio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille;

di dare atto che per l'anno 1998, la detrazione per l'abitazione principale di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dal comma 55 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ammonta a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CASALETTO DI SOPRA

Il comune di CASALETTO DI SOPRA (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 l'aliquota unica per l'applicazione dell'I.C.I. nella misura del 6 per mille;

di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dalla legge n. 662/1996 la detrazione di L. 300.000 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CASALETTO LODIGIANO

Il comune di CASALETTO LODIGIANO (provincia di Lodi) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

applicazione per l'anno 1998 dell'aliquota del 5 per mille per le abitazioni principali;

applicazione per l'anno 1998 dell'aliquota del 6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni e posseduti in aggiunta all'abitazione;

detrazione di L. 200.000 per unità immobiliari adibite ad abitazione.

(Omissis).

COMUNE DI CASALMAGGIORE

Il comune di CASALMAGGIORE (provincia di Cremona) ha adottato il 30 gennaio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, l'aliquota I.C.I. per l'anno di imposta 1998 nella misura indifferenziata del 5,75 per mille;

in deroga a quanto previsto dal precedente punto 1) l'aliquota per il 1998 è fissata nella misura del 4 per mille e per un massimo di tre anni (compreso il 1998), per periodi di imposta annuale rapportati ai mesi nei quali si protrae tale condizione per i soli immobili realizzati per la vendita e rimasti invenduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente la costruzione e l'alienazione di immobili. Trascorso detto periodo massimo, qualora l'immobile risulti ancora invenduto l'imposta viene applicata nella misura ordinaria del 5,75 per mille;

di determinare per l'anno 1998 in L. 250.000 fino alla concorrenza del suo ammontare la detrazione per l'unità immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale rapportando tale detrazione al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;

di stabilire che, per il periodo di imposta 1998, è considerata abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da parte di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente purché l'unità immobiliare non risulti locata;

di stabilire, per l'anno 1998, l'applicazione dell'aliquota ordinaria del 5,75 per mille a carico degli enti senza scopo di lucro;

di non avvalersi, per quanto precisato in premessa, della facoltà di non ridurre l'aliquota ordinaria per gli immobili oggetto di intervento come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

(Omissis).

COMUNE DI CASALNUOVO MONTEROTARO

Il comune di CASALNUOVO MONTEROTARO (provincia di Foggia) ha adottato il 28 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,50 per mille rapportata al valore dell'immobile.

(Omissis).

COMUNE DI CASALUCE

Il comune di CASALUCE (provincia di Caserta) ha adottato il 25 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

aliquota: abitazioni principali dei soggetti passivi persone fisiche: 5 per mille.

detrazione: L. 200.000 per abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CASAPESENNA

Il comune di CASAPESENNA (provincia di Caserta) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota per il pagamento dell'I.C.I. di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, nella misura del 7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CASAPINTA

Il comune di CASAPINTA (provincia di Biella) ha adottato il 23 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille ad esclusione degli alloggi non locati;

di stabilire, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per gli alloggi non locati nella misura del sette per mille, rinviando per l'individuazione degli stessi all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, sono quindi esclusi gli immobili ad uso abitazione principale del possessore o dei suoi famigliari, gli immobili ad uso abitativo utilizzati per arti e professioni e gli immobili ad uso abitativo per attività d'impresa;

di determinare la detrazione di imposta, alle condizioni previsti dalla legge, nella misura di L. 200.000;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI CASASCO

Il comune di CASASCO (provincia di Alessandria) ha adottato il 27 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare quanto già disposto dalla giunta comunale con atto n. 4 in data 9 gennaio 1998 circa l'aliquota unica I.C.I. per il corrente esercizio che viene definitivamente determinata nel 6 per mille, nulla disponendo circa le detrazioni. Si dà atto, di conseguenza, che la detrazione per la prima casa è quella prevista dalla legge e cioè L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CASAVATORE

Il comune di CASAVATORE (provincia di Napoli) ha adottato il 26 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare, come in effetti determina, l'aliquota diversificata per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998, così come in appresso indicata:

aliquota 5 per mille per abitazione principale;

aliquota 6 per mille per altre abitazioni;

aliquota 6,5 per mille per altri fabbricati adibiti ad uso diverso da quello abitativo;

aliquota 7 per mille per abitazioni non locate.

dare atto che l'importo derivante dalla suddetta imposta è previsto nell'apposito capitolo di bilancio di previsione anno 1998.

determinare, inoltre, la detrazione, prevista per legge sulla prima casa in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CASELLA

Il comune di CASELLA (provincia di Genova) ha adottato il 13 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

aliquota ordinaria 4,5 per mille con detrazione abitazione principale L. 200.000;

(Omissis).

COMUNE DI CASIER

Il comune di CASIER (provincia di Treviso) ha adottato il 18 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 5,9 per mille;

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'I.C.I. per le persone fisiche soggetti passivi e per i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nella misura del 4,5 per mille;

di determinare, per l'anno 1998 la detrazione per la prima abitazione in L. 230.000 giusta delibera di Consiglio comunale n. 8 dell'11 febbraio 1998.

(Omissis).

COMUNE DI CASOLA VALSENIO

Il comune di CASOLA VALSENIO (provincia di Ravenna) ha adottato il 16 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire:

a) l'aliquota ordinaria 5,3 per mille;

b) l'aliquota differenziata del 7 per mille per gli alloggi non locati e relative pertinenze;

c) l'aliquota agevolata del 1 per mille per i proprietari che eseguono interventi, per un importo di almeno L. 50.000.000, di cui al comma 5 dell'art. 1 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997;

di confermare in L. 210.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Tale detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

di stabilire che viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI CASORZO

Il comune di CASORZO (provincia di Asti) ha adottato il 17 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare nel proprio territorio, con effetto limitatamente all'anno 1998 due aliquote I.C.I. diversificate:

una ordinaria del 6 per mille da applicare agli immobili diversi dalle abitazioni principali;

una ridotta del 5 per mille da applicare alle abitazioni principali;

di applicare, ex art. 1 legge n. 449/1997, l'aliquota agevolata del 3 per mille;

dare atto che la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare abitita ad abitazione principale del soggetto passivo è, fino a concorrenza del suo ammontare di L. 200.000 rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporziolamente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

COMUNE DI CASPOGGIO

Il comune di CASPOGGIO (provincia di Sondrio) ha adottato l'11 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille per le abitazioni principali, nella misura del 6,5 per mille per gli altri tipi di abitazione e nella misura del 4 per mille per gli immobili di enti non aventi scopo di lucro;

di determinare in L. 230.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CASSANO D'ADDA

Il comune di CASSANO D'ADDA (provincia di Milano) ha adottato il 23 gennaio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille;

di dare atto che:

la detrazione per l'abitazione principale è fissata in L. 200.000;

quest'amministrazione non si avvale delle facoltà previste dai commi 53, 55 e 56 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

(Omissis).

COMUNE DI CASSANO VALCUVIA

Il comune di CASSANO VALCUVIA (provincia di Varese) ha adottato il 28 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili, così come specificato:

casa di prima abitazione aliquota del 5,5 per mille;

immobili diversi dalla abitazione o posseduti in aggiunta all'abitazione principale aliquota del 7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CASSINA VALSASSINA

Il comune di CASSINA VALSASSINA (provincia di Lecco) ha adottato il 20 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota unica del 4 per mille;

(Omissis).

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unità immobiliari;

per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI CASTAGNOLE DELLE LANZE

Il comune di CASTAGNOLE DELLE LANZE (provincia di Asti) ha adottato il 30 ottobre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CASTEGNERO

Il comune di CASTEGNERO (provincia di Vicenza) ha adottato il 18 dicembre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille;

di determinare una detrazione di L. 200.000 dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI CASTEL D'AIANO

Il comune di CASTEL D'AIANO (provincia di Bologna) ha adottato il la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le tariffe dei tributi comunali come segue: I.C.I. - aliquota unica del 6 per mille, invariata, per i motivi espressi in premessa. Detrazione abitazione principale; L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CASTEL BOGLIONE

Il comune di CASTEL BOGLIONE (provincia di Asti) ha adottato il 18 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, per i motivi esposti in premessa, che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), sarà applicata da questo comune, per l'anno 1998, con l'aliquota unica del 5 per mille, in conformità a quanto statuito dall'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI CASTEL D'AZZANO

Il comune di CASTEL D'AZZANO (provincia di Verona) ha adottato il 20 gennaio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. del 5,4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita a propria abitazione principale, comprese le pertinenze e autorimesse destinate a servizio dell'abitazione principale medesima e l'aliquota I.C.I. del 6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

di stabilire, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, la detrazione nella misura base prevista dalla legge (*attualmente L. 200.000*).

(Omissis).

COMUNE DI CASTEL DI CASIO

Il comune di CASTEL DI CASIO (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

ai sensi dell'art. 6, comma 1, decreto legislativo n. 504/1992 e s.m. ed integrazioni l'aliquota della imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 è fissata nella misura del 6 per mille;

la detrazione per l'abitazione principale è fissata in L. 220.000.

(Omissis).

COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA

Il comune di CASTEL GUELFO DI BOLOGNA (provincia di Bologna) ha adottato il 19 dicembre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

aliquota nella misura unica del 5,3 per mille.

Un'ulteriore detrazione di imposta di L. 120.000 da aggiungersi a quella di L. 200.000 è prevista per le abitazioni principali alla condizione che l'abitazione su cui grava l'imposta sia l'unico immobile posseduto a titolo di proprietà, o altro diritto reale da parte di tutti i componenti lo stato di famiglia alla data del 1° gennaio 1997 e siano in possesso di uno degli ulteriori seguenti requisiti:

A) pensionati:

avere compiuto il 65° anno di età alla data del 1° gennaio 1996;

essere in condizione non lavorativa e con il seguente reddito complessivo annaule ai fini IRPEF riferiti all'anno 1997: fino a L. 13.000.000 procapite con l'aggiunta della somma di L. 3.000.000 per ogni persona a carico ai fini fiscali;

B) famiglie con basso reddito:

contribuenti il cui nucleo familiare abbia un reddito complessivo annaule ai fini IRPEF non superiore a 13.000.000 pro capite, intendendosi per nucleo familiare tutti i componenti lo stato di famiglia;

C) famiglie con presenza di disagio:

contribuenti nel cui stato di famiglia esistano uno o più soggetti portatori di handicap con invalidità superiore al 70% o anziani non autosufficienti;

reddito pro capite complessivo annuale ai fini IRPEF riferito all'anno 1997, non superiore a L. 13.000.000 con l'aggiunta, per ogni stato di famiglia, di una quota di reddito convenzionale di L. 13.000.000 per ogni soggetto portatore di handicap con invalidità superiore al 70% e/o per ogni anziano non autosufficiente.

(Omissis).

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

Il comune di CASTEL SAN PIETRO TERME (provincia di Bologna) ha adottato il 17 dicembre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili nella misura ordinaria del 5,4 per mille, fatta eccezione, per le seguenti fattispecie:

l'aliquota ridotta del 5,1 per mille in favore:

delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, escluse quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizza come abitazione principale;

dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa abitazione non risulti lacata, con conseguente riconoscimento della detrazione per abitazione principale a favore degli stessi soggetti;

l'aliquota del 7 per mille sull'abitazione utilizzata come seconda casa od inutilizzata.

In tal caso l'unità immobiliare destinata ad uso abitativo deve essere non locata o non ceduta in comodato gratuito a soggetti ivi residenti, essendo altrimenti assoggettata all'aliquota ordinaria del 5,4 per mille.

Resta esclusa dall'aliquota del 7 per mille, in quanto soggetta all'aliquota ordinaria, una delle unità tenute a disposizione in Italia da cittadini italiani residenti all'estero, conformemente a quanto previsto dalla legislazione nazionale vigente, relativa alle istruzioni ministeriali in materia di dichiarazione ai fini I.C.I. ed ai fini delle imposte sui redditi.

Sono, inoltre, esclusi dall'aliquota del 7 per mille, in quanto soggetti all'aliquota ordinaria, i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.

Di riconoscere per l'anno 1998, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del decreto legislativo n. 50 dell'11 marzo 1997, convertito nella legge n. 122 del 9 maggio 1997, ai contribuenti che si trovano nelle condizioni sotto specificate una ulteriore detrazione di imposta I.C.I. di L. 100.000, da aggiungersi alla detrazione di L. 200.000 per le abitazioni principali, già prevista dall'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992, così come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662:

1. Pensionati:

a) possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 1998.

Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

b) avere compiuto il 65° anno di età alla data del 1° gennaio 1997;

c) essere in condizione non lavorativa e con i seguenti redditi imponibili I.R.P.E.F. riferiti all'anno 1997:

fino a L. 14.000.000, se unico componente;

fino a L. 22.000.000, riferito a tutti i componenti del nucleo familiare più Lit. 1.600.000 per ogni persona a carico;

2. Famiglie numerose:

a) possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 1998.

Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

b) nucleo familiare composto da cinque o più componenti al 1° gennaio 1998;

c) reddito familiare imponibile I.R.P.E.F. riferito all'anno 1997, non superiore a L. 70.000.000 nel caso di una famiglia di cinque componenti; a tale reddito si aggiungono L. 14.000.000 annui per ogni componente superiore a cinque.

3. Famiglie con presenza di portatori di handicap:

a) possesso del solo appartamento ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 1998.

Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

b) nucleo familiare con la presenza di uno o più soggetti portatori di handicap ai quali sia stata accertata una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore ai 2/3;

c) reddito convenzionale pro-capite imponibile I.R.P.E.F. riferito all'anno 1997 pari a L. 14.000.000, con l'aggiunta, per ogni nucleo familiare di un'ulteriore quota di reddito convenzionale di L. 14.000.000 per ogni soggetto portatore di handicap.

Sia nel caso di cui al punto 1 (pensionati) che in quello di cui al punto 2 (famiglie numerose) e 3 (famiglie con presenza di portatori di handicap), l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di L. 100.000 è subordinata alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprietà immobiliare.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELBELLINO

Il comune di CASTELBELLINO (provincia di Ancona) ha adottato il 16 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, per quanto attiene l'imposta comunale sugli immobili, l'aliquota unica nella misura del 5,20 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELDIDONE

Il comune di CASTELDIDONE (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 4,9 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELFONDO

Il comune di CASTELFONDO (provincia di Trento) ha adottato il 29 gennaio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille;

di stabilire per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale la detrazione di L. 220.000.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELFRANCO IN MISCANO

Il comune di CASTELFRANCO IN MISCANO (provincia di Benevento) ha adottato il 2 ottobre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI CASTEL'ALFERO

Il comune di CASTEL'ALFERO (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

aliquota ordinaria 6 per mille;

aliquota prima casa 4,5 per mille;

aliquota prima casa anziani (ricoverati in strutture socio assistenziali) purché non occupata da familiari, parenti, altri e se unico immobile in proprietà 4,50 per mille, per anziano si intende chi ha compiuto i 65 anni di età;

detrazione applicata alla prima casa: L. 200.000 (misura legale).

(Omissis).

COMUNE DI CASTELLABATE

Il comune di CASTELLABATE (provincia di Salerno) ha adottato il 26 novembre 1996 e l'8 ottobre 1997 rispettivamente le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di aumentare a L. 250.000 la detrazione dell'imposta (I.C.I.) per l'unità immobiliare adibita a dimora abituale da persona portatrice di handicap con percentuale di invalidità non inferiore al 100% a condizione che la stessa e/o i componenti del suo nucleo familiare siano proprietari di quella sola unità immobiliare;

(Omissis).

di riconfermare, per l'anno 1998, nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

di confermare quanto stabilito nella delibera consiliare n. 62 del 26 novembre 1996.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELLALTO

Il comune di CASTELLALTO (provincia di Teramo) ha adottato il 25 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille;

elevare l'importo della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da L. 200.000 a L. 220.000 (art. 8 decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dal comma 55 art. 3 legge n. 662/1996);

stabilire l'aliquota agevolata dell'1 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari di interesse artistico ed architettonico localizzati nei centri storici da valere limitatamente alle predette unità immobiliari e per la durata di anni tre dell'inizio lavori.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELLANA SICULA

Il comune di CASTELLANA SICULA (provincia di Palermo) ha adottato il 15 gennaio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 53 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 che modifica l'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, determinare per l'anno 1998 nel comune di Catellana Sicula l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille sulla base imponibile per come disposto dall'art. 5 del predetto decreto legislativo, e successive modificazioni ed integrazioni; confermando in tal modo l'aliquota applicata nell'esercizio 1997;

determinare per l'anno 1998 nel comune di Castellana Sicula in L. 200.000 la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo fino a concorrenza suo ammontare secondo quanto stabilito dalla legge n. 662/1996, comma 55.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELLINA MARITTIMA

Il comune di CASTELLINA MARITTIMA (provincia di Pisa) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, le seguenti aliquote I.C.I. approvate con deliberazione consiliare n. 19 del 15 aprile 1997, esecutiva:

aliquota ordinaria 5,5 per mille;

aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità direttamente adibita ad abitazione principale (art. 4, comma 1, legge 24 ottobre 1996, n. 556) 5,3 per mille;

aliquota alloggi non locati 6 per mille;

di confermare altresì in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale di cui dall'art. 2 del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELLO CABIAGLIO

Il comune di CASTELLO CABIAGLIO (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

5 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

7 per mille per le unità immobiliari non adibite ad abitazione principale del contribuente (seconda casa) e per le aree fabbricabili.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE

Il comune di CASTELLO D'ARGILE (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di stabilire per l'anno 1998 la misura delle aliquote da applicare per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili come segue:

al 5 per mille:

a) abitazione principale;

b) abitazione locata con contratto d'affitto per il quale siano state rispettate le normative vigenti in materia e previste dalla legge n. 449/1997;

c) immobili posseduti dalle associazioni religiose;

al 6 per mille:

terreni agricoli;

aree fabbricabili;

al 6,5 per mille:

immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale (fabbricati: categorie catastali A-B-C-D);

al 6,8 per mille:

per le abitazioni non locale (vuote);

2) di fissare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000;

3) di riconoscere ai sensi dell'art. 3 della legge n. 122 del 9 maggio 1997 la detrazione di L. 220.000 ai pensionati possessori di prima casa, compresi garage e cantina qualora accatastati a parte e solo di quella proprietà immobiliare alla data del 1° gennaio 1998 (con esclusione delle unità immobiliari di categoria A7, A8, A9) che rientrano nelle seguenti fattispecie:

a) pensionato unico componente nucleo familiare con trattamento di pensione al minimo (per l'anno 1997 L. 8.910.200);

b) pensionati comproprietari unici componenti nucleo familiare con trattamento di pensione al minimo pro-capite;

c) pensionati comproprietari unici componenti nucleo familiare dei quali: uno con trattamento di pensione al minimo e l'altro con trattamento superiore al minimo; in questo caso la detrazione più elevata spetta solo al pensionato con trattamento al minimo in misura proporzionale alla quota di proprietà;

d) nucleo familiare composto da pensionati o pensionato e soggetto che, a causa di difetto fisico o mentale o infermità si trova nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro;

4) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, se non risulta locata.

5) di dare atto che:

(Omissis)

che i contribuenti interessati alla riduzione di aliquota per le abitazioni locate di cui al sopracitato punto 1(, lettera *b)*, dovranno presentare autocertificazione ai sensi della lege 4 gennaio 1968, n. 15 entro i termini previsti per il versamento della prima rata di acconto o della quota del saldo, nel caso in cui il dirittosorga nel secondo semestre dell'anno a cui l'imposta si riferisce;

che i contribuenti interessati all'elevazione della detrazione sull'abitazione principale rientranti nelle fattispecie prevista al punto 3 di cui sopra dovranno presentare autocerticazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 entro i termini previsti per il versamento della prima rata di acconto o della quota del saldo nel caso in cui il diritto sorga nel secondo semestre dell'anno a cui l'imposta di riferisce.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELLO DELL'ACQUA

Il comune di CASTELLO DELL'ACQUA (provincia di Sondrio) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I), per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. che sarà applicata in questo comune nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELLO DI BRIANZA

Il comune di CASTELLO DI BRIANZA (provincia di Lecco) ha adottato il 9 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 viene determinata a conferma nella misura del 5 per mille per la prima abitazione e del 5,5 per mille per tutte le proprietà diverse dalla prima abitazione, facendo salve tutte le modifiche che si rendessero necessarie a seguito di nuove disposizioni di legge.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELLO DI SERRAVALLE

Il comune di CASTELLO DI SERRAVALLE (provincia di Bologna) ha adottato il 22 dicembre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare ai fini dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I., per l'anno 1998 le seguenti aliquote:

aliquota ordinaria 7 per mille per tutti i fabbricati (esclusi quelli soggetti ad aliquota ridotta) e le aree fabbricabili;

aliquota ridotta 5,9 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, per quelle locate con contratto registrato o in uso gratuito a chi le utilizzi come abitazione principale;

di determinare la detrazione minima pe la prima casa pari a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELLUCCHIO

Il comune di CASTELLUCCHIO (provincia di Mantova) ha adottato il 23 gennaio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, l'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELMASSA

Il comune di CASTELMASSA (provincia di Rovigo) ha adottato il 18 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di far propria la deliberazione della giunta municipale n. 14 del 18 febbraio 1998 e fissare nella misura del 5,50 per mille l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), con effetto dal 1° gennaio 1998, per le motivazioni esposte in premessa;

di stabilire in L. 200.000 la misura della detrazione d'imposta spettante alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, come già espresso nella sopraddetta deliberazione di giunta municipale;

di determinare in L. 500.000 della detrazione annua d'imposta spettante alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, in relazione a particolari situazioni di carattere sociale, e più precisamente per le seguenti categorie di contribuenti:

a) nucleo familiare composto da un pensionato avente come reddito complessivo annuo un importo non superiore a L. 10.000.000;

b) nucleo familiare composto da pensionati il cui reddito familiare non sia superiore a L. 20.000.000 maggiorate di L. 5.000.000 per ogni pensionato oltre i primi due;

c) presenza nel proprio nucleo familiare di un soggetto portatore di handicap certificato o gravato da invalidità pari o superiore al 66% e con reddito familiare complessivo non superiore a L. 30.000.000.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA

Il comune di CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA (provincia di Lodi) ha adottato il 31 dicembre 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. che sarà applicata in questo, nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELNUOVO CILENTO

Il comune di CASTELNUOVO CILENTO (provincia di Salerno) ha adottato il 23 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, come determina, per i motivi esposti in narrativa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 4,50 per mille rapportato al valore degl immobili, e confermare in L. 200.000 l'agevolazione per la prima casa.

COMUNE DI CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA

Il comune di CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA (provincia di Pisa) ha adottato il 5 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille;

di confermare la detrazione di L. 300.000 per l'abitazione condotta in via principale.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELNUOVO PARANO

Il comune di CASTELNUOVO PARANO (provincia di Frosinone) ha adottato il 28 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura unica del 5,5 per mille, per tutto il territorio comunale.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA

Il comune di CASTELNUOVO SCRIVIA (provincia di Alessandria) ha adottato il 10 gennaio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, nel 4,80 per mille l'aliquota di applicarsi ai fini dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale resta stabilita in L. 200.000, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELROTTO (KASTELRUTH)

Il comune di CASTELROTTO (provincia di Bolzano) ha adottato il 9 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare in base all'art. 8 della legge n. 504 del 30 dicembre 1992 la detrazione per prima abitazione in L. 400.000 e di concedere questa detrazione anche all'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata per i loro appartamenti;

di fissare secondo l'art. 6 della legge n. 504 del 30 dicembre 1992 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) con decorrenza 1° gennaio 1998 al 4,8 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA

Il comune di CASTELVETRO DI MODENA (provincia di Modena) ha adottato il 15 gennaio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

1) aliquota ordinaria, 6,25 per mille;

2) unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, 4,80 per mille;

3) unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizza come abitazione principale e gli immobili diversi dalle abitazioni e quelli posseduti oltre all'abitazione principale, 6,25 per mille;

4) immobili appartenenti e posseduti da enti senza scopo di lucro, compresi gli istituti autonomi case popolari, anche se per alcuni mesi detengono alloggi vuoti o non locati in attesa di graduatoria di locazione 4,80 per mille;

5) unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza o dimora principale in istituiti di ricovero o sanitaria seguito di degenza, a condizione che la stessa unità non risulti locata, 4,80 per mille;

6) alloggi non locati, 7 per mille;

(Omissis).

7) fabbricati realizzati per la vendita, e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente delle attività la costruzione e l'alienazione di immobili per un periodo di 2 anni, in bae ad apposita istanza presentata dagli interessati, 6,25 per mille;

Detrazione:

per l'anno 1998 dall'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite dal soggetto passivo ad abitazione principale, si detraggono L. 200.000 rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI

Il comune di CASTIGLION FIBOCCHI (provincia di Arezzo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille;

di confermare per l'anno 1998 la seguente aliquota e la seguente detrazione per l'abilitazione principale:

aliquota del 5,3 per mille;

detrazione per L. 350.000 per categorie da A2 ad A7;

di prendere atto della detrazione di L. 200.000 di legge per tutte le altre categorie di abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Il comune di CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (provincia di Grosseto) ha adottato il 26 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili di cui all'art. 6 del decreto legislativo 504/1992 e successive modificazioni viene applicata alla base imponibile per l'anno 1998, nelle seguenti misure:

4 per mille per:

unità immobiliari adibite ad abitazione principale, come è definita dall'art. 8 comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, così come modificato dall'art. 3 comma 55 della legge n. 662/1996;

unità immobiliare adibite ad abitazione e possedute in aggiunta e quella utilizzata come abitazione principale del possessore o dei suoi familiari data in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il 2° grado con contratto di comodato regolamente registrato;

unità immobiliari (cantina, garage, box, soffitta) di pertinenza dell'abitazione principale anche se diversamente accatastate;

unità immobiliari possedute oltre alla prima, locate con contratto regolamento registrato ad un soggetto residente ed usate come abitazione principale dai locatari;

5 per mille per:

terreni agricoli,

aree fabbricabili;

unità immobiliari non adibite ad abitazione principale;

unità immobiliari nelle quali il proprietario svolge la propria attività artigianale, commerciale, industriale e di servizi sia in forma individuale che societaria (C1-negozi, C2-magazzini, C3-laboratori, C4-fabbricati per esercizi sportivi, A10-uffici e studi privati, D1-opifici, D2-alberghi e pensioni, D3-teatri e cinematografi, D4-case di cura, D5-istituti di credito, D6-fabbricati per esercizi sportivi, D7-fabbricati utilizzati per speciali esigenze industriali, D8-fabbriati costruiti per particolari esigenze commerciali, D9-edifici galleggianti, D10-residence, D11-scuole, D12-posti barca e stabilimenti balneari);

altre unità immobiliari non comprese nelle fattispecie precedenti;

di confermare in L. 350.000 la detrazione per l'abitazione principale;

di prendere atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 49 e comma 51 della legge n. 662/1996, le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento e i redditi dominicali dei terreni sono rivalutati del 25 per cento.

(Omissis).

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

Il comune di CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (provincia di Mantova) ha adottato il 23 dicembre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che l'Imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 sarà applicata in questo comune con le seguenti aliquote:

a) aliquota ordinaria applicata nella misura del 5,98 per mille, salvo quanto previsto dal seguente punto *b)*;

b) aliquota applicata nella misura del 7 per mille per gli alloggi vuoti non concessi in locazione (case sfitte).

di confermare la detrazione d'imposta sulla prima casa nella misura di L. 230.000 determinata con atto G.C. n. 165 del 7 aprile 1997, esecutiva ai sensi di legge.

(Omissis).

COMUNE DI CASTIGLIONE IN TEVERINA

Il comune di CASTIGLIONE IN TEVERINA (provincia di Viterbo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'I.C.I. sugli immobili di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 104/1992 siti nel territorio del comune.

(Omissis).

COMUNE DI CASTIGLIONE MESSER MARINO

Il comune di CASTIGLIONE MESSER MARINO (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 resta confermata nella misura del 4,5 per mille;

di stabilire che, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662, la detrazione di imposta resta determinata in L. 200.000 per l'unità immobiliare adibiti ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CASTO

Il comune di CASTO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CASTORANO

Il comune di CASTORANO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato il 23 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le aliquota sull'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1998 nel modo seguente:

per unità immobiliari adibita ad abitazione principale: 6 per mille;

per tutti gli altri immobili, diversi dall'abitazione principale, comprese le aree e lotti edificabili: 6,20 per mille;

detrazioni per l'unità immobiliare destinata a 1ª residenza con esclusione di altre unità accessorie ad essa collegata, L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CASTROREGIO

Il comune di CASTROREGIO (provincia di Cosenza) ha adottato il 16 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare al 4 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare per l'anno 1998 sui valori dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli ubicati nel territorio del comune a qualsiasi uso destinati;

di prendere atto delle esenzioni, delle detrazioni e riduzioni dell'imposta per come stabilito dalla legislazione in vigore.

(Omissis).

COMUNE DI CAVAGLIÀ

Il comune di CAVAGLIÀ (provincia di Biella) ha adottato il 26 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 4.50 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CAVALLINO

Il comune di CAVALLINO (provincia di Lecce) ha adottato il 28 gennaio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

in esecuzione di quanto tassativamente disposto dall'art. 25 del decreto-legge n. 66/1989, convertito con modificazioni nella legge n. 144/1989 e dall'art. 3 del decreto ministeriale n. 6789/E3 dell'8 ottobre 1992, che l'aliquota I.C.I. da applicarsi in questo comune è stabilita nella misura del 6 per mille del valore degli immobili così come determinato dall'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992;

di dichiarare che la scelta di determinare l'aliquota nella misura del 6 per mille è riferita alla «tassatività» imposta dal decreto ministeriale richiamato sub-1). ritenendo la possibilità di applicazione dell'aliquota massima (7 per mille) per straordinarie esigenze di bilancio, non statuita per relazione ai comuni in dissesto finanziario ex art. 25, della legge n. 144/1989, tanto motivando giusta il principio espresso dalla legge n. 241/1990.

(Omissis).

COMUNE DI CAVARZERE

Il comune di CAVARZERE (provincia di Venezia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, in applicazione delle disposizioni e delle motivazioni riportate in narrativa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dovuta per il 1998 nella misura del 5,40 per mille;

di mantenere inalterato in L. 200.000 annue il limite della detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, così come previsto dall'art. 8, 2° comma del decreto legislativo n. 504/1992 nel testo modificato dall'art. 3 comma 55, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI CAVASSO NUOVO

Il comune di CAVASSO NUOVO (provincia di Pordenone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I., istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI CAVIZZANA

Il comune di CAVIZZANA (provincia di Trento) ha adottato il 29 gennaio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille;

di stabilire altresì in L. 200.000 la detrazione spettante esclusivamente per l'unità immobiliare direttamente adibita ad uso abitazione principale del contribuente.

(Omissis).

COMUNE DI CAVOUR

Il comune di CAVOUR (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare in questo comune per l'anno 1998 la misura del 6 per mille dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 così come modificato dai commi 53 e 54 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e in L. 270.000 la detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale così come previsto dal punto 3 del comma 55 dell'art. 3 della richiamata legge n. 662/1996 di modifica del decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI CAVRIAGO

Il comune di CAVRIAGO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato il 2 dicembre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di stabilire come segue le aliquote a valere, per l'anno 1998, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:

a) come aliquota ordinaria nella misura del 5,6 per mille;

b) come aliquota ridotta, nella misura del 5,4 per mille, per le seguenti tipologie di immobili:

l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, cioè quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi famigliari, dimorano abitualmente;

i garage autonomamente censiti in catasto, purché a servizio dell'abitazione principale, in numero non superiore a due per la stessa unità immobiliare abitativa;

l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e che essi risultino residenti nel comune.

c) nella misura del 7 per mille come aliquota maggiorata per le abitazioni sfitte:

intendendosi come tali le abitazioni non occupate dal proprietario o dai suoi famigliari, non siano locate a terzi, siano prive di allacciamenti attivi alle utenze idriche ed elettriche e non siano dotate dell'arredo indispensabile per la residenza. Si escludono le abitazioni realizzate per la vendita da imprese edili in attesa di essere vendute.

2) di avvalersi della facoltà di cui al decreto-legge n. 50/1996, convertito nella legge n. 122 del 9 maggio 1997 che integra l'art. 8 comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3 comma 55 della legge n. 662/1996, prevedendo una riduzione del 50% dell'imposta dovuta per l'anno 1998 per le categorie di soggetti aventi i requisiti espressi in narrativa;

Pensionati:

possesso del solo appartamento appartenente alla categoria catastale da A/2 a A/6 abitato quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 1998. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso od abitazione, il contribuente non deve avere nessuna altra proprietà immobiliare in tutto il territorio nazionale. Per altre proprietà immobiliari non si intendono le pertinenze immobiliari accatastate come: C/6 (garage) - C/2 (magazzino - locale deposito cioè cantine) - C/7 (tettoia chiusa o aperta), nel caso di multiproprietà l'effettiva disponibilità di un solo C2 o C6 o C7;

aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data del 1° gennaio 1998;

essere in condizione non lavorativa e con reddito complessivo lordo non superiore a L. 24.000.000 riferite all'anno 1997. Nel caso in cui il nucleo famigliare sia composto da un unico componente, il reddito complessivo lordo non può essere superiore a L. 19.000.000 annue.

L'assenza di una delle suddette condizioni fa venir meno al diritto della riduzione d'imposta.

Inoltre:

l'applicazione di tale riduzione richiede che gli altri eventuali componenti del nucleo famigliare non possiedono altri fabbricati in tutto il territorio nazionale;

nel caso in cui l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da parte di più soggetti comproprietari, ognuno di questi, per godere della riduzione, deve essere in possesso dei requisiti di cui sopra.

Famiglie numerose:

possesso del solo appartamento appartenente alla categoria catastale da A/2 a A/6 abitato quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 1998. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso od abitazione, il contribuente non deve avere nessuna altra proprietà immobiliare in tutto il territorio nazionale. Per altre proprietà immobiliari non si intendono le pertinenze immobiliari accatastate come: C/6 (garage) - C/2 (magazzino - locale deposito cioè cantine) - C/7 (tettoia chiusa o aperta), nel caso di multiproprietà l'effettiva disponibilità di un solo C2 o C6 o C7;

il nucleo famigliare deve essere formato da 3 o più figli minori o in condizioni non lavorative al 1° gennaio 1998, come da stato di famiglia;

il reddito complessivo riferito all'anno 1997 non superiore a L. 59.000.000 lorde nel caso di 5 componenti, poi si aggiungono per ogni altro componente L. 14.000.000 annui lordi.

L'assenza di una delle suddette condizioni fa venir meno il diritto alla riduzione.

Nucleo famigliare in condizioni bisognose:

possesso del solo appartamento appartenente alla categoria catastale da A/2 a A/6 abitato quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 1998. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso od abitazione, il contribuente non deve avere nessuna altra proprietà immobiliare in tutto il territorio nazionale. Per altre proprietà immobiliari non si intendono le pertinenze immobiliari accatastate come: C/6 (garage) - C/2 (magazzino - locale deposito cioè cantine) - C/7 (tettoia chiusa o aperta), nel caso di multiproprietà l'effettiva disponibilità di un solo C2 o C6 o C7;

nucleo famigliare formato da un solo genitore con un figlio minore o in condizioni non lavorative, con reddito complessivo lordo non superiore a L. 26.000.000 annue lorde riferite all'anno 1997 (comprensivo anche dei redditi esenti ai fini IRPEF) per ogni ulteriore figlio minore o in condizioni non lavorative si aggiungono L. 12.000.000 annui lordi;

Famiglie con componenti portatori di handicap (Legge 5 febbraio 1992 n. 104):

possesso del solo appartamento appartenente alla categoria catastale da A/2 a A/6 abitato quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 1998. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso od abitazione, il contribuente non deve avere nessuna altra proprietà immobiliare in tutto il territorio nazionale. Per altre proprietà immobiliari non si intendono le pertinenze immobiliari accatastate come: C/6 (garage) - C/2 (magazzino - locale deposito cioè cantine) - C/7 (tettoia chiusa o aperta), nel caso di multiproprietà l'effettiva disponibilità di un solo C2 o C6 o C7;

il reddito complessivo riferito all'anno 1997 non deve essere superiore a L. 34.000.000 annue lorde riferite all'anno 1997 se la famiglia è composta di 2 persone, si aggiungono poi L. 14.000.000 annue lorde per ogni componente oltre i 2.

L'assenza di una delle condizioni fa venir meno il diritto alla riduzione d'imposta.

3) di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 3 della legge n. 662/1996 al comma 56 secondo la quale i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

4) di stabilire che per usufruire le agevolazioni di cui ai punti 2) e 3) gli interessati dovranno presentare specifica domanda corredata da documentazione e comprovante il possesso dei requisiti richiesti da consegnare direttamente al comune o da allegare alla denuncia I.C.I. qualora questa sia presentata in ogni caso non oltre il 30 giugno 1998, e che la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (legge n. 15 del 4 aprile 1968) può sostituire i documenti comprovanti i requisiti per usufruire dell''agevolazione).

(Omissis).

COMUNE DI CECCANO

Il comune di CECCANO (provincia di Frosinone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

4 per mille unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

5 per mille immobili diversi dalle abitazioni principali o posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

2) di fissare in L. 200.000 l'importo della detrazione per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CELANO

Il comune di CELANO (provincia di L'Aquila) ha adottato il 27 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille con le detrazioni di legge per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI CELLOLE

Il comune di CELLOLE (provincia di Caserta) ha adottato il 19 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

aliquota ordinaria e per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale 7 per mille;

abitazione principale e abitazione posseduta in aggiunta a quella principale, destinata ad abitazione principale di ascendenti e discendenti diretti entro il primo grado, a condizione che non venga effettuata locazione. Requisito residenza nel comune di Cellole. Una delle abitazioni tenute a disposizione nel comune dei cittadini italiani residenti all'estero 5 per mille;

immobili destinati ad attività artigianali, commerciali, industriali, di proprietà del soggetto titolare dell'attività economica. Requisito: residenza nel comune di Cellole 5,5 per mille;

aree edificabili 6 per mille;

terreni agricoli residenza nel comune 5,5 per mille;

fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzabili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Requisito residenza nel comune 5 per mille;

Maggiore detrazione

(Per essere ammessi alla maggiore detrazione nessuno dei componenti il nucleo familiare deve essere proprietario di altri immobili o quote di essi, oltre a quello adibito ad abitazione principale).

A seguito di specifica richiesta autocertificazione, da presentarsi entro il 20 aprile 1998, la Giunta entro il 20 maggio 1998 esaminate le richieste riconosce ai contribuenti in possesso dei seguenti requisiti al 31 dicembre 1997:

pensionati ultrasessantenni con trattamento di pensione al minimo (L. 8.587.540);

soggetti con a carico componente del nucleo familiare che sia portatore di handicap psico-fisico sensoriale con attestato di invalidità civile e il reddito ricomplessivo non sia superiore a L. 23.000.000 più L. 2.000.000 per ogni persona a carico;

lavoratori in mobilità o in cassa integrazione con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF del nucleo familiare fino a L. 15.000.000 più L. 2.000.000 per ogni persona a carico (reddito di riferimento 1997);

I contribuenti ammessi alla maggiore detrazione devono essere residenti nel comune di Cellole, proprietari o titolari del diritto di usofrutto o uso di un'unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale L. 250.000.

Soggetti di imposta appartenenti a nucleo in cui vi sia un reddito familiare imponibile non superiore al minimo vitale fissato dal D.P.G.P. del 20 novembre 1995, n. 54 L. 300.000.

Minimo vitale:

L. 7.896.000 componenti 1;

L. 11.184.000 componenti 2;

L. 13.812.000 componenti 3;

L. 16.440.000 componenti 4;

L. 1.968.000 per ogni componente.

(Omissis).

COMUNE DI CEPAGATTI

Il comune di CEPAGATTI (provincia di Pescara) ha adottato il 26 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 al 5,95 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI CERANO

Il comune di CERANO (provincia di Novara) ha adottato il 17 ottobre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire anche per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5 per mille, applicando la detrazione per l'abitazione principale nella misura di legge, pari a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CERCHIO

Il comune di CERCHIO (provincia di L'Aquila) ha adottato il 26 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CERESETO

Il comune di CERESETO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 1998 con l'aliquota unica del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CERGNAGO

Il comune di CERGNAGO (provincia di Pavia) ha adottato il 23 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire con effetto dal 1° gennaio 1998 l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 5 per mille, secondo le modalità delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, fatte salve eventuali e successive determinazioni in ordine all'applicazione di riduzioni e detrazioni dall'imposta a favore di alcune categorie di contribuenti.

(Omissis).

COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

Il comune di CERIANO LAGHETTO (provincia di Milano) ha adottato il 25 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 1998 come segue:

aliquota ordinaria: 6 per mille;

abitazione principale: 5,5 per mille (con detrazione di imposta di L. 200.000);

fabbricati (categ. catastale D1 e D7 con esclusione di quelli iscritti all'albo delle imprese artigiane): 6,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CERRETO CASTELLO

Il comune di CERRETO CASTELLO (provincia di Biella) ha adottato il 29 dicembre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 4,75 per mille, così come indicato dall'atto deliberativo della giunta comunale n. 47/97.

(Omissis).

COMUNE DI CERRIONE

Il comune di CERRIONE (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998, diversificandola come appresso indicato:

aliquota 4 per mille per la casa di abitazione;

aliquota 5 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CERVARESE S. CROCE

Il comune di CERVARESE S. CROCE (provincia di Padova) ha adottato il 23 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, anche per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 5,7 per mille per gli immobili adibiti a prima abitazione e nella misura del 6 per mille per gli immobili adibiti ad usi diversi e detrazione annua di L. 220.000 per le abitazioni principali.

(Omissis).

COMUNE DI CERVASCA

Il comune di CERVASCA (provincia di Cuneo) ha adottato il 27 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, relativamente all'I.C.I. in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

aliquota unica: 4,8 per mille;

riduzione unica: L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CERVERE

Il comune di CERVERE (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel comune di Cervere per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille;

di continuare a considerare, ai fini dell'applicazione dell'imposta, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI CERVESINA

Il comune di CERVESINA (provincia di Pavia) ha adottato il 28 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo numero 504/1992, l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 5 per mille per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI CERVIA

Il comune di CERVIA (provincia di Ravenna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1998, nelle seguenti misure:

a) aliquota del 5 per mille da applicare alle unità immobiliari adibite ad abitazioni principali, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

b) aliquota del 5,90 per mille da applicare a tutti gli altri immobili.

di stabilire le detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998, in L. 350.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

di considerare ai sensi dell'art. 3, comma 56, legge n. 662/1996, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI CESANA TORINESE

Il comune di CESANA TORINESE (provincia di Torino) ha adottato il 21 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille, confermando nella misura massima di L. 500.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta.

(Omissis).

COMUNE DI CESENA

Il comune di CESENA ha adottato il 5 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, le seguenti aliquote ai fini dell'Imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998:

1) aliquota ridotta - 5,80 per mille per:

unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella quale il contribuente — che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento — dimora abitualmente;

unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, residenti nel comune;

alloggi regolarmente assegnati a soggetti che li utilizzano come abitazioni principali dagli Istituti autonomi per le case popolari;

unità immobiliari locate, con contratto registrato, a soggetti che le utilizzano come abitazioni principali;

unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in tal caso occorre presentare apposita comunicazione — in carta semplice — all'ufficio I.C.I. del comune, entro il 30 giugno 1998 o il 20 dicembre 1998, per i ricoveri avvenuti nel 2° semestre, con allegata la dichiarazione dell'Istituto di accoglienza del soggetto passivo;

unità immobiliari costituenti pertinenze dell'abitazione principale del soggetto passivo, ancorché iscritte separatamente in catasto (box, cantine, autorimesse, solai);

2) aliquota maggiorata - 7 per mille per:

unità abitative, possedute in aggiunta all'abitazione principale, non locate o tenute a disposizione del soggetto passivo e relative pertinenze; sono escluse da tale aliquota le unità abitative date in uso gratuito ad un parente od affine in linea retta e collaterale fino al 2° grado, purché vi dimori abitualmente e vi risieda anagraficamente; per dette unità si applica l'aliquota ordinaria del 6,70 per mille;

3) aliquota ordinaria - 6,70 per mille per:

tutti gli altri immobili diversi da quelli indicati ai punti 1 e 2;

di approvare per l'anno 1998 l'aumento della detrazione d'imposta da L. 200.000 a L. 320.000 annue, a favore dei soggetti passivi sottoindicati e sulla base dei criteri/requisiti di seguito riportati, tutti da possedere al 1° gennaio dell'anno in relazione alla particolare situazione di disagio economico o sociale di appartenenza.

A) Soggetto passivo di età non inferiore a 65 anni o titolare di pensione di invalidità, solo o con coniuge:

se solo: in possesso per l'anno 1997 di redditi da pensione, oltre quello dell'unità abitativa ed eventuali annessa autorimessa, non superiori a L. 14.000.000 annui lordi;

se con coniuge: in possesso per l'anno 1997 di redditi da pensione complessivi familiari, oltre quello dell'unità abitativa ed eventuale annessa autorimessa, non superiori a L. 19.100.000 annui lordi; in questo caso la maggiore detrazione spetta ad entrambi i coniugi, che siano nella posizione indicata, in ragione del 50% ciascuno, quando siano comproprietari o contitolari di altro diritto sull'unità abitativa.

I soggetti passivi di cui sopra non devono possedere altri immobili su tutto il territorio nazionale.

B) Nucleo familiare con almeno cinque componenti o con almeno due figli minori in presenza dei seguenti requisiti:

a) l'unità immobiliare abitativa ed eventuale annessa autorimessa, deve essere di proprietà o sulla stessa deve godere di altro diritto reale di godimento almeno uno dei componenti la famiglia;

b) nessun componente la famiglia deve possedere altri immobili, su tutto il territorio nazionale, diversi dall'unità adibita ad abitazione principale per tutto il nucleo familiare ed eventuale autorimessa di pertinenza;

c) il reddito familiare non deve superare nel suo complesso, per l'anno 1997 l'importo lordo di L. 12.000.000 per ogni componente.

La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unità abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare od in proporzione fra i più soggetti che vi risiedono in caso di comproprietà o contitolarità di altro diritto reale di godimento sulla medesima unità:

C) Soggetto passivo disoccupato in possesso dei seguenti requisiti:

a) soggetto passivo solo, o con nucleo familiare, che alla data del 1° gennaio 1998 risulta disoccupato da almeno 12 mesi consecutivi;

b) il soggetto passivo, come nessun altro eventuale componente la famiglia deve possedere altri immobili, su tutto il territorio nazionale, diversi dall'unità adibita ad abitazione principale ed eventuale autorimessa di pertinenza;

c) il reddito complessivo familiare per l'anno 1997, oltre a quello della unità abitativa ed eventuale annessa autorimessa, non può essere superiore a L. 21.000.000 annui lordi più L. 1.600.000 per ogni eventuale persona fiscalmente a carico.

D) Nucleo familiare in cui vi sia un componente titolare di assegno di accompagnamento od un portatore di handicap con invalidità superiore al 66% in presenza dei seguenti requisiti:

a) l'unità immobiliare abitativa ed eventuale annessa autorimessa, deve essere di proprietà o sulla stessa deve godere di altro diritto reale di godimento, almeno uno dei componenti la famiglia;

b) nessun componente la famiglia deve possedere altri immobili su tutto il territorio nazionale diversi dall'unità adibita ad abitazione principale per tutto il nucleo familiare ed eventuale autorimessa di pertinenza;

c) il soggetto titolare di assegno di accompagnamento o portatore di handicap con invalidità superiore al 66% non deve possedere redditi da lavoro propri;

d) il reddito familiare non deve superare, nel suo complesso, per l'anno 1997, l'importo lordo medio di L. 12.000.000, per ogni componente.

di dare atto che la maggiore detrazione, di cui alla casistica sopra riportata, spetta anche alle cooperative edilizie a proprietà indivisa per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale da parte dei soci assegnatari quando questi ultimi ricadono nei casi sopra prospettati e possiedono i requisiti richiesti;

di stabilire che ogni soggetto passivo avente diritto alla maggiore detrazione, in base a quanto sopra riportato, potrà avvalersene direttamente sui versamenti dell'imposta dovuta. Come richiesta per aver diritto all'agevolazione, dovrà produrre, sotto la propria responsabilità, apposita dichiarazione regolarmente sottoscritta e documentata, attestante il possesso di tutti i requisiti richiesti per il particolare disagio economico o sociale in cui si identifica. Detta dichiarazione dovrà essere inoltrata al settore tributi entro il termine di pagamento della prima rata I.C.I. L'ufficio provvederà in seguito alle dovute verifiche riservandosi di chiedere ulteriori dati e documenti qualora lo ritenga necessario;

di precisare che nel caso in cui la maggiore detrazione spetti, nelle dovute proporzioni, a più soggetti passivi (comproprietà o contitolarità di altri diritti reali di godimento sull'unità abitativa), la suddetta dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascun soggetto.

(Omissis).

COMUNE DI CETARA

Il comune di CETARA (provincia di Salerno) ha adottato il 3 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

fissare, come fissa, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, la aliquota I.C.I. per l'anno 1998 pari al:

5 per mille;

l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono delle condizioni. L'inagibilità o inabilità è accertata dall'Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI CHALLAND-SAINT-VICTOR

Il comune di CHALLAND-SAINT-VICTOR (provincia di Aosta) ha adottato il 23 gennaio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. al 5 per mille;

di fissare la detrazione per la prima casa in L. 350.000.

(Omissis).

COMUNE DI CHIANCIANO TERME

Il comune di CHIANCIANO TERME (provincia di Siena) ha adottato il 28 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare — per l'anno 1998 — all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), l'aliquota unica ordinaria del 5,8 per mille;

di aumentare, per l'anno 1998, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, la detrazione da L. 200.000 a L. 300.000 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale compreso le pertinenze, limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal terzo comma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come integrato dall'art. 3 del decreto-legge n. 50/1997, convertito in legge n. 122/1997 individuate di seguito:

famiglia mononucleare: soggetto passivo ultra 65enne, reddito complessivo lordo posseduto nell'anno 1997 (compreso abitazione principale e relative pertinenze) fino a L. 9.500.000;

famiglia con due o più componenti di cui almeno uno ultra 65enne: reddito complessivo lordo posseduto nell'anno 1997 dal nucleo familiare (compreso abitazione principale e relative pertinenze) fino a L. 18.000.000.

Soggetti anziani e non, in particolare disagio socio-economico, segnalati dal servizio sociale e individuati con ulteriore deliberazione dell'organo comunale.

(Omissis).

COMUNE DI CHIANNI

Il comune di CHIANNI (provincia di Pisa) ha adottato il 22 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota unica I.C.I. del 5 per mille;

di stabilire per l'anno 1998 in L. 200.000 la detazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CHIANOCCO

Il comune di CHIANOCCO (provincia di Torino) ha adottato il 15 dicembre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille;

dare atto che la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è fissata nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CHIARAVALLE

Il comune di CHIARAVALLE (provincia di Ancona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di rideterminare per l'anno 1998 l'aliquota al 5,80 per mille e di elevare tale aliquota al 7 per mille per gli alloggi non locati (vuoti). I proprietari dei suddetti locali sono tenuti alla dichiarazione nei modi e nei tempi che saranno previsti nell'ordinanza del sindaco;

di elevare, avvalendosi della facoltà prevista dal comma 53 punto 3 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la detrazione da L. 200.000 a L. 500.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze per la seguente categoria di cittadini in particolari condizioni economico-sociali:

1) soggetti proprietari della sola abitazione principale e relative pertinenze, avente quale unico reddito la pensione minima INPS;

2) nuclei familiari formati da soggetti titolari di sola pensione minima INPS o di sole pensioni di importo non superiore al minimo INPS.

Per usufruire dell'elevazione della detrazione da L. 200.000 a L. 500.000 i soggetti di cui sopra sono tenuti a presentare nel mese di aprile dell'anno 1998 un'autocertificazione comprovante i requisiti richiesti.

(Omissis).

COMUNE DI CHIAROMONTE

Il comune di CHIAROMONTE (provincia di Potenza) ha adottato il 20 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille rapportata al valore degli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI CHIUSANO DI SAN DOMENICO

Il comune di CHIUSANO DI SAN DOMENICO (provincia di Avellino) ha adottato il 26 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 le tariffe, le aliquote d'imposta e i limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali ed in particolare:
l'aliquota I.C.I. resta confermata al 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CHIUSI

Il comune di CHIUSI (provincia di Siena) ha adottato il 19 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di approvare per il 1998 le seguenti aliquota I.C.I.:

a) aliquota ordinaria 5,5 per mille;

b) aliquota del 5 per mille per l'abilitazione principale posseduta da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel comune, oppure utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, purché residenti nel comune;

c) aliquota del 5 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni ed in particolare per le unità immobilari di categoria A/10 e nel gruppi B, C e D per i terreni agricoli e aree fabbricabili;

d) aliquota al 7 per mille per le unità immobiliari di categoria A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9 e A/11 non locate, intendendosi per tali gli alloggi non adibiti ad abitazione principale e risultanti vuoti, o a disposizione e/o utilizzati in modo saltuario, o privi di contratto d'affitto registrato. Sono esclusi gli alloggi concessi in comodato o comunque utilizzati da parenti fino al terzo grado (figli, genitori, fratelli, zii) e relativi coniugi, che risultano ivi residenti, e i fabbricati sfitti realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.

2) di applicare la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000.

3) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

4) di elevare, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, la detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000 esclusivamente per i casi specificati in premessa, secondo quanto riportato dalla lettera *a)* alla lettera *d)*, compresi i punti 1) e 2), ai sensi del comma 3, art. 8 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e integrato dall'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50.

(Omissis).

COMUNE DI CIAMPINO

Il comune di CIAMPINO (provincia di Roma) ha adottato il 13 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare l'aliquota per l'Imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1998, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 4,75 per mille;

determinare la detrazione I.C.I. ai sensi dell'art. 8 comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996 in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CIMADOLMO

Il comune di CIMADOLMO (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille, così come determinata per l'anno 1997.

(Omissis).

COMUNE DI CIRCELLO

Il comune di CIRCELLO (provincia di Benevento) ha adottato l'11 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, in applicazione delle disposizioni normative di cui all'art. 6, del decreto legislativo n. 504/1992, per tutte le motivazioni di merito descritte in narrativa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1998 del 5 per mille;

(Omissis).

COMUNE DI CISON DI VALMARINO

Il comune di CISON DI VALMARINO (provincia di Treviso) ha adottato il 25 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,3 per mille;

di confermare altresì per l'anno 1998 in L. 200.000 la misura della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI CISTERNA D'ASTI

Il comune di CISTERNA D'ASTI (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille;

(Omissis).

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA

Il comune di CISTERNA DI LATINA (provincia di Latina) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998, nella misura del 6,5 per mille l'aliquota unica per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

di stabilire l'importo per la detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CITTANOVA

Il comune di CITTANOVA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CIVENNA

Il comune di CIVENNA (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

di determinare (ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) per l'anno 1998 la detrazione di imposta di L. 300.000 per le abitazioni principali (come definite dall'articolo 3, comma 55, punto 2 della legge n. 662/1996).

(Omissis).

COMUNE DI CIVITA D'ANTINO

Il comune di CIVITA D'ANTINO (provincia di L'Aquila) ha adottato il 25 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I., in ragione del 5,9 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CIVITELLA PAGANICO

Il comune di CIVITELLA PAGANICO (provincia di Grosseto) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare, per l'anno 1998, per l'I.C.I., l'aliquota unica del 5 per mille su ogni immobile e terreno edificabile;

determinare, altresì, in L. 200.000, la detrazione per abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI COCCAGLIO

Il comune di COCCAGLIO (provincia di Brescia) ha adottato il 16 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI COCCONATO

Il comune di COCCONATO (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,50 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CODEVILLA

Il comune di CODEVILLA (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI COGGIOLA

Il comune di COGGIOLA (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,80 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI COLLE BRIANZA

Il comune di COLLE BRIANZA (provincia di Lecco) ha adottato il 4 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6,50 per mille del valore degli immobili di cui al comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI COLLE SANTA LUCIA

Il comune di COLLE SANTA LUCIA (provincia di Belluno) ha adottato il 24 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura unica del 6 per mille;

di mantenere a L. 300.000 l'importo della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

di considerare abitazione principale l'unità immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari, dimorano abitualmente ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ed in particolare le seguenti categorie catastali:

A/2 abitazione di tipo civile;

A/3 abitazione di tipo economico;

A/4 abitazione di tipo popolare;

A/5 abitazione di tipo ultrapopolare;

di rendere pubbliche, mediante idoneo manifesto, le premesse determinazioni in modo che i soggetti passivi interessati possano venire a conoscenza in tempo utile per la applicazione in sede di definizione dell'imposta e del relativo versamento.

(Omissis).

COMUNE DI COLLE UMBERTO

Il comune di COLLE UMBERTO (provincia di Treviso) ha adottato il 6 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille;

2) di determinare un'aliquota agevolata del 2 per mille a favore di proprietari che eseguono:

a) interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o;

b) interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici;

3) di dare atto che detta aliquota si applica limitatamente alle unità immobiliari oggetto degli interventi di cui al punto 2) e per la durata di 3 anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

COMUNE DI COLLEDARA

Il comune di COLLEDARA (provincia di Teramo) ha adottato il 13 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

riconfermare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille, da applicarsi nell'ambito del comune di Colledara.

(Omissis).

COMUNE DI COLLELONGO

Il comune di COLLELONGO (provincia di L'Aquila) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI COLLEPASSO

Il comune di COLLEPASSO (provincia di Lecce) ha adottato il 26 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I., in misura unica, pari al 5 per mille;

di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa unità immobiliare non sia locata.

(Omissis).

COMUNE DI COLLERETTO CASTELNUOVO

Il comune di COLLERETTO CASTELNUOVO (provincia di Torino) ha adottato il 23 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1998, confermando la proposta della giunta comunale, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille, nonché la determinazione per l'abitazione principale nella misura minima prevista pari a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI COLOGNA VENETA

Il comune di COLOGNA VENETA (provincia di Verona) ha adottato il 7 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI COLOGNE

Il comune di COLOGNE (provincia di Brescia) ha adottato il 17 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi nel comune di Cologne, nella misura unica del 6 per mille;

di aumentare la detrazione per l'abitazione principale a L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI COLZATE

Il comune di COLZATE (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota al 6 per mille per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in conformità all'art. 6 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 504, confermando la detrazione in L. 200.000 per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI COMELICO SUPERIORE

Il comune di COMELICO SUPERIORE (provincia di Belluno) ha adottato il 26 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998, l'imposta I.C.I. nella misura del 6 per mille per tutte le abitazioni indistintamente aumentandola dello 0,5 per mille rispetto all'aliquota dell'anno precedente;

di confermare per l'anno 1998 la deduzione di L. 300.000 per la prima casa di abitazione.

(Omissis).

COMUNE DI COMPIANO

Il comune di COMPIANO (provincia di Parma) ha adottato il 18 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, giusta le motivazioni e le disposizioni normative illustrate in premessa, anche per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille, rapportata al valore degli immobili ed in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CONCERVIANO

Il comune di CONCERVIANO (provincia di Rieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

l'aliquota da applicare per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 è stabilità nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CONFLENTI

Il comune di CONFLENTI (provincia di Catanzaro) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille e la detrazione nella misura di L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI CONSELICE

Il comune di CONSELICE (provincia di Ravenna) ha adottato il 19 gennaio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,9 per mille per:

unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune;

fabbricati destinati ad attività industriali, commerciali, artigianali e di servizi, nonché box, autorimesse e garages, apartenenti alle seguenti categorie catastali:

A/10;

B/1; B/2; B/3; B/4; B/5; B/6; B/7; B/8;

C/1; C/2; C/3; C/4; C/5; C/6; C/7;

D/1; D/2; D/3; D/4; D/5; D/6; D/7; D/8; D/9; D/10; D/11; D/12;

terreni agricoli;

di applicare l'aliquota del 6,3 per mille per tutti gli altri casi.

di mantenere quale detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo l'importo minimo di L. 200.000.

di dare atto che la detrazione di cui sopra si applica anche alle unità immobiliare appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale di soci assegnatari, nonchè agli alloggi regolamente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA

Il comune di CONTESSA ENTELLINA (provincia di Palermo) ha adottato il 5 febbraio 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota unica dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.), per l'anno 1998, da applicare in questo comune, misura del 5 per mille.

di elevare la detrazione dell'imposta sull'abitazione principale da L. 200.000 a L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI CONTIGLIANO

Il comune di CONTIGLIANO (provincia di Rieti) ha adottato il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille.

di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo: la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI CONTRADA

Il comune di CONTRADA (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

aliquota 5 per mille, riferita a: ordinaria;

aliquota 5 per mille, riferita a: abitazione principale;

aliquota 5 per mille, riferita a: abitazione principale anziani o disabili, art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662;

aliquota 5 per mille, riferita a: abitazioni locate utilizzate come abitazione principale, art. 4, comma 1, legge 24 ottobre 1996, n. 556;

aliquota 5 per mille, riferita a: immobili diversi da abitazioni (specificare), locali commerciali; studi professionali; attività produttive;

aliquota 7 per mille, riferita a: alloggi non locati;

aliquota 4 per mille, riferita a: partiti politici; associazioni culturali; associazioni sportive; associazioni cattoliche ed ex combattenti;

aliquota 4 per mille, riferita a: fabbricati realizzati per la vendita e non venduti, art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662;

maggiore detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI CONTURSI TERME

Il comune di CONTURSI TERME (provincia di Salerno) ha adottato il 26 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. in questo comune, con effetto 1° gennaio 1998:

aliquota del 4,50 per mille per le bitazioni principali possedute dalle persone fisiche e dai soci delle cooperative a proprietà indivisa;

aliquota del 6 per mille per tutti gli altri fabbricati e per le aree edificabili.

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI COPERTINO

Il comune di COPERTINO (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire anche per l'esercizio finanziario 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per il comune di Copertino, nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI COPPARO

Il comune di COPPARO *(provincia di Ferrara)* ha adottato il 22 dicembre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

a *norma dell'art. 8 comma 3, del decreto legislativo n.* 504/1992 e successive modificazioni, per l'anno 1998, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, la detrazione per abitazione principale è elevata da L. 200.000 a L. 500.000 nei confronti delle categorie di soggetti in particolari condizioni di disagio economico come di seguito specificate:

a) pensionati o portatori di handicap con attestato di invalidità civile, in condizione non lavorativa SINGLE (nucleo familiare monocomposto) con reddito complessivo 1997 non superiore a L. 14.563.000, proprietario o titolare di altro diritto reale della sola unità immobiliare destinata a abitazione principale e relative pertinenze classificabili nel gruppo catastale C/6 (garage, rimesse, autorimesse) non più di due. La maggiore detrazione non si applica pertanto, se il soggetto possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale altre proprietà immobiliari in aggiunta all'abitazione principale e relative pertinenze. La detrazione non si estende in ogni caso alle pertinenze.

b) pensionati o portatori di handicap con attestato di invalidità civile, in condizione non lavorativa con reddito complessivo 1997 di tutto il nucleo familiare non superiore a L. 23.523.000 più L. 1.800.000 per ogni persona a carico, proprietario o titolare di altro diritto reale della sola unità immobiliare destinata a abitazione principale e relative pertinenze classificabili nel gruppo catastale C/6 (garage, rimesse, autorimesse) non più di due. La maggiore detrazione non si applica pertanto, se il soggetto o gli altri componenti il nucleo posseggono a titolo di proprietà o altro diritto reale altre proprietà immobiliari in aggiunta all'abitazione principale e relative pertinenze. La detrazione non si estende in ogni caso alle pertinenze.

Allo scopo di cui punti *a)* e *b)* del comma 1, si precisa:

per reddito complessivo si intende:

redditi assoggettabili a IRPEF (imponibile al lordo delle detrazioni e riduzioni di legge)

interessi sui depositi bancari, postali, ecc...

rendite di capitali, titoli di Stato, obbligazioni somme e contributi erogati da enti pubblici o privati

per nucleo familiare si intende:

il nucleo di persone residenti nella medesima abitazione indipendentemente da vincoli di parentela o affinità;

per abitazione principale si intende:

quella nella quale il soggetto passivo, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale e si suoi familiari dimorano abitualmente.

Per gli scopi di cui ai punti *a)* e *b)* del comma 1, nei confronti delle categorie di soggetti individuate si fa riferimento alla situazione esistente al 1° gennaio 1998.

di stabilire dal 2 al 30 maggio il termine per la presentazione da parte degli interessati delle domande ai fini del riconoscimento del diritto. Le domande dovranne essere corredate di documentazione probatoria. La domanda si intende accolta qualora non venga adottato un provvedimento, motivato, di diniego entro il termine del 20 giugno 1998 da parte del funzionario responsabile.

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CORFINIO

Il comune di CORFINO (provincia di L'Aquila) ha adottato il 27 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. da applicare in territorio dle comune di Corfinio per il corrente anno 1998 confermando la misura del 5 per mille, già in vigore per gli anni precedenti.

(Omissis).

COMUNE DI CORIGLIANO CALABRO

Il comune di CORIGLIANO CALABRO (provincia di Cosenza) ha adottato il 25 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, così come determina, per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che è applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille, confermando la detrazione come per legge.

(Omissis).

COMUNE DI CORTANDONE

Il comune di CORTANDONE (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6,50 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CORTIGLIONE

Il comune di CORTIGLIONE (provincia di Asti) ha adottato il 19 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura unica del 5 per mille.

di fissare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CORVARA

Il comune di CORVARA (provincia di Pescara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

fissare, a decorrere dal 1° gennaio 1998 e per l'anno 1998 nella misura del sette per mille l'aliquota per l'applicazioine dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui al decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

fissare, a decorrere dal 1° gennaio 1998 e per l'anno 1998 nella misura del sette per mille l'aliquota per l'applicazioine dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui al decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI COSIO D'ARROSCIA

Il comune di COSIO D'ARROSCIA (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille;

(Omissis).

COMUNE DI COSIO VALTELLINO

Il comune di COSIO VALTELLINO (provincia di Sondrio) ha adottato l'11 dicembre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille.

di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale è stabilita per legge in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI COSSERIA

Il comune di COSSERIA (provincia di Savona) ha adottato il 24 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 così come modificato dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996 e dell'art. 4 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, una doppia aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 e precisamente:

a) aliquota ordinaria del 5,70 per mille;

b) aliquota agevolata al 5,50 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale.

di stabilire che i contribuenti aventi diritto all'aliquota agevolata al 5,50 per mille per le abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, al fine della dimostrazione del sussitere del diritto stesso, presentino al comune nei termini previsti per la presentazione della dichiarazione di variazione (30 giugno) apposita dichiarazione sostitutiva o copia dei documenti.

di stabilire, poi, la detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'I.C.I. relativa all'anno 1998 nella misura di L. 220.000.

(Omissis).

COMUNE DI COSSIGNANO

Il comune di COSSIGNANO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato il 31 gennaio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota ordinaria dell'I.C.I. al 6 per mille dovuta da tutti i soggetti passivi d'imposta possessori di immobili a qualsiasi uso destinati e di aree fabbricabili, siti nel territorio di questo comune;

di riconfermare per l'anno 1998 l'aliquota ridotta del 5,50 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, con detrazione di L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI COSTA DI ROVIGO

Il comune di COSTA DI ROVIGO (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille per ogni tipologia di immobili, con detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI COSTA MASNAGA

Il comune di COSTA MASNAGA (provincia di Lecco) ha adottato il 19 novembre 1997 e il 28 novembre 1997 rispettivamente le seguenti deliberazioni in materia di determinazioni dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille;

di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, la detrazione dall'aliquota I.C.I. dovuta per l'anno 1998 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di L. 280.000.

(Omissis).

COMUNE DI COSTA SERINA

Il comune di COSTA SERINA (provincia di Bergamo) ha adottato il 24 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per i motivi in premessa evidenziati, per l'anno 1998:

l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille;

non applicare per l'anno 1998 nessuna agevolazione, riduzione o detrazione di imposta come stabilito dall'art. 3, comma 55, e seguenti della predetta legge, ad eccezione della detrazione ordinaria valida per tutti di L. 200.000 per gli immobili adibiti ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI COSTERMANO

Il comune di COSTERMANO (provincia di Verona) ha adottato il 27 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di prendere atto e confermare quanto deliberato dalla giunta municipale con provvedimento n. 32 del 19 febbraio 1998, dichiarato immediatamente eseguibile, con il quale sono state determinate per l'anno 1998 le aliquote e detrazioni sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune e precisamente:

aliquota del 4,5 per mille per la prima casa e gli appartamenti affittati come abitazione principale;

aliquota del 5,5 per mille per tutti gli immobili diversi dalle abitazioni;

aliquota del 7 per mille per le seconde case e le case sfitte;

detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI COSTIGLIONE SALUZZO

Il comune di COSTIGLIONE SALUZZO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi nell'anno 1998, nella misura del 4,75 per mille relativamente ai terreni agricoli così come definiti all'art. 2, comma 1, lett. *c)* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

di determinare altresì l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, da applicarsi nell'anno 1998 relativamente a tutti gli altri beni immobili oggetto di tassazione, nella misura unica del 5 per mille;

di determinare in L. 270.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nei seguenti casi:

a) persone o nuclei familiari per i quali, nell'anno di imposta o in quello precedente, si sia verificata situazione di carenza economica che abbia determinato l'iscrizione nell'albo dei beneficiari del comune e la corrispondente erogazione di contributi o sussidi sulla base di quanto previsto dai vigenti regolamenti approvanti con deliberazioni consiliari n. 39 del 26 settembre 1991 e n. 18 in data 27 marzo 1992;

b) persone o nuclei familiari il cui reddito familiare non sia superiore al minimo vitale determinato secondo quanto stabilito dai citati vigenti regolamenti comunali;

c) persone titolari di solo reddito di pensione sociale e di reddito derivante dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, sole o con coniuge nella medesima condizione reddituale;

d) nucleo familiare con mono-reddito annuo da lavoro dipendente non superiore a L. 25.000.000 con portatore di handicap facente parte del nucleo stesso;

e) nucleo familiare con mono-reddito annuo da lavoro dipendente non superiore a L. 25.000.000 con tre figli a carico.

(Omissis).

COMUNE DI CRAVAGLIANA

Il comune di CRAVAGLIANA (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,50 per mille, determinando in L. 200.000 la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CRESPINA

Il comune di CRESPINA (provincia di Pisa) ha adottato la seguente deliberazioine in materia di determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire definitivamente per l'anno 1998 due aliquote I.C.I.:

unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille;

altre tipologie di immobili e terreni: 5,5 per mille;

di stabilire per l'anno 1998 in L. 300.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CRESSA

Il comune di CRESSA (provincia di Novara) ha adottato il 26 febbraio 1998 la seguente deliberazioine in materia di determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998.

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 4,5 per mille;

di confermare per l'anno 1998 l'applicazione della detrazione di L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, secondo le modalità e i termini di cui all'art. 8 decreto legislativo numero 504/1992;

(Omissis).

(Omissis).

COMUNE DI CRISPIANO

Il comune di CRISPIANO (provincia di Taranto) ha adottato la seguente deliberazioine in materia di determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) in vigore, nella misura del 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CROPALATI

Il comune di CROPALATI (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e la detrazione per la prima casa nella misura annua di L. 300.000

(Omissis).

COMUNE DI CROVA

Il comune di CROVA (provincia di Vercelli) ha adottato il 27 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota del 4 per mille dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 4 per mille:

di non stabilire per l'anno 1998 aliquote differenziate per l'applicazione dell'I.C.I. e di non avvalersi della facoltà di elevare la detrazione di L. 200.000 per l'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1998 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI CUCEGLIO

Il comune di CUCEGLIO (provincia di Torino) ha adottato il 19 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura base del 5 per mille e quindi invariata rispetto all'anno 1997 con elevazione della stessa al 6 per mille per gli immobili ad uso abitativo posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

(Omissis).

di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale viene determinata in L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI CUGGIONO

Il comune di CUGGIONO (provincia di Milano) ha adottato il 25 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la destinazione medesima si verifica;

(Omissis);

l'imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

(Omissis).

COMUNE DI CUMIANA

Il comune di CUMIANA (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nelle seguenti misure:

del 5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei possessori o dei soci di cooperative a proprietà indivisa residenti nel comune;

del 5 per mille per terreni agricoli;

del 6 per mille per altri fabbricati (aliquota ordinaria);

del 6 per mille per alloggi locati;

del 7 per mille per alloggi non locati;

del 7 per mille per le aree edificabili;

di stabilire, nella misura di L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI CUPELLO

Il comune di CUPELLO (provincia di Chieti) ha adottato il 14 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per i motivi espressi in narrativa, nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998;

di elevare in L. 250.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione il tutto in base al dispositivo dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

di fissare in 3 per mille l'aliquota per i fabbricati di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997;

(Omissis).

COMUNE DI CUPRA MARITTIMA

Il comune di CUPRA MARITTIMA (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato il 28 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 6,50 per mille, e l'aliquota ridotta da applicare agli immobili adibiti ad abitazione principale nella misura del 5 per mille;

di non estendere tale riduzione agli immobili locati con contratto registrato a soggetti che li utilizzano come dimora abituale;

di fissare una detrazione pari a L. 200.000 da applicare all'imposta relativa agli immobili adibiti ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CURINGA

Il comune di CURINGA (provincia di Catanzaro) ha adottato il 23 ottobre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI CURTAROLO

Il comune di CURTAROLO (provincia di Padova) ha adottato il 13 gennaio 1998 ed il 16 febbraio 1998 rispettivamente le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998 e di detrazioni d'imposta:

(Omissis).

di determinare, invece, nelle misure del 5 per mille, del 5,5 per mille e del 7 per mille, a seconda che si tratti di abitazione principale, secondaria, terreni agricoli ed edificabili, o di alloggi non locati, le aliquote I.C.I. per l'anno 1998;

a) di confermare, anche per l'anno 1998, le maggiori detrazioni I.C.I., così come definite per il precedente anno, nella delibera di C.C. n. 70 del 27 novembre 1996;

di determinare i seguenti criteri, per l'anno 1998, per la determinazione della detrazione I.C.I. per l'abitazione principale:

maggiore detrazione per la prima casa, per l'anno 1998, fino a L. 400.000 a favore:

a) di contribuenti che pur essendo proprietari o titolari del diritto reale di usufrutto od abitazione, sono assistiti dal comune in via continuativa nel corso del 1998;

b) a soggetti in possesso esclusivamente di reddito da pensione riferito all'anno 1997 non superiore a L. 11.850.000 comprensivo del reddito relativo all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e pertinenze (garage). Nel caso di nuclei familiari composti da due persone in possesso esclusivamente di redditi da pensione ed abitazione principale e pertinenza (garage), il reddito complessivo al lordo degli oneri deducibili è elevato a L. 17.000.000.

In entrambi i casi l'unità immobiliare deve essere l'unica proprietà del nucleo familiare nel corso del 1998, oppure l'unica posseduta a titolo di usufrutto. Restano escluse dal beneficio le unità immobiliari del gruppo A classificate A1 - abitazioni signorili, A7 - abitazioni villini, A8 - abitazioni in ville, A9 - castelli, palazzi di pregio artistico e A10 - uffici e studi privati.

I soggetti che intenderanno avvalersi della maggiore detrazione in questione, dovranno indicarne l'importo nell'apposito spazio nel bollettino di versamento. Dovranno, inoltre, presentare apposita richiesta nella forma dell'autocertificazione prevista dalla legge n. 15/1968, attestando la posizione sia del soggetto passivo che del proprio nucleo familiare nei riguardi dei redditi reali sull'unità abitativa a propria abitazione principale e la situazione complessiva dei redditi prodotti nell'anno 1997. Detta certificazione dovrà essere presentata, pena la decadenza, entro il mese di maggio 1998 al settore tributi del comune. L'amministrazione comunale si riserva, comunque, di richiedere documentazione integrativa comprovante l'esistenza di presupposti per il beneficio dell'ulteriore maggiore detrazione.

(Omissis).

COMUNE DI CURTATONE

Il comune di CURTATONE (provincia di Mantova) ha adottato il 30 dicembre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 nella misura unica del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI DEIVA MARINA

Il comune di DEIVA MARINA (provincia di La Spezia) ha adottato il 6 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, nella misura del 6 per mille l'aliquota ordinaria per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

di confermare nella misura del 4,5 per mille l'aliquota differenziata I.C.I. da applicare nell'anno 1998 in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

di elevare, in applicazione del disposto dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la detrazione di L. 200.000 prevista per l'imposta comunale sugli immobili per le abitazioni principali come definite dal comma 2 del medesimo articolo è elevata, per l'anno 1998, a L. 300.000 ai soggetti passivi residenti e possessori di prima casa, nonché alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, ed agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

(Omissis).

COMUNE DI DIANO CASTELLO

Il comune di DIANO CASTELLO (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di adottare per l'anno 1998 le aliquote ai fini dell'imposta comunale sugli immobili così stabilite:

a) aliquota ordinaria del 5 per mille;

b) aliquota agevolata dell'uno per mille, a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico o architettonico localizzati nei centri storici, applicata per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

di stabilire in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

COMUNE DI DIMARO

Il comune di DIMARO (provincia di Trento) ha adottato il 9 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare nel comune di Dimaro nella misura unica del 4,5 per mille e la detrazione per l'abitazione principale, agli effetti dell'I.C.I. di L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI DOGLIOLA

Il comune di DOGLIOLA (provincia di Chieti) ha adottato il 23 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI DOLCEACQUA

Il comune di DOLCEACQUA (provincia di Imperia) ha adottato il 14 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 al 4,5 per mille senza applicare ulteriori detrazioni, maggiorazioni o riduzioni.

(Omissis).

COMUNE DI DOLO

Il comune di DOLO (provincia di Venezia) ha adottato il 27 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune nelle seguenti misure:

5 per mille sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente che la possiede;

6 per mille su tutte le altre basi imponibili;

di stabilire in L. 200.000 la detrazione d'imposta per i casi individuati in premessa e che si intendono integralmente riportati;

di avvalersi della facoltà offerta dall'art. 1, comma 86, della legge numero 549/1995 e di fissare nella misura del 50% le agevolazioni per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.

(Omissis).

COMUNE DI DOMODOSSOLA

Il comune di DOMODOSSOLA (provincia di Novara) ha adottato il 4 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

I.C.I. del 6 per mille - detrazione abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI DORMELLETTO

Il comune di DORMELLETTO (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,3 per mille;

di stabilire in L. 250.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI DOZZA

Il comune di DOZZA (provincia di Bologna) ha adottato il 30 dicembre 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure seguenti:

del 5,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

del 5,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi per le abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

del 7 per mille per gli alloggi non locati;

del 5,7 per mille per tutti gli altri immobili;

2) di approvare per l'anno 1998 i criteri e le modalità per il riconoscimento del diritto alla ulteriore detrazione di L. 120.000 da aggiungersi alla detrazione di L. 200.000 prevista dalla normativa vigente per le abitazioni principali come segue:

Requisiti:

A) Pensionati:

avere compiuto il 65° anno di età alla data del 31 dicembre 1997;

essere in condizione non lavorativa e con i seguenti redditi familiari annuali I.R.P.E.F. riferiti all'anno 1997:

1. fino a L. 13.000.000 se unico componente;

2. fino a L. 21.000.000, più L. 3.000.000 per ogni persona a carico, per nuclei familiari composti da più persone.

B) Famiglie con basso reddito:

contribuenti il cui nucleo familiare ha un reddito complessivo imponibile I.R.P.E.F. 1997 non superiore a L. 13.000.000 pro-capite.

C) Famiglie con presenza di disagio:

contribuenti nel cui nucleo familiare esiste uno o più soggetti portatori di handicap e/o anziani non autosufficienti;

reddito pro-capite imponibile I.R.P.E.F. riferito all'anno 1997, non superiore a L. 13.000.000 pro-capite, con l'aggiunta, per ogni soggetto portatore di handicap o anziano non autosufficiente, di una quota convenzionale pari a L. 13.000.000.

In tutti i casi enunciati l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di L. 120.000 è subordinata alla condizione che l'abitazione su cui grava l'imposta sia l'unico immobile posseduto, eccettuato il garage di pertinenza dell'abitazione, a titolo di proprietà o altro diritto reale da ciascun componente del nucleo familiare, alla data del 31 dicembre 1997; le detrazioni saranno applicate per tutto il periodo dell'anno in cui permane la predetta condizione abitativa di proprietà.

Criteri applicativi:

Il contribuente deve presentare apposita autocertificazione nella quale deve riportare:

1. nome, cognome, data di nascita, codice fiscale;

2. tutte le indicazioni reddituali e quelle relative ai disagi di cui al punto *C)* che danno diritto all'aumento della detrazione fino a L. 320.000, debitamente certificate. Tale certificazione può essere omessa in caso sia già stata presentata in occasione di precedenti richieste di ulteriore detrazione.

La richiesta-autocertificazione, con firma autentica, deve pervenire entro il 30 giugno 1998 all'ufficio tributi del comune di Dozza - Via XX Settembre, 37, - 40050 Dozza, consegnata direttamente all'ufficio protocollo oppure spedita a mezzo raccomandata a.r.

I contribuenti che entro i termini fissati avranno presentato la suddetta richiesta potranno, all'atto del versamento dell'imposta, tenere conto della ulteriore detrazione.

L'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato.

Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI DRENCHIA

Il comune di DRENCHIA (provincia di Udine) ha adottato il 25 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 5 per mille;

di confermare la detrazione prevista per l'immobile adibito ad abitazione principale nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI DUBINO

Il comune di DUBINO (provincia di Sondrio) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4 per mille per l'abitazione principale e del 5 per mille per le altre abitazioni;

di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale viene stabilita in L. 220.000.

(Omissis).

COMUNE DI DUINO AURISINA

Il comune di DUINO AURISINA (provincia di Trieste) ha adottato il 29 ottobre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di rideterminare per l'anno 1998 le stesse aliquote per l'imposta comunale sugli immobili dell'anno 1997 e precisamente:

nella misura del 5,5 per mille a carico dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale insistente sul territorio comunale, ivi comprese le pertinenze ad essa asservite anche se accatastate separatamente con attribuzione di autonoma rendita catastale (cantine, soffitte, tettoie, box e posti macchina utilizzati dal soggetto possessore);

nella misura del 6,5 per mille a carico di tutti gli altri immobili diversi dai precedenti (fabbricati non adibiti ad abitazione principale, tenuti a disposizione del proprietario oppure locati o assegnati in comodato gratuito a familiari, aree fabbricabili, immobili commerciali, ecc.);

di rideterminare la detrazione dell'imposta di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, adeguata alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI EMPOLI

Il comune di EMPOLI (provincia di Firenze) ha adottato il 25 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di stabilire per l'anno 1998 nella misura del 5,2 per mille l'aliquota ordinaria I.C.I. gravante sugli immobili, da applicare a carico dei soggetti passivi sulla base imponibile di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

2) di stabilire per l'anno 1998 nella misura del 4,4 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare alla base imponibile di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune di Empoli, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale;

3) di stabilire per l'anno 1998 nella misura del 7 per mille l'aliquota I.C.I. gravante sugli alloggi non locati, intendendosi tali quelli vuoti per l'intero anno, sulla base imponibile di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

4) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata, col conseguente trattamento tributario previsto per l'abitazione principale;

5) di stabilire, per l'anno 1998, nella misura del 4,4 per mille l'aliquota I.C.I. a carico degli Enti senza scopo di lucro, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 così come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

6) di stabilire, per l'anno 1998, nella misura del 4 per mille l'aliquota I.C.I. a carico dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sotto tetti, per la durata di tre anni dalla data di inizio dei lavori;

7) di stabilire nella misura di L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

8) di stabilire, altresì, in L. 320.000 la detrazione per l'abitazione principale a favore dei soggetti passivi che dimostrino di trovarsi in una delle seguenti situazioni di disagio economico o sociale:

a) famiglie di soli ultrasessantacinquenni con reddito pro-capite non superiore a L. 11.000.000 riferito all'anno 1997 e non proprietari o titolari di diritti reali di altri beni immobili soggetti a I.C.I. oltre quello abitato ivi compreso l'eventuale garage. I redditi derivanti dal fabbricato abitato e dell'eventuale garage, non concorrono alla determinazione del reddito pro-capite. Non concorrono altresì alla determinazione del reddito pro-capite i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte fino all'ammontare di L. 2.000.000 pro-capite.

b) famiglie nelle quali siano presenti soggetti disabili gravi o soggetti non autosufficienti riconosciuti come «invalidi con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (legge n. 18/1980)» e «invalidi con totale e permanente invalidità lavorativa al 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (legge n. 18/1980)», purché non tenuti presso strutture pubbliche o private, senza alcuna limitazione di reddito.

(Omissis).

COMUNE DI ENEGO

Il comune di ENEGO (provincia di Vicenza) ha adottato il 27 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, le seguenti tariffe ed aliquote:

I.C.I., aliquota 5 per mille, con detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale adottata con deliberazione di G.C. n. 49 del 28 febbraio 1997.

(Omissis).

COMUNE DI ENTRACQUE

Il comune di ENTRACQUE (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, nella misura del 5,20 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e nella misura del 4 per mille l'aliquota I.C.I. da applicarsi per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei residenti, nonché per le unità immobiliari locate con contratto registrato per almeno un anno a residenti.

(Omissis).

COMUNE DI FAGNANO OLONA

Il comune di FAGNANO OLONA (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille, rapportato al valore degli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI FALZES

Il comune di FALZES (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota del 4 per mille dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 per tutti i contribuenti;

di aumentare, per l'anno 1998, la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da L. 200.000 a L. 400.000.

(Omissis).

COMUNE DI FANANO

Il comune di FANANO (provincia di Modena) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune di Fanano;

6,3 per mille per tutti gli altri immobili;

4 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici.

2) di stabilire per l'anno 1998 l'ulteriore detrazione in misura di L. 150.000 per l'abitazione principale in aggiunta alla detrazione di L. 200.000, per categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale in possesso dei requisiti di seguito specificati:

A) Pensionati.

Possesso del solo appartamento abitato ed eventuali pertinenze quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 1998. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo di diritto di usufrutto, uso ad abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare.

Avere compiuto il 65° anno di età alla data del 1° gennaio 1998.

Reddito complessivo lordo non superiore a L. 16.800.000 annue lorde riferito all'anno 1997.

A tale reddito si aggiungono L. 13.650.000 lorde annue per ogni componente oltre il primo.

B) Famiglie numerose.

Possesso del solo appartamento abitato ed eventuali pertinenze quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 1998. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso od abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare.

Nucleo familiare composto da sei o più componenti al 1° gennaio 1998.

Reddito familiare riferito all'anno 1997 non superiore a L. 85.050.000 lorde annue nel caso di una famiglia di sei componenti; a tale reddito si aggiungono L. 13.650.000 lorde annue per ogni componente oltre il sesto.

C) Famiglie con portatori di handicap.

Possesso del solo appartamento abitato ed eventuali pertinenze quale unica proprietà immobiliare della famiglia al 1° gennaio 1998. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso od abitazione, a nome di uno o più componenti la famiglia, la stessa non deve avere nessuna proprietà immobiliare.

Il portatore di handicap deve essere in possesso di attestato di invalidità civile al 100%.

Il reddito familiare complessivo non deve essere superiore a L. 16.800.000 annue lorde riferito all'anno 1997. Si aggiungono L. 13.650.000 annue lorde per ogni componente oltre il primo.

2) Di determinare i seguenti criteri applicativi:

i soggetti in possesso dei necessari requisiti dovranno obbligatoriamente, a dimostrazione del diritto alla ulteriore detrazione, far pervenire al comune di Fanano - servizio tributi - Piazza Marconi n. 1 - entro e non oltre il 30 giugno 1998 a mezzo raccomandata semplice o tramite consegna all'ufficio, la seguente documentazione:

copia della dichiarazione dei redditi Mod. 730/98 o modello 740/98 o copia del certificato Mod. 201/98;

Dichiarazione in carta semplice attestante i sottoelencati elementi:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita;

c) codice fiscale;

d) Residenza anagrafica;

e) numero persone componenti il nucleo familiare, come risulta all'anagrafe;

f) la non percezione di ulteriori redditi oltre ai dichiarati;

g) copia attestato invalidità civile al 100%;

h) dati catastali dell'immobile (foglio, particella, subalterno);

i) tipo di possesso (proprietà, usufrutto, uso, abitazione);

l) dichiarazione degli altri componenti il nucleo familiare, non contitolari di uno dei diritti reali di godimento di cui sopra, non posseggono nessuna proprietà immobiliare.

I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. 1998, già tenere conto della detrazione richiesta.

L'Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI FANO ADRIANO

Il comune di FANO ADRIANO (provincia di Teramo) ha adottato il 28 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

stabilire l'aliquota della imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille;

stabilire in L. 300.000 l'importo della detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI FARA IN SABINA

Il comune di FARA IN SABINA (provincia di Rieti) ha adottato il 17 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI FASCIA

Il comune di FASCIA (provincia di Genova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire nella misura del 5 per mille l'aliquota da applicarsi, per l'anno 1998, all'imposta comunale sugli immobili;

l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapporte al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi

elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI FAULE

Il comune di FAULE (provincia di Cuneo) ha adottato il 23 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come segue:

tipologia degli immobili: tutti indistintamente aliquota unica 6 per mille;

di stabilire, per l'anno 1998 le seguenti misure di riduzione e detrazioni d'imposta:

tipologia degli immobili: immobili adibiti a prima casa riduzione di imposta: 0, detrazione di imposta: L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI FELETTO

Il comune di FELETTO (provincia di Torino) ha adottato il 10 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. del 5 per mille per tutti i tipi di abitazione e la detrazione di L. 250.000 per la prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI FERMIGNANO

Il comune di FERMIGNANO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato il 6 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota I.C.I. da applicarsi nell'anno 1998 come segue:

5 per mille per l'abitazione principale;

7 per mille per aree fabbricabili ed altri fabbricati.

(Omissis).

COMUNE DI FERRAZZANO

Il comune di FERRAZZANO (provincia di Campobasso) ha adottato il 26 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, anche per l'anno 1998, nella misura del 5,50 per mille.

(Omissis).

(Omissis).

COMUNE DI FIÈ ALLO SCILIAR

Il comune di FIÈ ALLO SCILIAR (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'imposta comunale sugli immobili nell'anno 1998 le seguenti aliquote:

aliquota ordinaria: 4,3 per mille;

aliquota per le abitazioni, non utilizzate ne come prima abitazione, ne per uso professionale: 4,8 per mille;

la detrazione per l'abitazione principale: L. 400.000.

(Omissis).

COMUNE DI FIESOLE

Il comune di FIESOLE (provincia di Firenze) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998, nel modo seguente:

a) unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residente nel comune: 5,80 per mille;

b) immobili diversi da quelli di cui alla lettera *a)*: 7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI FIGLINE VALDARNO

Il comune di FIGLINE VALDARNO (provincia di Firenze) ha adottato il 23 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, ai sensi dell'art. 49, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 di cui in premessa, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come appresso indicato:

del 4,75 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;

del 7 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione e non locati;

del 6 per mille per tutti gli altri immobili.

(Omissis).

di disporre, per l'anno 1998 e nel rispetto delle disposizioni legislative richiamate in narrativa, un aumento della detrazione dell'I.C.I. per la sola abitazione principale, da L. 200.000 a L. 300.000 ai soggetti che ne facciano documentata richiesta in possesso di tutti i requisiti, indicati nella premessa della presente deliberazione.

(Omissis).

COMUNE DI FILAGO

Il comune di FILAGO (provincia di Bergamo) ha adottato il 25 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nelle seguenti misure:

aliquota ordinaria nella misura del 5,75 per mille;

aliquota agevolata per prima casa e pertinenze nella misura del 5,5 per mille;

detrazione per abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI FIORANO MODENESE

Il comune di FIORANO MODENESE (provincia di Modena) ha adottato il 30 gennaio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1996 come segue:

aliquota del 4 per mille per i fabbricati adibiti ad abitazione principale (tale aliquota viene estesa ai box, autorimesse, posto auto, soffitte o cantine qualora risulti essere di pertinenza della abitazione principale;

aliquota del 7 per mille per i fabbricati adibiti a civile abitazione non locati;

aliquota del 6 per mille per fabbricati adibiti ad abitazione civile locati con contratto registrato o ceduti in comodato gratuito ad un familiare con grado di parentela rientrante tra quelli previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (parenti entro il terzo ed affini entro il secondo grado).

aliquota del 6,8 per mille per tutti gli altri immobili.

(Omissis).

COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Il comune di FIORENZUOLA D'ARDA (provincia di Piacenza) ha adottato il 2 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nelle seguenti misure:

4,7 per mille per le abitazioni principali;

5,7 per mille per tutti i restanti immobili (terreni, aree fabbricabili e altri fabbricati) posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

di prevedere per l'anno 1998 un aumento di L. 10.000 della detrazione d'imposta dovuta per l'abitazione principale, come previsto dalla legge n. 662/1996, art. 3, comma 55/2 e portandola quindi a L. 220.000.

(Omissis).

COMUNE DI FIVIZZANO

Il comune di FIVIZZANO (provincia di Massa-Carrara) ha adottato il 27 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire nel 5,50 per mille la misura della aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

di confermare nel 6 per mille la misura dell'aliquota da applicarsi per gli immobili diversi dall'abitazione principale;

di confermare in L. 200.000 la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

(Omissis).

COMUNE DI FOLIGNANO

Il comune di FOLIGNANO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato il 31 ottobre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota relativa all'I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del:

5 per mille per immobili adibiti ad abitazione principale;

6,5 per mille quale aliquota ordinaria;

dando atto che l'imposta medesima sarà applicata in conformità alle disposizioni di legge senza fare uso delle facoltà concesse ai comuni dall'art. 3, commi 53 e seguenti, legge n. 662 del 23 dicembre 1996, per quanto riguarda agevolazioni o diversificazioni ulteriori rispetto alle suddette.

(Omissis).

COMUNE DI FOLLINA

Il comune di FOLLINA (provincia di Treviso) ha adottato il 29 dicembre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille, dando atto che la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata per il 1998 in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI FOLLO

Il comune di FOLLO (provincia di La Spezia) ha adottato il 29 gennaio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare:

aliquota ordinaria 6,5 per mille;

aliquota ridotta ex art. 4 del decreto-legge n. 437/1996 della legge n. 556/1996: 5,5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;

dare atto, altresì, che la detrazione di L. 200.000 sull'importo dovuto si applicherà:

all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del decreto legislativo n. 504/1992, così come sostituito dall'art. 3 della legge n. 662/1996;

ai sensi del punto 4 del predetto art. 3, comma 55, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

ai sensi del comma 56, art. 3, legge n. 662/1996, alla unità immobiliare da considerarsi come adibita ad abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non sia locata;

dare atto, inoltre, che in applicazione del disposto dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, integrato dal decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito dalla legge 9 maggio 1997, n. 122 e come previsto dall'art. 58 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 la detrazione dell'imposta di L. 200.000 prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è elevata per l'anno 1998 e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, a L. 500.000 per i soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) soggetto passivo il cui nucleo familiare abbia percepito, in relazione all'anno precedente, redditi annui lordi non superiori a L. 21.000.000 purchè provenienti esclusivamente da pensioni INPS o gestioni sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, da pensioni

d'invalidità civile pensioni di guerra, da rendite INAIL, a nulla rilevando la non imponibilità fiscale generale di alcuni di tali redditi ed escludendosi il beneficio di elevazione della detrazione di che trattasi quando il soggetto passivo e il nucleo familiare possegga altre proprietà immobiliari oltre la casa di abitazione per la quale viene richiesta la maggiore detrazione.

ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per nucleo familiare si intende il nucleo di persone residenti nella medesima abitazione, indipendentemente da vincoli di parentela o affinità;

b) dipendenti in cassaintegrazione ed iscritti alla lista di mobilità, da un periodo non inferiore a 9 mesi al momento della presentazione della domanda, aventi quale unico reddito del nucleo familiare l'assegno di assistenza o mobilità risultante da apposita dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro o dagli uffici preposti. Il beneficio della detrazione di che trattasi è altresì escluso allorché il soggetto passivo e/o il nucleo familiare possegga altre proprietà immobiliari oltre la casa di abitazione per la quale viene richiesta la maggiore detrazione.

Ai fini dell'applicazione della presente disposizione per nucleo familiare si intende il nucleo di persone residenti nella medesima abitazione indipendentemente dai vincoli di parentela o affinità.

Coloro che ritengono di avere diritto alla detrazione dovranno inoltrare domanda al sindaco entro il 31 maggio 1998, pena decadenza, corredata da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in cui si dichiari il reddito complessivo percepito nell'anno precedente a quello per il quale viene fatta la richiesta nonché il ricorso delle condizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo.

Le dichiarazioni di cui sopra non esonerano il comune dal compiere eventuali accertamenti.

In caso di dichiarazioni infedeli e di conseguente parziale o omesso versamento dell'imposta dovuta, verranno applicate le sanzioni ed interessi previsti dalla normativa vigente.

Le maggiori detrazioni saranno concesse con deliberazione della giunta comunale su proposta del funzionario responsabile.

(Omissis).

COMUNE DI FOLLONICA

Il comune di FOLLONICA (provincia di Grosseto) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'esercizio 1998 le seguenti aliquote I.C.I.:

aliquota ordinaria 7 per mille;

aliquota riservata alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale 5,8 per mille;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

di confermare per l'esercizio 1998 la detrazione di L. 300.000 per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, da applicare in occasione del pagamento dell'imposta comunale sugli immobili;

di escludere dai benefici di cui al precedente dispositivo, riconoscendo pertanto la sola detrazione di L. 200.000 ai proprietari aventi immobili classificati catastalmente nelle categorie A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville), A9 (costruzioni di particolare pregio storico o artistico);

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI FONTEGRECA

Il comune di FONTEGRECA (provincia di Caserta) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura unica del 6 per mille rapportato al valore degli immobili con detrazione per abitazione principale di L. 200.000 annue.

(Omissis).

COMUNE DI FONTEVIVO

Il comune di FONTEVIVO (provincia di Parma) ha adottato le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di aumentare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 4,8 per mille per tutte le diverse tipologie di immobili;

di aumentare la detrazione per l'abitazione principale a L. 220.000.

(Omissis).

di stabilire sull'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale una detrazione di L. 220.000 rapportata ad anno;

di stabilire per l'anno 1998 l'aumento della detrazione per abitazione principale agli effetti I.C.I. in L. 400.000 per famiglie con soggetti portatori di handicaps, debitamente documentati, in relazione ai livelli di reddito così individuati:

Composizione nucleo familiare e reddito:

1 persona, fino a L. 20.000.000;

2 persone, fino a L. 30.000.000;

3 persone, fino a L. 35.000.000;

4 persone, fino a L. 40.000.000;

5 persone, da L. 40.000.001 a L. 50.000.000.

(Omissis).

COMUNE DI FORINO

Il comune di FORINO (provincia di Avellino) ha adottato il 18 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'I.C.I. nell'aliquota del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI FORMIGINE

Il comune di FORMIGINE (provincia di Modena) ha adottato il 22 dicembre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 le aliquote I.C.I. che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:

a) aliquota ordinaria 6 per mille;

b) aliquota ridotta 5 per mille per i fabbricati adibiti ad abitazione principale;

c) aliquota maggiorata 7 per mille per gli alloggi non locati.

Detrazione per abitazione principale, L. 200.000.

Ulteriore detrazione di L. 300.000 per l'abitazione principale ai pensionati e alle famiglie numerose purché il reddito complessivo del nucleo familiare rientri nei limiti fissati.

Per il riconoscimento delle agevolazioni occorre presentare autocertificazione con le modalità e nei termini fissati in delibera.

(Omissis).

COMUNE DI FORNOVO SAN GIOVANNI

Il comune di FORNOVO SAN GIOVANNI (provincia di Bergamo) ha adottato il 26 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 5,75 per mille;

di fissare in L. 250.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI FORTE DEI MARMI

Il comune di FORTE DEI MARMI (provincia di Lucca) ha adottato il 28 febbraio 1998 le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

Delibera n. 15

di ritoccare per l'anno 1998 le aliquota I.C.I. rispetto a quelle determinate nell'anno 1997 così come segue:

per le abitazioni principali, 4,70 per mille;

per gli immobili possedute in aggiunta all'abitazione principale, 6 per mille;

per gli immobili diversi dalle abitazioni, 5,50 per mille.

(Omissis).

Delibera n. 16

ai soggetti proprietari di immobili adibiti ad abitazione principale che si trovano in situazione di particolare disagio economico e sociale di concedere, per l'anno 1998, una detrazione ai fini I.C.I. fino alla concorrenza di L. 500.000;

di determinare la data del 31 maggio 1998 il termine ultimo per la presentazione dell'istanza debitamente corredata tendente ad ottenere le facilitazioni previste dal presente provvedimento, dando atto che l'istanza sara istruita dall'ufficio tributi, di concerto con l'ufficio di assistenza sociale del comune e con approvazione finale della giunta comunale.

(Omissis).

Delibera n. 17

di proporre di considerare (ai fini della detrazione sull'abitazione principale) direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa risulti non locata.

(Omissis).

COMUNE DI FOSSATO SERRALTA

Il comune di FOSSATO SERRALTA (provincia di Catanzaro) ha adottato il 28 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 rimane coperta nella misura unica del 6 per mille;

(Omissis).

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.0000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi famigliari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

si dà atto che nella determinazione della aliquota, nonché della detrazione, sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;

di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI FRABOSA SOTTANA

Il comune di FRABOSA SOTTANA (provincia di Cuneo) ha adottato il 9 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I., imposta comunale sugli immobili nella misura del 4,5 per mille con detrazione sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 230.000.

(Omissis).

COMUNE DI FRANCAVILLA DI SICILIA

Il comune di FRANCAVILLA DI SICILIA (provincia di Messina) ha adottato il 27 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'imposta comunale I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille.

di confermare la detrazione unica in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA

Il comune di FRANCAVILLA FONTANA (provincia di Brindisi) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 nel 5,90 per mille l'aliquota unica di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), sui fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli soggetti a tale imposta;

di elevare, altresì, la detrazione d'imposta prevista dalla legge di L. 200.000 nella misura unica di L. 325.000 per immobili destinati ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta stessa.

(Omissis).

COMUNE DI FRANCOLISE

Il comune di FRANCOLISE (provincia di Caserta) ha adottato il 6 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1988 così come previsto dal decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni.

(Omissis).

COMUNE DI FRASCAROLO

Il comune di FRASCAROLO (provincia di Pavia) ha adottato il 26 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di dare atto che, con effetto dal 1° gennaio 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili è stabilita al 5,50 per mille; per le seconde case e per le case sfitte è stabilita al 5,75 per mille;

in applicazione del disposto dell'art. 3, comma 53, della legge numero 662/1996, la detrazione della imposta di L. 200.000 prevista per l'Imposta comunale sugli immobili dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per le abitazioni principali come definite dal detto comma 2 è elevata per l'anno 1998, a:

a) a L. 220.000 per tutti i soggetti, e ciò indipendentemente dal reddito del nucleo familiare, nonché del valore catastale dell'immobile;

b) a L. 250.000 per la prima casa delle persone ultrasessantacinquenni, che vivono da sole, residenti in Frascarolo e che abbiano come unico reddito la pensione minima, senza quindi altre proprietà immobiliari e/o terriere.

(Omissis).

COMUNE DI FRASSINETO PO

Il comune di FRASSINETO PO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare nel 5,50 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 dando atto di non provvedere all'applicazione delle riduzioni così come previste dall'art. 3, commi 55 e successivi della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 ad eccezione della riduzione di L. 200.000 per le abitazioni a titolo principale.

(Omissis).

COMUNE DI FROSOLONE

Il comune di FROSOLONE (provincia di Isernia) ha adottato il 27 gennaio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta sugli immobili da applicarsi in questo comune.

(Omissis).

COMUNE DI GAIBA

Il comune di GAIBA (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare anche per l'anno 1998 l'aliquota ordinaria I.C.I. al 6 per mille e di portare al 7 per mille l'aliquota per i possessori di alloggi non locati e di terreni fabbricabili come da allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto per garantire il pareggio del redigendo bilancio 1998.

di confermare la detrazione di L. 200.000 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI GALATONE

Il comune di GALATONE (provincia di Lecce) ha adottato il 26 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, una aliquota I.C.I. unica nella misura del 5 per mille da valere per ogni tipo di immobile;

di confermare, altresì, per il 1998 in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino a concorrenza del suo ammontare e rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI GALLIERA

Il comune di GALLIERA (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili pari al 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI GAMBARA

Il comune di GAMBARA (provincia di Brescia) ha adottato il 12 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I., per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota che sarà applicata in questo comune per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura unica del 6 per mille;

di fissare per l'anno 1998, ai sensi dell'art. 1, 5° comma della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'aliquota agevolata del 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. Le disposizioni dell'art. 1 si applicano alle spese sostenute nel periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 ed in quello successivo;

di elevare da L. 200.000 a L. 240.000 le detrazioni relative alla prima casa di ogni tipologia per la generalità dei soggetti passivi dell'imposta;

sono beneficiari di ulteriore detrazione I.C.I. fino a L. 320.000 del tributo dovuto i soggetti passivi dell'imposta nella condizione di pensionati ultrasessantenni che siano proprietari di una sola abitazione comprensiva delle pertinenze (cantina, terrazzo, pensilina, ecc.) di categoria catastale A2, o A3, o A4, o A5 o A6 il reddito del cui nucleo familiare non deve superare quello della seguente tabella:

Tabella detrazioni I.C.I. fino a L. 320.000 del tributo dovuto per pensionati ultrasessantenni proprietari di abitazione principale di categoria catastale A2, A3, A4, A5 e A6 in base al numero ed al reddito del proprio nucleo familiare.

Numero componenti Nucleo familiare	Reddito annuo Nucleo familiare
N. 1	fino a L. 11.700.000
N. 2	fino a L. 18.500.000
N. 3	fino a L. 23.800.000
N. 4	fino a L. 28.600.000
N. 5	fino a L. 33.000.000
N. 6	fino a L. 37.400.000
N. 7	fino a L. 42.700.000

Il reddito sopraindicato per nucleo familiare è da intendersi il reddito imponibile ai fini IRPFF.

Per beneficiare della detrazione è necessaria la presentazione all'ufficio tecnico, trenta giorni prima la scadenza della presentazione della denuncia dei redditi, di apposita domanda.

La documentazione fiscale (mod. 101/201/730/740), unitamente ad ogni altro documento comprovante oneri fiscali deducibili, dovrà essere prodotta entro i successivi trenta giorni;

Sono beneficiari di ulteriore detrazone I.C.I. fino a L. 290.000 del tributo dovuto i soggetti passivi dell'imposta in oggetto nella cui famiglia vi sia presente un membro portatore di handicap o invalido civile al 100% e che siano proprietari di una sola abitazione comprensiva delle pertinenze, cantina, terrazzo, pensilina ecc., di categoria catastale A2, A3, A4, A5 e A6 indipendentemente dal reddito del nucleo familiare. Anche in tale ipotesi per beneficiare della detrazione è necessario presentare apposita domanda all'ufficio tecnico, trenta giorni prima la scadenza della presentazione della denuncia dei redditi.

Nel caso di cumulo delle detrazioni di cui al presente provvedimento dovrà considerarsi l'elevazione complessiva massima di detrazione, consentita dalle disposizioni vigenti, nell'importo di L. 500.000.

(Omissis).

COMUNE DI GAMBATESA

Il comune di GAMBATESA (provincia di Campobasso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. al 5 per mille, e la detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI GARLASCO

Il comune di GARLASCO (provincia di Pavia) ha adottato il 4 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare con effetto dal 1° gennaio 1998 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), con aliquote rispettivamente del 6 per mille per tutti gli immobili compresi quelli adibiti ad abitazione principale e del 7 per mille per le case sfitte e le seconde case;

di fissare la detrazione di L. 400.000 per gli immobili di valore catastale fino a L. 80.000.000, secondo la tabella sottoriportata:

pensionati;

coniugi a carico di pensionati; che non possiedono, anche a titolo di usufrutto, altri immobili.

DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE

Componenti nucleo familiare	400.000 2ª fascia
1 persona	L. 10.700.000
2 persone	L. 17.700.000
3 persone	L. 22.700.000
4 persone	L. 27.100.000
5 persone	L. 31.500.000
6 persone	L. 40.000.000

di agevolare i contribuenti sopraindicati, consentendo di presentare atti di notorietà, sottoscritti avanti un funzionario comunale competente, attestanti:

il reddito complessivo del nucleo familiare;

il non possesso di altri immobili escluso il garage di pertinenza alla abitazione principale;

di ribadire che di tali ulteriori detrazioni, non potranno usufruire i cittadini possessori di immobili classificati a catasto come: A/1 - A/2 - A/7 - A/8 - A/9.

(Omissis).

COMUNE DI GATTINARA

Il comune di GATTINARA (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, l'aliquota I.C.I. da applicare per l'esercizio 1998 nella misura del 5 per mille;

di confermare per l'anno 1998 la detrazione I.C.I. per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 210.000, ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996;

di dare applicazione al disposto di cui al comma 56 del citato art. 3, in ordine alla equiparazione dell'assoggettamento ad abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquistino la residenza permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI GAVIGNANO

Il comune di GAVIGNANO (provincia di Roma) ha adottato il 25 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di procedere alla revisione delle aliquote I.C.I. per l'anno 1998 prevedendo una aliquota differenziata per le diverse tipologie di fabbricati e precisamente:

Aliquota	Riferita a:	Aliquota anno 1998
6	Ordinaria	7
—	Abitazione principale	6
—	Abitazione principale anziani o disabili, art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662	6
—	Abitazione principale anziani o disabili, art. 4, comma 1, legge 24 ottobre 1996, n. 556	6
—	Alloggi non locati	7

(Omissis).

di approvare, ai sensi della normativa richiamata in narrativa, le aliquote I.C.I. per l'anno 1998, diversificandole entro il limite massimo del 7 per mille, con riferimento agli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o in alloggi non locati, come dettagliato nella premessa che qui s'intende integralmente riportata.

la riduzione è quella prevista dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, sostitutivo dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, nel limite di L. 200.000 per anno solare (art. 8, comma 2).

(Omissis).

COMUNE DI GAZZANIGA

Il comune di GAZZANIGA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,85 per mille;

di determinare la detrazione per abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI GENGA

Il comune di GENGA (provincia di Ancona) ha adottato il 22 dicembre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

fissare, per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decerto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 5 per mille, con una detrazione d'imposta di L. 200.000 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI GENOLA

Il comune di GENOLA (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. che verrà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille, con detrazione di L. 200.000 per le prime abitazioni.

(Omissis).

COMUNE DI GERMAGNO

Il comune di GERMAGNO (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 nella misura del 6 per mille, in esecuzione al disposto dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, e successive modificazioni.

(Omissis).

COMUNE DI GESUALDO

Il comune di GESUALDO (provincia di Avellino) ha adottato il 12 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

è stata determinata l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura unica del 5 per mille e la detrazione prevista per l'abitazione principale nella misura unica di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI GIAROLE

Il comune di GIAROLE (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille.

di determinare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un'aliquota pari al 7 per mille per gli edifici o unità immobiliari adibiti ad abitazione, diversi dalla prima abitazione, che siano tenuti a disposizione dei proprietari o comunque sfitti.

(Omissis).

COMUNE DI GIAVERA DEL MONTELLO

Il comune di GIAVERA DEL MONTELLO (provincia di Treviso) ha adottato il 23 gennaio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per il 1998 le aliquote dell'Imposta comunale sugli immobili in vigore nel 1997 nella misura di:

5,5 per mille per alloggi non locati;

5 per mille in tutti gli altri casi;

di confermare in L. 200.000 l'ammontare della detrazione dall'imposta dovuta dal soggetto passivo per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI GIBA

Il comune di GIBA (provincia di Cagliari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) al 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI GINESTRA

Il comune di GINESTRA (provincia di Potenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, nella misura del 6 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI GORGO AL MONTICANO

Il comune di GORGO AL MONTICANO (provincia di Treviso) ha adottato il 23 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 5,5 per mille;

di confermare in L. 200.000 la riduzione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI GORGOGLIONE

Il comune di GORGOGLIONE (provincia di Matera) ha adottato il 20 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille;

di dare atto che la detrazione relativa all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è pari a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI GOSSOLENGO

Il comune di GOSSOLENGO (provincia di Piacenza) ha adottato il 10 gennaio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992 e legge n. 596/1994.

(Omissis).

COMUNE DI GOTTOLENGO

Il comune di GOTTOLENGO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata da questo comune nella misura unica del 5 per mille;

di elevare a L. 500.000 la detrazione per l'abitazione principale nei seguenti casi:

a) proprietari di abitazione principale che facciano parte di un nucleo familiare monoreddito, che l'abitazione in questione sia l'unica posseduta e che gli interessati siano in cassa integrazione;

b) pensionati ultrasessantenni proprietari solo dell'abitazione principale che facciano parte di un nucleo familiare composto da una persona e con reddito annuo pari a L. 10.600.000 oppure composto da due persone e con reddito annuo di L. 17.500.000;

che per avere diritto all'elevazione della detrazione per l'abitazione principale il contribuente dovrà presentare all'ufficio tributi entro il 31 maggio 1998 apposita domanda con unita la documentazione fiscale ed ogni altro documento comprovante il diritto ad usufruirne.

(Omissis).

COMUNE DI GOVONE

Il comune di GOVONE (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, come stabilisce, per i motivi e con le finalità in premessa illustrate, l'aliquota d'imposta I.C.I. del comune di Govone, per il 1998, nella misura del 5,50 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI GRAGLIA

Il comune di GRAGLIA (provincia di Biella) ha adottato il 16 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I., che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille;

di stabilire che, fatto salvo quanto indicato nel punto successivo del presente dispositivo, non vengono disposte diversificazioni di imposta, né riduzioni o detrazioni, ad eccezione di quelle che sono obbligatoriamente previste dalla vigente normativa;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa abitazione non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI GRAGNANO

Il comune di GRAGNANO (provincia di Napoli) ha adottato il 31 ottobre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota del 6 per mille per l'imposta comunale sugli immoblili e di confermare la detrazione per la prima casa di L. 220.000;

di ridurre l'importo del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili, inabitabili o di fatto non utilizzati limitatamente al periodo per l'anno durante il quale sussistono tali condizioni, che dovranno essere accertate dall'ufficio tecnico comunale con spese a carico dei contribuenti.

(Omissis).

COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE

Il comune di GRAGNANO TREBBIENSE (provincia di Piacenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille;

di stabilire in L. 220.000 la detrazione sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

di fissare l'aliquota del 3 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio lavori.

(Omissis).

COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Il comune di GRANAROLO DELL'EMILIA (provincia di Bologna) ha adottato il 28 gennaio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di modificare, per le ragioni specificate in narrativa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, relativamente agli altri immobili, dal 5,4 per mille al 6 per mille;

di dare atto, pertanto, che le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, attualmente in vigore, sono le seguenti:

per unità immobiliare adibita ad abitazione principale: 4,6 per mille;

per unità immobiliare (civile abitazione) diversa da abitazione principale non affittata: 7 per mille;

per altre unità immobiliari: 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

Il comune di GRANOZZO CON MONTICELLO (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,2 per mille;

di dare atto che sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si applica la detrazione prevista dal secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, così come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI GRANTORTO

Il comune di GRANTORTO (provincia di Padova) ha adottato il 26 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 5 per mille, con la detrazione dell'importo di L. 200.000 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, in ordine al rispetto dell'equilibrio di bilancio.

(Omissis).

COMUNE DI GRASSANO

Il comune di GRASSANO (provincia di Matera) ha adottato il 27 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. con effetto dal 1° gennaio 1998:

aliquota ridotta da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5,5 per mille;

aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione e per gli immobili diversi dalle abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale: 6 per mille;

aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili e inabitabili, al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico, alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, all'utilizzo di sottotetti: 4 per mille; da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, così come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997.

Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51, 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'Uff. tecnico del comune con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge numero 15/1968, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobilare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobilari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari.

Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI GRAZZANO BADOGLIO

Il comune di GRAZZANO BADOGLIO (provincia di Asti) ha adottato il 9 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare nel proprio territorio, con effetto limitatamente all'anno 1998 due aliquote I.C.I. diversificate:

una ordinaria del 6 per mille da applicare agli immobili diversi dalle abitazioni principali;

una ridotta del 5 per mille da applicare alle abitazioni principali;

di dare atto che la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è, fino a concorrenza del suo ammontare di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobilaire è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

COMUNE DI GREVE IN CHIANTI

Il comune di GREVE IN CHIANTI (provincia di Firenze) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1998, le seguenti aliquote:

aliquota generale 7 per mille;

aliquota per l'unità immobiliare di persone fisiche, residenti nel comune adibite a propria abitazione principale nonché per le unità immobiliari locate, da persone fisiche residenti nel comune, con contratto registrato a soggetti che le utilizzano come abitazione principale nonché per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto, purché non locate o concesse in comodato, da anziani o disabili che abbiano acquista la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente 5,5 per mille;

di determinare in L. 200.000, la detrazione di imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo inclusi i soggetti passivi che abbiano acquisita la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente purché l'immobile risulti non locato o concesso in comodato anche di fatto; la detrazione deve essere rapportata ai mesi in cui si protrae tale destinazione;

di elevare a L. 300.000, sempre rapportata ai mesi in cui si protrae la destinazione, la detrazione di imposta per abitazione principale esclusivamente per i soggetti che si trovano in tutte le seguenti condizioni contemporaneamente alla data del 1° gennaio 1998:

ultrasessantacinquenni;

non esercitanti alcuna attività fonte di reddito di qualsiasi genere;

proprietari o usufruttuari della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale di categoria catastale A/2 o A/3 o A/4 o A/5 o A/6 o A/7 ed eventuali annessi di pertinenza;

la cui famiglia sia composta da solo soggetto passivo o convivente con ultrasessantenni e/o con altri soggetti non possessori di redditi di qualsiasi genere;

di stabilire che i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui al precedente paragrafo debbono far pervenire al comune, entro la scadenza della prima rata 1998, o entro la scadenza della seconda rata per i soggetti passivi divenuti tali oltre la data del 15 giugno, autocertificazione da sottoscriversi ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 nella quale si attestano l'esistenza delle predette condizioni;

di stabilire che la dichiarazione di inagibilità e inabitabilità prevista dal comma 55, art. 3, legge n. 662/1996, debba pervenire al comune, al fine di acquisire validità dall'anno in cui viene presentata, entro la scadenza della prima rata o entro la scadenza della seconda rata per gli eventi che si verifichino dopo la data del 15 giugno.

(Omissis).

COMUNE DI GREZZAGO

Il comune di GREZZAGO (provincia di Milano) ha adottato il 19 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1998 l'aliquota dlel'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille;

di determinare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI GRIZZANA MORANDI

Il comune di GRIZZANA MORANDI (provincia di Bologna) ha adottato il 19 gennaio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura ordinaria del 7 per mille e ridotta nella misura del 6 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI GROTTAMINARDA

Il comune di GROTTAMINARDA (provincia di Avellino) ha adottato il 12 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nel livello minimo maggiorato dell'1 per mille;

di stabilire limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo la detrazione di cui all'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI GROTTE DI CASTRO

Il comune di GROTTE DI CASTRO (provincia di Viterbo) ha adottato il 27 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 le aliquote vigenti in materia di I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) al 5 per mille con detrazione di L. 200.000 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI GUALDO TADINO

Il comune di GUALDO TADINO (provincia di Perugia) ha adottato il 9 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'I.C.I. per le abitazioni principali nella misura del 5,7 per mille;

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'I.C.I. per altri fabbricati ed aree fabbricabili nella misura del 6 per mille;

di confermare per l'anno 1998 l'importo di L. 250.000 quale detrazione I.C.I. per le abitazioni principali.

(Omissis).

COMUNE DI IMOLA

Il comune di IMOLA (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1998, l'aliquota ordinaria ai fini I.C.I. nella misura del 6,4 per mille, da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota;

di stabilire, per l'anno 1998, l'applicazione dell'aliquota del 7 per mille limitatamente alle unità immobiliari, classificate o classificabili nella categoria catastale A, adibite ad unità abitativa, così come definite, per il tipo di utilizzo identificato con «codice 2» di colonna 2 del quadro B concernente le variazioni dei redditi dei fabbricati, nelle istruzioni ministeriali per la dichiarazione dei redditi, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di stabilire un'aliquota ridotta, nella misura del 5,4 per mille, esclusivamente in favore dei proprietari persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché, con riferimento ai predetti soggetti, per le pertinenze della stessa, intendendosi come tali le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale, anche se non appartengono allo stesso fabbricato;

di riconoscere come direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. A tal fine sono definite, in allegato sub B, apposite norme di recepimento;

di stabilire la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 1998 in L. 200.000;

di concedere un'ulteriore detrazione di L. 200.000 a favore dei soggetti che entro il termine per il pagamento della prima rata (ovvero della seconda se hanno acquisito un diritto reale di proprietà o di usufrutto successivamente al 30 giugno 1998) presentino all'ufficio tributi un'autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, come modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, indicante il possesso dei seguenti requisiti o condizioni:

Condizioni generale: possesso (a titolo di proprietà, usufrutto, altro diritto reale tale da generare l'insorgenza della soggettività passiva) del solo immobile adibito ad abitazione principale, ed eventualmente della relativa pertinenza, autonomamente iscritta in catasto.

Ulteriori condizioni:

famiglie con un reddito complessivo del nucleo familiare (imponibile I.R.P.E.F.) non superiore a lire 11 milioni annui per i primi tre componenti, oltre a lire 3 milioni per ogni ulteriore componente;

famiglie, con un reddito complessivo non superiore a 60 milioni annui, con un anziano ultrasessantacinquenne non autosufficiente, oppure con un disabile con handicap fisico del 75% o superiore. Il limite di reddito complessivo viene elevato a 70 milioni annui per le famiglie con più di quattro componenti tra cui un anziano ultrasessantacinquenne non autosufficiente ovvero con un disabile con handicap almeno del 75%.

La domanda deve essere effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune e gratuitamente messi a disposizione dei cittadini.

L'ulteriore detrazione spetta in ragione del periodo di possesso annuo per il quale siano vantate le predette condizioni.

ALLEGATO *A*

Identificazione e definizione delle ipotesi per le quali si applica l'I.C.I. al 7 per mille nell'anno 1998

Sono identificate quali fattispecie da assoggettare al pagamento dell'I.C.I. al 7 per mille nell'anno 1998 le unità immobiliari, adibite ad abitazione, così come definite, per il tipo di utilizzo identificato con «codice 2» di colonna 2 del quadro *B* concernente le variazioni dei redditi dei fabbricati, nelle istruzioni ministeriali per la dichiarazione dei redditi.

Rientrano pertanto nel novero delle fattispecie suddette le seguenti:

unità immobiliare destinata ad abitazione non locata in quanto a disposizione del proprietario, che la possiede in aggiunta all'abitazione principale, anche se per quest'ultima lo stesso proprietario corrisponda un canone di locazione;

unità immobiliare a disposizione posseduta in comproprietà o acquistata in multiproprietà limitatamente a coloro che non la abitano.

Restano escluse dall'ipotesi di applicazione dell'I.C.I. al 7 per mille, invcece, le seguenti altre fattispecie:

unità immobiliari, possedute in aggiunta all'abitazione principale, regolarmente locate, come attestabile sulla base di idoneo contratto (codici 3 e 4 di colonna 2 del quadro B dei modelli per la dichiarazione dei redditi);

unità immobiliari date in uso gratuito a un proprio familiare (secondo la nozione contenuta all'art. 433 del codice civile), a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica;

una delle unità tenute a disposizione in Italia da contribuenti residenti all'estero;

unità immobiliare già utilizzata come abitazione principale da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in altro comune;

unità in comproprietà utilizzate integralmente come residenza principale di uno o più comproprietari, limitatamente a quelli che la utilizzano;

unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate, a condizione che tali circostanze risultino da autocertificazione da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici.

Non rientrano in tale ultima fattispecie i casi di immobili per i quali siano attive delle utenze (acqua, energia elettrica, gas, telefono), sebbene con consumo pari o prossimo a zero, oppure delle utenze in attesa di reintestazione. Per tali immobili, ove riconducibili alla situazione rappresentata dal codice 2 sopra indicato, si applica l'aliquota del 7 per mille;

i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.

L'aliquota del 7 per mille va applicata in relazione al periodo dell'anno nel quale l'alloggio è rimasto non locato o a disposizione secondo quanto precisato in precedenza.

Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

ALLEGATO *B*

Condizioni per il riconoscimento della detrazione per l'abitazione principale in favore di soggetti che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.

Si considera adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.

La predetta unità immobiliare deve tuttavia risultare non locata per il corrispondente periodo di ricovero.

Il contribuente che versi nelle predette condizioni può applicare la detrazione riconosciuta dal comune per l'abitazione principale senza dover presentare apposita richiesta.

Il comune si riserva di effettuare controlli per accertare il sussistere delle condizioni di cui sopra, sia con riferimento ai dati dell'anagrafe della popolazione residente, sia con riferimento ai dati sui consumi delle utenze domestiche.

Il comune si riserva, inoltre, un'azione di accertamento sullo stato di mancata locazione dell'immobile oggetto della misura agevolativa per il periodo di ricovero del soggetto titolare dell'obbligo di imposta.

(Omissis).

COMUNE DI INCISA SCAPACCINO

Il comune di INCISA SCAPACCINO (provincia di Asti) ha adottato il 26 gennaio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 6 per mille, senza aliquota ridotta e maggiorata e con detrazione per la prima casa di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI INTRODACQUA

Il comune di INTRODACQUA (provincia di L'Aquila) ha adottato il 29 gennaio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998, le tariffe in vigore nel 1997 relativo all'I.C.I. (5 per mille).

(Omissis).

COMUNE DI ISNELLO

Il comune di ISNELLO (provincia di Palermo) ha adottato il 12 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ISOLA RIZZA

Il comune di ISOLA RIZZA (provincia di Verona) ha adottato il 12 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille;

di determinare per l'anno 1998 la detrazione per l'abitazione principale ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 in L. 200.000;

di dare atto che non si applicano né la riduzione dell'imposta, né, in alternativa, l'aumento della detrazione prevista dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, così come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996;

di dare atto, in riferimento all'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996, che si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO

Il comune di ISOLA DEL GIGLIO (provincia di Grosseto) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

attese le premesse, di stabilire una diversificazione delle aliquote I.C.I. per l'anno 1998: una ordinaria fissata nella misura del 5 per mille e l'altra ridotta che viene stabilita nella misura del 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per le unità immobiliari locate a terzi purché queste abbiano un contratto di locazione regolarmente registrato e siano utilizzate dall'inquilino come abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI ISOLA DEL PIANO

Il comune di ISOLA DEL PIANO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato il 26 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 come segue:

6,25 per mille per tutti gli immobili compresi quelli adibiti ad abitazione principale;

7 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazioni non locate;

di rendere applicabile in questo comune la norma di cui al comma 56 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 in quanto è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

di rendere applicabile in questo comune la norma di cui al comma 5 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 fissando l'aliquota agevolata dell'I.C.I. al 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

COMUNE DI ISOLA SANT'ANTONIO

Il comune di ISOLA SANT'ANTONIO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. è confermata nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ISPRA

Il comune di ISPRA (provincia di Varese) ha adottato il 12 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, in attuazione alle disposizioni previste dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996, le seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 1998:

immobili adibiti ad abitazione principale aliquota 5,5 per mille;

immobili adibiti a seconda casa aliquota 7 per mille;

immobili diversi dalle abitazioni aliquota 7 per mille;

aree fabbricabili aliquota 7 per mille;

di confermare anche per l'anno 1998 la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale nella misura di L. 240.000.

(Omissis).

COMUNE DI IVREA

Il comune di IVREA (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare, in via di conferma, per l'anno 1998 le seguenti aliquote per gli immobili siti sul territorio di Ivrea:

5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale, dei soci assegnatari, nonché degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni principali o posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

7 per mille per gli alloggi non locati.

di approvare, altresì, in via di conferma, per l'anno 1998 le seguenti detrazioni per gli immobili adibiti ad abitazione principale:

L. 270.000 per gli immobili di categoria A/3, A/4, A/5 e A/6;

L. 230.000 per tutti gli immobili che non sono di categoria A/3, A/4, A/5 e A/6.

(Omissis).

COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA

Il comune di JOLANDA DI SAVOIA (provincia di Ferrara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota unica: 5,5 per mille;

di fissare, a norma del vigente art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, per le abitazioni principali, una detrazione di L. 500.000, a richiesta documentata del contribuente in particolare situazione di carattere sociale, come di seguito specificato:

a) pensionati o portatori di handicap con attestato di invalidità civile, in condizione non lavorative single (nucleo familiare monocomposto) con reddito complessivo 1997 non superiore a L. 14.563.000, proprietario o titolare di altro diritto reale della sola unità immobiliare destinata a abitazione principale e relative pertinenze classificabili nel gruppo catastale C/6 (garage, rimesse, autorimesse) non più di due. La maggiore detrazione non si applica pertanto se il soggetto possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale altre proprietà immobiliari in aggiunta all'abitazione principale e relative pertinenze. La detrazione non si estende in ogni caso alle pertinenze;

b) pensionati o portatori di handicap con attestato di invalidità civile in condizione lavorativa con reddito complessivo/1997 di tutto il nucleo familiare non superiore a L. 23.523.000 + L. 1.800.000 per ogni persona a carico, proprietario o titolare di altro diritto reale della sola unità immobiliare destinata a abitazione principale e relative pertinenze classificabili nel gruppo catastale C/6 (garage, rimesse, autorimesse) non più di due. La maggiore detrazione non si applica pertanto se il soggetto possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale altre proprietà immobiliari in aggiunta all'abitazione principale e relative pertinenze. La detrazione non si estende in ogni caso alle pertinenze.

(Omissis).

COMUNE DI LA LOGGIA

Il comune di LA LOGGIA (provincia di Torino) ha adottato il 17 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare anche per l'anno 1998, le stesse condizioni stabilite nell'anno 1997;

di avvalersi della facoltà concessa dalla normativa vigente di diversificare le aliquote I.C.I., e di stabilire:

aliquota 7 per mille per gli immobili non locati;

aliquota 6 per mille per tutti gli altri immobili;

di fissare la detrazione per «abitazione principale» nella misura di lire 250.000;

di concedere la riduzione pari al 50% dell'imposta per i fabbricati inagibili, previa presentazione di dichiarazione dell'ufficio tecnico competente oppure di dichiarazione sostitutiva;

di considerare «abitazione principale» quei fabbricati posseduti o in usufrutto ad anziani o disabili residenti presso ricoveri, purché i fabbricati stessi non risultino locati.

(Omissis).

COMUNE DI LAGUNDO (ALGUND)

Il comune di LAGUNDO (ALGUND) (provincia di Bolzano) ha adottato il 30 ottobre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'applicazione dell'attuale aliquota del 4 per mille;

di applicare la detrazione elevata di L. 300.000 per tutte le abitazioni principali.

(Omissis).

COMUNE DI LAMBRUGO

Il comune di LAMBRUGO (provincia di Como) ha adottato il 9 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di prendere atto delle modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, apportate con la legge n. 662/1996 e con il decreto-legge n. 3/1997;

di determinare nel medesimo valore dell'anno precedente l'aliquota relativa all'I.C.I. che pertanto viene fissata per l'anno 1998 del 5,5 per mille;

di dare atto che la deliberazione di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 nel testo vigente, per le unità adibite ad abitazione principale è fissata in L. 250.000 annue;

di far proprio il disposto dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996, il quale testualmente recita: «I Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata».

(Omissis).

COMUNE DI LASTEBASSE

Il comune di LASTEBASSE (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili che insistono sul territorio del comune detenute a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione saranno le seguenti:

aliquota 4,8 per mille per l'abitazione principale (dove per abitazione principale si intende quella in cui il proprietario, l'usufruttuario o il titolare del diritto di uso o abitazione, dimora abitualmente insieme ai suoi familiari) con detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000;

aliquota 5,8 per mille per tutti gli altri fabbricati e per immobili diversi;

di stabilire, inoltre, che per le persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, che detengono una unità immobiliare a titolo di proprietà o di usufrutto, l'aliquota sarà del 4,8 per mille, perché è da considerare come abitazione principale, se non locata, ex art. 3, comma 56, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

di specificare che godono dell'aliquota prevista per l'abitazione principale anche gli immobili dati in superficie o enfiteusi, dove il soggetto passivo dell'imposta sarà i superficiari e gli enfiteuti.

(Omissis).

COMUNE DI LATERA

Il comune di LATERA (provincia di Viterbo) ha adottato il 27 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nel seguente modo:

aliquota ordinaria 6,50 per mille;

aliquota per unità immobiliare adibita a prima casa 5,50 per mille;

di confermare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI LATIANO

Il comune di LATIANO (provincia di Brindisi) ha adottato il 29 dicembre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare dal 1° gennaio 1998 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:

a) aliquota I.C.I. ridotta al 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune di Latiano per l'unità immobiliare, direttamente adibita ad abitazione principale;

b) 4,50 per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

c) 4,50 per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno la residenza in Istituti di ricovero a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata oppure se locata vi sia un contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale;

d) aliquota ordinaria del 6 per mille da applicare a tutti gli altri immobili di qualsiasi natura posseduti in aggiunta all'abitazione principale.

di determinare la detrazione d'imposta nella misura di L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo o da più soggetti passivi (art. 3 del decreto legislativo n. 504/1992);

(Omissis).

COMUNE DI LAUCO

Il comune di LAUCO (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI LAUREANA DI BORRELLO

Il comune di LAUREANA di BORRELLO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI LAURENZANA

Il comune di LAURENZANA (provincia di Potenza) ha adottato il 12 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale per gli immobili (I.C.I.) di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni.

(Omissis).

COMUNE DI LAURO

Il comune di LAURO (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I., come di seguito indicato:

a) unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivise residenti nel comune: 5 per mille;

b) locali ad uso commerciale locati: 5 per mille;

c) immobili posseduti oltre l'abitazione principale: 7 per mille

d) unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizza come abitazione principale: 7 per mille;

e) alloggi non locati e locali ad uso commerciali non locali: 7 per mille;

f) immobili diversi dalle abitazioni: 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI LAVAGNA

Il comune di LAVAGNA (provincia di Genova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire la misura dell'aliquota da applicarsi per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) - Anno 1998 - come segue:

4 per mille per tutte le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;

4,5 per mille per tutti gli altri immobili;

di confermare, altresì, la detrazione per la prima casa a L. 200.000, così come stabilito per legge.

(Omissis).

COMUNE DI LAVELLO

Il comune di LAVELLO (provincia di Potenza) ha adottato il 23 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, come conferma per l'anno 1998 le aliquote I.C.I. nelle misure di:

4,5 per mille per le abitazioni destinate ad uso principale;

5,5 per mille per gli altri fabbricati ed aree fabbricabili;

di determinare, come determina la detrazione d'imposta per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA

Il comune di LAVENA PONTE TRESA (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in màteria di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, in attuazione dell'art. 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4,75 per mille per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI LEFFE

Il comune di LEFFE (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) determinata con delibera del consiglio comunale n. 14/97 in misura unica del 5,5 per mille, applicando le norme ordinamentali stabilite dalle norme vigenti in materia.

(Omissis).

COMUNE DI LEGNAGO

Il comune di LEGNAGO (provincia di Verona) ha adottato il 28 gennaio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare nella misura unica del 5,7 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), da applicarsi per l'anno 1998;

di stabilire nell'importo di L. 220.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI LENO

Il comune di LENO (provincia di Brescia) ha adottato il 20 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6,5 per mille e di confermare altresì la detrazione sull'abitazione principale in L. 200.000 annue.

(Omissis).

COMUNE DI LENTA

Il comune di LENTA (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per il 1998 nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO

Il comune di LENTATE SUL SEVESO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare in questo comune per l'anno 1998 un'unica aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,50 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI LEONESSA

Il comune di LEONESSA (provincia di Rieti) ha adottato il 26 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota del 6 per mille dell'imposta comunale sugli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI LEQUILE

Il comune di LEQUILE (provincia di Lecce) ha adottato il 3 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

stabilire che per l'anno 1998, sull'intero territorio comunale, l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili debba essere unica, per tutti gli immobili ed in misura pari al 6 per mille;

stabilire inoltre che dalle imposte dovute per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 250.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione;

stabilire inoltre la fissazione dell'aliquota al 3 per mille in favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, o volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997.

(Omissis).

COMUNE DI LESSOLO

Il comune di LESSOLO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI LETTERE

Il comune di LETTERE (provincia di Napoli) ha adottato il 9 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare l'aliquota I.C.I. del 6 per mille;

applicare la detrazione di L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

applicare la riduzione del 50% per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.

(Omissis).

COMUNE DI LIMANA

Il comune di LIMANA (provincia di Belluno) ha adottato il 22 dicembre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 le seguenti aliquote per imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

aliquota del 5 per mille per le unità immobiliari di categoria *A* adibite ad abitazione principale;

aliquota del 6 per mille per tutte le altre unità immobiliari e per le aree fabbricabili;

di stabilire la detrazione per l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI LIMONE PIEMONTE

Il comune di LIMONE PIEMONTE (provincia di Cuneo) ha adottato il 27 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, confermando l'aliquota dell'esercizio precedente, per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dall'art. 3, commi 53 e 55, della legge n. 662/1996 e dalla legge n. 449/1997;

di dare atto che le detrazioni per abitazione principale vengono elevate a:

L. 250.000 per la fascia «A»;

L. 300.000 per la fascia «B»;

L. 350.000 per la fascia «C»;

di confermare l'elevazione a L. 500.000 della detrazione prevista dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996 e dall'art. 10, comma 2, del decreto-legge n. 669/1996 come convertito in legge n. 30/1997, relativamente agli immobili di proprietà dell'A.T.C. e regolarmente assegnati;

di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili cha acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI LISCIANO NICCONE

Il comune di LISCIANO NICCONE (provincia di Perugia) ha adottato il 25 ottobre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI LIVORNO

Il comune di LIVORNO ha adottato il 26 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1998 le seguenti aliquote I.C.I.:

a) aliquota ordinaria del 6,4 per mille;

b) aliquota ridotta del 5,3 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune di Livorno per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e in favore di persone fisiche soggetti passivi per le unità immobiliari locate, con contratto registrato, a soggetti che le utilizzano come abitazione principale, dando atto nel rispetto del comma 1, dell'art. 4, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556;

c) aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati (non utilizzati e non occupati) ad esclusione dell'abitazione principale di soggetti residenti all'estero;

d) aliquota agevolata del 4 per mille a favore di proprietari di alloggi che stipulano contratti di locazione ad equo canone con soggetti che, pur presenti nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi e.r.p., non risultano assegnatari, esclusivamente, per mancanza degli alloggi medesimi;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

di elevare la detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 500.000 alle seguenti categorie di soggetti passivi:

a) disabili totali (o aventi nel proprio nucleo familiare persone nella suddetta situazione) a condizione di essere possessori solo dell'unità immobiliare per la quale viene richiesta la maggiore detrazione (oltre all'eventale annesso garage, cantina, o altra pertinenza) e con un reddito complessivo familiare lordo non superiore all'importo di L. 40.000.000 annue (escluso il reddito del fabbricato per il quale si chiede la detrazione e dell'eventuale pertinenza, oltre ad eventuali indennità di accompagnamento);

b) possessori solo dell'immobile per il quale viene richiesta la maggiore detrazione (oltre all'eventuale annesso garage, cantina o altra pertinenza) e aventi per l'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta un reddito complessivo familiare lordo, escluso il reddito del fabbricato per il quale si chiede la detrazione e dell'eventuale pertinenza, non superiore a L. 12.000.000 per nuclei familiari composti da un componente, incrementato di L. 3.000.000 per ogni componente il nucleo;

di elevare la detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000 per seguenti categorie di soggetti passivi:

a) avere compiuto il sessantacinquesimo anno di età al 1° gennaio 1998, essere possessori del solo immobile per il quale viene richiesta la maggiore detrazione oltre all'eventuale annesso garage, o altra pertinenza, essere in condizione non lavorativa con un reddito complessivo familiare lordo, escluso il reddito del fabbricato per il quale si richiede la detrazione e dell'eventuale pertinenza, riferito all'anno 1997 non superiore a L. 20.000.000 se unico componente il nucleo familiare, incrementando di una quota di L. 3.000.000 per ogni componente il nucleo familiare;

b) per i nuclei familiari formati da giovani coppie, con o senza figli, coniugati o conviventi, (iscritti nello stesso stato di famiglia) da non oltre due anni alla data del 1° gennaio 1998, in cui entrambi i componenti siano di età inferiore ai trentacinque anni al 1° gennaio 1998 e dispongano di un reddito complessivo familiare lordo, escluso il reddito del fabbricato per il quale si chiede la detrazione e dell'eventuale pertinenza, riferito all'anno 1997, non superiore a L. 30.000.000.

di stabilire che l'applicazione del beneficio dell'ulteriore detrazione per l'abitazione principale debba essere subordinata alle seguenti condizioni

a) che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprietà immobiliare;

b) che l'immobile per il quale la maggiore detrazione non sia classificato nei gruppi castali: A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminente pregio artistico e storico);

c) che i contribuenti che intendono usufruire dei benefici sopra descritti, debbano presentare apposita domanda, corredata della relativa documentazione, all'ufficio tributi entro la data del 30 giugno 1998;

di stabilire che il diritto all'elevazione della detrazione per l'abitazione principale spetti anche se il soggetto passivo o un suo familiare possiede un piccolo appezzamento di terreno, diverso da area fabbricabile, sul quale l'attività agricola viene esercitata in forma non imprenditoriale (coltivato occasionalmente e senza struttura oganizzativa, cosiddetti «orticelli»);

di dare atto, che l'istituzione dell'aliquota ridotta e di quella agevolata, di cui al primo dispositivo, avvengono nel rispetto del gettito complessivo non inferiore a quello dell'anno precedente e che l'aumento della detrazione di cui al terzo dispositivo avviene nel rispetto dell'equilibrio del bilancio.

(Omissis).

COMUNE DI LIZZANO

Il comune di LIZZANO (provincia di Taranto) ha adottato il 5 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili pari al 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI LOCERI

Il comune di LOCERI (provincia di Nuoro) ha adottato il 25 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobli (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 1998 nel modo seguente:

abitazione principale: aliquota 4 per mille; detrazione L. 220.000;

altri titpi di immobili: aliquota I.C.I. 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI LOCOROTONDO

Il comune di LOCOROTONDO (provincia di Bari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'imposta per l'anno 1998, per gli immobili siti nel territorio di questo comune, applicando al valore degli immobili stessi, come definito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota del 4 per mille, riconoscendo una detrazione di L. 200.000 per gli immobili adibiti ad abitazioni principali. Tale agevolazione viene riconosciuta anche a cittadini italiani residenti all'estero, a condizione che l'immobile sia a disposizione e non venga ceduto in locazione, in esecuzione della delibera della giunta comunale n. 499 del 5 novembre 1993, di cui la S.P.C. di Bari prese atto nella seduta del 3 gennaio 1994, n. 10810 di prot.;

la detrazione fiscale, prevista per l'immobile adibito ad abitazione principale da parte di cittadini disabili con ridotte capacità di deambulazione e che per tale condizione sono obbligati all'utilizzo di carrozzella, viene stabilita in L. 500.000 relativamente all'anno 1998. Gli aventi diritto a tale detrazione devono presentare al comune regolare domanda corredata da certificato medico attestante la ridotta capacità di deambulazione e una dichiarazione di parte in cui si attesti l'esecuzione dei lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche ex legge 27 aprile 1978, n. 384.

(Omissis).

COMUNE DI LOMELLO

Il comune di LOMELLO (provincia di Pavia) ha adottato il 7 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare con effetto 1° gennaio 1998 l'imposta comunale sugli immobili I.C.I. con l'aliquota del 5,50 per mille, secondo le modalità delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari; mantenendo in essere le agevolazioni previste con deliberazione C.C. n. 7 del 15 aprile 1997.

(Omissis).

a) l'importo di L. 200.000 sia elevato a L. 300.000 per tutti i soggetti passivi d'imposta che, pensionati o lavoratori, abbiano un reddito che, cumulato con quello degli altri componenti il nucleo familiare, sia complessivamente non superiore a L. 15.000.000 lordi.

b) la medesima detrazione di L. 300.000 spetta ai soggetti d'imposta portatori di handicap, muniti di attestato di invalidità civile rilasciato dalle competenti autorità.

(Omissis).

COMUNE DI LONGIANO

Il comune di LONGIANO (provincia di Forlì - Cesena) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare:

l'aliquota ordinaria pari al 6 per mille (da applicarsi sul valore degli immobili diversi da quelli ai quali viene applicata l'aliquota ridotta);

l'aliquota ridotta pari al 5 per mille da applicarsi sul valore delle abitazioni principali, intese nei sensi voluti dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, possedute da persone fisiche aventi la residenza anagrafica nel comune, oppure utilizzate dai soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa purchè anch'essi residenti nel comune;

di approvare, con effetto dal 1° gennaio 1998, l'aumento della detrazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale fino a L. 375.000.

(Omissis).

COMUNE DI LORETO

Il comune di LORETO (provincia di Ancona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'I.C.I. come di seguito, si sensi dell'art. 6 del decreto-legge n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3 comma 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, confermando le aliquote dell'anno precedente;

a) 5,2 per mille, unità immobiliari adibite ad abitazione principale in favore di persone fisiche o soggetti passivi e soci di cooperative edilizie e proprietà indivisa, residenti nel comune;

b) 6 per mille per tutte le altre unità immobiliari.

di dare atto che l'aliquota ridotta non si applica a box, cantine, autorimesse, soffitte, posti auto, anche se destinati a servizio delle abitazioni principali medesime e che per tali fabbricati si applica l'aliquota al 6 per mille.

di applicare le disposizioni di cui all'art. 3 comma 56 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

di dare atto, inoltre, che l'estensione dell'aliquota ridotta può essere concessa agli immobili di cui al paragrafo precitato, qualora risulti che taluno dei fabbricati sia accatastato insieme all'immobile adibito ad abitazione principale, con conseguente attribuzione da parte del catasto di un unico ammontare di rendita catastale. Ciò in considerazione della unitarietà ed inscindibilità della rendita comprendente in tale caso sia l'abitazione che una o più sue pertinenze.

(Omissis).

COMUNE DI LOZZOLO

Il comune di LOZZOLO (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, l'aliquota I.C.I. da applicare per l'esercizio 1998 nella misura del 5 per mille;

(Omissis).

di elevare per l'anno 1998 la detrazione I.C.I. per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 230.000, ai sensi dell'art. 3 comma 55 della legge n. 662/1996;

di dare applicazione al disposto di cui al comma 56 del citato art. 3, in ordine alla equiparazione dell'assoggettamento ad abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquistino la residenza permanente in istituiti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI LUCERA

Il comune di LUCERA (provincia di Foggia) ha adottato il 24 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare, per l'anno 1998, l'aliquota unica del 5 per mille dell'I.C.I. (Imposta comunale sugli immobili) e la detrazione agevolativa di L. 280.000 per ogni unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, inclusi i soci delle cooperative e gli assegnatari delle case popolari degli istituti autonomi così come disposto dalla deliberazione consiliare n. 3 del 27 febbraio 1997;

applicare l'aliquota ridotta nella misura del 2 per mille per gli interventi e il periodo indicato dal comma 5 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a condizione che i contribuenti interessati producano la documentazione prevista dal Ministero delle finanze per le detrazioni IRPEF conseguenti agli interventi edilizi di cui al comma 1, dello stesso art. 1.

(Omissis).

COMUNE DI LUMEZZANE

Il comune di LUMEZZANE (provincia di Brescia) ha adottato il 29 dicembre 1997 le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

Delibera n. 45244

di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota del 6 per mille dell'imposta comunale sugli immobili;

(Omissis).

Delibera n. 45245

Richiamato il secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni che agli effetti della determinazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili prevede, per l'abitazione principale del soggetto passivo, la detrazione dall'imposta, fino alla concorrenza dell'ammontare dovuto, di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e frazionabile tra più soggetti passivi in proporzione alla quota di destinazione come abitazione principale nel caso in cui l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi;

Visto che il terzo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 stabilisce che l'importo di L. 200.000 puo essere elevato fino a L. 500.000 nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Dato che l'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997 n. 50 convertito nella legge 9 maggio 1997 n. 122 prevede che la predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale;

Considerato che il quarto comma dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 prevede che le disposizioni di cui all'art. 8 si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

Visto che il terzo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 stabilisce che la maggiore detrazione dell'I.C.I. deve essere adottata con la delibera di cui al comma primo dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504;

Visto che l'art. 1 del decreto-legge 31 ottobre 1997 n. 373 ha differito al 31 gennaio 1998 il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali relativamente all'anno 1998;

Richiamata la deliberazione di giunta comunale n. 376 del 23 dicembre 1997 che ha individuato i criteri per concedere la maggiore detrazione dell'I.C.I. per l'anno 1998 e che ha previsto di rimettere la stessa al consiglio comunale per l'approvazione;

Considerato che la legge prevede che la maggiore detrazione può essere concessa anche limitatamente a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale e dunque in relazione ai criteri di seguito indicati:

1) Livello medio dei valori patrimoniali delle unità immobiliari:

a) si escludono dal beneficio della maggiore detrazione i soggetti passivi di imposta che, oltre all'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo stesso, sono proprietari di altra unità immobiliare. Usufruiscono del beneficio i soggetti passivi d'imposta che, oltre all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto stesso, sono proprietari di:

un garage o un box ubicato nello stesso comune dell'abitazione principale;

b) sono esclusi dal beneficio i soggetti passivi di imposta che abbiano un'abitazione principale appartenente a categorie catastali di particolare pregio quali:

A1 - abitazioni di tipo signorile;

A7 - abitazioni in villini;

A8 - abitazioni in ville;

A9 - castelli, palazzi di eminente pregio storico od artistico.

Ne consegue che la maggiore detrazione viene concessa ai proprietari dell'unica abitazione classificata nelle categorie A2, A3, A4, A5 e A6;

c) la maggiore detrazione deve essere rapportata al valore catastale dell'abitazione principale. L'importo della maggiore detrazione è pari a L. 160.000 per le unità immobiliari di valore inferiore o uguale a L. 84.000.000 ed a L. 100.000 per le unità immobiliari il cui valore non sia superiore a L. 105.000.000 come sotto evidenziato:

	Maggiore detrazione
abitazione principale con rendita catastale x 100 non superiore a L. 84.000.000	L. 160.000
abitazione principale con rendita catastale x 100 non superiore a L. 105.000.000	L. 100.000
abitazione principale con rendita catastale x 100 oltre a L. 105.000.000	—

2) Situazioni di particolare disagio economico:

hanno diritto alla maggiore detrazione coloro che, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, risultano avere un reddito annuo pari ai seguenti valori:

Componenti il nucleo familiare	Reddito annuo 1997
Una persona	L. 11.976.000
Due persone	L. 19.880.000
Tre persone	L. 25.560.000
Quattro persone	L. 30.530.000
Cinque persone	L. 35.500.000
Sei persone	L. 40.233.000
Sette persone	L. 44.967.000

Il reddito è riferito al nucleo di convivenza familiare; si precisa che per reddito del contribuente si intende il reddito (al lordo degli oneri fiscali deducibili), diminuito dell'imposta sul reddito (Irpef) corrisposta, delle spese per cure mediche, delle spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, degli oneri documentati sostenuti per l'assistenza a minori portatori di handicap o agli anziani invalidi, delle spese funebri, nonché del 50% dell'importo degli interessi del mutuo per l'acquisto della prima casa.

Non vengono considerati i redditi derivanti dagli assegni familiari, dai contributi previdenziali (se l'imponibile ron risulta già al netto degli stessi), dagli arretrati di retribuzione (con esclusione del t.f.r.), dalle pensioni sociali, dalle pensioni di guerra e di invalidità civile, dagli assegni di accompagnamento e dalle rendite Inail. I redditi derivanti dal possesso di titoli, c.c. o altra rendita finanziaria o assicurativa tassati alla fonte o esenti, non vengono considerati se non superano complessivamente la somma di L. 2.000.000 all'anno.

Per beneficiare delle detrazioni di cui sopra è necessario presentare al settore tributi del comune un'apposita domanda entro il 23 giugno 1998, allegando la documentazione fiscale (modello 101, 201, 730, 740), la documentazione dell'eventuale mutuo e delle spese di cui sopra, nonché un'autocertificazione sullo stato dei beni posseduti e/o degli interessi o rendite finanziarie od assicurative di qualsiasi tipo.

I livelli di reddito indicati nella tabella verranno rivalutati ogni anno in relazione all'aumento del costo della vita.

Ritenuto altresì di stabilire per i criteri sopra indicati ai numeri 1) e 2):

che la nozione di «abitazione principale» è quella così definita dalla normativa fiscale;

che per la ripartizione e la fruizione della maggiore detrazione d'imposta per l'abitazione principale, nel caso di contitolarità del possesso si fa rinvio ai criteri assunti dal decreto legislativo n. 504/1992;

che la maggiore detrazione va applicata, nel procedimento di calcolo di imposta, esclusivamente all'abitazione principale e non alla pertinenza;

che i valori catastali di cui al n. 1), lettera *c)* si riferiscono esclusivamente all'abitazione principale, escludendo le relative pertinenze.

Dato atto che l'efficacia temporale della maggiore detrazione per l'abitazione principale è limitata all'anno 1998.

Considerato che l'adozione del presente provvedimento comporterà per il comune un minor gettito presunto per l'anno 1998 di circa L. 30.000.000 che verrà compensato da maggiori entrate derivanti dalla rilevazione delle superfici immobiliari.

Dato atto che viene rispettato l'equilibrio di bilancio, come prescritto dal comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio entrate tributarie e servizi fiscali e visto il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/1990.

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Belussi G.P. e Pratelli G.P.) espressi dai n. 13 consiglieri presenti e votanti.

Delibera

di approvare, per i motivi indicati in premessa, le agevolazioni in tema di *maggiore detrazione* dell'I.C.I. previste per i proprietari dell'abitazione principale, in conformità ai criteri e secondo le modalità in premessa specificate;

(Omissis).

COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

Il comune di LUSERNA SAN GIOVANNI (provincia di Torino) ha adottato il 25 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, nella misura del 6 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

di confermare, per l'nno 1998, per le abitazioni principali, la detrazione dell'imposta a L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI MACLODIO

Il comune di MACLODIO (provincia di Brescia) ha adottato il 6 dicembre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che verrà applicata in questo comune, nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MADESIMO

Il comune di MADESIMO (provincia di Sondrio) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura unica del 6 per mille;

2) di aumentare, la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo a L. 500.000, con le seguenti precisazioni, in applicazione dell'art. 3 della legge n. 662/1996:

a) si prevede l'estensione dell'applicazione delle disposizioni relative alle detrazioni anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (ove esistenti);

b) saranno considerate direttamente adibite ad abitazione principale anche le unità immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.

(Omissis).

COMUNE DI MAGLIANO VETERE

Il comune di MAGLIANO VETERE (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare al 6 per mille l'aliquota dell'I.C.I. che sarà vigente in questo Comune per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI MAGLIONE

Il comune di MAGLIONE (provincia di Torino) ha adottato il 28 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.) per l'anno 1998, ai sensi dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1992, n 421 e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e di determinare in L. 200.000 la detrazione per l'abilitazione principale, ai sensi del comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, non applicando le riduzioni o le elevazioni previste dal comma 3 e considerando direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e di non avvalersi delle disposizioni di cui al quinto comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

(Omissis).

COMUNE DI MAGNANO

Il comune di MAGNANO (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota che sarà applicata in questo comune per l'imposta comunale sugli immobii nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MAIERATO

Il comune di MAIERATO (provincia di Vibo Valentia) ha adottato il 27 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di disporre l'applicazione dell'aliquota del 5 per mille per l'anno 1998 dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

(Omissis).

COMUNE DI MALEO

Il comune di MALEO (provincia di Lodi) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille e la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO

Il comune di MANDELLO DEL LARIO (provincia di Lecco) ha adottato il 17 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

aliquota ordinaria: 5 per mille

aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo 4 per mille

aliquota agevolata, applicabile limitatamente alle unità immobiliari interessate e per la durata di tre anni dalla data di inizio dei lavori, per i proprietari che eseguano interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti: 4 per mille

di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che questa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI MARA

Il comune di MARA (provincia di Sassari) ha adottato il 26 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota del 4 per mille ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, e la detrazione (ordinaria) di L. 200.000 annue per le abitazioni principali.

(Omissis).

COMUNE DI MARANO DI VALPOLICELLA

Il comune di MARANO DI VALPOLICELLA (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare anche per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MARANO VICENTINO

Il comune di MARANO VICENTINO (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille;

di determinare, per l'anno 1998, l'aumento della detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili in L. 300.000 alle seguenti condizioni:

1) ciascun componente del nucleo familiare, come costituito al 1° gennaio 1998, deve godere, con riferimento all'anno 1997, della sola pensione sociale o di altro trattamento pensionistico di importo pari al trattamento minimo erogato dall'INPS, che per l'anno 1997 è pari a L. 8.910.200/annue, oltre al reddito della sola prima casa e di eventuale pertinenza classificata catastalmente C6 o C7; le proprietà vanno riferite all'anno 1998 e non vanno considerati i redditi non imponibili ai fini IRPEF.

2) in alternativa al precedente punto 1) il nucleo familiare deve godere di un reddito complessivo, dichiarato ai fini IRPEF per l'anno 1997, adeguatamente documentato dai modelli 730, 740, 101, 210, o altro documento, contenuto al di sotto del «minimo vitale» come fissato dall'art. 17, comma 5, punto *a)* del Regolamento per l'erogazione dei contributi approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 164 del 20 dicembre 1990 e successive deliberazioni integrative.

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

di stabilire, ai fini del riconoscimento delle suddette detrazioni, che gli interessati dovranno presentare al Comune, entro il termine stabilito per la presentazione della denuncia dei redditi anno 1998, una denuncia corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti sopra stabiliti.

(Omissis).

COMUNE DI MARCHENO

Il comune di MARCHENO (provincia di Brescia) ha adottato il 13 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille per l'abitazione principale e nella misura del 6 per mille l'aliquota I.C.I. per gli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale è conferita in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MARCHIROLO

Il comune di MARCHIROLO (provincia di Varese) ha adottato il 28 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 nella misura del 5,50 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MARCIANA MARINA

Il comune di MARCIANA MARINA (provincia di Livorno) ha adottato il 28 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, un doppio regime di aliquota I.C.I., e precisamente:

aliquota del 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

aliquota del 6 per mille alla categoria residuale di altri immobili soggetti ad imposizione comprendente tutti i fabbricati diversi da quelli adibiti ad abitazione principale e le aree fabbricabili;

di confermare, per l'anno 1998, l'elevazione della detrazione sulla abitazione principale da L. 180.000 a L. 300.000 a favore di tutti i soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI MARENO DI PIAVE

Il comune di MARENO DI PIAVE (provincia di Treviso) ha adottato il 23 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1998, nella misura del 5,5 per mille l'aliquota da applicare per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;

di determinare nella misura del 7 per mille l'aliquota da applicare agli alloggi non locati (art. 6 comma 2 legge n. 504/1992);

di considerare abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662);

di fissare l'aliquota del 3 per mille per le ipotesi previste dall'art. 1 comma 5 della legge 27 dicembre 1997 n. 449;

di non provvedere ad ulteriori agevolazioni o diversificazioni previste dal comma 2 dell'art. 6 del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e dall'art. 1 comma 5 della legge 27 dicembre 1997 n. 449;

di non avvalersi della facoltà di apportare riduzioni o detrazioni di imposta di cui all'art. 8 del decreto legislativo. 30 dicembre 1994 n. 504 e successive integrazioni e modificazioni e art. 58 del decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446.

(Omissis).

COMUNE DI MARIANOPOLI

Il comune di MARIANOPOLI (provincia di Caltanissetta) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. del 6 per mille, al fine di realizzare le entrate previste nell'allegata relazione, e la detrazione per la prima casa nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MARIGLIANELLA

Il comune di MARIGLIANELLA (provincia di Napoli) ha adottato il 29 gennaio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure:

5 per mille per la prima abitazione e per tutte le unità immobiliari tassabili;

6 per mille per le seconde abitazioni.

(Omissis).

COMUNE DI MARIGLIANO

Il comune di MARIGLIANO (provincia di Napoli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. in ragione del 5 per mille come già disposto per gli anni dal 1993 al 1997;

applicare l'aliquota I.C.I. dell'1 per mille a favore dei proprietari che eseguano gli interventi sulle unità immobiliari di cui all'art. 1, comma 5, legge n. 449/1997.

(Omissis).

COMUNE DI MARMIROLO

Il comune di MARMIROLO (provincia di Mantova) ha adottato nel 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota principale che sarà applicata in questo Comune nella misura del 5,5 per mille;

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota da applicare alle seconde case non occupate e per i locali sfitti uso negozio (cat. catastale C1) nella misura del 6 per mille;

di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 aumentando da L. 200.000 a L. 300.000 la detrazione dell'I.C.I. dovuta per l'anno 1998 dai proprietari o titolari di diritti di usufrutto, uso o abitazione a condizione che:

l'immobile sia destinato ad abitazione principale;

il reddito annuo massimo imponibile dell'intero nucleo familiare, non superi il limite massimo di L. 27.000.000 comprensivo di tutti i redditi ed eventuali indennità di tutti i componenti il nucleo familiare compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, aumentato dii 1 milione e mezzo per ogni familiare a carico. Quest'ultimo importo raggiungerà la cifra di 3 milioni qualora la persona a carico sia portatore di handicap;

i beneficiari appartengano alle categorie di seguito indicate:

a) pensionati;

b) coniugi a carico di pensionati;

c) portatori di handicap con attestato di invalidità civile;

d) disoccupati per almeno sei mesi nell'anno 1997 regolarmente iscritti nelle liste di collocamento;

e) lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilità per almeno sei mesi, nell'anno 1997;

di escludere dal beneficio dell'ulteriore detrazione prevista per l'abitazione principale i proprietari o i titolari di diritto di usufrutto, uso o abitazione, su altri immobili o quote di immobili siti su tutto il territorio nazionale ad eccezione di una quota non superiore ad un terzo di un solo secondo immobile con esclusione del calcolo del box di pertinenza dell'abitazione principale;

di escludere comunque dalla maggiore detrazione tutte le unità classificate come A/1 - A/7 - A/8 - A/9;

di fissare dal 2 maggio al 30 giugno 1998 il periodo entro il quale l'istanza deve essere presentata. Detto termine è da intendersi perentorio pena la decadenza del beneficio per l'anno 1998. In caso di acquisto del fabbricato in data successiva al 3 giugno 1998, l'istanza può essere presentata entro il 20 dicembre 1998, data di scadenza della seconda rata. Le istanze, con relativa documentazione, possono essere inoltrate a mezzo raccomandata.

(Omissis).

COMUNE DI MAROPATI

Il comune di MAROPATI (provincia di Reggio Calabria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,50 per mille;

di dare atto che la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale viene confermata a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MARSICO NUOVO

Il comune di MARSICO NUOVO (provincia di Potenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota del 4 per mille per l'anno 1998 con la relativa detrazione d'imposta unica di L. 200.000 per le unità immobiliari adibite a principale abitazione.

(Omissis).

COMUNE DI MARTIGNANA DI PO

Il comune di MARTIGNANA DI PO (provincia di Cremona) ha adottato il 23 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno d'imposta 1998 nella misura indifferenziata del 5 per mille;

di determinare per l'anno 1998 in L. 200.000 fino alla concorrenza del suo ammontare la detrazione per l'unità immobiliare adibita da soggetto passivo ad abitazione principale rapportando tale detrazione al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente;

di stabilire che, per il periodo di imposta 1998, è considerata abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da parte di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente purché l'unità immobiliare non risulti locata;

di stabilire, per l'anno 1998, l'applicazione dell'aliquota ordinaria del 5 per mille a carico degli enti senza scopo di lucro.

(Omissis).

COMUNE DI MARZABOTTO

Il comune di MARZABOTTO (provincia di Bologna) ha adottato il 2 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota ordinaria per l'imposta comunale sugli immobili da applicarsi per l'anno 1998 nella misura del 7 per mille;

di determinare l'aliquota ridotta per l'imposta comunale sugli immobili da applicarsi per l'anno 1998 in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, nella misura del 6 per mille;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

di determinare in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale prevista dall'art. 8, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI MASCALI

Il comune di MASCALI (provincia di Catania) ha adottato il 15 gennaio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura unica del 5,50 per mille;

di elevare a L. 250.000 la maggiore detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei residenti nel comune.

(Omissis).

COMUNE DI MASCIAGO PRIMO

Il comune di MASCIAGO PRIMO (provincia di Varese) ha adottato il 22 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 nonché dell'art. 2 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 354, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella msiura differenziata del 5 per mille per i residenti di unità immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principali, e del 6 per mille per tutti gli altri fabbricati.

(Omissis).

COMUNE DI MASI TORELLO

Il comune di MASI TORELLO (provincia di Ferrara) ha adottato il 9 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998, l'aliquota per l'applicazione dell'mposta comunale sugli immobili di cui al titolo I, capo IV, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura unica del 5,5 per mille;

di approvare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, concernente le riduzioni e detrazioni dell'imposta sugli immobili, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 con le aggiunte di cui all'art. 3 decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito nella legge n. 122 del 9 maggio 1997, un aumento della detrazione da L. 200.000 a L. 500.000 ai contribuenti in possesso dei requisiti e con le modalità esposte nell'allegato *A)*, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996, viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono le residenze in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Allegato *A*

L'Amministrazione comunale riconosce, a seguito di specifica richiesta, ai cittadini tenuti al pagamento dell'I.C.I., per l'anno 1998, l'aumento della detrazione di L. 300.000 da aggiungersi alla detrazione di L. 200.000 già prevista dalla legge per le abitazioni principali, per un totale di detrazione di L. 500.000, sull'imposta comunale rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell'abitazione principale che ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996 viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

I destinatari dell'aumento da L. 200.000 a L. 500.000 della detrazione che compete alle abitazioni principali, con possesso del solo appartamento saranno i proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione di dette abitazioni che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. Pensionato monoreddito e non in condizione lavorativa che ha riportato un reddito da pensione, nell'anno 1997, non superiore a L. 14.565.000 lorde;

2. Pensionato con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a L. 23.525.000 più L. 1.800.000 per ogni persona a carico;

3. Portatore di handicap (con attestato di invalidità civile) monoreddito e non in condizione lavorativa che ha riportato un reddito da pensione nell'anno 1997 non superiore a L. 14.565.000 lorde;

4. Portatore di handicap con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti in nucleo familiare non superiore a L. 23.525.000 più L. 1.800.000 per ogni persona a carico;

5. Titolari di assistenza domiciliare a livello comunale a norma del vigente regolamento se non già beneficiari secondo quanto previsto ai punti precedenti.

Si precisa che l'agevolazione in questione è subordinata alla condizione che né il contribuente né i familiari o conviventi del nucleo familiare siano proprietari o usufruttuari di immobili diversi dal fabbricato adibito ad abitazione ed eventuali pertinenze: queste ultime classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, limitamente ad una per ciascuna categoria.

La richiesta-autocertificazione dovrà essere inviata tramite raccomandata oppure consegnata a mano, entro il mese di giugno 1998, all'ufficio tributi del comune di Masi Torello.

I contribuenti che avranno inviato la richiesta entro i termini, potranno al momento del pagamento della prima rata I.C.I. 1998 già tenere conto della detrazione richiesta.

L'Amministrazione si riserva di acquisire documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992 e le altre previste dalla legge.

(Omissis).

COMUNE DI MASLIANICO

Il comune di MASLIANICO (provincia di Como) ha adottato il 16 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota da applicare per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo numero 504/1992, nella misura del 4,8 per mille;

di stabilire la misura della detrazione, dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente, in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MASSA E COZZILE

Il comune di MASSA E COZZILE (provincia di Pistoia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6,60 per mille;

per le abitazioni non locate l'aliquota è determinata nella misura del 7 per mille;

per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale la misura dell'aliquota è ridotta al 5,50 per mille;

di precisare ai sensi del comma 56 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, che e considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI MASSA FERMANA

Il comune di MASSA FERMANA (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

determinazione per l'anno 1998 delle seguenti aliquote I.C.I.:

aliquota ordinaria: 5,25 per mille;

aliquota per i proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico: 3,50 per mille;

l'aliquota agevolata del 3,50 per mille è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

detrazione per le abitazioni principali L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MASSANZAGO

Il comune di MASSANZAGO (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per i motivi espressi in premessa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MATINO

Il comune di MATINO (provincia di Lecce) ha adottato il 27 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. del 5 per mille, quale aliquota ordinaria, così come previsto dalla deliberazione di questo consiglio n. 15 del 14 marzo 1997, esecutiva;

di confermare, altresì, la detrazione di L. 200.000, spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 3, comma 55, punto 2, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI MAZZANO

Il comune di MAZZANO (provincia di Brescia) ha adottato il 2 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per le motivazioni esposte in premessa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998, nella misura del cinque per mille pari a quella stabilita, per l'esercizio precedente, con deliberazione consiglio comunale n. 9/1997, esecutiva ai sensi di legge.

(Omissis).

COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA

Il comune di MEDUNA DI LIVENZA (provincia di Treviso) ha adottato il 27 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 le aliquote I.C.I. nella misura del 4,75 per mille, l'immobile direttamente adibito ad abitazione principale e del 5,75 per mille per tutti gli altri immobili oggetto del tributo.

(Omissis).

COMUNE DI MEINA

Il comune di MEINA (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 le aliquote I.C.I. nei seguenti importi:

unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo aliquota 5 per mille detrazione L. 250.000;

altri immobili: aliquota del 6,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MEL

Il comune di MEL (provincia di Belluno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire al 4 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI MELDOLA

Il comune di MELDOLA (provincia di Forlì-Cesena) ha adottato il 10 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

A) Di stabilire ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 così come modificato ed integrato, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nel seguente modo:

aliquota ordinaria al 6,5 per mille nei seguenti casi:

1 - Abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale non rientranti nei casi previsti al punto *B)*1;

2 - Immobili di categoria C/2 e C/6 destinati a servizio delle abitazioni possedute in aggiunta dell'abitazione principale, quali box, posti auto, soffitte e cantine, anche se tali fabbricati non risultano accatastati insieme alla suddetta unità immobiliare;

3 - Unità immobiliari utilizzate per lo svolgimento di attività rientranti nel settore bancario, assicurativo, finanziario ed immobiliare;

4 - Tutti gli altri immobili non rientranti nell'aliquota ridotta di cui al punto *B*;

5 - Aree fabbricabili;

6 - Terreni agricoli.

Aliquota ridotta al 5,3 per mille nei seguenti casi:

1 - Unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale da parte di persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

2 - Immobili di categoria C/2 e C/6 destinati a servizio delle abitazioni principali, quali box, autorimesse, posti auto, soffitte e cantine, anche se tali fabbricati non risultano accatastati insieme alla unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un massimo di n. 2 unità immobiliari per ogni categoria catastale sopraspecificata;

3 - Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da parte di anziani o disabili, assistiti permanentemente dal comune per mezzo di integrazione della retta, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

4 - Unità immobiliari diverse dalle abitazioni, di proprietà di società di persone, società di capitale, società cooperative, enti, associazioni, imprese individuali direttamente utilizzate dalle stesse per lo svolgimento della propria attività, ad esclusione di immobili utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nel settore bancario, finanziario, assicurativo ed immobiliare;

5 - Immobili assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

B) di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dall'art. 3 comma 55, della legge n. 662/1996 e come modificato dall'art. 58, comma 3, del decreto legislativo n. 446/1997 la detrazione di L. 230.000 a valere per l'anno 1997 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo ed ad abitazione principale dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, nonché gli alloggi di edilizia residenziale pubblica gestiti dall'I.A.C.P., concessi in locazione con patto di futura vendita, direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;

(Omissis).

COMUNE DI MELENDUGNO

Il comune di MELENDUGNO (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1998, le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili:

1) aliquote del 4 per mille:

a) in favore di persone fisiche soggetti passivi e di soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

b) per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

c) per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

2) aliquota del 6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni, per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale e per le abitazioni non locate;

3) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI MELFI

Il comune di MELFI (provincia di Potenza) ha adottato il 31 ottobre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare nella misura unica del 5 per mille l'aliquota per l'imposta comunale (I.C.I.) per l'anno 1998.

aumentare la detrazione d'imposta spettante per la casa di abitazione principale da L. 180.000 (misura ordinaria) a L. 300.000 dall'anno 1997.

(Omissis).

COMUNE DI MELICUCCO

Il comune di MELICUCCO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato il 20 ottobre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MELIZZANO

Il comune di MELIZZANO (provincia di Benevento) ha adottato il 24 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota del 7 per mille, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996. Propone inoltre, che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, venga detratta la somma di L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996.

(Omissis).

COMUNE DI MENAGGIO

Il comune di MENAGGIO (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998, le aliquote I.C.I., in applicazione delle disposizioni normative di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dalla legge n. 662/1996:

unità immobiliare adibita ad abitazione principale: 4,5 per mille;

immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale: 5,1 per mille;

alloggi non locati: 5,5 per mille;

immobili diversi dalle abitazioni: 4,8 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MERCATELLO SUL METAURO

Il comune di MERCATELLO SUL METAURO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato il 25 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le aliquote I.C.I. del 6 per mille per tutti i soggetti passivi; e di L. 200.000 detrazione minima prevista per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO

Il comune di MERCATO SAN SEVERINO (provincia di Salerno) ha adottato il 26 settembre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare ed applicare per l'anno 1998 agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili l'aliquota del 5 per mille per la prima casa e l'aliquota del 6 per mille per le altre case e fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili.

proporre al consiglio comunale di applicare, ai sensi dell'art. 15, comma 6, legge n. 537/1993, per l'abitazione principale (prima casa) a famiglie con portatori di handicap una detrazione di annue L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI MERGO

Il comune di MERGO (provincia di Ancona) ha adottato il 25 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota del 5,5 per mille e le detrazioni stabilite dalla legge.

(Omissis).

COMUNE DI MERLARA

Il comune di MERLARA (provincia di Padova) ha adottato il 30 gennaio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

stabilire che l'imposta comunale sugli immobili sarà applicata da questo comune per l'anno 1998 con l'aliquota unica nella misura del 5,50 per mille; ad eccezione per i terreni agricoli sui quali graverà l'aliquota del 4,50 per mille.

fissare in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo con decorrenza 1° gennaio 1998.

(Omissis).

COMUNE DI MERONE

Il comune di MERONE (provincia di Como) ha adottato il 19 dicembre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per il 1998, per quanto esposto in premessa, l'aliquota I.C.I. del 4,90 per mille, senza alcuna differenziazione per tipo di immobile.

di stabilire la detrazione di L. 280.000/anno per le unità immobiliari adibite ad abitazine principale.

(Omissis).

COMUNE DI MEZZOCORONA

Il comune di MEZZOCORONA (provincia di Trento) ha adottato il 30 ottobre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per quanto esposto in premessa le aliquote I.C.I. per il 1998 nei seguenti termini:

aliquota ordinaria 4,5 per mille;

aliquota per unità immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale dei soggetti - persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune di Mezzocorona: 4 per mille;

di confermare in L. 200.000 la detrazione all'imposta dovuta per l'abitazione principale;

di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili, che hanno la residenza in istituti di ricoveri o sanitari, a seguito di ricovero permante, a condizione che la stessa non risulti locata;

di elevare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale a L. 240.000 a favore dei soggetti che si trovano in particolari condizioni di disagio economico, specificando che si considerano in condizioni di disagio i soggetti che presentano tale situazione:

a) reddito riferito al nucleo familiare, non superiore a L. 8.700.000 (comprensive di eventuali redditi soggetti a ritenuta d'imposta alla fonte);

b) il reddito può essre maggiorato di:

L. 7.000.000 per una prima persona a carico (per persona a carico si intende l'individuo così come definito all'art. 12 del testo unico sull'imposta di reddito, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 e s.m.);

L. 6.000.000 per una seconda persona a carico;

L. 5.000.000 per una terza persona a carico;

L. 4.000.000 per una quarta persona a carico;

L. 3.000.000 per una quinta persona a carico;

L. 2.000.000 per una sesta persona a carico;

L. 1.000.000 per ogni altra persona a carico;

di specificare che per beneficiare della maggiore detrazione, di cui al precedente punto, non è necessario presentare una preventiva domanda.

(Omissis).

COMUNE DI MEZZOLOMBARDO

Il comune di MEZZOLOMBARDO (provincia di Trento) ha adottato il 30 ottobre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di confermare per l'anno 1998, le determinazioni delle aliquote e detrazioni dell'imposta I.C.I. stabilite, per l'anno 1997, con deliberazione del consiglio comunale n. 19 del 14 aprile 1997, nei seguenti termini;

per l'anno 1998 la detrazione spettante per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili è fissata in L. 250.000 per tutti gli aventi diritto, salvo quanto previsto al successivo punto del presente dispositivo. La presente detrazione non viene applicata alle fattispecie previste dall'art.3, comma 55, p. 4 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vale a dire alle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa e adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e a quelle regolarmente assegnate dagli Istituti autonomi per le case popolari;

per l'anno 1998 la detrazione spettante per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili è fissata in L. 320.000 nelle seguenti situazioni:

a) per i proprietari od usufruttuari di unica abitazione, comprensiva di eventuale pertinenza (categorie catastali C2 - C6 - C7), destinata a propria residenza, a condizione che tutti i componenti del nucleo familiare non siano titolari di altri redditi se non quelli derivanti da pensione sociale;

b) per i proprietari od usufruttuari di unica abitazione, comprensiva di eventuale pertinenza (categorie catastali C2 - C6 - C7), destinata a propria residenza, a condizione che gli stessi ed i componenti del nucleo familiare non siano titolari di altri redditi da terreni o fabbricati e che il reddito familiare imponibile ai fini Irpef del nucleo familiare non superi i seguenti importi:

nucleo familiare composto da 1 persona L. 15.984.000;

nucleo familiare composta da 2 persone L. 18.144.000;

nucleo familiare composto da 3 persone L. 19.824.000;

nucleo familiare composto da 4 persone L. 21.504.000;

nucleo familiare composto da 5 persone L. 23.184.000;

nucleo familiare composto da 6 o più pers. L. 24.864.000.

L'ammontare del reddito ai fini Irpef è desunto dai modelli 101 o 730 o 740 che i contribuenti sono tenuti ad esibire.

2) di stabilire le seguenti modalità di applicazione dell'agevolazione di cui al punto precedente:

l'aumento della detrazione viene applicato dal contribuente che ne abbia diritto al momento del pagamento dell'imposta;

il funzionario responsabile della gestione dell'I.C.I., in sede di verifica dei versamenti, può richiedere agli interessati la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti per l'aumento della detrazione;

qualora tali documenti non vengano presentati entro il termine di venti giorni, il contribuente perde il diritto all'agevolazione e si applicano le sanzioni previste dai commi 1 e 2 dell'art. 14 del decreto legislativo n. 504/1992;

le stesse sanzioni si applicano ai contribuenti che, in base alla documentazione presentata, non risultino in possesso dei requisiti dichiarati;

3) di stabilire che i proprietari o usufruttuari di unità immobiliari non locate, anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari, usufruiscono delle detrazioni previste per l'abitazione principale di cui ai punti 1) e 2);

4) di fissare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille per tutti gli immobili, salvo l'applicazione della percentuale del 5 per mille per le unità immobiliari, e relative pertinenze, non destinate ad abitazione principale del proprietario, che risultino agibili, abitabili, non locate e che appartengono alle seguenti categorie catastali:

categoria A, con esclusione della categoria A10 (ufficio e studi privati);

categoria C/2 (magazzini e locali di deposito), categoria C6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse) e categoria C7 (tettoie chiuse o aperte).

(Omissis).

COMUNE DI MIGNANO MONTE LUNGO

Il comune di MIGNANO MONTE LUNGO (provincia di Caserta) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, anche per l'anno 1998:

a) l'aliquota corrispondente alla tassazione I.C.I. nella misura del 6 per mille;

b) la detrazione di L. 220.000 per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali, con esenzione per i terreni agricoli e per gli immobili inagibili, come per legge;

di fissare al 2 per mille l'aliquota I.C.I. a favore dei proprietari che intendano eseguire interventi atti a recuperare unità immobiliari inagibili o inabitabili, ovvero di interesse artistico o architettonico nei centri storici, nonché alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, per la durata di anni tre dall'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 1, comma 5 e seguenti, del decreto legislativo n. 449 del 27 dicembre 1997.

(Omissis).

COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

Il comune di MILITELLO IN VAL DI CATANIA (provincia di Catania) ha adottato il 30 ottobre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili è determinata nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MILITELLO ROSMARINO

Il comune di MILITELLO ROSMARINO (provincia di Messina) ha adottato il 26 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale al 6 per mille e la detrazione di L. 200.000.

di determinare le unità immobiliari seconde al 7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MILO

Il comune di MILO (provincia di Catania) ha adottato il 31 ottobre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MINEO

Il comune di MINEO (provincia di Catania) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di elevare a L. 300.000, l'importo di cui al comma 2, dell'art.8 del decreto legislativo n. 504/1992, così come modificato dal comma 55 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, solo per il contribuente che possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, l'immobile destinato ad abitazione principale nel quale lo stesso contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente;

2) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3) di determinare nella misura del 5,50 per mille, (l'aliquota I.C.I.) per i fabbricati diversi da quelli destinati a civile abitazione con esclusione di quelli destinati a garages e/o box-auto, per i quali, trova applicazione il successivo punto 4);

4) di determinare ancora, nella misura del 4 per mille, (l'aliquota I.C.I.) per i fabbricati destinati a garages e/o box-auto a condizione che siano destinati ad uso personale e non locati, altrimenti resta valido quanto disposto dal precedente punto 3);

5) di determinare inoltre, nella misura del 6 per mille, (l'aliquota I.C.I.) per i fabbricati destinati a civile abitazione e non locati;

6) di determinare infine, nella misura del 4 per mille (l'aliquota I.C.I.) e per un periodo di anni uno relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

(Omissis).

8) per tutti gli altri casi non previsti nei precedenti punti, trova applicazione l'aliquota del 4,50 per mille, stabilita con determinazione sindacale n. 253 del 16 ottobre 1997 e quanto altro stabilito dalla legge in materia.

(Omissis).

COMUNE DI MINERBE

Il comune di MINERBE (provincia di Verona) ha adottato il 13 gennaio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1998, l'aliquota dell'I.C.I. che sarà applicata in questo comune nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MINERBIO

Il comune di MINERBIO (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 5,7 per mille a valere per l'anno 1998.

di diversificare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. a valere per l'anno 1998 nella misura del 7 per mille per gli alloggi non locati.

(Omissis).

COMUNE DI MINERVINO DI LECCE

Il comune di MINERVINO DI LECCE (provincia di Lecce) ha adottato il 26 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota ordinaria del 5 per mille.

di determinare l'aliquota del 7 per mille per la seguente categoria di immobili: alloggi non locati, intendendosi per tali alloggi non adibiti ad abitazione principale e risultanti vuoti o a disposizione e/o utilizzati in modo saltuario, o privi di contratto d'affitto. Sono esclusi i fabbricati utilizzati da parenti fino al primo grado (figli, genitori che risultano ivi residenti.

La detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MINERVINO MURGE

Il comune di MINERVINO MURGE (provincia di Bari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, per il c.a. 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5,75 per mille;

di aumentare, per lo stesso anno 1998 e per tutti i possessori di immobili siti in questo comune e direttamente adibiti a propria abitazione principale, la misura della detrazione di imposta prevista dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, da L. 200.000 a L. 270.000.

di stabilire, a norma dell'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI MIRABELLO

Il comune di MIRABELLO (provincia di Ferrara) ha adottato il 16 dicembre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di dare atto che l'aliquota applicata nel 1998 è stata così determinata e diversificata:

a) 5,75 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ivi comprese quelle unità possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata, e per tutti i casi non descritti alla successiva lettera *b)*;

b) 7 per mille per le unità immobiliari: abitazioni non locate e terreni edificabili, possedute in aggiunta alla abitazione principale, intendendosi nella fattipecie per:

abitazione: tutte le unità immobiliari di categoria «A», escluse la tipologia «A10», e naturalmente le relative pertinenze (es. garage);

non locate: non soggette a contratto di locazione. Restano pertano, assoggettate all'aliquota ordinaria determinata per l'anno 1998 (5,75 per mille) tutte quelle unità immobiliari (escluse A/10) soggette a regolare contratto di locazione, fatte salvo, a titolo esemplificativo: le abitazioni tenute a disposizione, in comodato ecc.

di adottare dall'anno 1998, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli Immobili, in ottemperanza al disposto di cui al comma 55, art. 3, legge n. 662/1996, così come successivamente integrato e modificato, un aumento della detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 500.000 rapportate ad anno ed alla quota di possesso, a favore dei seguenti contribuenti:

cittadini riconosciuti indigenti ai fini dell'esonero dal pagamento della quota di partecipazione allà spesa sanitaria, secondo i requisiti fissati con deliberazione n. 48 del 24 giugno 1992;

pensionati e portatori di handicap con invalidità riconosciuta, monoreddito, in condizione non lavorativa con reddito da pensione, relativo all'anno precedente a quello cui si riferisce l'agevolazione, non superiore a L. 14.320.000 (*) annui al lordo delle ritenute fiscali;

pensionati e portatori di handicap con invalidità riconosciuta, inclusi in nuclei familiari con reddito complessivo annuo, al lordo delle ritenute fiscali, non superiore a L. 23.130.000 (*), aumentati a L. 1.770.000 (*) per ogni persona considerata a carico ai fini previdenziali ai sensi dell'art. 12, comma 4, decreto del Presidente della Repubblicà 22 dicembre 1986, n. 917 (si considera il reddito annuo precedente a quello cui si riferisce l'agevolazione);

disoccupati-lavoratori in cassa integrazione straordinaria in mobilità inclusi in nuclei familiari con reddito complessivo annuo (relativo all'anno precedente a quello di agevolazione), al lordo delle ritenute fiscali, non superiore L. 23.130.000 (*) aumentati di L. 1.770.000 (*) per ogni familiare avente i requisiti per essere considerati a carico ai fini previdenziali.

di determinare le seguenti modalità applicative:

i contribuenti interessati dovranno presentare, direttamente o con raccomandata al settore contabilità del comune, entro il mese di giugno 1998, apposita richiesta autocertificazione, in carta semplice, dichiarando di essere in possesso dei requisiti per il riconoscimento del diritto alla maggiore detrazione I.C.I., unitamente alla dichiarazione di non possedere, nè il richiedente né i familiari o conviventi, redditi di lavoro autonomo, d'impresa o di partecipazione e di non proprietari o usufruttuari di altro fabbricato adibito ad abitazione ed eventuale garage;

il termine ultimo di presentazione dell'istanza in argomento, deve intendersi perentorio, pena la decadenza dal beneficio della maggiorazione per l'anno 1998;

i contribuenti che abbiano inviato la richiesta nei termini, potranno, al momento del pagamento delle rate dell'I.C.I., già tenere conto della detrazione nella misura richiesta;

le richieste-autocertificazioni verranno controllate dai competenti uffici dell'amministrazione, che, in caso di dichiarazioni infedeli, applicheranno le sanzioni di legge.

(*) I limiti di reddito di cui sopra vanno adeguati all'indice Istat anno 1997 (+ 1,7%).

(Omissis).

COMUNE DI MISSAGLIA

Il comune di MISSAGLIA (provincia di Lecco) ha adottato il 26 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,8 per mille, dando atto che la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ammonta a L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI MOENA

Il comune di MOENA (provincia di Trento) ha adottato il 20 ottobre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le aliquote I.C.I., non apportando modifiche rispetto all'anno precedente, come segue: nella misura del 4 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e nella misura del 5 per mille per tutti gli altri fabbricati.

di stabilire la riduzione di L. 200.000, ai sensi della normativa vigente, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI MOGGIO

Il comune di MOGGIO (provincia di Lecco) ha adottato il 25 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune con effetto dal gennaio 1998:

aliquota unica al 4,50 per mille;

per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dal'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unità immobiliari, è inoltre stabilito che:

l'importo di L. 200.000 di cui sopra sia elevato a L. 300.000, e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta;

per abitazioni principali s'intende quella nella quale i contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

si dà atto che nella determinazione delle aliquote di cui al capo I e di quanto oggetto del capo IV, nonché della definizione della riduzione o detrazione di cui al capo V sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;

(Omissis).

di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI MOLAZZANA

Il comune di MOLAZZANA (provincia di Lucca) ha adottato il 26 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare per l'anno 1998 le seguenti aliquote I.C.I.:

6 per mille per le abitazioni principali;

7 per mille per gli altri fabbricati e per le aree fabbricabili.

di dare atto che i terreni agricoli sono esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 7 punto 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI MOLINA ATERNO

Il comune di MOLINA ATERNO (provincia di L'Aquila) ha adottato il 27 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MOLINARA

Il comune di MOLINARA (provincia di Benevento) ha adottato il 28 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, i sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni e integrazioni, per l'anno d'imposta 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille e, in L. 200.000 di detrazione per la prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI MOLINELLA

Il comune di MOLINELLA (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1998, l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura del 5,8 per mille.

di prendere atto e di stabilire che per l'anno 1998 verrà applicata, sull'imposta (I.C.I.) dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e fino a concorrenza dell'ammontare, una detrazione pari a L. 300.000 per i casi di seguito specificati in considerazione alla particolare situazione sociale ed economica in cui si trovano:

nucleo familiare composto da una sola persona pensionata ultrasessantacinquenne alla data del 1° gennaio 1997, in possesso di un'unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relativa autorimessa di pertinenza e con reddito lordo annuo determinato ai fini Irpef non superiore a L. 14.000.000;

nucleo familiare composto da due persone pensionate ultrasessantacinquenni alla data del 1° gennaio 1997, in possesso di un'unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relativa autorimessa di pertinenza e con reddito lordo annuo determinato ai fini Irpef non superiore a L. 20.000.000;

nucleo familiare ove sia presente un portatore di handicap in possesso di un'unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relativa autorimessa con un reddito familiare lordo complessivo determinato ai fini Irpef per l'anno 1997, complessivo del contributo handicap, non superiore a L. 45.000.000.

(Omissis).

di stabilire che per tutti gli altri casi non rientranti nelle precedenti ipotesi, dall'imposta (I.C.I.) dovuta per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono L. 200.000 per abitazione principale occupata direttamente ai sensi dell'art. 3 della legge n. 662/1996. Tale detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI MOLINI DI TRIORA

Il comune di MOLINI DI TRIORA (provincia di Imperia) ha adottato il 28 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

stabilire, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5, per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MOLITERNO

Il comune di MOLITERNO (provincia di Potenza) ha adottato il 27 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota ordinaria dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili - nella misura del 6 per mille;

di confermare per l'anno 1998 la detrazione prevista dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 250.000, come determinata dalla delibera consiliare n. 1 del 25 febbraio 1997;

di considerare, ai sensi del comma 56 dell'art. 3 della citata legge n. 662, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché la stessa non risulti locata;

ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, determinare al 3 per mille l'aliquota I.C.I. a favore di proprietari che eseguono interventi di recupero di immobili inagibili o inabitabili o interventi destinati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, come individuato dal vigente P.R.G., oppure ancora per interventi finalizzati alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali o all'utilizzo dei sottotetti;

dare atto che tale aliquota agevolata viene applicata limitatamente alle unità immobiliari che saranno oggetto dei predetti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

COMUNE DI MONALE

Il comune di MONALE (provincia di Asti) ha adottato il 3 dicembre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. che sarà applicata in questo comune nella misura del 5,5 per mille;

di determinare altresì la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale come minimo di legge.

(Omissis).

COMUNE DI MONASTIER DI TREVISO

Il comune di MONASTIER DI TREVISO (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, nella misura del 4,50 per mille, senza alcuna diversificazione, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI MONEGLIA

Il comune di MONEGLIA (provincia di Genova) ha adottato il 30 gennaio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire la maggiore detrazione, per l'abitazione principale, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), come intesa ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, modificato dal comma 55, art. 3, legge n. 662/1996, per l'anno 1998 di L. 370.000;

(Omissis).

approvare l'aliquota ordinaria per l'anno 1998, nella misura del 4,4 per mille;

approvare un'aliquota ridotta nella misura del 4 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, ed ai sensi del comma 56, art. 3, legge n. 662/1996, estendere tale aliquota ridotta, per l'abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI MONGRANDO

Il comune di MONGRANDO (provincia di Biella) ha adottato il 24 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 5,50 per mille, senza alcuna differenziazione di immobili diversi dalle abitazioni od abitazioni in aggiunta a quella principale o per gli enti senza scopo di lucro;

dare atto che la detrazione per abitazione principale è di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

di non operare le riduzioni di imposta o aumenti di detrazioni indicati nel comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 507/1992 come sostituito con il comma 55 della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI MONGUZZO

Il comune di MONGUZZO (provincia di Como) ha adottato il 16 dicembre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili relativa all'abitazione principale pari al 4 per mille;

di determinare l'aliquota I.C.I. relativa agli altri fabbricati, ai terreni agricoli ed alle aree fabbricabili pari al 6,2 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MONSAMPIETRO MORICO

Il comune di MONSAMPIETRO MORICO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato il 17 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MONTALCINO

Il comune di MONTALCINO (provincia di Siena) ha adottato il 5 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nelle misure sotto indicate confermando le tariffe già in vigore per l'anno 1997 così come proposto dalla giunta con atto G.M. n. 38 del 5 febbraio 1998:

6 per mille per le abitazioni principali;

7 per mille per tutti gli altri immobili;

in applicazione del disposto di cui all'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 la detrazione di imposta di L. 200.000 prevista per l'imposta comunale sugli immobili per le abitazioni principali come definite dall'ultima linea del comma 2, dell'art. 8, del decreto legislativo n. 504/1992 così come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 è elevata a L. 300.000 per i soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) aventi a carico un portatore di handicap risultante da certificazione rilasciata dall'unità sanitaria locale ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, comunque acquisita o da acquisire d'ufficio;

b) pensionati aventi un reddito familiare mensile, rilevabile dall'ultimo avviso di pagamento non superiore a L. 1.300.000 e che non hanno altre proprietà immobiliari all'infuori della casa di abitazione per la quale viene richiesta la maggiore detrazione;

c) richiedenti che ritengono di trovarsi in documentate situazioni di carattere sociale valide per ottenere il beneficio.

(Omissis).

COMUNE DI MONTALE

Il comune di MONTALE (provincia di Pistoia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dalla legge n. 662/1996, art. 3, comma 53, nelle seguenti misure diversificate l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998:

a) aliquota ordinaria: 6 per mille;

b) alloggi non locati e aree fabbricabili: 7 per mille;

determinare altresì, avvalendosi della possibilità offerta dall'art. 8, comma 3, del dereto legislativò n. 504/1992, modificato dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996, l'aliquota dell'I.C.I. sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura ridotta del 5 per mille (riduzione del 16,66% sull'aliquota ordinaria);

elevare infine la detrazione di imposta, fissata a L. 200.000 in via ordinaria, a L. 320.000 per i soggetti che versano nelle seguenti condizioni di particolare disagio economico e sociale:

reddito complessivo non superiore ai fini IRPEF, con riferimento all'anno 1997 e derivante unicamente da pensione di:

L. 10.000.000 se trattasi di nucleo familiare composto da un solo componente;

L. 18.000.000 se trattasi di nucleo familiare composto da più componenti.

Nel reddito complessivo di cui sopra, costituito dalla somma dei redditi di tutto il nucleo familiare, non saranno computati e quindi non saranno ostativi alla concessione della riduzione:

a) eventuali redditi esenti da IRPEF;

b) il reddito derivante dal possesso della sola casa di abitazione, fatta eccezione per gli immobili classificati in categoria A1, A7, A8 e A9;

c) l'eventuale reddito derivante dal possesso di altre unità immobiliari diverse dalla casa di abitazione fino ad un importo di L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI MONTALLEGRO

Il comune di MONTALLEGRO (provincia di Agrigento) ha adottato il 22 gennaio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

adottare per l'esercizio finanziario 1998 l'aliquota del 6 per mille relativamente all'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili);

di elevare a L. 200.000 la detrazione sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Il comune di MONTALTO DI CASTRO (provincia di Viterbo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 1998 come segue:

aliquota ordinaria: 5 per mille;

aliquota per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, per le pertinenze relative a detti immobili, per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari: 4 per mille;

aliquota per gli opifici appartenenti alla categoria catastale D1: 7 per mille;

aliquota per terreni agricoli: 4 per mille.

di confermare la detrazione per l'abitazione principale in L. 500.000.

(Omissis).

COMUNE DI MONTANERA

Il comune di MONTANERA (provincia di Cuneo) ha adottato il 25 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per quanto concerne il 1998, l'aliquota I.C.I. da applicarsi in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille con detrazione di L. 200.000 per le prime abitazioni.

(Omissis).

COMUNE DI MONTE CERIGNONE

Il comune di MONTE CERIGNONE (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato il 26 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille;

di stabilire ai sensi dell'art. 6 della legge n. 504/1992, così come modificato dall'art. 3 della legge n. 662/1996, una aliquota differenziata per la seguente tipologia di immobili: abitazione principale: 5 per mille;

di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale viene confermata in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MONTE COLOMBO

Il comune di MONTE COLOMBO (provincia di Rimini) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di adottare per il 1998 le seguenti aliquote:

a) aliquota per abitazione principale nella misura del 4,5 per mille, da applicarsi solo alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale appartenenti al gruppo A, escluse le seguenti categorie:

A/1 - abitazioni di tipo signorile;

A/9 - castelli, palazzi ed eminenti pregi artistici o storici;

A/10 - uffici e studi privati;

b) aliquota del 5,5 per mille per le seguenti categorie:

C/1 - negozi e botteghe;

C/4 - fabbricati per arti e mestieri;

D/1 - opifici;

c) aliquota ordinaria nella misura del 6,25 per mille, da applicarsi in tutti gli altri casi.

di adottare, per il 1998, le seguenti detrazioni:

a) detrazione di L. 200.000 per tutte le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi, soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, nonché agli alloggi di edilizia residenziale regolarmente assegnati;

b) ulteriore detrazione d'imposta di L. 150.000 da aggiungere alle L. 200.000, per un totale quindi di L. 350.000, per le situazioni socio-economiche di seguito specificate:

1) per i pensionati di età superiore ai sessantacinque anni (riferita al soggetto che ne ha titolo di proprietà, usufrutto, ...) con un reddito annuo lordo di L. 11.500.000 se singolo, di L. 23.000.000 se cumulativo per nucleo familiare (redditi anno 1997) e che siano proprietari ovvero titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione di una sola unità immobiliare appartenente alla categoria «A», escluse le cagetorie A/1 - A/9 direttamente adibita ad abitazione principale e con eventuali pertinenze (garage o cantina);

2) contribuenti che, (indipendentemente dall'età raggiunta), risultano essere permanentemente o totalmente inabili al lavoro con una percentuale di invalidità non inferiore al 75% risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità civile rilasciato dalle competenti strutture pubbliche, ed un reddito annuo lordo di L. 11.500.000 se singolo, di L. 23.000.000 se cumulativo per nucleo familiare.

di considerare, per l'anno 1998, abitazione principale, anche l'unità immobiliare, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, o di altro diritto reale, da anziani e/o disabili che hanno acquisito alla data del 1° gennaio 1998 la residenza in istituti di ricovero o sanitari e/o per quei soggetti che si trovano in strutture per le riabilitazioni da tossicodipendenze, a seguito di ricovero permanente, a condizione che lo stesso immobile non risulti locato; in tal caso occorre presentare presso l'ufficio tributi del comune entro e non oltre il 20 dicembre 1998 la richiesta per potere usufruire dell'aliquota minore, allegando una dichiarazione che ospita i contribuenti interessati:

di concedere, la ulteriore detrazione d'imposta indicata al punto 2), lettera *b)*, a condizione che venga presentata, presso l'ufficio tributi del comune, entro e non oltre il 20 dicembre 1998, a pena di decadenza dell'agevolazione predetta, una apposita richiesta, allegando a corredo della stessa la seguente documentazione:

4.1) copia della dichiarazione dei redditi presentata nell'anno 1998, per i redditi prodotti nell'anno 1997, o in mancanza dell'ex mod. 201 o 101, al fine di comprovare il reddito complessivo lordo;

4.2) certificato di inabilità al lavoro rilasciata dalle strutture competenti;

4.3) ogni altro certificato utile.

(Omissis).

COMUNE DI MONTE COMPATRI

Il comune di MONTE COMPATRI (provincia di Roma) ha adottato il 20 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI MONTE DI MALO

Il comune di MONTE DI MALO (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

Richiamata la propria deliberazione n. 2 in data 26 febbraio 1997, divenuta esecutiva, con la quale sono state stabilite per l'anno 1997 le aliquote ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili nel modo che segue:

5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

5,5 per mille per tutte le altre unità immobiliari soggette all'imposta;

7 per mille per gli alloggi non locati;

Visto inoltre il proprio atto n. 16 in data 15 aprile 1997 con il quale si deliberava quanto segue:

1) ad integrazione della delibera C.C. n. 2 in data 26 febbraio 1997, per l'anno 1997, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

2) di concedere una detrazione pari a L. 400.000 sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale con decorrenza dall'anno di imposta 1997, ai soggetti che si trovino in tutte le seguenti condizioni:

possesso a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale dell'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. Tale abitazione deve essere l'unico immobile posseduto in tutto il territorio nazionale ad eccezione dell'eventuale garage di pertinenza;

famiglie monoreddito con 3 o più figli che non abbiano ancora terminato gli studi;

(Omissis).

1) di confermare anche per l'anno 1998 realtivamente all'imposta comunale sugli immobili, quanto deliberato per l'anno 1997 con gli atti n. 2 in data 26 febbraio 1997 e n. 16 in data 15 aprile 1997;

2) di stabilire che la richiesta della maggiore detrazione dovrà essere depositata all'Ufficio protocollo entro il 30 giugno 1998;

(Omissis).

COMUNE DI MONTE SAN PIETRO

Il comune di MONTE SAN PIETRO (provincia di Bologna) ha adottato il 20 dicembre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di definire nel 6,5 per mille l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili e nel 5,8 per mille l'aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali confermando in L. 200.000 la detrazione concessa per queste ultime.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEBRUNO

Il comune di MONTEBRUNO (provincia di Genova) ha adottato il 28 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. da applicarsi, per l'anno 1998, agli immobili di abitazione principale;

di stabilire nella misura del 7 per mille l'aliquota I.C.I. da applicarsi, per l'anno 1998, agli immobili posseduti in addizione alla prima abitazione e per gli immobili sfitti;

di stabilire nella misura del 3 per mille l'aliquota I.C.I. da applicarsi ai casi previsti dall'art. 1, quinto comma, della legge n. 449 citata.

(Omissis).

COMUNE DI MONTECASSIANO

Il comune di MONTECASSIANO (provincia di Macerata) ha adottato l'11 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA

Il comune di MONTECATINI VAL DI CECINA (provincia di Pisa) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

le aliquote per l'anno in corso sono così stabilite:

a) abitazione principale: 4,5 per mille;

b) altri fabbricati: 6,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MONTECCHIO PRECALCINO

Il comune di MONTECCHIO PRECALCINO (provincia di Vicenza) ha adottato il 29 dicembre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota ordinaria d'imposta pari al 4 per mille per la prima casa di civile abitazione;

di introdurre per l'anno 1998 l'aliquota del 6 per mille relativamente agli alloggi ulteriori alla prima abitazione non locati, considerando per tali gli immobili ad uso abitativo che non risultino occupati per residenza per almeno sei mesi nel corso dell'anno;

la presente aliquota non si applica per gli alloggi dichiarati inabitabili;

l'obbligo del contribuente di segnalare all'ufficio tributi gli alloggi non locati con apposita dichiarazione I.C.I. da presentare entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello di applicazione.

(Omissis).

COMUNE DI MONTECHIARUGOLO

Il comune di MONTECHIARUGOLO (provincia di Parma) ha adottato il 28 gennaio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determianre l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura:

del 7 per mille per gli alloggi non locati;

del 5,80 per mille per ogni tipo di unità immobiliare.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEFANO

Il comune di MONTEFANO (provincia di Macerata) ha adottato il 20 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per le motivazioni indicate in premessa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille rapportato al valore degli immobili, con la concessione della detrazione di L. 200.000 per le abitazioni principali.

di stabilire ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'aliquota agevolata dell'I.C.I. al 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, l'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEFERRANTE

Il comune di MONTEFERRANTE (provincia di Chieti) ha adottato il 2 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

stabilire che, per l'anno 1998, l'imposta comunale sugli immobili venga regolata dalle seguenti disposizioni:

lasciare invariata l'aliquota minima del 4 per mille, come per gli anni passati, valida per tutti i fabbricati;

(Omissis).

stabilire la detrazione d'imposta per le abitazioni principali nella misura minima di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEFIORE DELL'ASO

Il comune di MONTEFIORE DELL'ASO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato il 12 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille rapportato al valore degli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEFIORINO

Il comune di MONTEFIORINO (provincia di Modena) ha adottato il 5 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di aumentare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998, nella misura del 5,9 per mille, applicando la maggiore detrazione consentita per legge sulla prima casa che passa da L. 200.000 a L. 240.000.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO

Il comune di MONTEFORTE CILENTO (provincia di Salerno) ha adottato il 25 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998, è determinata nella misura unica del 6 per mille;

per l'unità immobiliare adibita a dimora abituale, posseduta a titolo di proprietà ovvero di diritto reale di usufrutto, uso od abitazione, spetta una detrazione dell'imposta dovuta per l'unità medesima pari a L. 200.000 annue da rapportare ai mesi durante i quali sussiste siffatta destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEGABBIONE

Il comune di MONTEGABBIONE (provincia di Terni) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEGIORDANO

Il comune di MONTEGIORDANO (provincia di Cosenza) ha adottato il 5 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare al 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare nel 1998 sui valori degli immobili ubicati nel territorio del comune di Montegiordano;

di confermare in L. 200.000 la detrazione da applicare nel 1998 per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEIASI

Il comune di MONTEIASI (provincia di Taranto) ha adottato il 20 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'applicazione dell'aliquota I.C.I. nella percentuale del 6 per mille, con detrazione di L. 300.000 sulla abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI MONTELPARO

Il comune di MONTELPARO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato il 30 gennaio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'abitazione principale il 5 per mille, immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o alloggi non locati 6 per mille;

la detrazione I.C.I. dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, prevista dall'art. 8, comma secondo, del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dal comma 55, art. 3 della legge numero 662/1996, rimane fissata nella misura minima di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA

Il comune di MONTENERO DI BISACCIA (provincia di Campobasso) ha adottato il 27 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

fissare, per il corrente anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, prevista dall'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MONTENERO VAL COCCHIARA

Il comune di MONTENERO VAL COCCHIARA (provincia di Isernia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MONTERADO

Il comune di MONTERADO (provincia di Ancona) ha adottato l'11 dicembre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di rideterminare, nella misura unica del 5,80 per mille l'aliquota da applicare nell'esercizio finanziario 1998 all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), previa contestuale revoca del proprio precedente atto deliberativo n. 99/1997;

di confermare immutate le restanti condizioni per l'esercizio della facoltà impositiva.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEROTONDO

Il comune di MONTEROTONDO (provincia di Roma) ha adottato il 21 ottobre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 la seguente determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, già applicata per il 1997:

abitazione principale del soggetto d'imposta aliquota 5,5 per mille;

altri fabbricati aliquota 6 per mille;

deduzione su abitazione principale L. 210.000;

(Omissis).

riduzione dell'aliquota nella misura del 4 per mille per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili,

inoltre è considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari o a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

applicazione della aliquota nella misura del 4 per mille per anziani di età superiore a 65 anni singoli o coniugati aventi in proprietà la sola abitazione principale ed un reddito familiare annuo lordo non superiore a L. 12.500.000 se singoli, e non superiore a L. 21.000.000 se coniugati; qualora abbiano anche un familiare a carico, con invalidità superiore al 75% e che non goda di indennità di accompagno, il reddito utile per usufruire dell'agevolazione, riferito all'intero nucleo familiare, è fissato rispettivamente nella misura massima di L. 21.000.000 e L. 26.000.000.

Il possesso di box pertinente all'abitazione non fa decadere il diritto alla agevolazione, fermo restando che il box va assoggettato ad aliquota ordinaria fissata per gli altri fabbricati.

(Omissis).

COMUNE DI MONTESCHENO

Il comune di MONTESCHENO (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato il 19 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota I.C.I. relativa all'anno 1998 nelle seguenti misure:

5 per mille in via generale;

6 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEVEGLIO

Il comune di MONTEVEGLIO (provincia di Bologna) ha adottato il 15 dicembre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

richiamata la deliberazione di G.M. n. 458 del 19 novembre 1997 con la quale si prevede la conferma per l'anno 1998 delle aliquote I.C.I., adottate con atto di C.C. n. 22 del 14 aprile 1997, nella seguente misura:

5,7 per mille, ridotta;

6,4 per mille, ordinaria;

7 per mille, maggiorata;

per abitazioni principali - detrazione L. 200.000.

Aliquota ridotta con detrazione pari a L. 200.000 spetta a:

abitazione principale: è intesa quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. (art. 3, comma 55, punto 2, legge n. 662/1996 Finanziaria).

La dimora abituale deve coincidere con la residenza anagrafica nel comune;

abitazione principale: è intesa anche quella abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (art. 3, comma 56, legge n. 662/1996).

Aliquota ridotta senza detrazione spetta a:

abitazione principale: è intesa quella data in locazione con contratto registrato a persone che la utilizzano come abitazione principale. (art. 3, comma 55, legge n. 662/1996 Finanziaria);

abitazione principale: è intesa anche quella abitazione data in uso gratuito ai famigliari (fino al 2° grado) che la utilizzano come abitazione principale e hanno la residenza nel comune, purché sia stato stipulato un valido contratto a titolo gratuito;

6,4 per mille, ordinaria:

per tutti gli altri fabbricati tranne quelli specificati nel punto *c)* con aliquota maggiorata;

7 per mille, maggiorata:

per i soli immobili ad uso abitazione e relative cantine e garages non locati (sfitti) e a disposizione in aggiunta all'abitazione principale;

si intendono a disposizione gli immobili occupati saltuariamente.

di approvare e determinare ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 e farle proprie, le aliquote I.C.I. come in premessa riportate integralmente e come risultano dalla proposta dell'atto di G.M. n. 458 del 19 novembre 1997 di conferma dell'atto di C.C. n. 22/1997;

di confermare per l'anno 1998, la deliberazione di C.C. n. 80/1996 relativa alle detrazioni I.C.I. per le abitazioni principali per particolari categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico, alle condizioni di seguito specificate:

A) possedere, nel territorio italiano, la sola abitazione adibita ad abitazione principale eventualmente comprensiva di posto auto, autorimessa, cantina, area pertinenziale e classificata nelle categore catastali A/3, A/4, A/5.

Nel caso di diritto di usufrutto, uso o abitazione il contribuente non deve possedere nessuna altra proprietà immobiliare nel territorio italiano;

B) avere compiuto 60 anni di età se donne e 65 anni se uomini dal 1° gennaio 1998, ovvero compiere l'età richieta nel corso dell'anno 1998 ed essere pensionati;

C) vivere soli o in coppia al primo gennaio 1998. Per coppia si intenda un nucleo familiare anche non legato da vincoli di parentela;

D) essere in condizioni non lavorativa ed avere percepito, nell'anno 1997 un reddito esclusivamente da pensione imponibile ai fini IRPEF non superiore a L. 12.000.000 (non viene considerato il reddito dell'unica abitazione posseduta);

E) nel caso di nucleo familiare composto da due o più persone il reddito complessivo deve valutarsi secondo le seguenti caratteristiche:

quanto al soggetto passivo I.C.I.: così come indicato al punto *D);*

per quanto riguarda il soggetto convivente: si considera il reddito imponibile ai fini IRPEF, escluso il reddito dell'abitazione eventualmente posseduta in comproprietà con il soggetto passivo I.C.I., riferto all'anno precedente a quello di competenza I.C.I.;

per quanto riguarda il reddito complessivo del nucleo familiare: esso viene calcolato come ai paragrafi precedenti, non deve superare i ventunmilioni di lire (21.000.000);

qualora un componente del nucleo familiare sia portatore di handicap, il reddito complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore a venticinquemilioni di lire (25.000.000);

qualora venga erogato l'assegno di accompagnamento questo non viene computato ai fini del reddito imponibile complessivo.

Per poter usufruire dell'aumento delle detrazioni occorre che le condizioni di cui sopra debbano essere tutte soddisfatte;

di determinare i seguenti criteri applicativi:

il contribuente deve produrre apposita domanda, debitamente documentata, entro il termine previsto per il versamento della 1ª rata di acconto dell'imposta in parola, a pena di decadenza, indirizzata al «comune di Monteveglio - Servizio tributi» direttamente all'ufficio protocollo del comune o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso di invio tramite il servizio postale fa fede la data del timbro stesso.

Nella domanda il contribuente deve indicare:

nome, cognome, residenza, data di nascita, codice fiscale.

Alla domanda deve altresì essere allegata una dichiarazione, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968, con firma autenticata dalla quale risulti:

la composizione del nucleo familiare;

l'ammontare del reddito proprio e del soggetto convivente.

I contribuenti che hanno inviato la citata domanda entro il termine indicato potranno tenere conto in sede di versamento delle rate I.C.I. della maggiore detrazione.

La dichiarazione di cui sopra deve essere prodotta per ogni anno per il quale si protraggono le condizioni per l'applicazione dell'ulteriore detrazione.

L'Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrata comprovante quanto dichiarato.

Nel caso di dichiarazione infedele saranno applicate le sanzioni previste dalla legge;

di dare atto che la detrazione di cui al comma 2, art. 8, decreto legislativo n. 504/1992, spettante sull'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rimane fissata in via ordinaria in L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI MONTIANO

Il comune di MONTIANO (provincia di Forlì-Cesena) ha adottato il 19 dicembre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

aliquota del 5,75 per mille:

unità immobiliari adibite ad abitazione principale nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente;

unità immobiliari adibite ad abitazione pricipale dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune;

unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata, presentando a tal fine apposita comunicazione in carta semplice all'ufficio tributi del comune, con allegata la dichiarazione dell'istituto di accoglienza del soggetto passivo;

alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

unità immobiliare locata con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale;

negozi e botteghe classificati o classificabili nella categoria catastale C/1;

aliquota del 6 per mille:

terreni agricoli;

altri fabbricati diversi dalle abitazioni, non compresi negli elenchi dettati per le aliquote del 5,75 per mille e del 7 per mille;

aliquota del 7 per mille:

unità immobiliari adibite ad abitazione non comprese nell'elenco dettato per l'aliquota del 5,75 per mille;

aree fabbricabili.

detrazione per abitazione principale: L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MONTIGNOSO

Il comune di MONTIGNOSO (provincia di Massa-Carrara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, come di seguito:

aliquota ordinaria del 6 per mille da applicare sul valore degli immobili diversi dalle abitazioni principali dei residenti;

aliquota ridotta del 4,8 per mille da applicare sul valore degli immobili adibiti ad abitazione principale dei residenti ed ivi dimoranti;

aliquota ridotta del 4,8 per mille da applicare sul valore degli immobili adibiti ad abitazione posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI MONTIRONE

Il comune di MONTIRONE (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MONTODINE

Il comune di MONTODINE (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 le aliquote I.C.I. come segue:

a) 4,5 per mille per le abitazioni principali;

b) 5 per mille per i terreni agricoli;

c) 5,5 per mille per gli immobili con destinazione diversa da quella di cui alle lettere *a)* e *b)* ivi comprese le aree fabbricabili;

di applicare le detrazioni sull'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per le seguenti categorie di soggetti considerati in situazioni di particolare disagio economico o sociale:

A) L. 250.000 a condizione che:

a) trattasi di proprietari dell'unica abitazione;

b) si occupi tale abitazione con il proprio nucleo familiare;

c) il valore immobiliare dell'abitazione non sia superiore a L. 150.000.000;

d) il reddito imponibile del nucleo familiare di cui alla superiore lettera *b)* non sia superiore a L. 40.000.000, intendendosi per nucleo familiare quello previsto dalla legislazione anagrafica;

B) L. 300.000 a condizione che: sia presente la casistica di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, del punto precedente ed inoltre il nucleo familiare sia composto da soggetti portatori di handicaps.

(Omissis).

COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

Il comune di MONTORIO AL VOMANO (provincia di Teramo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare per l'anno 1998 le aliquote diversificate dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) determinate per l'anno 1997 e precisamente:

abitazioni principali: aliquota del 5,50 per mille;

altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli: aliquota del 6,50 per mille;

confermare, altresì, in L. 200.000 l'importo della detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

(Omissis).

concedere, anche per l'anno 1998, la detrazione per abitazione principale fino a L. 300.000 a richiesta degli interessati da presentare entro il 30 giugno 1998, alle seguenti categorie di cittadini:

1) i contribuenti che hanno superato il 60° anno di età e non siano in condizione lavorativa, con reddito annuale imponibile 1997 di tutti i componenti dello stato di famiglia anagrafico fino a L. 26.755.950, ovvero tre volte il minimo INPS;

2) la seconda categoria è quella dei portatori di handicap psicofisico con attestato di invalidità civile, con reddito annuale sempre redatto sullo stato di famiglia, uguale a quanto detto sopra;

3) la terza categoria rientrante è quella di famiglia dove si ha la presenza nello stato di famiglia di portatori di handicaps di persone anziane non autosufficienti con invalidità riconosciuta al 100%, sempre con il reddito suindicato, elevato di due milioni e mezzo per ogni persona invalida o non autosufficiente.

(Omissis).

COMUNE DI MONTOTTONE

Il comune di MONTOTTONE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato il 15 dicembre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 la aliquota I.C.I. nella misura percentuale unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MONZUNO

Il comune di MONZUNO (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

l'applicazione delle seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 1998:

6 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali;

7 per mille per tutti gli altri tipi di unità immobiliari.

di fissare la detrazione spettante per l'abitazione principale a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MORIONDO TORINESE

Il comune di MORIONDO TORINESE (provincia di Torino) ha adottato il 26 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I), così come disciplinata dal decreto legislativo n. 504/1992 e s.m.i., nella misura del 6 per mille;

di determinare ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 la detrazione da calcolarsi sull'imposta dovuta relativamente ad unità immobiliare adibite ad abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MORLUPO

Il comune di MORLUPO (provincia di Roma) ha adottato il 28 novembre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 le seguenti aliquote I.C.I.:

abitazione principale 4,5 per mille;

altri immobili 5,4 per mille;

di stabilire per l'anno 1998 le seguenti detrazioni:

abitazioni principali L. 200.000;

abitazioni principali per i soli casi in cui il possessore dell'immobile oltre allo stesso sia titolare di solo reddito di pensione sociale L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI MORROVALLE

Il comune di MORROVALLE (provincia di Macerata) ha adottato il 5 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare per l'anno 1998 nella misura del 5,5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

di approvare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, l'aumento della maggiore detrazione dell'imposta da L. 200.000 a L. 300.000 alle seguenti categorie:

soggetti percettori di reddito di lavoro dipendente o assimilato, riferito all'anno precedente in misura non superiore al limite fissato dal regolamento comunale per la concessione di contributi, proprietari o comproprietari di un'abitazione principale con una classificazione catastale non superiore alla A3. La classificazione catastale dell'abitazione principale deve essere dichiarata nella domanda dall'istante sotto la sua personale responsabilità, senza necessità di presentazione del certificato catastale.

a soggetti passivi che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) pensionati che vivono soli o con il coniuge (pensionato) o con persone a carico (solamente se portatrici di handicap risultante da certificazione U.S.L. ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104), aventi redditi lordi come segue:

una persona (nucleo familiare) reddito (riferito all'anno precedente) non superiore a L. 15.000.000;

due persone (nucleo familiare) non superiore a L. 24.000.000 per ogni persona a carico (solamente se portatrice di handicap) si aumentano L. 6.000.000;

b) soggetti percettori di reddito da lavoro dipendente o assimilato, riferito all'anno precedente, in misura non superiore al limite fissato dal regolamento comunale per la concessione di contributo, proprietari o comproprietari di un'altra abitazione principale con una classificazione catastale non superiore ad A3. La classificazione catastale dell'abitazione principale deve essere dichiarata nella domanda dall'istante, sotto la sua personale responsabilità, senza necessità di presentazione del certificato catastale.

Coloro che ritengano di trovarsi in documentate situazioni di carattere speciale valide per ottenere il beneficio alla detrazione per l'anno 1998, dovranno inoltrare domanda al sindaco entro il 31 maggio 1998.

La domanda dovrà essere redatta su appositi moduli messi a disposizione del comune.

Le maggiori detrazioni saranno concesse con deliberazione della giunta comunale, sentito il funzionario responsabile, nel rispetto della procedura prevista dal vigente «Regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici» previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1998, n. 241.

(Omissis).

COMUNE DI MORSASCO

Il comune di MORSASCO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare sul territorio comunale di Morsasco nella misura unica del 5,5 per mille;

di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo ammonta a L. 200.000 rapportate ad anno.

(Omissis).

COMUNE DI MOTTOLA

Il comune di MOTTOLA (provincia di Taranto) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per i motivi detti in narrativa, l'aliquota imposta comunale immobili (I.C.I.), che sarà applicata, per l'anno 1998 in questo comune, nella misura unica del 6 per mille, in osservanza del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 6, stabilendo la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MUGNANO DEL CARDINALE

Il comune di MUGNANO DEL CARDINALE (provincia di Avellino) ha adottato il 26 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che per l'anno 1998, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili sono fissate nella misura seguente:

a) aliquota su prima casa 4,5 per mille;

b) aliquota su altri cespiti 5,5 per mille;

che, per gli immobili adibiti ad abitazione principale, la detrazione resta fissata nella misura di L. 200.000, senza altre agevolazioni o riduzioni.

(Omissis).

COMUNE DI MURO LECCESE

Il comune di MURO LECCESE (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, per quanto detto in narrativa, per l'anno 1998, l'aliquota del 6 per mille per tutte le tipologie degli immobili soggetti ad I.C.I.;

di confermare anche per l'anno 1998, le agevolazioni già deliberate per l'anno 1997 e conseguentemente:

a) di elevare la detrazione spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da L. 200.000 a L. 240.000 in favore dei soggetti passivi assegnatari di alloggi realizzati dall'I.A.C.P. di tipo economico popolare ed in favore dei soggetti passivi in situazioni di particolare disagio economico o sociale, aventi un reddito familiare annuo, riferito all'anno 1997, non superiore a L. 7.000.000;

b) di elevare il suddetto limite di reddito per i soggetti passivi in situazione di particolare disagio economico e sociale:

di L. 2.500.000 in presenza di coniuge convivente;

di L. 2.500.000 per ogni familiare convivente;

c) fissare i seguenti criteri per la determinazione del reddito: per la determinazione del reddito deve essere compresa ogni forma di entrata di tutti i componenti il nucleo familiare o di convivenza, in particolare:

reddito da lavoro dipendente di tutti i membri della famiglia comprensivo di trattamenti di famiglia;

reddito di lavoro autonomo;

reddito derivante da pensioni, rendite e assegni di qualsiasi genere;

assegni di accompagnamento;

reddito da patrimonio (eccetto il reddito catastale della casa di abitazione) quale affitti di case e terreni;

prestazioni assistenziali in denaro erogate da enti pubblici.

Non devono essere considerate le prestazioni con specifica destinazione (es. contributo per l'acquisto protesi, strumenti di lavoro, ecc.), assegni di studio universitario o provvidenze analoghe di incentivo allo studio, ed eventuali altre entrate comunque disponibili per il nucleo;

d) stabilire che i soggetti aventi diritto all'agevolazione devono presentare apposita comunicazione all'ufficio tributi del comune entro il termine del 31 maggio 1998, con allegata la documentazione reddituale.

(Omissis).

COMUNE DI NANTO

Il comune di NANTO (provincia di Vicenza) ha adottato il 5 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare per l'anno 1998 l'aumento dell'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), determinandola nella misura del 5 per mille per la prima casa e al 6 per mille per la seconda casa.

(Omissis).

COMUNE DI NARDÒ

Il comune di NARDÒ (provincia di Lecce) ha adottato il 25 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota già in vigore negli anni passati nella misura del 5,5, per mille;

di dare atto che la riduzione per la prima abitazione rimane fissata in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI NAZ SCIAVES

Il comune di NAZSCIAVES (provincia di Bolzano) ha adottato il 2 settembre 1997 ed il 9 settembre 1997 rispettivamente le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 in vigore, in applicazione dell'imposta comunale sugli immobili viene approvato l'aumento della detrazione per l'abitazione principale (solo in relazione alla residenza anagrafica) da L. 200.000 a L. 500.000 anche per l'anno 1998, ai sensi ed alle stesse complete seguenti condizioni della delibera consiliare n. 16 del 14 aprile 1997, approvata dalla giunta provinciale di Bolzano nella seduta del 20 novembre 1995 al n. 22066/Dr.CV/k:

l'abitazione è l'unica abitazione di proprietà del contribuente;

l'abitazione è classificata in una delle seguenti categorie catastali, indipendentemente dalla rispettiva classe catastale:

A/2 abitazioni di tipo civile;

A/3 abitazioni di tipo economico;

A/4 abitazioni di tipo popolare;

A/5 abitazioni di tipo ultrapopolare;

A/6 abitazioni di tipo rurale;

A/7 abitazioni in villini;

l'estimo catastale dell'abitazione non è superiore a L. 2.500.000;

di accertare che per poter usufruire dell'agevolazione tutte tre le condizioni suddette devono corrispondere contemporaneamente; di dare inoltre atto, che il presente aumento dell'importo di detrazione ha effetto solo per l'anno 1998, e che quindi esso decade tacitamente in caso che non sarà espressamente confermato ovvero nuovamente deliberata in forma modificata con rispettivo provvedimento dell'amministrazione comunale;

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 le aliquote differenziate dell'imposta comunale sugli immobili come sono state approvate per l'anno 1997 con delibera n. 155 del 14 aprile 1997 e di applicarle nella seguente misura:

aliquota per le abitazioni principali (solo in relazione con la residenza anagrafica) - 4 per mille;

aliquota normale - 4,5 per mille;

aliquota per abitazioni in aggiunta all'abitazione principale - 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI NETRO

Il comune di NETRO (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che per l'anno 1998 l'aliquota della imposta comunale sugli immobili, nella misura unica del 6 per mille e che la misura della detrazione per l'unità adibita ad abitazione principale è pari a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI NICOSIA

Il comune di NICOSIA (provincia di Enna) ha adottato il 24 ottobre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI NIELLA TANARO

Il comune di NIELLA TANARO (provincia di Cuneo) ha adottato il 27 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille, rapportato al valore catastale degli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI NOCERA SUPERIORE

Il comune di NOCERA SUPERIORE (provincia di Salerno) ha adottato il 20 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per le motivazioni riportate in premessa, nella misura del 6 per mille, l'aliquota della imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 e la detrazione, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura stabilita per legge, di L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI NOCETO

Il comune di NOCETO (provincia di Parma) ha adottato il 20 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nella misura del 5 per mille per tutte le categorie di immobili;

di elevare a L. 300.000 per l'anno 1998, la detrazione dall'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di cui all'art. 8, legge n. 504/1992, come modificato dalla legge n. 662/1996 e dalla legge n. 122/1997, limitatamente alle seguenti categorie:

a portatori di handicap psichici, con attestato di invalidità civile, o loro familiari conviventi e con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti il nucleo familiare fino a L. 21.000.000 più L. 1.600.000 per ogni persona a carico;

alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, in considerazione delle finalità sociali che detti enti perseguono e che si sostanziano nella concessione in godimento, a canoni ampiamente inferiori a quelli di mercato, di abitazioni a nuclei familiari in possesso di predeterminati requisiti soggettivi.

(Omissis).

COMUNE DI NOICATTARO

Il comune di NOICATTARO (provincia di Bari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota che sarà applicata ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), in questo comune viene così determinata:

del 4,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale ed occupate direttamente da persone fisiche, titolari di pensione sociale, assegno sociale o minimo previdenziale INPS, che alla data del 1° gennaio 1998, compiuto il sessantesimo anno di età per gli uomini ed il cinquantacinquesimo anno di età per le donne, il cui reddito del proprio nucleo familiare sia costituito esclusivamente dai predetti emolumenti e da quello dell'unità immobiliare adibita od adibiti ad abitazione principale ed eventuali pertinenze annesse (garage, posto auto, cantinole);

del 5 per mille per tutti gli altri immobili.

(Omissis).

COMUNE DI NOLI

Il comune di NOLI (provincia di Savona) ha adottato il 27 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dall'art. 3, comma 53 della legge n. 662/1996 e dall'art. 4 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437 convertito dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, una doppia aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 e precisamente:

aliquota ordinaria del 5,90 per mille;

aliquota agevolata del 4,40 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un sogetto che le utilizzi come abitazione principale;

di stabilire che i contribuenti aventi diritto all'aliquota agevolata del 4,40 per mille per le abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, al fine della dimostrazione del sussistere del diritto stesso, presentino al comune nei termini previsti per la presentazione della dichiarazione di variazione (30 giugno) apposita dichiarazione sostitutiva, con firma autenticata, a norma della legge 4 agosto 1968, n. 15, e ove necessario, copia di documenti;

di confermare anche per il 1998 la detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'Imposta comunale sugli immobili in L. 210.000.

(Omissis).

COMUNE DI NOVE

Il comune di NOVE (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare la proposta presentata ai fini della determinazione e graduazione delle aliquote e della detrazione relative all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998, stabilendo quanto segue:

di confermare al 5 per mille l'aliquota per le abitazioni principali;

di confermare l'aliquota pari al 5,4 per mille per gli altri immobili (immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, con esclusione degli alloggi non locati);

di confermare l'aliquota del 6 per mille per gli alloggi non locati;

di adottare un'ulteriore aliquota agevolata del 3,8 per mille per gli immobili di proprietari che eseguano gli interventi previsti dall'art. 1, comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sopracitata;

confermare in L. 250.000 la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI NOVENTA PADOVANA

Il comune di NOVENTA PADOVANA (provincia di Padova) ha adottato il 31 ottobre 1997 ed il 9 febbraio 1998 rispettivamente le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 le aliquote I.C.I. nel modo seguente:

4,4 per mille per la prima casa di abitazione;

6,6 per mille per i rimanenti immobili;

7 per mille per le case sfitte;

4 per mille per i fabbricati realizzati e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente della loro attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

fissare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI NOVOLI

Il comune di NOVOLI (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1998, nella misura unica del 5,5 per mille;

fissare la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI NUMANA

Il comune di NUMANA (provincia di Ancona) ha adottato il 15 gennaio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'I.C.I. come di seguito ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni:

4 per mille - unità immobiliare adibita ad abitazione principale in favore di persone fisiche o soggetti passivi o soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, nonchè per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

6,25 per mille per tutte le altre unità immobiliari;

di dare atto che l'aliquota ridotta non si applica a box, cantine, autorimesse, soffitte, posti auto, anche se destinati a servizio delle abitazioni principali medesime e che per tali fabbricati si applica l'aliquota al 6,25 per mille;

di dare atto, inoltre, che l'estensione dell'aliquota ridotta può essere concessa agli immobili di cui al paragrafo precitato, qualora risulti che taluno dei fabbricati sia accatastato insieme all'immobile adibito ad abitazione principale, con conseguente attribuzione da parte del catasto di un unico ammontare di rendita catastale. Ciò in considerazione della unitarietà ed inscindibilità della rendita comprendente in tale caso sia l'abitazione che una o più sue pertinenze.

(Omissis).

COMUNE DI NUSCO

Il comune di NUSCO (provincia di Avellino) ha adottato il 26 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota e l'imposta sul valore dei fabbricati come di seguito esplicitato:

a) prima casa, aliquota 5,25 per mille;

b) seconda casa, aliquota 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE

Il comune di OCCHIEPPO INFERIORE (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 5,50 per mille, senza alcuna differenziazione di immobili diversi dalle abitazioni od abitazioni in aggiunta a quella principale o per gli enti senza scopo di lucro.

di dare atto che la detrazione per abitazione principale è di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

di non operare le riduzioni di imposta o aumenti di detrazioni indicati nel comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito con il comma 55 della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI OGGEBBIO

Il comune di OGGEBBIO (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille con riferimento agli immobili costituenti abitazione principale e stabilire nella misura del 6 per mille l'aliquota riferita agli immobili diversi da quelli costituenti l'abitazione principale;

di aumentare per l'anno 1998 la detrazione I.C.I. prevista per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 250.000, ai sensi dell'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI OLEVANO ROMANO

Il comune di OLEVANO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato il 27 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, in applicazione delle disposizioni normative di cui all'art. 3, comma 54, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 al 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI OLGIATE OLONA

Il comune di OLGIATE OLONA (provincia di Varese) ha adottato il 29 gennaio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, in attuazione dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili 1998:

nella misura del 4 per mille per gli immobili aventi caratteristica di abitazione principale;

nella misura del 3 per mille per gli immobili di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997 e nella misura del 5,85 per mille per tutti gli altri immobili, fissando nell'importo di L. 200.000 la detrazione spettante per l'abitazione principale ai sensi del comma 2, art. 8, del decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI OLTRONA SAN MAMETTE

Il comune di OLTRONA SAN MAMETTE (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ORBASSANO

Il comune di ORBASSANO (provincia di Torino) ha adottato l'11 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1998, nelle seguenti misure l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

a) 4,75 per mille per le persone fisiche soggetti passivi e per i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

b) 5,50 per mille per i soggetti passivi diversi da quelli indicati nel punto *a)*;

di dare atto che la detrazione per abitazione principale rimane fissata nella misura di L. 200.000 (Art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504).

(Omissis).

COMUNE DI ORBETELLO

Il comune di ORBETELLO (provincia di Grosseto) ha adottato il 26 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

per quanto in premessa indicato di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e nella misura del 5,30 per mille per gli altri immobili.

di fissare in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI ORCIANO DI PESARO

Il comune di ORCIANO DI PESARO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato il 26 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di fissare, per l'anno 1998, nella misura del 6 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

2) di ridurre al 5 per mille l'aliquota di cui al precedente punto 1) in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI ORDONA

Il comune di ORDONA (provincia di Foggia) ha adottato il 26 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per quanto detto in premessa, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille, con la seguente detrazione dall'imposta:

di determinare che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI ORGOSOLO

Il comune di ORGOSOLO (provincia di Nuoro) ha adottato il 18 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

l'aliquota dell'imposta resta fissata nel 4 per mille e la detrazione d'imposta per l'abitazione principale è fissata in L. 300.000, come per il 1997.

(Omissis).

COMUNE DI OROTELLI

Il comune di OROTELLI (provincia di Nuoro) ha adottato il 27 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. del 5 per mille.

COMUNE DI ORRIA

Il comune di ORRIA (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare per l'imposta comunale sugli immobili, a decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ORSAGO

Il comune di ORSAGO (provincia di Treviso) ha adottato il 13 gennaio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune, nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA

Il comune di ORSARA DI PUGLIA (provincia di Foggia) ha adottato il 24 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire nel 5 per mille l'aliquota I.C.I. Anno 1998. Tale aliquota sarà del 5,5 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta alla abitazione principale e non locati;

di determinare che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non resti locata.

(Omissis).

COMUNE DI ORTIGNANO RAGGIOLO

Il comune di ORTIGNANO RAGGIOLO (provincia di Arezzo) ha adottato il 24 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire anche per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille facendo propria la determinazione della giunta di cui alla deliberazione n. 148 del 17 dicembre 1997;

di confermare, pertanto, la misura della detrazione prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dall'articolo 3, comma 55, della legge n. 662/1996 in L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale senza previsione di ulteriori riduzioni di imposta o elevazione della detrazione come riconosciuto dal comma 3 del citato articolo.

(Omissis).

COMUNE DI ORTONOVO

Il comune di ORTONOVO (provincia di La Spezia) ha adottato il 27 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. misura normale, 7 per mille;

di determinare l'aliquota I.C.I. ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale ad eccezione delle unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ORTUCCHIO

Il comune di ORTUCCHIO (provincia di L'Aquila) ha adottato il 20 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota del 5 per mille per l'imposta comunale immobiliare (I.C.I.) per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI OULX

Il comune di OULX (provincia di Torino) ha adottato il 29 dicembre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare e confermare l'aliquota generale della imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille, applicando invece l'aliquota differenziata nella misura del 4 per mille, per i soggetti ed i casi di cui al sopracitato decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito in legge 24 ottobre 1996, n. 556, art. 4, comma 1;

di stabilire altresì, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, una detrazione per l'abitazione principale dell'importo di L. 500.000.

(Omissis).

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

Il comune di PADERNO DUGNANO (provincia di Milano) ha adottato il 28 gennaio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

1) 6 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

2) 6,5 per mille per tutte le altre unità immobiliari;

di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, dal soggetto passivo si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi famigliari dimorano abitualmente;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

di applicare le disposizioni di cui ai punti precedenti anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dall'Istituto autonomo per le case popolari, ora ALER;

di confermare l'aumento della detrazione da L. 200.000 a L. 300.000 sull'abitazione principale per coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) reddito totale annuo del nucleo famigliare da lavoro dipendente o pensione non superiore a L. 20.000.000 lordi + L. 3.000.000 per ogni componente famigliare escluso il capofamiglia;

b) possesso di un'unica unità immobiliare ad uso residenza propria.

(Omissis).

COMUNE DI PAESE

Il comune di PAESE (provincia di Treviso) ha adottato il 26 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PAGANI

Il comune di PAGANI (provincia di Salerno) ha adottato il 27 ottobre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

riconfermare, l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 5,5 per mille e nella misura ridotta del 5 per mille per le prime abitazioni, e della detrazione di L. 200.000 applicata alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta I.C.I.

(Omissis).

COMUNE DI PAGAZZANO

Il comune di PAGAZZANO (provincia di Bergamo) ha adottato il 26 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

aliquota di ordinaria applicazione nella misura del 4,5 per mille;

l'imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzabili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile o comunque inutilizzabile l'immobile. È prevista l'esenzione totale a favore di proprietari che eseguno interventi volti al recupero di fabbricati inagibili o inabitabili; l'esenzione è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione: se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

COMUNE DI PALAGANO

Il comune di PALAGANO (provincia di Modena) ha adottato il 30 gennaio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. per il 1998.

(Omissis).

COMUNE DI PALAGIANO

Il comune di PALAGIANO (provincia di Taranto) ha adottato il 16 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,50 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PALANZANO

Il comune di PALANZANO (provincia di Parma) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

Il comune di PALAZZOLO SULL'OGLIO (provincia di Brescia) ha adottato il 2 dicembre 1997 e il 26 febbraio 1998 le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota I.C.I. da applicarsi in questo comune per l'anno 1998 nella misura del 5,5 per mille, con riduzione al 5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;

di approvare la normativa sotto riportata per la concessione, a far tempo dal 1° gennaio 1998, della maggiore detrazione I.C.I. per la sola abitazione principale per l'importo di L. 100.000 (detrazione massima consentita L. 300.000) limitatamente a favore delle persone indicate:

pensionati, lavoratori dipendenti, disoccupati, portatori di handicaps che posseggono i seguenti requisiti:

1) siano possessori della sola casa di abitazione e rientrino nei limiti di reddito familiare, lordo imponibile, riportati nella seguente tabella:

Componenti il nucleo familiare	Reddito annuo complessivo
1 persona	12.360.000
2 persone	20.600.000
3 persone	25.750.000
4 persone	30.600.000
5 persone	36.050.000
6 persone	41.200.000
7 persone	46.350.000

2) l'imponibile rientri nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 ed abbia un valore catastale non superiore a L. 126.000.000.

(Omissis).

COMUNE DI PALENA

Il comune di PALENA (provincia di Chieti) ha adottato il 29 gennaio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille rapportato al valore degli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI PALESTRINA

Il comune di PALESTRINA (provincia di Roma) ha adottato il 16 gennaio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 nella stessa misura di quella approvata per il 1997 e cioè:

a) per l'abitazione principale: 6 per mille;

b) per gli altri fabbricati e per le aree fabbricabili: 7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PALLARE

Il comune di PALLARE (provincia di Savona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1998, nella misura unica del 5 per mille, detrazione prima casa lire 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI PANCHIÀ

Il comune di PANCHIÀ (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare in L. 300.000 la detrazione d'imposta ai fini I.C.I. per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

di fissare l'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille per i fabbricati destinati ad abitazione principale, e nella misura del 4,5 per mille per tutte le altre fattispecie.

(Omissis).

COMUNE DI PARABITA

Il comune di PARABITA (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998, l'aliquota relativa all'imposta I.C.I. nella misura del 5 per mille, con le riduzioni e detrazioni previste nel primo e secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 così come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996;

di considerare ai sensi del comma 56 dello stesso articolo direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulta locale;

di determinare, inoltre, che a soggetti passivi che si trovano nelle sottoindicate condizioni, le detrazioni dell'imposta di L. 200.000 prevista dal suddetto articolo è elevata per l'anno 1998 a L. 300.000:

a) pensionati aventi un rateo mensile, rilevabile dall'ultimo avviso di pagamento, non superiore al minimo INPS e che non abbiano proprietà immobiliari all'infuori della casa di abitazione per la quale viene richiesta la detrazione;

b) coloro che sono portatori di grave handicaps, o aventi a carico un portatore di handicaps risultante da certificazione rilasciata dall'Unità sanitaria locale, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, comunque acquisita o da acquisire l'ufficio e il cui reddito mensile non sia superiore al rateo di pensione minima erogata dall'INPS e che non abbiano altre proprietà immobiliari all'infuori della casa di abitazione per la quale viene richiesta la maggiore detrazione.

(Omissis).

COMUNE DI PARMA

Il comune di PARMA ha adottato il 23 gennaio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998 le aliquote I.C.I. secondo i seguenti criteri applicativi:

aliquota ordinaria del 5,4 per mille, da applicarsi a tutti gli immobili, salvo quelli previsti nei punti successivi;

aliquota ridotta del 5 per mille esclusivamente per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi di imposta e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune di Parma;

aliquota del 7 per mille da applicare agli alloggi non locati, specificando che per alloggi non locati devono intendersi quelli non adibiti ad abitazione principale e non occupati, o a disposizione, cioè utilizzati in modo saltuario, o privi di contratto di affitto registrato; sono esclusi gli alloggi concessi in comodato o comunque utilizzati da parenti fino al terzo grado (figli, genitori, fratelli, zii) che risultano ivi residenti, gli alloggi sfitti realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili, nonché gli alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, e quindi soggetta alla aliquota ridotta del 5 per mille, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che detta disposizione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

(Omissis).

COMUNE DI PAROLISE

Il comune di PAROLISE (provincia di Avellino) ha adottato il 26 gennaio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, nella misura del 7 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI PASTURANA

Il comune di PASTURANA (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, con effetto dal 1° gennaio 1998, l'applicazione dell'I.C.I. con aliquota nella misura del 5 per mille;

di fissare, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori di recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti all'utilizzo dei sottotetti, l'aliquota agevolata dell'I.C.I. al 4 per mille a favore dei proprietari che eseguano i relativi interventi;

di confermare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura unica fissa di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI PECETTO TORINESE

Il comune di PECETTO TORINESE (provincia di Torino) ha adottato il 23 dicembre 1997 e il 12 gennaio 1998 le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 nella misura del 5,5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

di dare atto che risulta confermata, per l'applicazione dell'I.C.I., la detrazione di L. 300.000 a favore delle abitazioni principali.

(Omissis).

COMUNE DI PELLEZZANO

Il comune di PELLEZZANO (provincia di Salerno) ha adottato il 26 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

ai sensi e per gli effetti della vigente normativa sopra richiamata, di applicare, per l'anno 1998, l'aliquota nella misura del 6 per mille riferita all'imposta comunale imponibile (I.C.I.).

(Omissis).

COMUNE DI PENNA IN TEVERINA

Il comune di PENNA IN TEVERINA (provincia di Terni) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

dato atto che la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale resta determinata in L. 200.000.

determina:

a) a carico di proprietari che risiedano nell'immobile (prima casa): tariffa del 5,5 per mille;

b) a carico di proprietari che non risiedano nell'immobile (seconda casa etc.): tariffa del 6 per mille;

c) a carico di proprietari, residenti o meno, che eseguano interventi volti al recupero della unità immobiliare in oggetto, perché inagibili o inabitabili, o finalizzati al recupero di tali immobili di interesse artistico od architettonico, o infine volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, ovvero all'utilizzo di sottotetti, sempre e comunque qualora l'immobile in oggetto si trovi nel centro storico: tariffa agevolata del 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PERCILE

Il comune di PERCILE (provincia di Roma) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota da applicare per l'imposta comunale sugli immobili in questo comune, nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PESCAGLIA

Il comune di PESCAGLIA (provincia di Lucca) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 nella misura unica del 6,20 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1996, n. 504 e successive modificazioni.

(Omissis).

COMUNE DI PESCINA

Il comune di PESCINA (provincia di L'Aquila) ha adottato il 31 gennaio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per il comune di Pescina, e confermata nella misura del 5 per mille, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI PESCO SANNITA

Il comune di PESCO SANNITA (provincia di Benevento) ha adottato il 25 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;

di stabilire la misura della detrazione d'imposta sulla prima casa nell'importo di L. 300.000;

di fissare nella misura del 2 per mille l'aliquota I.C.I. agevolata in favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, (cfr. art. 1, comma 5 della legge n. 449/1997).

(Omissis).

COMUNE DI PESCOLANCIANO

Il comune di PESCOLANCIANO (provincia di Isernia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 è stabilita nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PESCOPENNATARO

Il comune di PESCOPENNATARO (provincia di Isernia) ha adottato il 17 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

per il corrente anno 1998 nella misura del 6 per mille per tutti gli immobili;

la detrazione per l'abitazione principale è di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI PETILIA POLICASTRO

Il comune di PETILIA POLICASTRO (provincia di Crotone) ha adottato il 28 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4 per mille e la detrazione nella misura di lire 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI PETRITOLI

Il comune di PETRITOLI (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato la *seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:*

(Omissis).

di confermare in questo comune, per l'anno 1998, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nell'aliquota del 5,5 per mille per gli immobili destinati ad abitazione principale e del 6 per mille per i restanti immobili, in misura unica per tutto il territorio comunale;

di stabilire che la detrazione prevista dalle vigenti norme di legge viene confermata nella misura di L. 200.000, già applicata negli anni precedenti.

(Omissis).

COMUNE DI PEVERAGNO

Il comune di PEVERAGNO (provincia di Cuneo) ha adottato l'11 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di elevare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I., attualmente fissata nella misura unica del 5 per mille, al 5,50 per mille;

di aumentare, nel contempo, di L. 30.000 la detrazione d'imposta di L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI PEZZOLO VALLE UZZONE

Il comune di PEZZOLO VALLE UZZONE (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 5,30 per mille rapportato al valore degli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI PIAN DI MELETO

Il comune di PIAN DI MELETO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel modo seguente:

abitazione principale, immobili diversi dalle abitazioni: 5 per mille;

immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale: 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PIANELLO DEL LARIO

Il comune di PIANELLO DEL LARIO (provincia di Como) ha adottato il 27 gennaio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1998, al 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PIANO DI SORRENTO

Il comune di PIANO DI SORRENTO (provincia di Napoli) ha adottato *la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote* dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. del comune di Piano di Sorrento relativa all'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI PIATTO

Il comune di PIATTO (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 le aliquote che saranno applicate in questo comune, con riferimento alle diverse tipologie di immobili e di soggetti passivi di imposta, come segue:

immobili adibiti ad abitazione principale da parte di persone fisiche, 6 per mille;

immobili locati con contratto registrato ad un soggetto che li utilizzi come dimora abituale: 6 per mille;

immobili diversi dalle abitazioni: 6 per mille;

immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale: 7 per mille;

alloggi non locati: 7 per mille;

di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996, questo comune considera quale abitazione principale l'unità immobiliare di proprietà o in usufrutto di un anziano o disabile il quale acquisisca la residenza in un istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, alla condizione inderogabile che l'abitazione non deve risultare locata.

(Omissis).

COMUNE DI PICERNO

Il comune di PICERNO (provincia di Potenza) ha adottato il 20 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

per l'anno 1998 viene confermata l'aliquota unica del 5 per mille e la detrazione di L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, tale detrazione spetterà anche alle cooperative edilizie a proprietà indivisa per le abitazioni destinate ad abitazione principale dei soci assegnatari.

(Omissis).

COMUNE DI PIEDIMULERA

Il comune di PIEDIMULERA (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato il 25 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, con decorrenza 1° gennaio 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille, confermando la detrazione per la prima abitazione nell'importo di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI PIETRACAMELA

Il comune di PIETRACAMELA (provincia di Teramo) ha adottato l'11 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998, nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PIETRAPORZIO

Il comune di PIETRAPORZIO (provincia di Cuneo) ha adottato il 30 ottobre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che l'aliquota dell'I.C.I. in questo comune con effetto dal 1° gennaio 1998 sarà applicata nella misura del 6,10 per mille, come già nel corrente esercizio 1997.

(Omissis).

COMUNE DI PIEVE D'OLMI

Il comune di PIEVE D'OLMI (provincia di Cremona) ha adottato il 23 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 le aliquote vigenti dell'imposta comunale sugli immobili e precisamente:

abitazione principale 5 per mille;

altre tipologie di immobili 5,3 per mille;

dando atto che ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1990, n. 504, così come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, la detrazione per l'abitazione principale è di L. 200.000 annue.

(Omissis).

COMUNE DI PIEVE DI CENTO

Il comune di PIEVE DI CENTO (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 come segue:

a) 6 per mille aliquota ordinaria;

b) 7 per mille per le abitazioni non locate e non utilizzate;

di fissare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI PIEVE DI TECO

Il comune di PIEVE DI TECO (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare la misura delle aliquote I.C.I. per l'anno 1998 secondo le seguenti misure:

abitazione principale di soggetti handicappati (invalidi civili al 100% con accompagnamento), pensionati sociali: 4,5 per mille;

abitazione principale: 6 per mille;

abitazioni locate adibite ad abitazione principale: 6 per mille;

altri immobili: 6,5 per mille;

detrazione per abitazione principale: L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI PIEVE LIGURE

Il comune di PIEVE LIGURE (provincia di Genova) ha adottato il 12 dicembre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di adottare l'aliquota I.C.I. del 5 per mille, pari all'aliquota applicata nei precedenti anni, anche per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI PIEVE PORTO MORONE

Il comune di PIEVE PORTO MORONE (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare con effetto dal 1° gennaio 1998, l'imposta comunale sugli immobili I.C.I., con l'aliquota del 5,5 per mille, secondo le modalità delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, confermando in tal modo la medesima aliquota applicata nel 1997;

di fissare per il 1998 in L. 220.000 la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO

Il comune di PIEVE SANTO STEFANO (provincia di Arezzo) ha adottato il 23 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

è determinata nel 5 per mille, indifferenziata, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 a Pieve Santo Stefano (Arezzo).

(Omissis).

COMUNE DI PINO TORINESE

Il comune di PINO TORINESE (provincia di Torino) ha adottato il 23 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.), così come disciplinata dal decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura del 5 per mille;

di determinare ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 la detrazione da calcolarsi sull'imposta dovuta relativamente ad unità immobiliari adibite ad abitazione principale in L. 280.000.

(Omissis).

COMUNE DI PISOGNE

Il comune di PISOGNE (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille;

di fissare la detrazione per abitazione principale nel minimo di legge previsto in L. 200.000 annue;

di considerare adibita ad abitazione principale, a condizione che risulti non locata, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che, a seguito di ricovero permanente, acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, così come previsto dall'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI PISONIANO

Il comune di PISONIANO (provincia di Roma) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille;

di fissare in L. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI PLATANIA

Il comune di PLATANIA (provincia di Catanzaro) ha adottato il 21 ottobre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI POGGIO BERNI

Il comune di POGGIO BERNI (provincia di Rimini) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, avvalendosi della facoltà prevista al comma 3, art. 8, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, una ulteriore detrazione I.C.I. nella misura pari a L. 300.000 limitatamente alla categoria di contribuenti soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che versano in particolari situazioni di disagio socio-economico ed in possesso al 1° gennaio 1998 dei seguenti requisiti personali e patrimoniali:

a) nucleo familiare composto da una o due persone pensionate di età non inferiore ai sessantacinque anni se uomo e sessanta se donna;

b) nucleo familiare nelle condizioni di cui al precedente punto *a)*, nel caso in cui vi sia uno dei soggetti di età inferiore al limite stabilito, totalmente o permanentemente inabili al lavoro o comunque con un'invalidità non inferiore al 67%;

c) titolari di diritto reale di proprietà, uso, usufrutto e/o abitazione della sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ed eventuali pertinenze. Sono considerate pertinenze, al solo fine del riconoscimento della ulteriore detrazione, anche le unità immobiliari, catastalmente distinte rispetto all'abitazione principale, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 se destinate effettivamente ed in modo permanente a servizio dell'abitazione principale;

d) possedere un reddito annuo lordo, riferito all'anno 1997, olre al reddito derivante dall'immobile adibito ad abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a L. 10.500.000 se il nucleo familiare è composto da una sola persona e non superiore a L. 21.000.000 se il nucleo familiare è composto da due persone;

sono esclusi dalla determinazione dei limiti di reddito suindicati:

i redditi esenti Irpef;

gli emolumenti arretrati relativi a rapporto di lavoro dipendente;

i compensi percepiti per lavori socialmente utili;

di dare atto che la ulteriore detrazione di L. 300.000 compete fino a concorrenza dell'importo dovuto a titolo di imposta per abitazione principale;

di dare atto altresì che, al fine del riconoscimento dalla ulteriore detrazione a favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni di cui al precedente punto 1) del deliberato, occorre che i contribuenti interessati presentino entro la data di scadenza della seconda rata di scadenza I.C.I. anno 1998, ovvero entro il 20 dicembre 1998, apposita richiesta utilizzando i modelli a tal fine predisposti dall'Ufficio tributi del comune, al quale devono essere allegati i documenti che comprovano il possesso dei requisiti medesimi al 1° gennaio 1998;

di precisare la ulteriore detrazione determinata in L. 300.000 viene riconosciuta limitatamente ai contribuenti che versano nelle condizioni sopra descritte, secondo modalità stabilite al precedente punto 3) del deliberato, mentre per le restanti categorie di contribuenti compete la detrazione di legge pari a L. 200.000 prevista dal comma 2, art. 8, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

di determinare, per l'anno 1998, un'aliquota unica relativa all'imposta comunale sugli immobili, applicabile a tutte le fattispecie impositive esistenti nel territorio comunale, nella misura pari al 5,40 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI POGGIO BUSTONE

Il comune di POGGIO BUSTONE (provincia di Rieti) ha adottato il 27 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare pertanto l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille da applicarsi sulle rendite catastali degli immobili così come già rivalutate nel 1997 del 5% e del 25% dei redditi dominicali dei terreni e di stabilire la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nell'importo di L. 200.000;

di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dei predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI POGGIO RENATICO

Il comune di POGGIO RENATICO (provincia di Ferrara) ha adottato il 22 dicembre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare per l'anno 1998, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui al titolo I, capo I, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, con l'aliquota unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI POLINAGO

Il comune di POLINAGO (provincia di Modena) ha adottato il 27 novembre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare conformemente a quanto stabilito dalla giunta comunale per l'anno 1998 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

5 per mille, abitazioni principali nonché quelle locate con contratto registrato a un soggetto che lo utilizza come abitazione principale;

5,9 per mille, per tutti gli altri immobili;

di fissare nella misura minima prevista dalla legge la detrazione per abitazione principale e cioè in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI POLISTENA

Il comune di POLISTENA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato il 20 gennaio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 1998, nelle misure seguenti:

aliquota ridotta per l'abitazione principale 5 per mille;

aliquota ordinaria per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale del contribuente 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PONTELANDOLFO

Il comune di PONTELANDOLFO (provincia di Benevento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 le tariffe I.C.I., aliquota del 5 per mille, detrazione abitazione principale L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI PONTELATONE

Il comune di PONTELATONE (provincia di Caserta) ha adottato il 26 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998;

Vista la deliberazione della giunta comunale n. 11 del 26 gennaio 1998, dichiarata immediatamente eseguibile, con il quale è stata stabilita nella misura percentuale il 5 e del 5,5 per mille, a seconda che si tratti di immobile adibiti ad abitazione principale o ad alloggi diversi dall'abitazione principale non locati, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998, confermando, pertanto, la stessa aliquota applicata nell'anno 1987;

Delibera:

(Omissis).

di prendere atto ed approvare quanto deliberato dalla giunta comunale con proprio provvedimento n. 11 del 26 gennaio 1998 in ordine alla determinazione dell'aliquota I.C.I. e per l'effetto stabilire per l'anno 1998 nelle misure del 5 e 5,5 per mille le aliquote I.C.I. secondo la differenzazione proposta in premessa.

(Omissis).

COMUNE DI PONZANO DI FERMO

Il comune di PONZANO DI FERMO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. viene riconfermata nella misura prevista per il 1997 e precisamente:

abitazione principale 5 per mille;

seconda casa ed altri immobili 6 per mille;

Non sono ammesse altre agevolazioni.

(Omissis).

COMUNE DI POPPI

Il comune di POPPI (provincia di Arezzo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

a) 7 per mille per aree fabbricabili ed immobili adibiti ad abitazioni posseduti in aggiunta all'abitazione principale per i quali non risulti stipulato un regolare contratto di locazione, comodato od uso gratuito di durata non inferiore a 12 mesi nell'anno solare a persone effettivamente dimoranti;

b) 6 per mille per la restante tipologia di fabbricati.

(Omissis).

COMUNE DI PORCARI

Il comune di PORCARI (provincia di Lucca) ha adottato il 27 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota ordinaria I.C.I. nella misura del 6,2 per mille;

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. per l'abitazione principale nella misura ridotta del 4,8 per mille e in L. 400.000 la detrazione.

(Omissis).

COMUNE DI PORTICO DI CASERTA

Il comune di PORTICO DI CASERTA (provincia di Caserta) ha adottato il 26 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare, per l'anno 1998, le aliquote dell'imposta comunale immobiliare nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PORTO CESAREO

Il comune di PORTO CESAREO (provincia di Lecce) ha adottato il 6 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

fissare al 6 per mille l'aliquota I.C.I. ordinaria per l'anno 1998;

fissare al 4 per mille l'aliquota I.C.I. in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale per l'anno 1998 nonché per quelle locate con contratto registrato ad in soggetto che la utilizzi come abitazione principale, significando che il gettito complessivo previsto sarà pari o superiore all'ultimo gettito annuale realizzato.

(Omissis).

COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO

Il comune di PORTO SAN GIORGIO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le seguenti aliquote e detrazione I.C.I. per l'esercizio 1998:

abitazione principale 5,30 per mille;

restanti unità immobiliari 6,50 per mille;

detrazione per abitazione principale L. 200.000;

di elevare fino a L. 250.000 la detrazione per abitazione principale limitatamente ai soggetti che alla data del 31 dicembre 1997 si trovano nelle seguenti condizioni:

titolari di reddito imponibile di sola pensione non superiore a L. 8.910.200 annue;

titolari di un diritto reale di godimento (proprietà, usufrutto, uso, abitazione) solo sull'immobile adibito ad abitazione principale;

di elevare a L. 250.000 la detrazione di cui all'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992 nei riguardi dei titolari di un diritto reale di godimento (proprietà, usufrutto, uso, abitazione) solo dell'immobile adibito ad abitazione principale con reddito annuo imponibile complessivo non superiore a L. 18.000.000 aventi a carico familiare disabile con invalidità lavorativa formalmente riconosciuta ai sensi di legge in misura non inferiore al 100%;

di elevare all'intero ammontare dovuto per l'imposta la detrazione ai sensi del citato art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992 a favore di contribuenti con il reddito di sola pensione non superiore a L. 8.910.200 annue il cui nucleo familiare sia composto esclusivamente dal titolare dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e da familiare a carico disabile con invalidità lavorativa formalmente riconosciuta ai sensi di legge in misura non inferiore al 100%.

(Omissis).

COMUNE DI PORTO VENERE

Il comune di PORTO VENERE (provincia di La Spezia) ha adottato il 26 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, nel modo seguente le aliquote e le detrazioni ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998:

Aliquota per mille	Riferimento a:	Detrazione lire
5,90	Ordinaria	0
5,90	Alloggi non locati	0
4	Abitazione principale	250.000
4	Abitazione principale anziani o disabili che acquistano la residenza in isitutti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	250.000
4	Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea diretta, figli e/o genitori, e dagli stessi utilizzata come abitazione princiale	0
4	Abitazioni locate, utilizzate come abitazioni principali, con contratto regolarmente registrato	0
4	Immobili iscritti in catasto alle categore C e D	0
4	Immobili posseduti da Enti senza fini di lucro	0

di elevare a L. 360.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale per i soggetti passivi che si trovano nelle seguenti condizioni reddituali;

a) nuclei familiari con almeno un componente portatore di hadicap risultante da certificazione acquisita o da acquisire d'ufficio con almeno il 70% di invalidità purché il reddito complessivo lordo, compresi redditi esenti ai fini IRPEF, non superi L. 28.000.000;

b) nuclei familiari composti da una sola persona pensionata avente importo annuo lordo, rilevabile dall'ultimo avviso di pagamento, non superiore a L. 12.000.000 e che non abbia altre proprietà immobiliari all'infuori della casa di abitazione per la quale viene richiesta la maggiore detrazione;

nuclei familiari composti da due o più persone unicamente con reddito da pensione complessivo lordo non superiore a L. 16.000.000 e che non abbiano altre proprietà immobiliari all'infuori della casa di abitazione per la quale viene richiesta la maggiore detrazione;

c) richiedenti che ritengano di trovarsi in documentate situazioni di carattere sociale valide per ottenere il beneficio;

di stabilire che per avere diritto all'elevazione di cui al sopraindicato punto 5 i contribuenti interessati debbano presentare apposita domanda contenente una dichiarazione che attesti la presenza delle condizioni previste per le agevolazioni ed i redditi percepiti nell'anno precedente, integrata da ogni altro elemento documentale necessario all'accertamento.

Le dichiarazioni di cui sopra non esonerano dagli eventuali accertamenti che il comune ritiene compiere. Il mancato possesso di una delle condizioni sopra esposte, debitamente accertata dal comune, comporta il pagamento della differenza di imposta oltre le sanzioni di legge;

Le domande di elevazione dovranno essere presentate al settore tributi, su appositi modelli distribuiti dall'ufficio anzidetto, a pena di decadenza, entro il termine del versamento della seconda rata dell'imposta.

(Omissis).

COMUNE DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO

Il comune di PORTOPALO DI CAPO PASSERO (provincia di Siracusa) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare l'aliquota relativa all'I.C.I., per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille unica per il territorio comunale;

di stabilire, ai sensi e per gli effetti del comma 55, dell'art. 3, della legge n. 662/1996, che all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI POSITANO

Il comune di POSITANO (provincia di Salerno) ha adottato il 29 gennaio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1998, le aliquota per l'imposta I.C.I. nel modo seguente:

1. Aliquota ordinaria: sei per mille.
2. Aliquota per immobili diversi dalle abitazioni: sette per mille (esercizi commerciali, alberghi, ristoranti, pensioni, ecc.).
3. Aliquota per immobili posseduti in aggiunta alla abitazione principale: sette per mille.
4. Aliquota per alloggi non locati: sette per mille.
5. Aliquota per alloggi adibiti ad abitazione principale: sei per mille.
6. Aliquota per alloggi locati con contratto registrato ad un soggetto che li utiizzi come abitazione principle: sei per mille;

di stabilire, per l'anno 1998, la quota esente a L. 300.000 esclusivamente per i residenti e limitatamente alla prima casa.

(Omissis).

POSTAL (BURGSTALL)

Il comune di POSTAL (BURGSTALL) (provincia di Bolzano) ha adottato il 18 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel territorio comunale di Postal ai sensi delle relative vigenti disposizioni con l'unica aliquota del cinque per mille;

di applicare la detrazione dell'imposta per l'abitazione principale nell'ammontare di L. 500.000.

(Omissis).

COMUNE DI POSTUA

Il comune di POSTUA (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili per il prossimo anno 1998 nella misura del 5 per mille senza aumenti rispetto all'anno precedente.

(Omissis).

COMUNE DI POZZA DI FASSA

Il comune di POZZA DI FASSA (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 5 per mille.

di applicare per l'anno 1998 la detrazione di L. 300.000 (trecentomila) dell'imposta I.C.I. dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ai sensi del comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come sostituito con l'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI POZZAGLIA SABINA

Il comune di POZZAGLIA SABINA (provincia di Rieti) ha adottato il 7 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI POZZILLI

Il comune di POZZILLI (provincia di Isernia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare al 5 per mille l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1998;

di stabilire in L. 200.000 la detrazione per abitazione principale, confermando la detrazione dell'anno 1997.

(Omissis).

COMUNE DI POZZO D'ADDA

Il comune di POZZO D'ADDA (provincia di Milano) ha adottato il 20 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI POZZOL GROPPO

Il comune di POZZOL GROPPO (provincia di Alessandria) ha adottato il 28 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

l'aliquota unica I.C.I. per il corrente esercizio viene determinata nel 6 per mille e la detrazione per la prima casa è di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI POZZONOVO

Il comune di POZZONOVO (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille.

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI PRADAMANO

Il comune di PRADAMANO (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, per le motivazioni in premessa enunciate, un'unica aliquota per l'anno 1998 ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. nella misura del 4,5 per mille (*quattro virgolacinque per mille*);

di stabilire per l'anno 1998 un aumento della detrazione prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, sull'imposta dovuta per l'abitazione principale come segue:

a lire 300.000 per i contribuenti in possesso di un reddito familiare lordo, relativo all'anno 1997, non superiore a L. 15.000.000 aumentato di L. 4.000.000 per ogni familiare a carico e che non siano proprietari di altri immobili soggetti ad I.C.I., di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc, di moto con cilindrata superiore a 125 cc, di natanti od aeromobili;

di stabilire come per reddito familiare lordo si intenda il reddito lordo imponibile ai fini IRPEF relativo all'intero nucleo familiare dimorante di fatto nell'abitazione oggetto della detrazione;

di stabilire che la maggiore detrazione verrà concessa a chi presenterà richiesta dalla quale risulti autocertificato il possesso dei requisiti fissati dall'art. 2 entro la data fissata per la presentazione della dichiarazione ai fini IRPEF (attualmente il 30 giugno 1998) con impegno a produrre entro e non oltre il 31 luglio 1998 la dichiarazione reddituale relativa all'anno 1997, pena la revoca dei benefici richiesti.

(Omissis).

COMUNE DI PRAROLO

Il comune di PRAROLO (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota del 5 per mille, così come deliberato per il 1997 con deliberazione G.C. n. 24 del 20 febbraio 1997.

(Omissis).

COMUNE DI PRATA DI PORDENONE

Il comune di PRATA DI PORDENONE (provincia di Podenone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, un'unica aliquota pari al 5 per mille e la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale pari a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI PRATA DI PRINCIPATO ULTRA

Il comune di PRATA DI PRINCIPATO ULTRA (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille, in esecuzione all'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992.

(Omissis).

COMUNE DI PRATO CARNICO

Il comune di PRATO CARNICO (provincia di Udine) ha adottato il 23 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'Imposta comunale sugli immobili con aliquota stabilita nella misura del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PRATOLA PELIGNA

Il comune di PRATOLA PELIGNA (provincia di L'Aquila) ha adottato il 25 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili per il 1998 è determinata nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PRATOLA SERRA

Il comune di PRATOLA SERRA (provincia di Avellino) ha adottato il 5 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I., per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare anche per il 1998 l'aliquota I.C.I. del 5 per mille già vigente nel pregresso esercizio 1998, ai fini altresì della redazione del bilancio di previsione 1998, disponendo contestualmente — ai sensi della legge n. 662/1996 come succ. modificata — una detrazione di L. 300.000, per ogni unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi d'imposta, dando atto del conseguimento del gettito non inferiore a quello accertato nel 1997.

(Omissis).

COMUNE DI PRAVISDOMINI

Il comune di PRAVISDOMINI (provincia di Pordenone) ha adottato il 14 novembre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, nella misura del 4,5 per mille l'aliquota relativa all'Imposta comunale sugli immobili da applicare sugli immobili siti nel territorio del comune di Pravisdomini.

(Omissis).

COMUNE DI PREDAPPIO

Il comune di PREDAPPIO (provincia di Forlì-Cesena) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per il periodo di imposta 1998 nelle seguenti misure:

5,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;

6 per mille per tutte le altre unità immobiliari;

di applicare, per il periodo d'imposta 1998, la maggiore detrazione I.C.I. di L. 400.000, a richiesta documentata del contribuente secondo i seguenti criteri:

i destinatari dell'aumento da L. 200.000 a L. 400.000 della detrazione che compete alle abitazioni principali, con possesso del solo appartamento abitato, saranno i proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione di dette abitazioni che siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) pensionati e portatori di handicap, monoreddito, che abbiano un reddito da pensione non superiore a L. 13.000.000 annui lordi riferito all'anno 1997 ed essere in condizione non lavorativa;

B) pensionati e portatori di handicap con attestato di invalidità civile con reddito annuale imponibile ai fini dell'IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 21.000.000 più L. 1.600.000 per ogni persona a carico;

C) disoccupati con reddito annuale imponibile, ai fini dell'IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 21.000.000 più lire 1.600.000 per ogni persona a carico;

D) famiglie numerose in possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage, quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 1998:

nucleo familiare composto da 6 o più componenti al 1° gennaio 1998;

reddito familiare riferito all'anno 1997 non superiore a lire 60.000.000 lordi annui nel caso di una famiglia di 6 componenti, a tale reddito si aggiungono L. 10.000.000 lordi annui per ogni componente superiore a 6;

E) titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti, se non già beneficiari secondo quanto già previsto ai punti precedenti.

Sia nel caso della lettera B) (pensionati e portatori di handicap) che alla lettera C) (disoccupati) ed alla lettera D) (famiglie numerose), l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di L. 200.000 è subordinata alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprietà immobiliare.

La presentazione presso i comuni delle domande per il riconoscimento del diritto alla detrazione fino a L. 400.000 dovrà essere accompagnato dalla adeguata documentazione ed autocertificazione di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti e le domande dovranno essere presentate entro il termine del 30 giugno 1998;

di applicare altresì, per il periodo d'imposta 1997, l'agevolazione consentita dall'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che: «i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata».

(Omissis).

COMUNE DI PREDAZZO

Il comune di PREDAZZO (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per le finalità di cui in premessa, anche per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo comune nella misura unica del 6 per mille;

di determinare in L. 400.000, la detrazione d'imposta ai fini I.C.I. dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, pro 1998.

(Omissis).

COMUNE DI PREGANZIOL

Il comune di PREGANZIOL (provincia di Treviso) ha adottato il 25 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, le seguenti aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili:

a) 7 per mille per quanto riguarda le aree fabbricabili, terreni agricoli e abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale;

b) 5,5 per mille per le abitazioni principali e per le unità immobiliari diverse dalle abitazioni;

di determinare le seguenti detrazioni:

a) L. 200.000 sull'imposta dovuta per l'abitazione principale, a norma della legge n. 662/1996, art. 3, comma 55;

b) L. 500.000 sull'imposta dovuta per l'abitazione principale per i contribuenti appartenenti alla seguente categoria:

nuclei familiari che dichiarino di aver percepito nell'anno precedente solamente redditi di lavoro dipendente o pensione, per un importo complessivo non superiore all'ammontare della pensione minima INPS comprensiva della maggiorazione sociale (se il nucleo è composto da una persona sola), o non superiore al doppio di tale ammontare (se il nucleo è composto da due o più persone), e dichiarino inoltre di non possedere altre unità immobiliari e di non avere altri redditi oltre a quello derivante dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze.

(Omissis).

COMUNE DI PREMILCUORE

Il comune di PREMILCUORE (provincia di Forlì-Cesena) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), ricadenti nel territorio comunale di Premilcuore, prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nelle seguenti misure:

5,5 per mille per le abitazioni principali di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996;

6 per mille per tutti i restanti immobili previsti dalla normativa vigente in materia.

(Omissis).

COMUNE DI PREONE

Il comune di PREONE (provincia di Udine) ha adottato il 12 dicembre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998, nella misura del 4,2 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI PRESEGLIE

Il comune di PRESEGLIE (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che per l'anno 1998 relativamente all'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) sarà applicata l'aliquota del 5,5 per mille;

di applicare per l'anno 1998, ai sensi del comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dall'art. 3, comma 54, della legge 23 dicembre 1996, una maggiore detrazione di L. 60.000 ai fini del pagamento dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) per i proprietari di casa di prima abitazione ultrasessantacinquenni categoria A2-A3-A4-A5-A6 il cui reddito non risulti superiore a quello sottoindicato:

Composizione nucleo familiare	reddito nucleo familiare
1 persona	L. 11.976.000
2 persone	L. 19.880.000
3 persone	L. 25.560.000
4 persone	L. 30.530.000
5 persone	L. 35.500.000
6 persone	L. 40.233.000
oltre 6 persone	L. 44.967.000 + 4.000.000 per ogni componente

Il reddito da considerare, fermo restanto il diritto dell'amministrazione comunale a condurre ulteriori e più approfonditi accertamenti, è quello (riferito all'anno precedente) del nucleo di convivenza famigliare.

la maggiore detrazione ora determinata verrà riconosciuta quale rimborso agli aventi diritto che lo richiederanno entro il 20 dicembre 1988 su appositi moduli predisposti dagli uffici, cui dovranno essere allegate le ricevute dei versamenti effettuati.

(Omissis).

COMUNE DI PRESEZZO

Il comune di PRESEZZO (provincia di Bergamo) ha adottato il 27 gennaio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che per l'anno 1998, questo comune applicherà per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), l'aliquota del 5 per mille, in conformità all'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 così come modificato dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria);

di determinare quale detrazione per abitazione principale del contribuente I.C.I. l'importo minimo di legge di L. 200.000;

di avvalersi del comma 56 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (applicazione della detrazione per abitazione principale all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata).

(Omissis).

COMUNE DI PREVALLE

Il comune di PREVALLE (provincia di Brescia) ha adottato l'8 ottobre 1997 e il 29 ottobre 1997 rispettivamente le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare, relativamente all'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5,5 per mille.

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1998 le agevolazioni in tema di detrazione I.C.I., in conformità ai criteri e secondo le modalità così già approvati con le precedenti deliberazioni consiliari n. 45/96 n. 9/97 n. 11/97 in premessa citate, come di seguito riportate:

a) detrazione I.C.I. per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge n. 662/1996, secondo i criteri già approvati con le deliberazioni dal consiglio comunale n. 45 del 30 ottobre 1996 e seguenti in premessa meglio evidenziate così come segue:

A) criterio basato sul livello medio dei valori patrimoniali delle unità immobiliari ad uso abitazione principale.

Sono esclusi dal beneficio i possessori di abitazioni principali che risultino proprietari anche di altre unità immobiliari ad esclusione degli accessori di stretta pertinenza della prima abitazione poste in qualsiasi comune: tale esclusione si applica anche nel caso in cui siano proprietari di altre unità immobilari, sempre escludendo gli accessori di cui sopra, persone facenti parte dello stesso nucleo familiare.

Sono escluse dal beneficio unità immobiliari appartenenti alle seguenti categorie catastali:

A1 - abitazioni di tipo signorile;

A8 - abitazioni in ville;

A9 - castelli, palazzi di emminente pregio artistico o storico.

Graduazione della detrazione in rapporto al valore catastale delle unità immobiliari:

abitazione principale con rendita catastale rivalutata x 100:
non superiore a L. 50.000.000, detrazione L. 250.000;

non superiore a L. 55.000.000, detrazione L. 240.000;

non superiore a L. 60.000.000, detrazione L. 230.000;

non superiore a L. 65.000.000, detrazione L. 220.000;

non superiore a L. 70.000.000, detrazione L. 210.000;

superiore a L. 70.000.000, detrazione L. 200.000;

B) criterio basato su motivate e documentate situazioni di particolare disagio sociale ed economico.

Sono eslcusi dal beneficio i possessori di abitazioni principali che risultino proprieteri anche di altre unità immobiliari, ad esclusione degli accessori di stretta pertinenza della prima abitazione, poste in qualsiasi comune: tale esclusione si applica anche nel caso in cui siano proprietari di altre unità immobiliari, sempre escludendo gli accessori di cui sopra, persone facenti parte dello stesso nucleo familiare.

Graduazione della detrazione in base all'appartenenza alle fasce di reddito previste dal vigente piano socio-assistenziale:

fascia 1, detrazione L. 300.000;

fascia 2, detrazione L. 280.000;

fascia 3, detrazione L. 250.000;

fascia 4, detrazione L. 220.000;

fascia 5, detrazione L. 210.000;

fascia 6, detrazione L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI PREZZA

Il comune di PREZZA (provincia di L'Aquila) ha adottato il 19 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare, per l'anno 1998, l'aliquota unica I.C.I. al 6 per mille, come da deliberazione G.C. n. 184 del 28 dicembre 1995.

(Omissis).

COMUNE DI PRIMALUNA

Il comune di PRIMALUNA (provincia di Lecco) ha adottato il 12 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, l'aliquota dell'Imposta comuane sugli immobili nella misura unica del 4,5 per mille per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI PROCIDA

Il comune di PROCIDA (provincia di Napoli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998, nella misura unica del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) ubicati nel territorio di Procida;

di stabilire in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI PUMENENGO

Il comune di PUMENENGO (provincia di Bergamo) ha adottato il 24 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, nella misura del 6 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare per il 1998 in questo comune a tutte le fattispecie imponibili di detto tributo.

(Omissis).

COMUNE DI QUARNA SOPRA

Il comune di QUARNA SOPRA (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI QUINTO VICENTINO

Il comune di QUINTO VICENTINO (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le aliquote ICI per l'anno 1998 nelle misure di seguito riportate:

a) Immobili destinati ad abitazione principale e loro pertinenze in uso alla stessa abitazione: - aliquota 4,5 per mille;

b) Altri fabbricati e terreni agricoli: aliquota 6,5 per mille.

c) Aree fabbricabili:

alloggi non locati per un periodo superiore a sei mesi nell'arco dell'anno e loro pertinenze in uso alla stessa abitazione;

fabbricati dichiarati inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati non costituenti abitazione principale: aliquota 7 per mille.

di fissare le seguenti detrazioni:

a) abitazione principale:

L. 200.000;

b) per nuclei familiari con un reddito complessivo lordo inferiore a L. 50.000.000 se da lavoro dipendente e L. 30.000.000 se da lavoro autonomo, con presenza nel nucleo familiare di appartenenza di un disabile con invalidità superiore ai 2/3;

- per nuclei familiari con un reddito complessivo lordo inferiore a L. 50.000.000 se da lavoro dipendente e L. 30.000.000 se da lavoro autonomo, con presenza nel nucleo familiare di appartenenza di 3 figli a carico;

- per nuclei familiari di almeno due persone con reddito complessivo lordo da pensione inferiore a L. 25.000.000;

L. 300.000;

c) nucleo familiare titolare di reddito di pensione pari o inferiore al doppio del minimo INPS e di quello relativo all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

- per i nuclei familiari con reddito complessivo lordo inferiore o pari a L. 25.000.000 da lavoro dipendente, con presenza nel nucleo familiare di appartenenza di una persona iscritta alle liste di collocamento in mobilità lunga;

L. 400.000.

(Omissis).

COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO

Il comune di QUINZANO D'OGLIO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare nella misura unica del 4,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 e stabilire la detrazione per l'abitazione principale nella misura unica di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI RACALE

Il comune di RACALE (provincia di Lecce) ha adottato il 26 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota del 5 per mille per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili - in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998, ferma restando, altresì, tutta la normativa di cui al relativo Regolamento di cui già dispone questo comune e approvato dal C.C. con atto n. 88 del 30 ottobre 1996 che si convalida, altresì, per il corrente anno;

di stabilire in L. 240.000 l'importo detraibile per la prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI RAPONE

Il comune di RAPONE (provincia di Potenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare nella misura del 4 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi in territorio comunale per l'esercizio 1998.

(Omissis).

COMUNE DI RAVELLO

Il comune di RAVELLO (provincia di Salerno) ha adottato il 31 ottobre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, così come conferma, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta Comunale sugli Immobili nella misura del 7 per mille;

di applicare, in aggiunta alla detrazione di L. 200.000 prevista dal comma 2 dell'art. 8 della legge n. 504/1992, come modificato dalla finanziaria 1997, art. 3, comma 55, la riduzione prevista dal comma 3 dello stesso articolo 8 della legge n. 504/1992, così come modificato dalla legge n. 662/1996 (art. 3 comma 55), nella misura del 30% sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo tenuto al pagamento ICI, così come stabilito dal consiglio comunale con delibera n. 95/1997.

(Omissis).

COMUNE DI REMEDELLO

Il comune di REMEDELLO (provincia di Brescia) ha adottato il 17 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota che sarà applicabile in questo comune nella misura unica del 6 per mille;

di determinare che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

di aumentare per l'anno d'imposta 1998 la detrazione oltre quella di cui al comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 basato sul criterio di motivate e documentate situazioni di particolare disagio sociale ed economico. La maggiore detrazione di L. 150.000 viene concessa, a domanda, in osservanza dei seguenti criteri applicativi:

a) pensionati o lavoratori dipendenti, proprietari di una sola abitazione comprensiva delle pertinenze (cantina, terrazzo, pensilina ecc.) di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6, rientrati nei limiti di reddito familiare definiti dal seguente prospetto:

Componenti del nucleo familiare	reddito annuo
1 persona	11.537.000
2 persone	19.152.000
3 persone	24.624.000
4 persone	29.414.000
5 persone	34.200.000
6 persone	38.760.000
7 persone	43.200.000
oltre le 7 persone	+ L. 4.000.000 per ogni componente

b) il reddito da considerare, fermo restando il diritto dell'amministrazione comunale di concedere ulteriori e più approfonditi accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni rese e delle documentazioni fornite (art. 640, comma 1, c.p.) è quello (riferito all'anno precedente) del nucleo di convivenza familiare imponibile IRPEF;

c) la nozione di «abitazione principale» è quella definita dalla normativa fiscale.

(Omissis).

COMUNE DI RENON (RITTEN)

Il comune di RENON (provincia di Bolzano) ha adottato il 26 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta com.le sugli immobili I.C.I. nella misura di 4,5 per mille e la detrazione per le abitazioni principali a L. 320.000.

(Omissis).

COMUNE DI RHÊMES-NOTRE-DAME

Il comune di RHÊMES-NOTRE-DAME (provincia di Aosta) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare nella misura del 4 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili;

di determinare in L. 300.000 la detrazione I.C.I. per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."

(Omissis).

COMUNE DI RIANO

Il comune di RIANO (provincia di Roma) ha adottato il 26 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis):

1) di fissare per l'anno 1998 l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 come segue:

tutte le unità immobiliari - 6 per mille;

2) di fissare per l'anno 1998 la misura della detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/92) nella misura unica di L. 250.000;

Inoltre la detrazione è elevata a L. 350.000 per i soggetti componenti un nucleo familiare il cui reddito complessivo mensile lordo non sia superiore a:

L. 1.100.000 (annuo L. 14.300.000), per nuclei familiari con un solo componente;

L. 1.430.000 (annuo L. 18.590.000), per nuclei familiari con due componenti;

L. 1.760.000 (annuo L. 22.880.000), per nuclei familiari con tre componenti;

L. 2.090.000 (annuo L. 27.170.000), per nuclei familiari con quattro componenti;

per ogni componente in più si aggiungono L. 300.000 mensili.

Concorrono alla fomazione del reddito complessivo tutti i redditi assoggettabili ad IRPEF o esenti a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per quelli derivanti dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente e dei familiari conviventi, nonché delle relative pertinenze intendendo a tale proposito le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 - C/6 - C/7, destinate e effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale. Per nucleo familiare deve intendersi quello considerato ai fini anagrafici. Per la concessione devono comunque coesistere le seguenti ulteriori condizioni:

a) il contribuente e/o i familiari conviventi non devono possedere, utilizzare o comunque disporre a qualsiasi titolo, di ulteriori beni immobili (terreni e fabbricati esclusi i terreni agricoli di superficie inferiore a 500 mq) oltre quelli sopra indicati;

b) l'abitazione principale deve essere classificata o classificabile in categorie catastali da A/2 a A/6.

3) la detrazione è altresì elevata a L. 350.000 per i soggetti, componenti un nucleo familiare, che pur avendo un reddito superiore ai limiti fissati al punto 2), si trovino attualmente, per effetto di particolari situazioni di disagio sociale - appositamente certificato dall'assistenza sociale - a disporre di un reddito che rientra nei limiti sopra indicati.

(Omissis).

COMUNE DI RICCÒ DEL GOLFO

Il comune di RICCÒ DEL GOLFO (provincia di La Spezia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

riconferma per l'esercizio finanziario 1998 dell'aliquota stabilita nel 1997 nel senso che segue:

I.C.I. 6 per mille;

I.C.I. per abitazione principale (prima casa) 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI RIESE PIO X

Il comune di RIESE PIO X (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di mantenere l'aliquota ai fini I.C.I per l'anno 1998, nella misura unica del 4,5 per mille, confermando la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO

Il comune di RIGNANO FLAMINIO (provincia di Roma) ha adottato il 27 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI RIGOLATO

Il comune di RIGOLATO (provincia di Udine) ha adottato il 6 febbraio 1998 le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'esercizio finanziario in corso, le tariffe relativamente ai seguenti servizi:

I.C.I. - imposta comunale sugli immobili (come da deliberazione consiliare n. 16 in data 11 aprile 1997);

(Omissis).

la deliberazione dell'11 aprile 1997 stabilisce:

di determinare come segue le tariffe relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'esercizio finanziario 1997:

abitazione principale: 5 per mille;

magazzino e/o locale di deposito (cat. C/2) di pertinenza all'abitazione principale, nonché, stalla, scuderia, rimessa ed autorimessa (cat. C/6), nel limite di una unità di proprietà e ad uso esclusivo del proprietario dell'abitazione principale: 5 per mille;

fabbricato destinato ad attività produttiva: 5 per mille;

altri fabbricati ivi compresi gli alloggi non locati: 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI RIO SALICETO

Il comune di RIO SALICETO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, come segue le aliquote a valere per l'anno 1998, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

a) nella misura del 5,7 per mille come aliquota ordinaria di tutti gli immobili diversi dalle abitazioni e comunque non compresi nel successivo punto *b);*

b) nella misura del 5,5 per mille come aliquota ridotta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per tipologie ad esse equiparate di seguito elencate:

unità immobiliare adibita ad abitazione principale, cioè quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;

le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP);

l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà e/o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

di stabilire, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 una detrazione di L. 210.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, per l'unita immobiliare principale del soggetto passivo e agli alloggi di seguito indicati:

a) le unita immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP);

c) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà e/o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

di riconoscere per l'anno 1998, ai sensi dell'art. 15 comma 6 della legge n. 537/1993, ai contribuenti che si trovano nelle condizioni sotto specificate, un aumento di L. 60.000 della detrazione di imposta I.C.I. da aggiungersi alla detrazione minima vigente per l'abitazione principale all'atto del pagamento della prima rata del 1998:

a) Pensionati:

possesso del solo appartamento quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 1998. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo di diritto di usufrutto, uso od abitazione, il contribuente non deve essere proprietario di alcun altro immobile, escluse le pertinenze immobiliari accatastate come C/6 (garage), C/2 (magazzino o locale di deposito) o C/7 (tettoia o aperta);

essere in condizione non lavorativa e con un reddito complessivo lordo non superiore a L. 15.800.000 annue riferito all'anno 1997 se trattasi di unico componente; per i nuclei familiari composti da più persone in condizione non lavorativa si aggiungono L. 12.700.000 lorde annue per ogni componente oltre il primo, al fine di determinare il reddito massimo del nucleo familiare.

b) Famiglie numerose:

possesso del solo appartamento abitato quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 1998. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo di diritto di usufrutto, uso od abitazione, il contribuente non deve essere proprietario di alcun altro immobile, escluse le pertinenze immobiliari accatastate come C/6 (garage), C/2 (magazzino o locale di deposito) o C/7 (tettoia o aperta);

nucleo familiare con tre o più figli minori al 1° gennaio 1998, come da stato di famiglia;

reddito familiare complessivo riferito all'anno 1997 non superiore a L. 50.700.000 lorde annue nel caso di una famiglia con quattro figli, più L. 13.750.000 lorde annue per ogni altro componente oltre il quarto.

(Omissis).

COMUNE DI RIOLO TERME

Il comune di RIOLO TERME (provincia di Ravenna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1998, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

aliquota ordinaria 6 per mille;

aliquota differenziata del 7 per mille per gli alloggi non locati.

di confermare in L. 290.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

di stabilire che è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

L'esistenza delle suddette condizioni devono risultare da apposita autocertificazione, sottoscritta dal soggetto interessato e redatta su apposito modulo da richiedersi presso il servizio tributi;

di aumentare a L. 400.000 la detrazione per le abitazioni principali limitatamente ai contribuenti I.C.I. in situazioni di particolare disagio economico-sociale, in possesso delle condizioni e dei requisiti stabiliti nella regolamentazione di cui all'Allegato «A» che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

di dare atto che, applicando l'aliquota I.C.I. ordinaria nella misura del 6 per mille, l'aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati nonché le maggiori detrazioni di imposta, viene rispettata la previsione del bilancio e l'equilibrio dello stesso.

(Omissis).

COMUNE DI RIPA TEATINA

Il comune di RIPA TEATINA (provincia di Chieti) ha adottato il 31 gennaio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare, per l'anno 1998, l'aliquota unica I.C.I. del 4,5 per mille e la riduzione annua per l'abitazione principale di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI RIPE

Il comune di RIPE (provincia di Ancona) ha adottato il 27 ottobre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, l'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura del 6 per mille;

di concedere una detrazione d'imposta di L. 230.000 prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

(Omissis).

COMUNE DI RIVA DEL GARDA

Il comune di RIVA DEL GARDA (provincia di Trento) ha adottato il 31 ottobre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di aumentare, per l'anno 1998, al 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per tutte le unità immobiliari, presupposto d'imposta ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992;

di ridurre l'aliquota al 4 per mille per le abitazioni delle persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

di elevare a L. 500.000, con decorrenza dal 1° gennaio 1998, la detrazione, prevista all'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e ss.mm., per l'imposta dovuta per l'unita immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di tale tributo nonché per l'imposta relativa alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

di fissare, per l'anno 1998, la detrazione d'imposta spettante agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari a L. 200.000 così come previsto all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 e ss.mm.

(Omissis).

COMUNE DI RIVALTA DI TORINO

Il comune di RIVALTA DI TORINO (provincia di Torino) ha adottato il 10 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare nella misura del 7 per mille l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998;

di confermare un'aliquota ridotta pari al 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, per lo stesso anno 1998;

di confermare per l'anno 1998 la detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 dall'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 420.000 per tutte le fattispecie ricorrenti.

(Omissis).

COMUNE DI RIVANAZZANO

Il comune di RIVANAZZANO (provincia di Pavia) ha adottato il 27 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare con effetto dal 1° gennaio 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,50 per mille, secondo le modalità delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

di stabilire che la detrazione dall'imposta comunale sugli immobili, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, è applicabile per l'anno 1998 nelle misure formulate come appresso, così come identificate nella premessa narrativa e sentito in merito le organizzazioni sindacali di categoria:

1. Pensionati, con un reddito familiare lordo di L. 17.000.000, nullatenenti, unica abitazione, escluso il garage L. 300.000 + L. 200.000 (*ex lege*);

2. Coniugi a carico di pensionati L. 300.000 + L. 200.000 (*ex lege*);

3. Pensionati fino ad un reddito di L 25.000.000, L. 100.000 + L. 200.000 (*ex lege*);

4. Nuclei familiari monoreddito (con un reddito da L. 27.000.000 a L. 28.000.000) con minimo tre persone a carico (ex. moglie e due figli), L. 300.000 + L. 200.000 (*ex lege*);

5. Portatori di handicap con attestato di invalidità civile; alle famiglie con la presenza di portatori di handicap viene elevato di L. 5.000.000 in più il reddito familiare per ogni disabile;

6. Disoccupati non stagionali, per almeno sei mesi nell'anno 1997 regolarmente iscritti nelle liste di collocamento, con reddito familiare di L. 17.000.000 lordi annuo, L. 300.000 + L. 200.000 (*ex lege*);

7. Lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilità, per almeno sei mesi, nell'anno 1997, con reddito fam. di L. 17.000.000 lordi annuo, L. 300.000 + L. 200.000 (*ex lege*).

I soggetti aventi diritto non devono possedere anche a titolo di usufrutto altri immobili.

Al fine di agevolare i contribuenti, si ritiene legittimo e sufficiente, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 4 della Lex n. 15/68, attestante:

a) la condizione di appartenenza ad una categoria ammessa all'ulteriore detrazione;

b) reddito complessivo del nucleo familiare, allegando copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o dei certificati di pensione;

c) il possesso di altri immobili e/o terreni escluso il garage di pertinenza all'abitazione principale.

La dichiarazione, redatta in carta semplice, va sottoscritta dal contribuente avanti un funzionario comunale competente a ricevere la documentazione.

Di tali ulteriori detrazioni, non potranno usufruire i cittadini non appartenenti alle categorie citate e quelli possessori di immobili classificati a Catasto come A/1-A/2-A/7-A/8-A/9.

(Omissis).

COMUNE DI RIVARA

Il comune di RIVARA (provincia di Torino) ha adottato il 20 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1998, confermando la proposta della giunta comunale, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille, nonché la detrazione per l'abitazione principale nella misura minima prevista pari a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE

Il comune di RIVAROLO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire nella misura del 5,5 per mille l'aliquota ordinaria dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998;

di stabilire un'aliquota ridotta pari al 4,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi, dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, per lo stesso anno 1998;

di mantenere, per l'anno 1998, nella misura minima di L. 200.000, la detrazione spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo per tutte le fattispecie consentite.

(Omissis).

COMUNE DI RIVERGARO

Il comune di RIVERGARO (provincia di Piacenza) ha adottato il 27 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica 4,7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI RIVIGNANO

Il comune di RIVIGNANO (provincia di Udine) ha adottato il 26 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di definire la seguente disciplina per l'applicazione dell'imposta per l'anno 1998:

la riduzione dell'aliquota I.C.I. da applicare alla prima casa dal 6,5 per mille al 4,9 per mille;

la riduzione dell'aliquota al 2 per mille per i proprietari degli immobili dichiarati inagibili o inabitabili che eseguano interventi di recupero degli edifici ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge n. 449/1997;

la conferma dell'aliquota del 6,5 per mille per tutte le altre tipologie di immobili.

la conferma della riduzione del 50% per gli immobili inagibili ed inabitabili.

la fissazione della detrazione da applicare alla prima casa nella misura prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.

il mantenimento nei confronti dell'abitazione principale per alcune particolari categorie di contribuenti, già individuate con delibera di C.C. n. 15 in data 30 gennaio 1996, a L. 300.000 e con la seguente revisione dei limiti di reddito:

titolari di pensione con reddito inferiore a L. 12.200.000 e comunque con reddito imponibile del nucleo familiare inferiore a L. 33.100.000.

(Omissis).

COMUNE DI RIVOLI

Il comune di RIVOLI (provincia di Torino) ha adottato il 14 gennaio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare per il 1998 l'imposta comunale nel modo seguente:

a) nella misura del 4 per mille per le abitazioni principali;

b) nella misura del 7 per mille per i fabbricati, appartenenti alle categorie delle abitazioni, non locati o tenuti a disposizione del proprietario;

c) nella misura del 5,25 per mille per tutti gli altri immobili adibiti ad abitazione principale e non, ad esclusione di quelli disciplinati dai punti *a)* e *b);*

di fissare la detrazione nella misura minima di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ROBBIATE

Il comune di ROBBIATE (provincia di Lecco) ha adottato il 23 gennaio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,75 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ROBECCO PAVESE

Il comune di ROBECCO PAVESE (provincia di Pavia) ha adottato il 19 gennaio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare con effetto dal 1° gennaio 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille, secondo le modalità delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, fatte salve eventuali e successive determinazioni dell'organo consiliare in ordine all'applicazione di riduzioni e detrazioni dall'imposta a favore di alcune categorie di contribuenti.

(Omissis).

COMUNE DI ROCCA DI CAMBIO

Il comune di ROCCA DI CAMBIO (provincia di L'Aquila) ha adottato il 13 gennaio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare al 6 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 e la detrazione di legge pari a L. 200.000 per la prima abitazione.

(Omissis).

COMUNE DI ROCCA GRIMALDA

Il comune di ROCCA GRIMALDA (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 1998 con l'aliquota unica del 5,5 per mille;

di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale di intende quella sulla quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

(Omissis).

COMUNE DI ROCCA PRIORA

Il comune di ROCCA PRIORA (provincia di Roma) ha adottato il 27 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire la seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

aliquota ridotta da applicare:

per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4,75 per mille;

per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: direttamente adibita ad abitazione principale: 6 per mille;

aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 6 per mille;

aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 7 per mille;

aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune 6 per mille;

aliquota da applicare ai soggetti passivi e per gli immobili che rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ROCCA SAN FELICE

Il comune di ROCCA SAN FELICE (provincia di Avellino) ha adottato il 28 ottobre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

riconfermare nella misura del 5,50 per mille l'aliquota di imposta comunale sugli immobili per la prima casa e nella misura del 5,75 per mille l'aliquota per gli altri immobili nonché la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ROCCABIANCA

Il comune di ROCCABIANCA (provincia di Parma) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI ROCCABRUNA

Il comune di ROCCABRUNA (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare nella misura del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 da applicarsi in misura a tutte le basi imponibili;

di dare atto che la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale adibita a dimora abituale del contribuente (anche se unico dimorante) che lo possiede a titolo di proprietà ovvero di diritto reale di usufrutto, uso o abitazione è di L. 200.000 spettante per l'intero anno o rapportato ai mesi durante i quali sussiste la destinazione ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI ROCCADARCE

Il comune di ROCCADARCE (provincia di Frosinone) ha adottato il 27 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1998 l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili come appresso indicato:

aliquota per gli immobili adibiti ad abitazioni principali dei residenti: 5,45 per mille;

aliquota per gli immobili diversi dalle abitazioni principali dei residenti: 6,50 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ROCCARASO

Il comune di ROCCARASO (provincia di L'Aquila) ha adottato il 30 gennaio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, nella misura del 6 per mille l'aliquota da applicare in questo comune per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI ROGENO

Il comune di ROGENO (provincia di Lecco) ha adottato l'8 ottobre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4,5 per mille, per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI ROGLIANO

Il comune di ROGLIANO (provincia di Cosenza) ha adottato il 24 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le aliquote da applicare per l'anno 1998 per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:

a) 4,5 per mille in favore delle persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizza come abitazione principale (art. 4, comma 4, decreto-legge n. 437/1996, convertito in legge n. 556/1996);

b) 5,5 per mille per i soggetti passivi di imposta diversi da quelli indicati nella precedente lettera *a)*.

c) 2 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure l'utilizzo di sottotetti, dandosi atto che tale aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori (art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

(Omissis).

COMUNE DI ROLO

Il comune di ROLO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 le aliquote I.C.I. nelle seguenti misure:

aliquota ordinaria I.C.I. 6,80 per mille;

aliquota abitazione principale I.C.I. 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO

Il comune di ROMANO D'EZZELINO (provincia di Vicenza) ha adottato il 16 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

per l'anno 1998, per l'imposta comunale sugli immobili si applicano le stesse determinazioni previste per l'anno 1997 con delibera di consiglio n. 10 del 25 febbraio 1997, applicando pertanto le seguenti misure:

1.*a* - aliquote per l'anno 1998:

a) abitazione principale, intesa come specificato in premessa che si intende qui recepita e come fosse di seguito trascritta, l'aliquota del 5,5 per mille;

b) altri fabbricati diversi dall'abitazione principale, terreni agricoli ed aree fabbricabili aliquota del 6 per mille;

1.*b* - per l'abitazione principale in luogo della riduzione dell'imposta prevista dal terzo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 così come sostituito dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996, si applica per l'anno 1998 la detrazione annuale di L. 264.000.

(Omissis).

COMUNE DI RONCADE

Il comune di RONCADE (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI RONCADELLE

Il comune di RONCADELLE (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 5,2 per mille, aliquota già in vigore nel 1997 e la detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000 in ragione d'anno, così disposta dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996;

di prevedere, per il solo anno 1998, un'ulteriore detrazione, rispetto a quella di legge, di L. 120.000 per gli immobili di cat. A/2 e A/6 la cui rendita catastale non superi le L. 850.000 per i proprietari dell'abitazione principale con i requisiti di cui all'allegata tabella «A», ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, così come modificata dal decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito in legge n. 122 del 9 maggio 1997;

di considerare abitazione principale (ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanatori, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata.

(Omissis).

Calcolo del reddito

Il reddito da considerare è quello del nucleo familiare risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, al netto delle ritenute IRPEF, ridotto delle spese di affitto o del 50 per cento del mutuo casa di abitazione, nonché gli oneri documentati sostenuti per l'assistenza a minori portatori di handicap o gli anziani con invalidità superiore al 60 per cento.

Il reddito massimo di riferimento è riportato nella tabella seguente (tab. 1) ed è confrontato con il reddito definito «Minimo vitale».

Tab. 1

Componenti del nucleo familiare	Reddito massimo
Una persona	12.000.000
Due persone	19.950.000
Tre persone	27.700.000
Quattro persone	30.600.000
Cinque persone	35.600.000
Sei persone	40.300.000
Sette persone ed oltre	45.100.000

Nel calcolo del reddito non vanno considerati:

gli arretrati di retribuzione (con esclusione del T.F.R.) e le pensioni di invalidità civile.

Sono esclusi dalle agevolazioni:

i proprietari di altre abitazioni oltre a quella di residenza, i titolari di rendite finanziarie superiore a L. 2.000.000 all'anno, i proprietari di altri beni immobili.

(Omissis).

COMUNE DI RONCHIS

Il comune di RONCHIS (provincia di Udine) ha adottato il 24 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per i motivi indicati in premessa, nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI ROSARNO

Il comune di ROSARNO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato il 4 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 una aliquota ordinaria I.C.I. nella misura del 6 per mille e una aliquota ridotta del 5 per mille;

di applicare una aliquota ridotta del 3 per mille, per la durata di tre anni con decorrenza dall'inizio dei lavori, per i proprietari che eseguiranno per l'anno 1998 e 1999 interventi di recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili e interventi di recupero di immobili di interesse artistico o architettonico, localizzati nel centro storico;

di confermare la detrazione per abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ROSASCO

Il comune di ROSASCO (provincia di Pavia) ha adottato il 25 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare con effetto dal 1° gennaio 1998, l'imposta comunale sugli immobili con l'aliquota del 6 per mille, secondo le modalità delle vigenti disposizioni legislative.

(Omissis).

COMUNE DI ROSATE

Il comune di ROSATE (provincia di Milano) ha adottato il 20 gennaio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998, aliquote differenziate a seconda della tipologia soggetta a tassazione per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) così come segue:

tipologia:

terreni agricoli, aliquota 6 per mille;

aree fabbricabili, aliquota 6 per mille;

fabbricati adibiti ad abitazione principale, aliquota 5 per mille;

altri fabbricati, aliquota 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ROSE

Il comune di ROSE (provincia di Cosenza) ha adottato il 25 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 le aliquote I.C.I. stabilite per l'anno 1997 e cioé 5 per mille per la prima abitazione, 6 per mille per altri immobili, L. 200.000 detrazione prima abitazione;

di stabilire l'aliquota dell'1 per mille in favore dei proprietari che eseguano gli interventi di cui all'art. 1, numeri 5 e 6 della legge n. 449/1997, per come sopra individuati.

(Omissis).

COMUNE DI ROSSANA

Il comune di ROSSANA (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, nel 4,8 per mille l'aliquota I.C.I. applicabile alla casa adibita ad abitazione principale, con detrazione di L. 200.000 e nel 6 per mille l'aliquota I.C.I. sugli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati.

(Omissis).

COMUNE DI ROTONDELLA

Il comune di ROTONDELLA (provincia di Matera) ha adottato il 3 novembre 1997 e 17 febbraio 1998 le seguenti deliberazioni numeri 51, 52 e 6 in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 la doppia aliquota I.C.I. al 4 per mille per le prime abitazioni dei residenti in Rotondella, e al 6 per mille in tutti gli altri casi, al fine di poter disporre di maggiori risorse economiche da destinare al miglioramento delle condizioni abitative del centro urbano;

di stabilire in L. 300.000 la detrazione applicabile sull'imposta I.C.I./1998 per le prime abitazioni dei residenti che eseguono lavori di manutenzione ordinaria esterna ai propri fabbricati (realizzazione di intonaco, rifacimento intonaco esterno, pitturazione esterna del fabbricato);

di applicare l'aliquota I.C.I. pari a zero e per la durata di anni tre con decorrenza dall'inizio dei lavori per il recupero di fabbricati inagibili o inabitabili e per quant'altro previsto dal comma 5, art. 1, della legge n. 499/1997.

(Omissis).

COMUNE DI ROVOLON

Il comune di ROVOLON (provincia di Padova) ha adottato il 24 gennaio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 le seguenti aliquote della imposta comunale sugli immobili:

aliquota ordinaria: 5 per mille;

aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI RUBIERA

Il comune di RUBIERA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato il 29 novembre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 le aliquote di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

5,3 per mille per la generalità dei casi d'imposta;

7 per mille per il caso di abitazioni non locate, con esclusione degli immobili ad uso abitativo di proprietà delle imprese che hanno per oggetto esclusivo l'attività di costruzione o vendita di immobili ai quali si applica l'aliquota ordinaria del 5,3 per mille; rapportate al valore degli immobili come previsto dalla normativa in materia;

di recepire anche per l'anno 1998 la facoltà prevista al comma 56 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 di considerare come direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare, che risulti non locata, posseduta a titolo di proprietà/usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.

di fissare anche per il 1998 la detrazione ordinaria per abitazione principale nella misura di L. 200.000 e di applicare l'aumento della citata detrazione dell'imposta comunale sugli immobili anno 1998 per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000 e da L. 200.000 a L. 400.000 esclusivamente alle categorie di contribuenti aventi i particolari requisiti e secondo le modalità meglio specificate in premessa, con riferimento al 1° gennaio 1998, (ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nel testo modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dal decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50), con la riserva di richiedere ai soggetti passivi che hanno usufruito della detrazione così maggiorata la documentazione comprovante lo stato personale e sociale dichiarato, per successive verifiche e controlli.

(Omissis).

COMUNE DI RUOTI

Il comune di RUOTI (provincia di Potenza) ha adottato il 6 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'esercizio 1998 l'istituzione dell'imposta comunale sugli immobili a norma dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 504 nella misura del 6 per mille con l'ordinaria detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI RUVIANO

Il comune di RUVIANO (provincia di Caserta) ha adottato il 23 dicembre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di rideterminare nel 6 per mille l'aliquota per l'anno 1998, dell'imposta comunale sugli immobili di questo comune.

(Omissis).

COMUNE DI SABBIA

Il comune di SABBIA (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille, determinando in L. 200.000 la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SACCO

Il comune di SACCO (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare, come in effetti determina, per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SACCOLONGO

Il comune di SACCOLONGO (provincia di Padova) ha adottato l'11 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune indistintamente nella misura unica del 5 per mille e detrazione annua di L. 200.000 per le abitazioni principali.

(Omissis).

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

Il comune di SALA BOLOGNESE (provincia di Bologna) ha adottato il 30 dicembre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 1998 come segue:

aliquota ordinaria: 5,6 per mille;

aliquota 6,5 per mille:

per aree fabbricabili;

per abitazioni tenute a disposizione dal soggetto passivo in aggiunta alla principale (seconde case) che non risultano locate;

utilizzate da familiari o altri (con o senza contratto);

utilizzate come dimora abituale, residenza dall'occupante.

detrazione per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo: L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI SALARA

Il comune di SALARA (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SALENTO

Il comune di SALENTO (provincia di Salerno) ha adottato il 27 febbraio 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille;

confermare la detrazione di L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino a concorrenza del suo ammontare.

(Omissis).

COMUNE DI SALIZZOLE

Il comune di SALIZZOLE (provincia di Verona) ha adottato il 2 dicembre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare l'aliquota, anche per l'anno 1998, nella misura del 5,5 per mille;

di determinare in L. 200.000 la riduzione da applicare per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SALTRIO

Il comune di SALTRIO (provincia di Varese) ha adottato il 19 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, ai sensi degli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, l'imposta comunale sugli immobili come di seguito:

l'aliquota è fissata nella misura del 5 per mille;

la detrazione per abitazione principale è fissata nella misura minima di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE

Il comune di SAN BARTOLOMEO AL MARE (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di adottare le seguenti aliquote ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, con effetto a partire dal 1° gennaio 1998:

a) aliquota ridotta da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale 4,5 per mille;

b) aliquota ordinaria da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a condizioni che non rientrano fra quelle di cui al precedente punto *a)* 7 per mille;

c) aliquota ordinaria da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati 7 per mille;

d) aliquota agevolata per:

terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti 4,5 per mille;

immobili diversi dalle abitazioni, destinati alle seguenti attività regolarmente autorizzate: artigianale commerciale, pubblici esercizi, cinema, sale giochi, associazioni senza scopo di lucro, impianti sportivi, strutture ricettive (alberghi, campeggi, parchi per vacanze, case e appartamenti per vacanze, affittacamere) 4,5 per mille;

e) aliquota ordinaria da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune 7 per mille;

f) aliquota ordinaria da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano tra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni 7 per mille;

di stabilire nella misura di L. 200.000 la detrazione d'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

COMUNE DI SAN BELLINO

Il comune di SAN BELLINO (provincia di Rovigo) ha adottato il 24 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di ratificare in particolare le seguenti aliquote e detrazioni previste per il 1998:

a) riconferma dell'aliquota al 5 per mille;

b) l'istituzione della detrazione di L. 40.000 (oltre L. 200.000 previste per legge) per i contribuenti aventi i seguenti requisiti:

età superiore a 65 anni;

essere proprietari di una sola abitazione, precisando che tale detrazione riguarda solo l'immobile adibito ad abitazione, escludendosi le parti ad uso diverso (esempio: garage, ecc.).

(Omissis).

COMUNE DI SAN BERNARDINO VERBANO

Il comune di SAN BERNARDINO VERBANO (provincia di Verbano - Cusio - Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille per tutti gli immobili di questo comune.

(Omissis).

COMUNE DI SAN BONIFACIO

Il comune di SAN BONIFACIO (provincia di Verona) ha adottato il 7 gennaio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) le medesime aliquote gia in vigore per il 1997 e cioè:

4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale intendendo come tale quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;

6 per mille per gli altri immobili:

di aumentare, a valere per l'anno 1998, da L. 200.000 a L. 300.000 la detrazione prevista dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dalla legge n. 662 del 23 dicembre 1996, nei confronti dei seguenti soggetti:

che siano proprietari di una sola unità immobiliare, sia in Italia che all'estero e con un nucleo familiare provvisto di reddito annuo inferiore a:

L. 10.692.000 se composto da una sola persona;

L. 16.038.000 se composto da due persone;

L. 20.315.000 se composto da tre persone;

L. 22.453.000 se composto da quattro persone;

per ogni persona in più il reddito va maggiorato di L. 2.138.000;

per ogni persona in più con gravi problemi facente parte del nucleo familiare il reddito va maggiorato di L. 5.372.000 (i gravi problemi devono essere documentati con un apposito certificato medico da allegare alla dichiarazione e devono comportare una invalidità assoluta e permanente a proficuo lavoro);

l'aumento della detrazione è subordinato alla presentazione di apposita autocertificazione, su modello fornito dal comune, da presentare all'ufficio tributi entro il termine del 30 giugno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI SAN CANZIAN D'ISONZO

Il comune di SAN CANZIAN D'ISONZO (provincia di Gorizia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. - imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille;

di determinare per l'anno 1998, le seguenti categorie di contribuenti che avranno diritto all'applicazione di una maggiore detrazione ai fini I.C.I.:

a) di elevare il limite di L. 200.000 previsto dalla normativa vigente a titolo di detrazione per l'abitazione principale a L. 492.000 per il seguente caso:

nuclei familiari dove il reddito lordo complessivo imponibile ai fini IRPEF, percepito nell'anno 1997, sia pari o inferiore a lire 10 milioni;

b) di elevare il limite di L. 200.000 previsto dalla normativa vigente a titolo di detrazione per l'abitazione principale a L. 384.000 per il seguente caso:

nuclei familiari proprietari di una abitazione principale, ove esistano soggetti portatori di handicap con una percentuale di invalidità superiore al 50%, che nel corso del 1997 abbiano percepito un reddito complessivo lordo non superiore a L. 24.000.000 al netto della indennità di invalidità percepita.

(Omissis).

COMUNE DI SAN CESARIO DI LECCE

Il comune di SAN CESARIO DI LECCE (provincia di Lecce) ha adottato il 26 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

stabilire per l'anno 1998 l'aliquota ordinaria del 5,5 per mille e l'aliquota ridotta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del 4,5 per mille;

confermare la detrazione di L. 200.000 per le abitazioni principali.

(Omissis).

COMUNE DI SAN CIPRIANO PICENTINO

Il comune di SAN CIPRIANO PICENTINO (provincia di Salerno) ha adottato il 28 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, nelle misure seguenti, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

a) nella misura del 6 per mille per l'abitazione principale;

b) nella misura del 7 per mille per tutti gli altri immobili;

c) detrazione per l'abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO

Il comune di SAN COLOMBANO AL LAMBRO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 4,8 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SAN DORLIGO DELLA VALLE

Il comune di SAN DORLIGO DELLA VALLE (provincia di Trieste) ha adottato il 25 ottobre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, in 4,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Il comune di SAN FELICE DEL BENACO (provincia di Brescia) ha adottato il 12 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare al 4 per mille l'aliquota I.C.I. in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune di San Felice del Benaco, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

di elevare dal 6 al 7 per mille l'aliquota I.C.I. per i restanti soggetti passivi dell'imposta medesima.

(Omissis).

COMUNE DI SAN FIOR

Il comune di SAN FIOR (provincia di Treviso) ha adottato il 23 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sarà applicata in questo comune, nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SAN FIORANO

Il comune di SAN FIORANO (provincia di Lodi) ha adottato il 28 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998:

aliquota ordinaria: l'amministrazione comunale intende confermare l'aliquota ordinaria già in vigore nel 1997, pari al 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI

Il comune di SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI (provincia di Campobasso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota unica del 7 per mille per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO

Il comune di SAN GIORGIO A CREMANO (provincia di Napoli) ha adottato il 29 ottobre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per le causali di cui in narrativa, le aliquote, per l'anno 1998, dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

1) per l'abitazione principale 5,3 *per mille;*

2) per altri immobili 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SAN GIORGIO IN LOMELLINA

Il comune di SAN GIORGIO IN LOMELLINA (provincia di Pavia) ha adottato il 30 gennaio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare con effetto dal 1° gennaio 1998, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) con l'aliquota del 5,5 per mille, secondo le modalità delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

(Omissis).

COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA

Il comune di SAN GIORIO DI SUSA (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO

Il comune di SAN GIUSEPPE JATO (provincia di Palermo) ha adottato il 16 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

sono state approvate le seguenti aliquote I.C.I.:

abitazione principale, aliquota anno 1998 6,5 per mille;

abitazione principale anziani, aliquota anno 1998 6,5 per mille.

detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAN GREGORIO DA SASSOLA

Il comune di SAN GREGORIO DA SASSOLA (provincia di Roma) ha adottato l'11 dicembre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di stabilire le seguenti norme ordinamenti per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

a) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 5 per mille;

b) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a condizioni che non rientrano fra quelle di cui all'ultimo periodo del precedente punto 1: 5 per mille;

c) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 5 per mille;

d) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5 per mille;

e) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti ed organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:

organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 5 per mille;

cooperative, sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 5 per mille;

f) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille;

2) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51, 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3) l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

4) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

(Omissis).

COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO

Il comune di SAN GREGORIO MAGNO (provincia di Salerno) ha adottato il 23 settembre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 4,5 per mille rapportato al valore degli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA

Il comune di SAN LAZZARO DI SAVENA (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare nella misura del 5,2 per mille l'aliquota ordinaria dell'imposta I.C.I. per l'anno 1998 applicabile alla generalità degli immobili con esclusione:

degli alloggi non locati e relative pertinenze, anche se catastalmente distinti, per i quali si applica l'aliquota del 7 per mille;

dei fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili, limitatamente al primo anno dalla data di ultimazione dei lavori o se precedente dalla data in cui sono divenuti utilizzabili e di fatto non utilizzati, per i quali si applica l'aliquota del 4 per mille;

di confermare altresì per il 1998 nella misura di L. 250.000 la detrazione d'imposta spettante ai proprietari che utilizzano direttamente l'immobile posseduto quale prima abitazione, ricomprendendo in tale fattispecie anche i proprietari disabili che risultano risiedere altrove in quanto ricoverati permanentemente in istituti ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI SAN LORENZELLO

Il comune di SAN LORENZELLO (provincia di Benevento) ha adottato il 14 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, le seguenti aliquote I.C.I.:

4 per mille per l'abitazione principale dei residenti nel comune, nonché per quelle locate, con contratto registrato, ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale;

6 per mille per immobili diversi dalle abitazioni (altri fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili);

7 per mille per alloggi non locati;

di confermare in L. 500.000 la maggiore detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei cittadini residenti portatori di handicaps con invalidità del 100% non riducibile mediante idoneo trattamento di riabilitazione.

(Omissis).

COMUNE DI SAN MARCO D'ALUNZIO

Il comune di SAN MARCO D'ALUNZIO (provincia di Messina) ha adottato il 9 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SAN MARTINO DI VENEZZE

Il comune di SAN MARTINO DI VENEZZE (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per il prossimo anno 1998 nella misura unica del 4 per mille con detrazione dell'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO

Il comune di SAN MARZANO SUL SARNO (provincia di Salerno) ha adottato il 27 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille, detrazione L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI

Il comune di SAN MAURO PASCOLI (provincia di Forlì-Cesena) ha adottato il 2 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 le seguenti aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi sul territorio comunale nei confronti dei soggetti passivi previsti dal comma 2 dell'art. 1 e dall'art. 3 del decreto legislativo n. 504/1992:

a) aliquota pari al 5,40 per mille da applicarsi sul valore delle abitazioni principali possedute da persone fisiche aventi la residenza nel comune, oppure utilizzate dai soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, nonché sul valore delle abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, per effetto dell'esercizio della facoltà prevista dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 437/1996, convertito in legge n. 556/1996;

b) aliquota pari al 6,40 per mille da applicarsi sul valore degli immobili diversi dalle abitazioni, nonché di ricomprendere nelle fattispecie rientranti nell'aliquota ordinaria, gli immobili abitativi utilizzati come abitazione principale dai familiari del possessore, individuati entro il secondo grado di parentela in linea retta (nonni-nipoti) oppure (nipoti-nonni), che sconteranno l'aliquota ordinaria del 6,40 per mille;

c) aliquota pari al 7 per mille da applicarsi sul valore di fabbricati abitativi posseduti in aggiunta alla abitazione principale, o comunque non rientranti nelle casistiche di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*;

di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, e quindi assogettata all'aliquota del 5,40 per mille di cui al precedente punto 1), lettera *a)*, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

di dare atto del rispetto della condizione posta dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 437/1996, convertito in legge n. 556/1996 (previsione di gettito I.C.I. per il 1998 non inferiore al gettito 1997).

di aumentare a L. 320.000 per l'anno 1998 la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale prevista dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 in relazione alle seguenti particolari situazioni di carattere sociale:

persone sole o nuclei familiari di due o più persone i cui componenti abbiano tutti una età non inferiore a 65 anni in possesso, quale sola fonte di reddito, oltre all'unica unità immobiliare adibita ad abitazione, ed iscritta in catasto nelle categorie A/2 - A/3 e A/4, la:

a) pensione fino a L. 15.000.000 annue lorde se solo;

b) pensione fino a L. 23.000.000 se in coppia + L. 16.000.000 per ogni ulteriore anziano facente parte del nucleo;

per la situazione reddituale si fa riferimento al reddito percepito nell'anno precedente a quello di imposizione I.C.I. e di applicazione della maggiore detrazione;

di stabilire che ogni soggetto passivo avente diritto alla maggiore detrazione dovrà presentare richiesta su apposito modulo predisposto dal comune entro i termini previsti per il versamento I.C.I. per il 1° semestre, allegando alla richiesta una autocertificazione con firma autenticata in cui si dichiarino che tutti i componenti del nucleo familiare sono in possesso dei requisiti per beneficiare dell'apposita agevolazione tributaria, esente da bollo in base al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, art. 4;

gli uffici comunali potranno verificare, richiedendone la documentazione, le effettive condizioni ed i requisiti che possono aver dato luogo alla maggiorazione delle detrazioni.

(Omissis).

COMUNE DI SAN MAURO TORINESE

Il comune di SAN MAURO TORINESE (provincia di Torino) ha adottato il 27 ottobre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota d'imposta del 4,5 per mille;

di confermare la detrazione per l'abitazione principale a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAN NICOLÒ DI COMELICO

Il comune di SAN NICOLÒ DI COMELICO (provincia di Belluno) ha adottato il 24 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 nella misura unica del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata nel comune di San Nicolò di Comelico dando atto che il gettito previsto è lo stesso dell'anno precedente;

di confermare per l'anno 1998 la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SAN PIETRO IN LAMA

Il comune di SAN PIETRO IN LAMA (provincia di Lecce) ha adottato il 17 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998, nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SAN PIETRO VIMINARIO

Il comune di SAN PIETRO VIMINARIO (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nelle seguenti misure:

del 5,75 per mille;

del 7 per mille per le case sfitte e per le aree edificabili.

(Omissis).

COMUNE DI SAN PROSPERO

Il comune di SAN PROSPERO (provincia di Modena) ha adottato il 9 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 le aliquote I.C.I. da applicare nel comune di San Prospero, nelle seguenti misure:

aliquota ordinaria 7 per mille;

aliquota ridotta 5,8 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale nonché alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti e affini in linea retta o collaterale entro il terzo grado;

aliquota ridotta del 6,3 per mille per gli immobili adibiti ad attività produttive utilizzati direttamente dal proprietario compresi i terreni agricoli coltivati direttamente dal proprietario;

aliquota ridotta del 4 per mille per l'anno d'imposta 1998, relativamente ai fabbricati non utilizzati, realizzati per la vendita e non venduti, dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività, la costruzione e l'alienazione di immobili, limitatamente ai fabbricati ultimati nel 1997 e per quelli ultimati nel 1998 per la frazione d'anno corrispondente, fermi restando i suddetti presupposti;

di stabilire la detrazione per abitazione principale in L. 200.000 come previsto dal comma 2, art. 8, decreto legislativo n. 504/1992 così come modificato dalla legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

di estendere la nozione di abitazione principale alle case possedute da soggetti anziani o disabili che hanno acquisito residenza presso istituti di ricovero o sanitari così come previsto dal comma 56, art. 3, legge n. 662 del 23 dicembre 1996.

(Omissis).

COMUNE DI SAN QUIRICO D'ORCIA

Il comune di SAN QUIRICO D'ORCIA (provincia di Siena) ha adottato il 28 gennaio 1998 ed il 30 gennaio 1998 rispettivamente le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

deliberazione del 28 gennaio 1998:

di applicare per l'anno 1998 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue:

aliquota del 5,25 per mille per l'abitazione principale;

aliquota del 6 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale.

deliberazione del 30 gennaio 1998:

di confermare, per l'anno 1998, in L. 250.000 la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sulle abitazioni principali a favore dei contribuenti in possesso di un'unica abitazione e di un reddito imponibile riferito al nucleo familiare non superiore ad annue L. 35.000.000 detrazione già determinata con deliberazione consiliare n. 3 del 29 gennaio 1996.

(Omissis).

COMUNE DI SAN QUIRINO

Il comune di SAN QUIRINO (provincia di Pordenone) ha adottato il 4 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

fissare per l'anno 1998 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille, con le conseguenti precisazioni:

l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L'inagibilità o l'inabilità è accertata secondo le modalità di cui all'art. 8 decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996;

dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale si detraggono fino alla concorrenza del suo ammontare L. 200.000, rapportate all'anno e pro quota in caso di pluralità di soggetti passivi;

è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitarie a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non sia locata;

di fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura agevolata del 4 per mille a favore di proprietari che seguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centri storici. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto dei detti interventi e per la durata di 3 anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO

Il comune di SAN ROCCO AL PORTO (provincia di Lodi) ha adottato il 10 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare come segue l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998:

nella misura del 6 per mille per l'abitazione principale, compresa l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili ospiti permanenti in istituti di ricovero o sanitari a condizione che la stessa non risulti locata. Dall'imposta dovuta si detraggono L. 210.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, nonché per gli immobili diversi dalle abitazioni, per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale e per gli alloggi non locati;

di elevare la detrazione di cui sopra per l'abitazione principale a L. 250.000 per coloro che parcepiscono la pensione minima o sociale, nonché per coloro che dimostrano di non possedere reddito;

nella misura del 4 per mille per gli immobili realizzati per la vendita e non venduti delle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

nella misura del 7 per mille per gli alloggi non locati;

nella misura del 7 per mille per le aree edificabili.

(Omissis).

COMUNE DI SAN ROMANO IN GARFAGNANA

Il comune di SAN ROMANO IN GARFAGNANA (provincia di Lucca) ha adottato il 26 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare nel 6 per mille l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998, così come previsto per l'anno 1997 con deliberazione della Giunta comunale n. 43 del 24 febbraio 1997.

(Omissis).

COMUNE DI SAN SEVERINO LUCANO

Il comune di SAN SEVERINO LUCANO (provincia di Potenza) ha adottato il 24 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'esercizio finanziario 1998 nella misura del 5,50 per mille;

di stabilire la detrazione di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAN TEODORO

Il comune di SAN TEODORO (provincia di Messina) ha adottato il 24 ottobre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998 nella misura di cui al prospetto che segue, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

tutti gli immobili aliquota del 4 per mille;

detrazione d'imposta di tutti gli immobili adibiti ad abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAN VENANZO

Il comune di SAN VENANZO (provincia di Terni) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare nella misura del 5,8 per mille l'aliquota I.C.I. sulle abitazioni principali;

di fissare nella misura del 6,8 per mille l'aliquota I.C.I. su tutte le tipologie di immobili diversi dall'abitazione principale;

di fissare la detrazione I.C.I. sull'abitazione principale, per l'anno 1998, in L. 300.000 limitatamente ai seguenti soggetti:

1)-*a)* coloro che occupano da soli l'abitazione (condizione questa che dovrà essere provata, dai beneficiari della riduzione, oltre che dalle risultanze anagrafiche, attraverso autocertificazione da redigersi ai sensi della legge n. 15/1968);

b) siano proprietari di un'unica abitazione e risiedano in essa;

c) abbiano un reddito annuo imponibile ai fini IRPEF derivante unicamente da pensione INPS non superiore a L. 9.500.000;

2)-*a)* coniugi che occupino da soli l'abitazione (condizione questa che dovrà essere provata, dai beneficiari della riduzione, oltre che dalle risultanze anagrafiche, attraverso autocertificazione da redigersi ai sensi della legge n. 15/1968);

b) siano proprietari di un'unica abitazione e risiedano in essa (il proprietario potrà essere uno dei due coniugi o entrambi in percentuali uguali o diverse);

c) abbiano un reddito annuo imponibile ai fini IRPEF complessivo, derivante unicamente da pensione INPS non superiore a L. 13.000.000.

L'elevazione della detrazione da L. 200.000 a L. 300.000 di cui ai punti 1) e 2) verrà concessa soltanto a coloro che presenteranno richiesta documentata corredata dai seguenti documenti:

a) autocertificazione dalla quale risultino le seguenti dichiarazioni:

che il richiedente/o i richiedenti non è/o non sono proprietario/i di altre abitazioni oltre a quella per la quale chiede/o chiedono l'elevazione della detrazione;

che il richiedente/o i richiedenti è/o sono l'unico/o gli unici occupanti dell'abitazione oggetto dell'agevolazione;

il richiedente/o i richiedenti non percepisce/o percepiscono altri redditi oltre a quello derivante dalla pensione INPS e che lo stesso non superi l'importo annuo imponibile ai fini IRPEF di L. 9.500.000 nel caso di un unico soggetto e di L. 13.000.000 nel caso di coniugi;

b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata o in mancanza Mod. 201;

di fissare al 30 giugno 1998 la data di presentazione della richiesta corredata dai documenti di cui sopra, per l'ottenimento dell'agevolazione.

(Omissis).

COMUNE DI SAN VENDEMIANO

Il comune di SAN VENDEMIANO (provincia di Treviso) ha adottato il 12 gennaio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. applicata in questo comune nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SAN VITALIANO

Il comune di SAN VITALIANO (provincia di Napoli) ha adottato il 23 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune, per l'anno 1998, con le seguenti aliquote:

abitazione principale pari a 5,50 per mille;

terreni agricoli, aree fabbricabili e altre abitazioni pari a 7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

Il comune di SAN ZENO NAVIGLIO (provincia di Brescia) ha adottato il 30 ottobre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:

aliquota del 5,75 per mille per gli immobili sfitti e abitazioni delle categorie catastali A/1-A/7-A/8-A/9;

aliquota del 5,5 per mille per le civili abitazioni e tutte le altre categorie catastali.

(Omissis).

COMUNE DI SANARICA

Il comune di SANARICA (provincia di Lecce) ha adottato il 27 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille;

di determinare in L. 220.000 la detrazione d'imposta sulla prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI SANGIANO

Il comune di SANGIANO (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per le motivazioni in premessa esposte, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SANGINETO

Il comune di SANGINETO (provincia di Cosenza) ha adottato il 20 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per i motivi citati in narrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, modificato dall'art. 10, comma 12 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, anche per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille da applicare alla base imponibile degli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI SANNICOLA

Il comune di SANNICOLA (provincia di Lecce) ha adottato il 10 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 e dell'art. 4 della legge 24 ottobre 1996, n. 556 nella misura del 4,4 per mille;

di fissare l'aliquota I.C.I. agevolata pari al 3,5 per mille per la durata di anni decorrenti dall'inizio dei lavori per i proprietari che effettueranno interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'agevolazione è subordinata al rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 1 della citata legge 27 dicembre 1997, n. 449;

di confermare l'aliquota del 6 per mille per tutte le altre unità immobiliari.

(Omissis).

COMUNE DI S. AGATA SUL SANTERNO

Il comune di S. AGATA SUL SANTERNO (provincia di Ravenna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille;

di determinare per l'anno 1998 una aliquota I.C.I. del 7 per mille per unità immobiliari adibite ad abitazione non locata o non occupata stabilmente;

di determinare per l'anno 1998 una aliquota I.C.I. del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e alienazione immobili;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto per anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

di riconoscere per l'anno 1998, ai sensi dell'art. 3 della legge 9 maggio 1997, n. 122 che modifica l'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, concernente le riduzioni e le detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai contribuenti che si trovano nelle condizioni sotto specificate, un aumento fino a L. 350.000 della detrazione di imposta I.C.I. per l'abitazione principale;

di stabilire le seguenti condizioni e requisiti necessari per beneficiare dell'aumento della detrazione di cui sopra:

a) pensionati e/o portatori di handicap unici abitanti l'unità immobiliare. Pensionati e/o portatori di handicap con attestato di invalidità civile, che siano gli unici abitanti dell'unità immobiliare e che abbiano un reddito annuo imponibile, ai fini dell'IRPEF, non superiore a L. 15.500.000 annui lordi riferito all'anno 1997 e siano in condizione non lavorativa.

b) famiglie di pensionati e/o portatori di handicap. Pensionati e/o portatori di handicap con attestato di invalidità civile, con reddito annuale imponibile, ai fini dell'IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare o dei nuclei familiari che abitano l'unità immobiliare, fino a L. 25.000.000 più L. 2.000.000 per ogni persona a carico.

c) famiglie di disoccupati. Disoccupati con reddito annuo imponibile, ai fini dell'IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare o dei nuclei familiari che abitano l'unità immobiliare, fino a L. 25.000.000 più L. 2.000.000 per ogni persona a carico.

d) persone assistite. Titolari di assistenza sociale a livello comunale (per la sola erogazione di sussidi) a norma dei vigenti regolamenti, se non già beneficiari secondo quanto previsto ai punti precedenti.

Sia nel caso della lettera *b)* (pensionati e/o portatori di handicap) che della lettera *c)* (disoccupati), l'applicazione del beneficio dell'ulteriore detrazione di L. 100.000 oltre le L. 200.000 d'obbligo, è subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare o dei nuclei familiari che abitano l'unità immobiliare non possiedano alcuna proprietà immobiliare.

di determinare i seguenti criteri applicativi ai fini di cui al precedente punto 6):

Il contribuente deve presentare la richiesta, autocertificazione nella quale deve dichiarare:

nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale, reddito imponibile proprio e di tutti i componenti la famiglia ed inoltre di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione fino a L. 350.000.

La richiesta, autocertificazione dovrà essere inviata tramite raccomandata entro il 30 giugno 1997 all'ufficio tributi del comune di S. Agata sul Santerno, oppure consegnata a mano al medesimo indirizzo.

L'elenco nominativo dei richiedenti la riduzione sarà depositato presso l'ufficio tributi.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'ALBANO STURA

Il comune di SANT'ALBANO STURA (provincia di Cuneo) ha adottato il 26 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per quanto concerne il 1998, l'aliquota I.C.I. da applicarsi in questo comune nella misura unica del 5 per mille con detrazione di L. 200.000 per le prime abitazioni.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO JONIO

Il comune di SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO JONIO (provincia di Catanzaro) ha adottato il 28 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille;

2) di aumentare, per l'anno 1998, da L. 200.000 a L. 250.000 la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale per le seguenti categorie di contribuenti:

a) disoccupati, lavoratori dipendenti, pensionati il cui reddito complessivo familiare lordo, conseguito nell'anno di imposta precedente, non sia superiore a L. 12.000.000;

b) famiglie numerose (minimo 6 componenti), con reddito complessivo familiare lordo, conseguito nell'anno di imposta precedente, non superiore alla somma delle quote di L. 6.000.000 attribuite ad ogni componente;

3) di estendere per l'anno 1998 il diritto alla detrazione di imposta, nella misura ordinaria di L. 200.000, anche a coloro che hanno ricevuto l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale in uso gratuito da familiari entro il 1° grado;

4) di stabilire che, per godere della detrazione d'imposta di cui al punto 2) che precede, i contribuenti, i quali che si trovino in una delle condizioni di cui ai punti 2.*a*, 2.*b*, 3, devono essere proprietari, usufruttuari, usuari o godere del diritto di abitazione solamente dell'immobile adibito ad abitazione principale. La sussistenza al 1° gennaio 1998 di una delle condizioni di cui ai punti 2.*a*, 2.*b* e 3, e della circostanza di cui al presente punto dovrà essere attestata dagli interessati con autocertificazione. Il comune si riserva la facoltà di procedere ad eventuali accertamenti se ritenuti opportuni e necessari;

5) per godere della detrazione i contribuenti che ne hanno diritto dovranno presentare al comune, unitamente all'autocertificazione, apposita richiesta entro il 31 maggio 1998, o inviarla a mezzo raccomandata a.r. entro la stessa data;

6) i contribuenti che avranno inviato la richiesta entro i termini potranno già tener conto della detrazione richiesta al momento del pagamento della prima rata I.C.I. 1998.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'ANDREA DI CONZA

Il comune di SANT'ANDREA DI CONZA (provincia di Avellino) ha adottato il 19 gennaio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. al 5,5 per mille, così come già stabilito, ivi compresa la detrazione di prima casa pari a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'ANGELO ALL'ESCA

Il comune di SANT'ANGELO ALL'ESCA (provincia di Avellino) ha adottato il 27 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I., ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, per l'anno 1998, nella misura unica del 6 per mille;

di stabilire, così come previsto per legge, la detrazione della prima casa in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO

Il comune di SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille adottando la detrazione di L. 200.000, fissata dalla legge n. 662 del 23 dicembre 1996, art. 3, comma 55, all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'ANGELO LIMOSANO

Il comune di SANT'ANGELO LIMOSANO (provincia di Campobasso) ha adottato il 27 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. imposta comunale immobili, nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA

Il comune di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA (provincia di Teramo) ha adottato il 30 ottobre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998, è stabilita nella misura del 5,5 per mille, dando atto che l'imposta medesima sarà applicata in conformità alla disciplina di legge senza fare uso delle facoltà connesse ai comuni dell'art. 3, commi 53 e seguenti, della legge n. 662 del 1996.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE

Il comune di SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE (provincia di Reggio Calabria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota I.C.I. da applicare in questo comune, con effetto 1° gennaio 1998 del 5 per mille;

confermare la detrazione complessiva per l'abitazione principale di L. 200.000 fino a concorrenza del suo ammontare e rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'EUSANIO DEL SANGRO

Il comune di SANT'EUSANIO DEL SANGRO (provincia di Chieti) ha adottato il 31 ottobre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, nella misura del 5,50 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'OLCESE

Il comune di SANT'OLCESE (provincia di Genova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura unica del 5,7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'ORESTE

Il comune di SANT'ORESTE (provincia di Roma) ha adottato il 30 gennaio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille;

di dare atto che dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI SANTA ELISABETTA

Il comune di SANTA ELISABETTA (provincia di Agrigento) ha adottato il 30 ottobre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

che la giunta municipale, con proprio provvedimento n. 119 del 30 ottobre 1997, ha deliberato di applicare, per l'anno 1998, l'aliquota del 4 per mille sull'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

(Omissis).

COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE

Il comune di SANTA GIUSTINA IN COLLE (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998, l'aliquota unica del 5 per mille e la detrazione di L. 200.000 per abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SANTA MARIA HOÈ

Il comune di SANTA MARIA HOÈ (provincia di Lecco) ha adottato il 6 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica indifferenziata del 4,50 per mille, facendosi riferimento alla deliberazione di giunta comunale n. 11 del 2 febbraio 1998, dichiarata immediatamente eseguibile, prendendo atto che è stato presupposto per l'anno 1998 un gettito di lorde L. 510.000.000, e fornire espressa approvazione con riguardo alla detrazione di L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e quindi senza possibilità di dar corso a detrazioni diversificate a carattere superiore a L. 200.000 che risulta dunque l'unica misura consentita, per rispettare gli obbligatori equilibri di bilancio che altrimenti risulterebbero compromessi, laddove la misura del 4,50 per mille è la minima ritenuta indispensabile per garantire quantomeno i servizi già precedentemente prestati ed attualmente in essere, senza necessità di specifiche e particolari motivazioni alla luce del fatto che ben pochi comuni risultano in grado di approvare una aliquota I.C.I. per l'anno 1998 in misura così contenuta.

(Omissis).

COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITÀ

Il comune di SANTA MARIA LA CARITÀ (provincia di Napoli) ha adottato il 20 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nel valore del 6 per mille le prime case e del 6,5 per mille per i rimanenti immobili.

(Omissis).

COMUNE DI SANTA MARIA LA FOSSA

Il comune di SANTA MARIA LA FOSSA (provincia di Caserta) ha adottato il 6 novembre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1998, l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SANTA MARIA LA LONGA

Il comune di SANTA MARIA LA LONGA (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, nella misura del 5,5 per mille, l'aliquota relativa all'I.C.I., istituita con decreto legislativo n. 504/1992;

di confermare, altresì, per l'anno 1998, la detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale in L. 250.000, nonché di avvalersi della facoltà concessa dall'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996 che considera direttamente adibite ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

di applicare, per l'anno 1998, l'aliquota agevolata dell'1 per mille per i proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 449/1997;

di stabilire, altresì, per l'anno 1998, in L. 350.000 la detrazione per l'abitazione principale limitatamente ai nuclei familiari con almeno 3 figli a carico, con riferimento al 1° gennaio del periodo d'imposta, il cui reddito familiare, al lordo degli oneri deducibili, non sia superiore a L. 50.000.000 annui.

(Omissis).

COMUNE DI SANTA MARIA MAGGIORE

Il comune di SANTA MARIA MAGGIORE (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 le seguenti aliquote dell'I.C.I.:

unità immobiliare adibita ad abitazione principale (prima casa) ed unità immobiliari locate utilizzate come abitazione principale: 4,25 per mille;

altri fabbricati ed immobili diversi dalle abitazioni: 5,5 per mille;

di fissare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA

Il comune di SANTA TERESA GALLURA (provincia di Sassari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le seguenti aliquote:

5,20 per mille per la sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, con detrazione di L. 200.000 annue, stabilita dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, modificato dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

5,50 per mille per tutti gli altri fabbricati ed unità immobiliari, comunque posseduti e destinati a qualunque uso;

7 per mille per le aree fabbricabili.

(Omissis).

COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Il comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA (provincia di Rimini) ha adottato il 30 dicembre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 1998:

5,1 per mille per i seguenti casi:

per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, appartenenti a persone fisiche, soggetti passivi e a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune;

per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, di cui al comma 56 dell'art. 3 della legge 662/1996;

per gli immobili di proprietà di enti senza scopo di lucro, di cui al comma 53, art. 3, della legge n. 662/1996;

7,0 per mille per le abitazioni non locate e per quelle utilizzate dal proprietario non rientranti nelle altre aliquote (seconde case);

5,8 per mille per i seguenti casi:

per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da parenti dei proprietari in linea retta e collaterale fino al 2° grado, che in quelle abitazioni abbiano la residenza anagrafica, e che siano state cedute in comodato gratuito;

per gli immobili locati o ceduti in comodato ad enti senza scopo di lucro;

per tutti gli altri immobili;

di prendere atto che per l'anno 1998 la detrazione ordinaria per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata in L. 200.000;

di determinare per l'anno 1998 in L. 440.000 l'ulteriore detrazione per l'abitazione principale per i proprietari ovvero titolari del diritto di usufrutto uso e abitazione:

che siano pensionati che alla data del 30 giugno 1998 abbiano compiuto i 60 anni di età;

oppure

il cui nucleo familiare comprenda persone totalmente o permanentemente inabili al lavoro o con una invalidità non inferiore al 67,00%, ma tale da precludere un utile inserimento lavorativo;

e che si trovino nelle sottoriportate condizioni:

possedere un reddito annuo lordo non superiore a 13.837.500 per nucleo familiare composto da una sola persona, di L. 27.675.000 per nucleo familiare composto da due persone (per ogni componente in più il reddito si aumenta di L. 13.837.500);

essere proprietari ovvero titolari del diritto di usufrutto uso o abitazione di una sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e con eventuali pertinenze (garage o posto auto, cantina, ecc.);

di precisare che la maggiore detrazione di cui al punto precedente spetta in caso di comproprietà, proporzionalmente al numero dei proprietari dell'immobile che rientrino nelle suddette condizioni;

di dare atto ai fini di cui ai punti 3) e 4) che si considera il reddito relativo all'anno 1997 escludendo dal calcolo dell'imponibile:

i redditi soggetti a tassazione separata;

i redditi esenti IRPEF;

il reddito dell'unità immobiliare direttamente abitata e con eventuali pertinenze;

i redditi dominicali e agrari fino a L. 100.000, se non titolari di partita IVA;

la maggiorazione sociale, invalidità;

di stabilire che i soggetti che vorranno usufruire della detrazione di L. 440.000 dovranno inviare o consegnare l'apposita dichiarazione, resa sulla modulistica all'uopo predisposta, entro il termine del 30 giugno 1998, data di scadenza della prima rata I.C.I.

(Omissis).

COMUNE DI SANTO STEFANO DEL SOLE

Il comune di SANTO STEFANO DEL SOLE (provincia di Avellino) ha adottato il 25 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per le ragioni espresse in narrativa, nella misura del 5,8 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

Il comune di SANTO STEFANO QUISQUINA (provincia di Agrigento) ha adottato il 17 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota minima per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) pari al 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SARDARA

Il comune di SARDARA (provincia di Cagliari) ha adottato il 12 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

l'aliquota per l'applicazione e la riscossione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) è confermata per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SARNONICO

Il comune di SARNONICO (provincia di Trento) ha adottato il 17 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sarà applicata in questo comune nellla misura unica del 5,00 per mille.

di confermare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SASSO DI CASTALDA

Il comune di SASSO DI CASTALDA (provincia di Potenza) ha adottato il 28 ottobre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili con detrazione di L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SASSUOLO

Il comune di SASSUOLO (provincia di Modena) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per le motivazioni e con gli scopi descritti in premessa, che si richiamano e si approvano integralmente, le seguenti aliquote I.C.I da applicarsi nell'anno 1998 come segue:

il 4,70 per mille per l'abitazione principale e annesso garage;

il 7 per mille per gli alloggi non locati;

il 6 per mille per tutti gli altri immobili;

di determinare, per l'anno 1998, la detrazione di L. 200.000 dall'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, stabilendo che tale detrazione spetta a ciascuno dei soggetti passivi per cui l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale, in misura proporzionale alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

di «considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata»;

di dare atto, altresì, che, le norme contenute nell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che modifica l'art. 8 del già richiamato decreto legislativo n. 504/1992, si applicano «... anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

di riconoscere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 decreto legge 11 marzo 1997 n. 50, convertito con modificazioni nella legge n. 122 del 9 maggio 1997, un incremento di L. 120.000 della detrazione di imposta I.C.I. da aggiungersi alla detrazione di L. 200.000 già prevista dall'art. 8 comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3 comma 55 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, rapportata al periodo dell'anno per il quale si protrae la prevista destinazione dell'unità immobiliare ai contribuenti che si trovano alternativamente in una delle due condizioni agevolative sotto specificate:

A) Pensionati:

a) possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage, quale unica proprietà immobiliare del contribuente. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

b) essere alla data del 1° gennaio 1998 in condizione non lavorativa e con un reddito complessivo imponibile, ai fini delle imposte sui redditi, non superiore a L. 13.000.000 annui lordi riferito all'anno 1997;

B) Famiglie numerose:

a) possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage, quale unica proprietà immobiliare del contribuente. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

b) nucleo familiare composto da cinque o più componenti alla data del 1° gennaio 1998;

c) reddito complessivo familiare imponibile ai fini delle imposte sui redditi, riferito all'anno 1997, non superiore a L. 65.000.000 lordi annui nel caso di una famiglia di cinque componenti a cui si aggiungono L. 13.000.000 lordi annui per ogni componente superiore a cinque.

Sia nel caso di cui alla lettera A) (pensionati), che in quello di cui alla lettera B) (famiglie numerose) l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di L. 120.000, è subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprietà immobiliare;

di determinare i seguenti criteri applicativi della ulteriore detrazione di cui sopra:

il contribuente deve presentare la richiesta autocertificazione nella quale deve dichiarare: nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione fino a L. 320.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAVIGNANO IRPINO

Il comune di SAVIGNANO IRPINO (provincia di Avellino) ha adottato il 27 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

per le ragioni su espresse e che si ritengono trascritte, di fissare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 al 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO

Il comune di SAVIGNANO SUL PANARO (provincia di Modena) ha adottato il 23 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'esercizio finanziario 1998, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misure sottoindicate:

7 per mille, aliquota ordinaria, da applicare al valore degli alloggi non locati, tenuti quindi a disposizione, ed alle aree fabbricabili;

6,30 per mille, aliquota ridotta, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ed una detrazione pari a L. 200.000;

7 per mille, da applicare al valore degli immobili aventi destinazione d'uso diversa da quella di cui al punto precedente, compresa l'autorimessa annessa all'abitazione principale;

7 per mille, da applicare al valore dei terreni agricoli;

7 per mille, da applicare al valore degli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale ed occupati.

(Omissis).

COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE

Il comune di SAVIGNANO SUL RUBICONE (provincia di Forlì-Cesena) ha adottato il 6 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, per i motivi illustrati in premessa, per l'anno 1998 le seguenti aliquote relative all'I.C.I. da applicarsi sul territorio comunale:

aliquota ridotta pari al cinque per mille per:

unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, dimora abitualmente;

unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari residenti nel comune;

unità immobiliare locata con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale

alloggi regolarmente assegnati a soggetti che li utilizzano come abitazione principale degli istituti autonomi per le case popolari;

unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, ubicati anche al di fuori del territorio comunale, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (in tal caso occorre presentare apposita comunicazione all'ufficio tributi del comune con allegata la dichiarazione dell'istituto di accoglienza del soggetto passivo, da presentarsi entro il 30 giugno 1998 per i ricoveri avvenuti nel primo semestre ed entro il 20 dicembre 1998 per quelli avvenuti nel secondo semestre);

unità immobiliari costituenti pertinenza dell'abitazione principale del soggetto passivo (box, cantine, autorimesse e solai), ancorché accatastate separatamente;

Aliquota maggiorata pari al sette per mille per:

unità abitative e relative pertinenze possedute in aggiunta all'abitazione principale, non locate o tenute a disposizione del soggetto passivo (sono escluse da tale aliquota le unità abitative date in uso gratuito ad un parente o affine in linea retta e collaterale, purché vi dimori abitualmente e vi risieda anagraficamente - per dette unità si applica l'aliquota ordinaria);

Aliquota ordinaria pari al sei virgola otto per mille per:

tutti gli immobili diversi da quelli ai quali viene applicata l'aliquota ridotta o maggiorata;

di approvare per l'anno 1998 l'aumento della detrazione d'imposta per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale fino a L. 300.000 così come previsto dall'art. 8 comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI SAVIGNONE

Il comune di SAVIGNONE (provincia di Genova) ha adottato il 23 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

di confermare, per l'anno 1998, nella misura di L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del proprietario.

(Omissis).

COMUNE DI SCANDICCI

Il comune di SCANDICCI (provincia di Firenze) ha adottato il 23 gennaio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 le seguenti aliquote per imposta comunale sugli immobili:

abitazione principale 5,2 per mille;

altri immobili 6,5 per mille;

alloggi non locati 7 per mille;

di determinare, per l'anno 1998, in L. 200.000 la maggiore detrazione d'imposta per abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI SCANNO

Il comune di SCANNO (provincia di L'Aquila) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998, l'aliquota ordinaria per l'applicazione dell'I.C.I. nella misura del 6 per mille, prevedendo una aliquota diversificata del 5 per mille per gli immobili costituenti «abitazione principale» e per tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, (box, autorimesse, soffitte, cantine, ecc.) destinati a servizio delle abitazioni principali medesime, nonché per quelli classificati nei gruppi catastali «B», «D», «C1» e nella categoria A/10, purché utilizzati come beni strumentali direttamente dai contribuenti che li possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale;

di stabilire, a decorrere dal corrente anno 1998, che dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 220.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, elevando, l'importo di L. 200.000, di cui al comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 504/1992, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

(Omissis).

COMUNE DI SCAPOLI

Il comune di SCAPOLI (provincia di Isernia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SCIOLZE

Il comune di SCIOLZE (provincia di Torino) ha adottato il 28 gennaio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di aumentare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura dello 0,5 per mille, portando così la medesima aliquota alla percentuale del 5 per mille valevole su tutti gli immobili dandosi atto che la detrazione d'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ammonta a L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale disponibilità.

(Omissis).

COMUNE DI SCLAFANI BAGNI

Il comune di SCLAFANI BAGNI (provincia di Palermo) ha adottato il 5 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare nella misura del 6 per mille l'aliquota della imposta comunale immobiliare da applicare nell'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI SEDEGLIANO

Il comune di SEDEGLIANO (provincia di Udine) ha adottato il 16 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota ordinaria del 4 per mille per l'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli immobili adibiti ad abitazione, sia principale che secondaria e per gli immobili diversi dalle abitazioni, anche in aggiunta alla abitazione principale oppure non locati;

di confermare la detrazione unica di L. 200.000 sull'imposta dovuta per le abitazioni adibite direttamente ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SEGGIANO

Il comune di SEGGIANO (provincia di Grosseto) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998, per tutti gli immobili oggetto di tassazione presenti sul territorio comunale ad eccezione di quanto previsto al punto 2) del presente dispositivo l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille dando atto che le esenzioni e detrazioni dell'imposta, nonché le riduzioni dell'imposta restano quelle ordinarie previste dal decreto legislativo n. 504/1995 e successive modificazioni;

di stabilire l'aliquota I.C.I. nella misura del 2 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici o finalizzati all'utilizzo dei sottotetti. L'aliquota del 2 per mille è limitata all'unità immobiliare oggetto di detti interventi e per la durata di 3 anni dall'inizio lavori ai sensi dell'art. 1 comma 5 della legge 27 dicembre 1997 n. 449;

di dare atto che anche per gli immobili di cui al punto 2) del presente dispositivo le detrazioni e le esenzioni di imposta nonché le riduzioni di imposta restano quelle ordinarie stabilite dal decreto legislativo n. 504/1995 e successive modificazioni.

(Omissis).

COMUNE DI SELEGAS

Il comune di SELEGAS (provincia di Cagliari) ha adottato il 25 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di rideterminare per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille l'aliquota ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nei seguenti casi:

immobili diversi dalle abitazioni;

immobili di qualunque categoria catastale posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

allloggi non locati;

di dare atto che l'aliquota I.C.I. relativa gli immobili adibiti ad abitazione principale resta determinata nella misura del 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SELVA DI VAL GARDENA (GEMEINDE WOLKENSTEIN IN GRÖDEN) (CHEMUN DE SËLVA GHERDËINA)

Il comune di SELVA DI VAL GARDENA (provincia di Bolzano) ha adottato il 28 ottobre 1997 le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare, per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come segue:

aliquota ordinaria 4,5 per mille;

per abitazioni principali di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 8 agosto 1996, n. 437, convertito in legge 24 ottobre 1996, n. 556, 4 per mille.

di stabilire che l'aliquota ridotta si applica anche alle unità immobilliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale.

(Omissis).

di determinare l'importo della detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del possessore) per l'anno 1998 a L. 300.000 - per le unità immobiliari classificabili nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 a condizione che il valore imponibile degli immobili posseduti nel territorio comunale dal soggetto passivo non superi l'importo di lire 300 milioni; la predetta agevolazione è applicata anche ai soggetti di cui all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nel qual caso il limite di valore imponibile è riferito ai singoli assegnatari.

(Omissis).

COMUNE DI SEMIANA

Il comune di SEMIANA (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella seguente misura:

5,95 per mille;

di stabilie in L. 200.000 la detrazione solo per l'abitazione principale;

di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condiziione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI SENNA COMASCO

Il comune di SENNA COMASCO (provincia di Como) ha adottato il 19 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998 nelle misure seguenti, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

nella misura del 4,5 per mille in relazione alle persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per la sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

nella misura del 6 per mille in relazione a tutti gli altri soggetti passivi.

(Omissis).

COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA

Il comune di SEREN DEL GRAPPA (provincia di Belluno) ha adottato l'11 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille;

di mantenere ivariata la detrazione per abitazione principale stabilita in L. 200.000 dall'art. 3 comma 155 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 ed ogni altra determinazione prevista dal decreto legislativo n. 504/1992 così come modificato da successive disposizioni.

(Omissis).

COMUNE DI SERINA

Il comune di SERINA (provincia di Bergamo) ha adottato il 26 gennaio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. che sarà confermata in questo comune nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SERNIO

Il comune di SERNIO (provincia di Sondrio) ha adottato il 16 dicembre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

5,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, intese nei sensi voluti dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992;

5,5 per mille per le restanti unità immobiliari.

(Omissis).

COMUNE DI SERRA RICCÒ

Il comune di SERRA RICCÒ (provincia di Genova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le seguenti aliquote per il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998:

aliquota del 5,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;

aliquota del 6 per mille per tutti gli altri tipi di unità immobiliare;

detrazione per abitazione principale: la detrazione per abitazione principale resta invariata nella misura di L. 210.000.

(Omissis).

COMUNE DI SERRADIFALCO

Il comune di SERRADIFALCO (provincia di Caltanissetta) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

per le particolari motivazioni già espresse in premessa, l'aliquota I.C.I., per l'anno 1998, è definita nella stessa misura vigente per l'anno 1997 e cioè:

4 per mille, per l'abitazione principale;

6 per mille, per tutte le restanti unità immobiliari.

(Omissis).

COMUNE DI SERRAMAZZONI

Il comune di SERRAMAZZONI (provincia di Modena) ha adottato il 29 gennaio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di fissare per l'anno 1998 nella misura del 6,8 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

2) di fissare per l'anno 1998 relativamente all'abitazione principale una aliquota ridotta per l'applicazione dell'I.C.I. pari al 4,8 per mille;

3) di fissare per l'anno 1998 l'aliquota del 4,8 per mille per le pertinenze delle unità immobiliari di cui al precedente punto 2 a condizione che siano catastalmente classificate nelle categorie C2 e C6 e che si tratti effettivamente di pertinenza dell'abitazione principale e risultino utilizzate unitamente alla stessa.

(Omissis).

COMUNE DI SERRARA FONTANA

Il comune di SERRARA FONTANA (provincia di Napoli) ha adottato il 16 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SERRUNGARINA

Il comune di SERRUNGARINA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato il 26 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, come segue, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998:

aliquota del 5 per mille e detrazione d'imposta nell'importo di L. 200.000 per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi;

aliquota del 6 per mille per le unità immobiliari possedute in aggiunta all'abitazione principale a condizione che le stesse risultino locate o utilizzate come abitazione principale da altri soggetti e per gli immobili diversi dalle abitazioni (senza detrazione);

aliquota del 7 per mille per le unità immobiliari possedute in aggiunta all'abitazione principale che non risultino locate o utilizzate come abitazione principale da altri soggetti (senza detrazione);

per le persone ultrasessantacinquenni con reddito non superiore ai 15.000.000, la detrazione d'imposta è stabilita in L. 300.000 per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;

l'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Il contribuente dovrà presentare allo scopo dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15;

si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI SESSANO DEL MOLISE

Il comune di SESSANO DEL MOLISE (provincia di Isernia) ha adottato il 17 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille rapportato al valore degli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI SESTINO

Il comune di SESTINO (provincia di Arezzo) ha adottato il 21 ottobre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, nella misura del 5,50 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI SETTIMO MILANESE

Il comune di SETTIMO MILANESE (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare la seguente struttura tariffaria, determinata con deliberazioni di G.C. n. 334/97 e di C.C. n. 15/97, per l'applicazione dell'I.C.I. per l'anno 1998, e precisamente:

a) abitazioni principali possedute da persone fisiche residenti nel comune oppure utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, anch'essi residenti, con aliquota del 5,2 per mille;

b) alloggi locati con contratto registrato a soggetti che li utilizzano come abitazione principale, con aliquota del 6 per mille;

c) altri immobili non rientranti nei punti *a)* e *b)*, con aliquota del 6,5 per mille;

di prendere atto che, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della legge numero 662/1996, la detrazione per abitazione principale resta fissata nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SETTIMO ROTTARO

Il comune di SETTIMO ROTTARO (provincia di Torino) ha adottato il 30 gennaio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare anche per l'anno 1998 l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SETTIMO VITTONE

Il comune di SETTIMO VITTONE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 nella seguente misura l'aliquota per l'applicazione dell'imposta I.C.I.:

aliquota ordinaria 5 per mille;

aliquota agevolata per abitazione principale 4,5 per mille;

di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

(Omissis).

COMUNE DI SIANO

Il comune di SIANO (provincia di Salerno) ha adottato il 26 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

fissare, per l'anno 1998, nella misura del 6 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, che consentirà un concreto equilibrio del bilancio 1998.

(Omissis).

COMUNE DI SIRMIONE

Il comune di SIRMIONE (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

per l'anno 1998 ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) vengono approvate le seguenti aliquote:

1ª abitazione: aliquota 4 per mille;

2ª abitazione (affittata a residenti): aliquota 4 per mille;

tutte le pertinenze: aliquota 4,8 per mille;

altri immobili: aliquota 4,8 per mille;

2ª abitazione (tenuta a disposizione): aliquota 6 per mille.

la misura della detrazione per l'anno 1998 per la 1ª abitazione viene fissata, tenuto conto della rendita catastale, come segue:

1ª abitazione:

fino a L. 450.000.000: detrazione L. 500.000;

da L. 450.001.000 a L. 650.000.000: detrazione L. 450.000;

da L. 650.000.000 in poi: detrazione L. 400.000

(Omissis).

COMUNE DI SIRONE

Il comune di SIRONE (provincia di Lecco) ha adottato il 6 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 viene determinata e confermata nella misura del 4,5 per mille facendo salve tutte le modifiche che si rendessero necessarie a seguito di nuove disposizioni relative alla legge finanziaria.

(Omissis).

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

Il comune di SOGLIANO AL RUBICONE (provincia di Forlì - Cesena) ha adottato il 30 dicembre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

imposta comunale sugli immobili, aliquota unica deliberata 4 per mille.

detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale L. 500.000.

(Omissis).

COMUNE DI SOGLIO

Il comune di SOGLIO (provincia di Asti) ha adottato il 20 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'importo del tributo I.C.I. nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SOLIERA

Il comune di SOLIERA (provincia di Modena) ha adottato il 22 dicembre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4,8 per mille;

tutti gli altri casi: 5,5 per mille;

di riconoscere ai sensi dell'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e del decreto legislativo 11 marzo 1997, n. 50, un aumento di L. 300.000 della detrazione di imposta I.C.I. da aggiungersi alla detrazione di L. 200.000 già prevista dall'art. 8 del decreto legislativo numero 504/1992, ai contribuenti che si trovano nelle condizioni di seguito specificate:

i destinatari dell'aumento da L. 200.000 a L. 500.000 della detrazione che compete alle abitazioni principali, con possesso del solo appartamento abitato ed eventuali pertinenze, (per pertinenze devono essere considerate le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, anche se non appartengono allo stesso fabbricato), saranno i proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione di dette abitazioni, (compresi ovviamente i casi di comproprietà e contitolari tra i componenti dello stesso nucleo familiare), che siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) pensionati e portatori di handicap, monoreddito, che abbiano un reddito da pensione non superiore a L. 13.000.000 annui lordi riferito all'anno 1997 ed essere in condizione non lavorativa;

B) pensionati e portatori di handicap con attestato di invalidità civile con reddito annuale imponibile ai fini dell'IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 21.000.000 più L. 1.600.000 per ogni persona a carico;

C) disoccupati con reddito annuale imponibile ai fini dell'IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 21.000.000 più L. 1.600.000 per ogni persona a carico;

D) famiglie numerose in possesso del solo appartamento, o abitazione equivalente, abitato ed eventuali pertinenze, quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 1997:

nucleo familiare composto da 6 o più componenti al 1° gennaio 1997;

reddito familiare riferito all'anno 1997 non superiore a L. 78.000.000 lordi annui nel caso di una famiglia di 6 componenti, a tale reddito si aggiungono L. 13.000.000 lordi annui per ogni componente superiore al sesto;

E) titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti, se non gia beneficiari secondo quanto già previsto ai punti precedenti.

Nel caso delle lettere B), C) e D), l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di L. 300.000 e subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprietà immobiliare, oltre a quella adibita ad abitazione principale ed eventuali pertinenze possedute in comproprietà con gli altri componenti del nucleo stesso.

(Omissis).

COMUNE DI SOLIGNANO

Il comune di SOLIGNANO (provincia di Parma) ha adottato il 26 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SONDALO

Il comune di SONDALO (provincia di Sondrio) ha adottato il 9 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare nella misura unica del 5,5 per mille l'aliquota per l'anno 1998 per l'imposta comunale sugli immobili istituita e disciplinata dal decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche e integrazioni;

di approvare altresì la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SORANO

Il comune di SORANO (provincia di Grosseto) ha adottato il 28 ottobre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, previo espresso richiamo alla narratività e alle disposizioni di legge ivi ricordate, per l'anno 1998 un'aliquota unica per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII

Il comune di SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (provincia di Bergamo) ha adottato l'11 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 5 per mille su abitazioni principali e del 7 per mille su altri fabbricati;

di approvare la riduzione al 5 per mille degli immobili realizzati da imprese destinate alla rivendita.

(Omissis).

COMUNE DI SOVERATO

Il comune di SOVERATO (provincia di Catanzaro) ha adottato il 27 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare come per il trascorso esercizio finanziario, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1998, al 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SOVERIA SIMERI

Il comune di SOVERIA SIMERI (provincia di Catanzaro) ha adottato il 23 ottobre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare per l'anno 1998 la stessa aliquota unica, valevole per tutto il territorio comunale del 5 per mille relativa all'I.C.I., tra l'altro già in vigore per l'anno 1997 e per ogni tipo di abitazione;

l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati definiti inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzabili ai sensi del comma 55 della legge n. 662/1996;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono fino alla concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno ai sensi di legge.

(Omissis).

COMUNE DI SOVICILLE

Il comune di SOVICILLE (provincia di Siena) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998 una aliquota I.C.I. ordinaria nella misura del 6 per mille ed una aliquota ridotta del 5,50 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché un'aliquota pari al 7 per mille per gli alloggi non locati;

di fissare, altresì, per l'anno 1998 in L. 230.000 la detrazione dell'imposta I.C.I. dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad uso abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SPERLONGA

Il comune di SPERLONGA (provincia di Latina) ha adottato il 20 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 le seguenti aliquote:

aliquota 4 per mille:

a) abitazione principale (si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro titolo reale e di suoi familiari risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente);

b) abitazione concessa come abitazione principale ad uso gratuito a parenti con nucleo familiare autonomo in linea retta o collaterale fino al 2° grado - il soggetto passivo d'imposta deve far pervenire al comune entro il 30 giugno c.a. apposita comunicazione - allegato A;

c) abitazione locata come abitazione principale (si intende l'abitazione concessa dal soggetto passivo d'imposta con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale);

d) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili residenti permanentemente in istituti di ricovero o sanitari a condizione che la stessa non risulti locata, viene considerata abitazione principale;

e) l'unità immobiliare appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dai soci assegnatari viene considerata abitazione principale, purché sussista per i soci stessi la condizione della identità di dimora abituale e residenza anagrafica;

l'importo in detrazione per l'abitazione principale è fissato in L. 350.000;

aliquota 5,5 per mille:

fabbricati: le unità immobiliari censite nel nuovo catasto urbano classificate in gruppo A ctg. 10 - gruppo B (tutte) - gruppo C (tutte) - gruppo D (tutte) - gruppo E (tutte);

terreni agricoli applicando le disposizioni di cui all'art. 9 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 così come modificato dall'art. 58 comma 2 decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

terreni edificabili;

aliquota 7 per mille:

tutte le unità immobiliari.

(Omissis).

COMUNE DI SPERONE

Il comune di SPERONE (provincia di Avellino) ha adottato il 26 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SPEZZANO ALBANESE

Il comune di SPEZZANO ALBANESE (provincia di Cosenza) ha adottato il 24 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare, come determina, nella misura unica del 5 per mille per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili situati nel territorio di questo comune, indistintamente per tutti i soggetti passivi del tributo.

(Omissis).

COMUNE DI SPINEDA

Il comune di SPINEDA (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 4,9 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI STAFFOLO

Il comune di STAFFOLO (provincia di Ancona) ha adottato il 21 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), di cui all'art. 6 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche e integrazioni, è stabilita nella misura unica del 6 per mille;

per l'anno 1998 la detrazione d'imposta (I.C.I.), di cui all'art. 8, commi 2 e 3, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche e integrazioni, è stabilita nella misura unica di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI STALETTÌ

Il comune di STALETTÌ (provincia di Catanzaro) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

per i motivi espressi in premessa di determinare per l'anno 1998 la detrazione I.C.I. dell'abitazione principale a L. 500.000 ai sensi della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

confermare l'aliquota I.C.I., relativa all'anno 1998 nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI STAZZANO

Il comune di STAZZANO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui al decreto legislativo n. 504/1992 tenuto conto di quanto stabilito «ope legis» con l'art. 3 commi 53 e 59 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non intendendo avvalersi delle facoltà concesse dal citato art. 3 commi 53 e 59.

(Omissis).

COMUNE DI STIGLIANO

Il comune di STIGLIANO (provincia di Matera) ha adottato il 18 ottobre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 le aliquote I.C.I. del 4 per mille per le abitazioni principali e del 6 per mille per le altre abitazioni ed aree fabbricabili.

(Omissis).

COMUNE DI STORNARA

Il comune di STORNARA (provincia di Foggia) ha adottato il 26 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille del valore degli immobili con detrazione di L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI STRAMBINO

Il comune di STRAMBINO (provincia di Torino) ha adottato il 15 gennaio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI STRONGOLI

Il comune di STRONGOLI (provincia di Crotone) ha adottato il 26 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno di imposta 1998 l'aliquota per imposta comunale sugli immobili al 6 per mille per tutti gli immobili insistenti nella giurisdizione comunale;

di confermare, inoltre, ai sensi dell'art. 3 comma 55 punto 2 della legge n. 662/1996, a L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI STROPPO

Il comune di STROPPO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 da applicarsi in misura a tutte le basi imponibili;

di dare atto che la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale adibita a dimora abituale del contribuente (anche se unico dimorante) che lo possiede a titolo di proprietà ovvero di diritto reale di usufrutto, uso o abitazione è di L. 200.000 spettante per l'intero anno o rapportato ai mesi durante i quali sussiste la destinazione ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SUMMONTE

Il comune di SUMMONTE (provincia di Avellino) ha adottato il 3 ottobre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare nel 7 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI SUZZARA

Il comune di SUZZARA (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998, sarà applicata in questo comune con le seguenti aliquote:

aliquota ordinaria applicata nella misura del 5,1 per mille;

aliquota applicata nella misura del 4,5 per mille per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale;

aliquota applicata nella misura del 7 per mille per gli alloggi non locati;

aliquota applicata nella misura del 4 per mille per fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili (per un periodo di anni due).

(Omissis).

COMUNE DI TARVISIO

Il comune di TARVISIO (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 1998 con le seguenti aliquote differenziate:

a) aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalla lettera *b)* nella misura del 6,2 per mille;

b) aliquota ridotta, nella misura del 5,5 per mille, da applicarsi nei confronti delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti in questo comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI TAVOLETO

Il comune di TAVOLETO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato il 22 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di aumentare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura dal 5 al 5,5 per mille rapportato al valore degli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI TEGLIO

Il comune di TEGLIO (provincia di Sondrio) ha adottato il 16 gennaio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota unica: 5 per mille;

detrazione abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI TELESE TERME

Il comune di TELESE TERME (provincia di Benevento) ha adottato seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

*.levare l'aliquota dal 5 per mille al 5,5 per mille per l'applicazione del*posta comunale sugli immobili per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI TEORA

Il comune di TEORA (provincia di Avellino) ha adottato il 12 febio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle ·uote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

ıeterminare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille portato al valore degli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI TERLIZZI

Il comune di TERLIZZI (provincia di Bari) ha adottato il 31 ottobre '7 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliıte dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

ıfermare per l'anno 1998 le aliquote I.C.I. così determinate:

4,50 *per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione prin*ale;

5 per mille per tutti gli altri immobili;

bilire, altresì, che la detrazione fissa prevista per l'abitazione occupata ·ttamente (abitazione principale) è fissata in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI TERNO D'ISOLA

Il comune di TERNO D'ISOLA (provincia di Bergamo) ha adottato il febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno ·8:

(Omissis).

ıeterminare per l'anno 1998 le tariffe I.C.I. come appresso:

aliquote

per abitazioni principali 5 per mille;

per aree fabbricabili 5,5 per mille;

per altri fabbricati 5,5 per mille;

per terreni agricoli 5 per mille;

detrazioni e riduzioni

1) detrazione per abitazione principale L. 210.000;

2) immobili posseduti da enti senza scopo di lucro: riduzione delposta del 50%;

3) per i nuclei famigliari aventi a carico una persona disabile che giunge un grado di invalidità almeno del 75% e con reddito non ıeriore a L. 30.000.000 verrà riconosciuta una maggiore detrazione .. 120.000 (L. 330.000 complessive);

4) per i nuclei famigliari con reddito inferiore a L. 25.500.000 annui aumentato di L. 2.000.000 per ogni figlio a carico e per ogni componente che non percepisce pensione, e con rendita catastale inferiore a L. 1.200.000, ulteriore detrazione di L. 90.000 (L. 300.000 complessive);

5) per i nuclei famigliari con reddito inferiore a L. 10.000.000 annui, maggiorato di L. 2.000.000 per ogni figlio a carico e per ogni componente che non percepisce pensione, e con rendita catastale inferiore a L. 1.200.000, ulteriore detrazione di L. 190.000 (L. 400.000 complessive);

specificare che per applicare le detrazioni di cui ai punti suindicati 2), 3), 4) e 5) sarà necessario che i contribuenti ottengano l'autorizzazione scritta da parte del comune presentando istanza corredata da tutta la documentazione necessaria alla verifica dei parametri richiesti entro il 15 giugno 1998 e che il reddito di riferimento dovrà essere quello percepito dall'intero nucleo famigliare nel 1997.

(Omissis).

COMUNE DI TERRAZZO

Il comune di TERRAZZO (provincia di Verona) ha adottato il 22 dicembre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI TERZO

Il comune di TERZO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che verrà applicata in questo comune nella misura unica del 5,50 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI THIENE

Il comune di THIENE (provincia di Vicenza) ha adottato il 26 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare:

aliquota ordinaria 6,25 per mille;

aliquota ridotta per abitazione principale di residenza 4,5 per mille;

aliquota diversificata per immobili rientranti nella categoria catastale C6 limitatamente ad una autorimessa al servizio dell'abitazione principale del medesimo soggetto passivo 4,5 per mille;

aliquota diversificata per immobili rientranti nella categoria catastale C1 (negozi e botteghe) 5,25 per mille;

aliquota diversificata per gli alloggi destinati alla locazione e tenuti sfitti per un periodo superiore a 5 mesi 7 per mille;

detrazioni:

per l'abitazione principale L. 200.000;

per situazioni di particolare disagio economico-sociale con reddito uguale o inferiore al cd. «minimo vitale» L. 350.000.

(Omissis).

COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA

Il comune di TOCCO DA CASAURIA (provincia di Pescara) ha adottato il 27 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

è confermata in tutto e per quanto ad ogni finalità di legge le determinazioni giuntali n. 19/1998 inerenti l'aliquota I.C.I. 1998, confermando nel 4,5 per mille la relativa misura di aliquota, nelle normative precedenti e comunque oggi vigenti, detrazioni, esenzioni e facilitazioni d'imposta.

(Omissis).

COMUNE DI TOCENO

Il comune di TOCENO (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille;

di confermare per l'anno 1998 in L. 200.000 la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo numero 504/1992, come sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI TOLENTINO

Il comune di TOLENTINO (provincia di Macerata) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare i contenuti della deliberazione di G.M. n. 90 del 25 febbraio 1998 e, quindi, determinare, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura unica del 5 per mille salvo ulteriori adeguamenti per far fronte a particolari esigenze di bilancio;

determinare in L. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale come da art. 3, comma 55, punto 2;

riconoscere direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI TOLFA

Il comune di TOLFA (provincia di Roma) ha adottato il 23 gennaio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

stabilire con effetto dal 1°. gennaio 1998, per l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, in questo comune quanto appresso:

a) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà individuale residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale: 6 per mille;

b) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso abitazione principale e locate a condizioni che non rientrano tra quelle di cui all'ultimo periodo del precedente punto *a)*: 6 per mille;

c) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 6 per mille;

d) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 6 per mille;

e) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni: 6 per mille;

per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi n. 8, 51, 52 lettera *a)* dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili ed inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di rendere dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione e restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ad unità immobiliari di appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonché agli alloggi legalmente assegnati degli istituti autonomi per le case popolari.

Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non venga locata.

(Omissis).

COMUNE DI TORANO NUOVO

Il comune di TORANO NUOVO (provincia di Teramo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura unica del 5 per mille l'aliquota dell'imposta I.C.I. da applicare agli immobili ubicati sul territorio di questo comune;

di confermare altresì in L. 200.000, sempre per l'anno 1998, la detrazione prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI TORELLA DEI LOMBARDI

Il comune di TORELLA DEI LOMBARDI (provincia di Avellino) ha adottato il 28 gennaio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI TORNARECCIO

Il comune di TORNARECCIO (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5,5 per mille;

di stabilire che l'importo della detrazione per l'abitazione principale è elevato a L. 230.000 in luogo delle L. 200.000 stabilite dalla legge.

(Omissis).

COMUNE DI TORRE CANAVESE

Il comune di TORRE CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure:

5 per mille per l'anno 1998 limitatamente all'abitazione principale e ai terreni, portando la detrazione per abitazione principale a L. 210.000;

per gli altri fabbricati e le aree fabbricabili, l'aliquota viene proposta al 6 per mille prevedendo a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al ricupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili l'aliquota del 4 per mille, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997.

(Omissis).

COMUNE DI TORRE PALLAVICINA

Il comune di TORRE PALLAVICINA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille;

di determinare nella misura di L. 200.000 la detrazione per abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI TORRE SAN PATRIZIO

Il comune di TORRE SAN PATRIZIO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato il 6 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

stabilire per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, fatte salve eventuali future disposizioni di legge;

stabilire per l'anno 1998, la detrazione dall'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI TORRECUSO

Il comune di TORRECUSO (provincia di Benevento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. con effetto dal 1° gennaio 1998:

a) aliquota unica di riferimento per il calcolo dell'imposta è fissata nella misura del 6,5 per mille;

b) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:

organizzazione di volontariato 0 per mille;

c) riduzione d'imposta:

l'imposta è ridotta del 50 per cento sui fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, accertate dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. In alternativa il contribuente puo presentare la dichiarazione sostitutiva, ai sensi della legge n. 15/1968, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni predette;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sono detratte, sino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da piu soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI TORREMAGGIORE

Il comune di TORREMAGGIORE (provincia di Foggia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998, per le ragioni sopra riportate e che qui di seguito si intendono integralmente trascritte, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille e di fissare in L. 270.000 la detrazione per la prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI TORRIANA

Il comune di TORRIANA (provincia di Rimini) ha adottato il 28 gennaio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare con decorrenza 1° gennaio 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,8 per mille;

(Omissis).

di stabilire in L. 200.000 la detrazione di imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, così come previsto dall'art. 3 comma 55 punto 3) della legge n. 662/1996 e di stabilire l'ulteriore detrazione nella misura di L. 300.000 dell'imposta comunale sugli immobili limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale.

(Omissis).

COMUNE DI TORRICE

Il comune di TORRICE (provincia di Frosinone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota del 5 per mille per l'I.C.I. anno 1998 già deliberato per l'anno 1997;

di dare atto che le agevolazioni e le riduzioni applicate sono quelle minime previste dalla legge;

(Omissis).

di stabilire che la detrazione per la «prima casa» è fissata in L. 200.000 di imposta ai sensi dell'art. 15 comma 6 della legge n. 537/1993 e successive modifiche.

(Omissis).

COMUNE DI TORRIGLIA

Il comune di TORRIGLIA (provincia di Genova) ha adottato il 20 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

aliquota ordinaria 5,30 per mille;

unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo: 5 per mille;

di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come prima sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successivamente, modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1997, n. 122, per l'anno 1998;

di determinare la detrazione d'imposta per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo a L. 220.000.

(Omissis).

COMUNE DI TORTOLÌ

Il comune di TORTOLÌ (provincia di Nuoro) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare, anche per il corrente anno, le aliquote già in vigore e approvate con atto della giunta comunale n. 212 del 28 febbraio 1997, che così si riassumono:

a) aliquota pari al 4 per mille, per il seguente caso:

1) per un periodo comunque non superiore a tre anni, per le unità immobiliari realizzate per la vendita e non vendute dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili (in questo caso occorrerà presentare apposita dichiarazione all'ufficio tributi);

b) aliquota pari al 4,9 per mille, per i seguenti casi:

1) abitazione principale, cioè quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari che siano effettivamente residenti in questo comune;

2) per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari residenti in questo comune;

3) per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari a persone fisiche residenti in questo comune;

4) per le unità immobiliari locate, per le quali sia stato stipulato un contratto d'affitto regolarmente registrato (in questo caso occorre presentare copia del contratto d'affitto);

c) aliquota pari al 5,7 per mille da applicare per tutti i casi diversi da quelli prima elencati;

di dare atto che:

così come stabilito dell'art. 3, comma 48 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate, a far data dal 1° gennaio 1997, del 5 per cento ai fini dell'I.C.I.;

a decorrere dall'anno d'imposta per il 1997, ai sensi dell'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si verifica la destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;

a decorrere dal 1° gennaio 1998, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 1997, n. 122, in favore di:

pensionati che non superino il minimo della pensione (da intendersi per un importo mensile pari alla pensione minima riconosciuta dall'INPS);

cassintegrati per oltre 10 mesi nell'anno d'imposta;

disoccupati per oltre 4 mesi nell'anno d'imposta;

viene riconosciuta una detrazione pari a L. 220.000 (maggiorazione del 10% sulla detrazione di L. 200.000);

tali agevolazioni sono condizionate a:

1) il reddito del richiedente e degli altri componenti del nucleo familiare non superi il limite della pensione minima come prima specificata;

2) per i cassintegrati e i disoccupati l'agevolazione viene riconosciuta esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare non vi siano altri redditi.

In ogni caso, la suddetta agevolazione, non compete, nel caso in cui il contribuente e i componenti del suo nucleo familiare, possiedano diritti reali su altre unità immobiliari agibili/abitabili.

Al fine del riconoscimento della agevolazione, il contribuente potrà applicare la maggiore detrazione, in fase del versamento a saldo nel mese di dicembre con contestuale comunicazione, della fattispecie di agevolazione spettante, scritta al comune. La mancata presentazione della suddetta comunicazione determina il non riconoscimento dell'agevolazione con conseguente recupero della minore imposta non pagata e il calcolo delle sanzioni previste dalla legge.

(Omissis).

COMUNE DI TRAMUTOLA

Il comune di TRAMUTOLA (provincia di Potenza) ha adottato il 27 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998 le tariffe approvate ed in vigore nell'esercizio finanziario 1997, relativamente alle entrate tributarie di quest'ente e sulle quali lo stesso è interessato per la determinazione della contribuzione.

Aliquota ordinaria 5,5 per mille.

Aliquota ridotta 4 per mille con detrazione di L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI TRAREGO VIGGIONA

Il comune di TRAREGO VIGGIONA (provincia di Verbano - Cusio - Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille rapportato al valore degli immobili per le prime abitazioni e nella misura del 6 per mille per le seconde abitazioni.

(Omissis).

COMUNE DI TRASACCO

Il comune di TRASACCO (provincia di L'aquila) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI TRAVACÒ SICCOMARIO

Il comune di TRAVACÒ SICCOMARIO (provincia di Pavia) ha adottato il 27 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, con effetto dal 1° gennaio 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille, secondo le modalità delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;

di confermare altresì la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale per l'anno 1998 nella misura prevista dalla legge e già deliberata per il 1997 di L. 210.000, nonché di confermare la maggiore detrazione d'imposta sugli immobili a favore delle prime abitazioni dei proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione appartenenti alle seguenti categorie: pensionati, coniugi a carico di pensionati, portatori di handicap con attestato di invalidità civile, disoccupati per almeno sei mesi nell'anno 1997 regolarmente iscritti nelle liste di lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilità per almeno sei mesi nell'anno 1997. Detta detrazione applica alle unità immobiliari classificate nelle categorie A3 - A4 - A5 - A6 in misura collocamento, differenziata e modulata da L. 450.000 a L. 250.000 in rapporto al numero dei componenti il nucleo familiare, al reddito secondo la tabella allegata alla delibera C.C. n. 10 del 15 aprile 1997 e qui riallegata sub A), escludendo da tale beneficio i proprietari o i titolari di diritto di usufrutto, uso o abitazione, nelle condizioni di cui detto, qualora essi o altri componenti del nucleo familiare siano proprietari o vantino un diritto di usufrutto, uso o abitazione su altri immobili o quote d'immobili (ad esclusione del box di pertinenza dell'abitazione principale) siti su tutto il territorio nazionale;

di introdurre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997, l'aliquota differenziata del 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, dando atto che tale aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

COMUNE DI TRAVAGLIATO

Il comune di TRAVAGLIATO (provincia di Brescia) ha adottato il 31 gennaio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 5,5 per mille;

di determinare il seguente schema di detrazione per unità immobiliare adibite ad abitazione principale (con rendite catastali fino a L. 1.500.000):

L. 250.000:

A/2 - Abitazione di tipo civile

A/3 - Abitazioni di tipo economico

A/4 - Abitazioni di tipo popolare

A/5 - Abitazioni di tipo ultrapopolare

A/6 - Abitazioni di tipo rurale

L. 240.000:

A/1 - Abitazioni di tipo signorile

A/7 - Abitazioni in villini

L. 200.000:

A/8 - Abitazioni in ville

A/9 - Castelli, palazzi di eminente pregio storico e artistico

(Omissis).

COMUNE DI TRECASE

Il comune di TRECASE (provincia di Napoli) ha adottato il 26 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare per l'anno 1998 le aliquote I.C.I. determinate con deliberazione di consiglio comunale n. 5 del 26 febbraio 1997 e precisamente:

abitazione principale:

aliquota 5 per mille;

detrazione L. 200.000 in ragione del periodo di tale destinazione e fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta.

Riduzione d'imposta al 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. A tal fine il soggetto passivo che intende ottenere la riduzione dell'imposta dovrà chiedere, a sue spese, apposita perizia all'U.T.C.

In alternativa potrà essere presentata all'ufficio tributi del comune apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà.

È considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani, disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

altri immobili:

aliquota 6 per mille (categorie A10, B, C e D terreni ed aree fabbricabili) di qualunque destinazione catastale ed immobili non destinati ad abitazione principale;

aliquota 7 per mille, alloggi non locati.

(Omissis).

COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO

Il comune di TRESCORE BALNEARIO (provincia di Bergamo) ha adottato il 25 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

aliquota ordinaria: 6 per mille;

aliquota ridotta per le abitazioni affittate con contratto registrato, a soggetti che le utilizzano come abitazione principale: 5,7 per mille;

aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille;

di determinare per l'anno 1998, ai fini del calcolo dell'I.C.I., la detrazione nelle seguenti misure:

L. 200.000 sulla prima abitazione qualora possessori di più di una unità immobiliare adibita ad abitazione;

L. 240.000 per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale a condizione che sia prima ed unica casa;

L. 340.000 per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale a condizione che il nucleo familiare abbia un reddito così composto:

L. 17.000.000 nucleo familiare con un solo componente;

L. 23.000.000 nucleo familiare con due componenti;

con aumento di L. 2.000.000 del reddito per ogni componente in più.

(Omissis).

COMUNE DI TREVENZUOLO

Il comune di TREVENZUOLO (provincia di Verona) ha adottato il 12 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare e di confermare per l'anno 1998 l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille e di stabilire la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

Il comune di TREVI NEL LAZIO (provincia di Frosinone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 6 per mille;

di prendere atto che l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 è unica ed è stabilita nella misura del 6 per mille;

l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili e la detrazione per i fabbricati adibiti ad abitazione principale viene stabilita in L. 200.000 annue.

(Omissis).

COMUNE DI TRIGGIANO

Il comune di TRIGGIANO (provincia di Bari) ha adottato il 23 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire e determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille;

di stabilire, altresì, che in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperativa edilizia a proprietà indivisa residente nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, l'aliquota è ridotta al 5 per mille ai sensi di legge.

(Omissis).

COMUNE DI TRINITÀ

Il comune di TRINITÀ (provincia di Cuneo) ha adottato il 26 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998:

prima abitazione: 5,5 per mille;

seconde abitazioni e altri immobili: 6 per mille;

immobili non locati e terreni edificabili: 7 per mille;

di determinare in L. 200.000 la detrazione d'imposta sulle prime abitazioni e in L. 300.000 la detrazione per le prime abitazioni di proprietà dei disabili e dei titolari di pensioni sociali privi di altri redditi;

di avvalersi della facoltà di fissare aliquota agevolata dell'I.C.I. nella misura del 3 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti; l'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

COMUNE DI TRIVERO

Il comune di TRIVERO (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 5,2 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI TROINA

Il comune di TROINA (provincia di Enna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

mantenere l'aliquota I.C.I. dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1998, nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI TRONZANO LAGO MAGGIORE

Il comune di TRONZANO LAGO MAGGIORE (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nel modo seguente:

I.C.I. 5,25 per mille per l'abitazione principale;

I.C.I. 6 per mille per l'abitazione secondaria;

detrazione per l'abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI TULA

Il comune di TULA (provincia di Sassari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

immobili adibiti ad abitazione principale ed uso commerciale (Cat. C/1) aliquota 4 per mille;

immobili diversi dalle abitazioni: 5 per mille;

immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale: 5 per mille;

immobili non locati: 5 per mille;

immobili non locati: 5 per mille;

aree fabbricabili: 5 per mille.

La detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI UGGIANO LA CHIESA

Il comune di UGGIANO LA CHIESA (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare l'imposta I.C.I. del 4 per mille su tutti gli immobili tassabili e la franchigia di L. 200.000 per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI UGGIATE TREVANO

Il comune di UGGIATE TREVANO (provincia di Como) ha adottato il 12 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 le seguenti aliquote relative all'imposta sugli immobili:

A) aliquota del 5 per mille: per la prima casa, nonché per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta e collaterale di secondo grado. In tal caso dovrà essere presentata entro il 30 giugno 1998 (data di scadenza I.C.I.) apposita dichiarazione sottoscritta anche in forma di autocertificazione dal proprietario dell'immobile.

B) aliquota del 6 per mille: per tutti gli altri tipi di immobili.

(Omissis).

COMUNE DI VACONE

Il comune di VACONE (provincia di Rieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 5,5 per mille rapportato al valore degli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI VAIRANO PATENORA

Il comune di VAIRANO PATENORA (provincia di Caserta) ha adottato il 20 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

1) aliquota ridotta, da applicare:

a) per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille;

b) per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille;

2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non l'utilizza come abitazione principale: 5,5 per mille;

3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 5,5 per mille;

4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5,5 per mille;

5) aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:

a) al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili: 4 per mille;

b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: 4 per mille;

da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, così come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

6) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5,5 per mille;

Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)* dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

L'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unità immobiliari, è inoltre stabilito che:

a) l'importo di L. 200.000 di cui sopra sia elevato a L. 250.000, e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta;

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

(Omissis).

di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI VAL DI NIZZA

Il comune di VAL DI NIZZA (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare nella misura del 6 per mille, per tutte le categorie di immobili, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998, da applicare sulla base imponibile di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

di fissare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale, ai sensi dell'art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI VALDAGNO

Il comune di VALDAGNO (provincia di Vicenza) ha adottato il 13 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare l'aliquota I.C.I.:

a) nella misura del 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, considerando direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare, che risulta non locata, posseduta a titolo di proprietà e di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

b) nella misura del 5 per mille per l'autorimessa ubicata nelle immediate vicinanze dell'abitazione principale e di pertinenza ad essa;

c) nella misura del 5,5 per mille per tutti gli immobili diversi da quelli adibiti direttamente ad abitazione principale;

di elevare a L. 500.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'abitazione principale dei soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale in quanto appartenenti a nucleo familiare:

a) che sia assistito economicamente in via continuativa dall'Ufficio servizi sociali del comune;

oppure

b) che abbia un unico reddito di lavoro dipendente, quando il titolare di tale reddito sia stato licenziato, per motivi allo stesso non ascrivibili o posto in cassa integrazione oppure in mobilità e nel nucleo familiare siano presenti figli a carico;

oppure

c) che abbia un reddito complessivo costituito esclusivamente da pensioni sociali oppure da pensioni (comprese quelle di reversibilità) non superiori alla pensione minima I.N.P.S.;

oppure

d) ove siano presenti persone handicappate (ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104), invalidi al 100%, anziani non autosufficienti, la cui condizione sia certificata dagli organi competenti;

stabilendo che:

a) l'agevolazione compete unicamente a quei nuclei familiari i cui componenti siano titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione esclusivamente sull'alloggio adibito ad abitazione principale e sue pertinenze e che non risultino, nel contempo, titolari dei suddetti diritti su altro immobile sia terreno che fabbricato, anche in quota parte;

b) nel caso in cui le condizioni che abbiano dato origine all'agevolazione venissero a cessare nel corso dell'anno, dalla stessa data cessa la relativa maggiore detrazione.

(Omissis).

COMUNE DI VALDIERI

Il comune di VALDIERI (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le aliquote I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) per il 1998 nelle seguenti misure:

5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;

6 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione secondaria (seconde case) del soggetto passivo;

di confermare le detrazioni previste per le abitazioni principali in L. 200.000 (legge n. 662/1996, art. 3, comma 55, punto 2).

(Omissis).

COMUNE DI VALENZA

Il comune di VALENZA (provincia di Alessandria) ha adottato il 23 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di mantenere, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille, in misura indifferenziata per tutti i contribuenti;

di determinare in L. 250.000 per tutti i contribuenti I.C.I. la detrazione spettante per l'abitazione principale nell'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI VALFURVA

Il comune di VALFURVA (provincia di Sondrio) ha adottato il 26 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare le aliquote I.C.I. da applicare per l'anno 1998 come determinate con provvedimento della giunta comunale n. 59 del 26 febbraio 1997 in premessa indicato e precisamente:

5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, intese nei sensi voluti dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992;

6 per mille per le restanti unità immobiliari.

(Omissis).

COMUNE DI VALGOGLIO

Il comune di VALGOGLIO (provincia di Bergamo) ha adottato il 13 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'I.C.I. applicata da questo comune per l'anno 1998 nell'aliquota unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Il comune di VALGUARNERA CAROPEPE (provincia di Enna) ha adottato il 27 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 riconfermando l'aliquota del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VALLE LOMELLINA

Il comune di VALLE LOMELLINA (provincia di Pavia) ha adottato il 24 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare la/le aliquota/e dell'imposta/e comunale sugli immobili per l'anno 1998 nelle seguenti misure: 6 per mille;

di fissare in L. 200.000 l'importo della detrazione per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI VALLE MOSSO

Il comune di VALLE MOSSO (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nel modo che segue:

aliquota del 4,8 per mille immobili adibiti ad abitazione principale;

aliquota del 5,8 per mille immobili adibiti ad altri usi.

di dare atto che rimangono ferme le tipologie di esenzione, nonché gli importi di riduzione previsti nella misura di base ed originariamente determinato in L. 200.000 dal decreto legislativo n. 504/1992 per gli immobili adibiti ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI VALLE SAN NICOLAO

Il comune di VALLE SAN NICOLAO (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) anno 1998, in misura pari al 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VALLINFREDA

Il comune di VALLINFREDA (provincia di Roma) ha adottato il 28 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 la seguente determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, a modifica di quanto stabilito dalla giunta comunale deliberazione n. 96/1997:

abitazione principale del soggetto d'imposta: aliquota 5 per mille;

altri fabbricati: 5,5 per mille;

deduzione su abitazione principale L. 200.000;

riduzione del 50% dell'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistano dette condizioni;

è considerata abitazione principale:

a) l'unità immobiliare utilizzata dal soggetto passivo d'imposta;

b) l'unità immobiliare concessa in uso gratuito ai genitori ed ai figli e da questi utilizzata come abitazione principale;

c) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

applicazione della aliquota nella misura del 4,50 per mille per anziani di età superiore a 65 anni singoli o coniugati, aventi in proprietà la sola abitazione principale ed un reddito familiare annuo lordo non superiore a L. 12.000.000 se singoli, e non superiore a L. 20.000.000 se coniugati.

(Omissis).

COMUNE DI VANZAGHELLO

Il comune di VANZAGHELLO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, nella misura unica del 5,50 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sgli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

di non applicare riduzioni e/o detrazioni di imposta in aggiunta a quelle previste per legge.

(Omissis).

COMUNE DI VAPRIO D'ADDA

Il comune di VAPRIO D'ADDA (provincia di Milano) ha adottato il 25 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di mantenere invariata l'aliquota del 5,5 per mille per l'anno 1998 e di prevedere i seguenti casi di aliquota differenziata:

a) 6,5 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale;

b) 7 per mille per gli alloggi non locati (alloggi posseduti in aggiunta alla abitazione principale e non locati);

c) assimilazione all'abitazione principale per le case possedute da persone che risiedono in istituti per anziani e che abbiano l'abitazione a disposizione, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/96.

(Omissis).

COMUNE DI VARENA

Il comune di VARENA (provincia di Trento) ha adottato il 28 ottobre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 come segue le aliquote I.C.I. da applicare su tutto il territorio comunale di Varena:

aliquota I.C.I. 4 per mille, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale con esclusione dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e delle abitazioni locate con contratto registrato a soggetti residenti;

aliquota I.C.I. 5 per mille per unità immobiliare diverse dall'abitazione principale;

detrazione dall'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale L. 300.000 annue, rapportate alla quota di possesso ed al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale distinzione.

(Omissis).

COMUNE DI VELO D'ASTICO

Il comune di VELO D'ASTICO (provincia di Vicenza) ha adottato il 12 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare:

aliquota del 5 per mille per la prima unità abitativa intendendosi per prima unità anche i garage utilizzati dal nucleo familiare residente nella prima abitazione;

aliquota del 5,5 per mille per la seconda e le ulteriori unità abitative;

detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale pari a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI VELO VERONESE

Il comune di VELO VERONESE (provincia di Verona) ha adottato il 27 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1998, l'aliquota che sarà applicata da questo comune, sull'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6,50 per mille. Dall'aliquota dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte fino alla concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione si verifica.

(Omissis).

COMUNE DI VENAROTTA

Il comune di VENAROTTA (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato il 25 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per quanto in precedenza esposto e motivato, in misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare nel territorio comunale per l'anno 1998 con riferimento:

abitazione principale;

immobili diversi da abitazioni;

abitazioni principali anziani o disabili (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996 n. 662) e del 6 per mille con riferimento:

abitazioni locate utilizzate come abitazione principale (art. 4, comma 1, legge 24 ottobre 1996 n. 556);

alloggi non locati;

enti senza scopo di lucro;

fabbricati realizzati per la vendita e non venduti (art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996 n. 662).

(Omissis).

COMUNE DI VENASCA

Il comune di VENASCA (provincia di Cuneo) ha adottato il 3 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire e confermare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille per tutte le basi imponibili.

(Omissis).

COMUNE DI VENDROGNO

Il comune di VENDROGNO (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per i motivi esposti in premessa, per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 7 per mille;

di stabilire in L. 280.000 la detrazione relativa all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, così come definita dalla normativa vigente.

(Omissis).

COMUNE DI VENTICANO

Il comune di VENTICANO (provincia di Avellino) ha adottato il 13 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. applicabile per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI VERDELLINO

Il comune di VERDELLINO (provincia di Bergamo) ha adottato il 28 ottobre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:

unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, nonché quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 5,5 per mille;

altri immobili: 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VERDERIO INFERIORE

Il comune di VERDERIO INFERIORE (provincia di Lecco) ha adottato il 21 dicembre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille.

2) in applicazione del disposto dell'art. 15, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la detrazione dell'imposta di L. 200.000, ... omissis ... è elevata per l'anno 1998 a L. 300.000 ai soggetti passivi se appartenenti alle seguenti categorie:

pensionati, portatori di handicap con attestato di invalidità civile, disoccupati, lavoratori dipendenti o lavoratori posti in mobilità, con reddito annuale imponibile, ai fini Irpef, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 22.200.000, più L. 2.000.000 per ogni persona a carico.

Nel caso di presenza, nei nuclei suddetti, di portatori di handicap con attestato di invalidità civile, o nel caso di presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica dell'A.S.L., sempre se conviventi, l'aumento del reddito è elevato da L. 2.000.000 a L. 3.000.000.

3) saranno escluse dalla maggiorazione da L. 200.000 a L. 300.000 della detrazione tutte le unità classificate in catasto A/1, A/7, A/8, A/9, anche se appartenenti a cittadini di cui al punto 2).

4) di applicare l'art. 3, comma 6, legge 662/96 e pertanto stabilire di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI VERDERIO SUPERIORE

Il comune di VERDERIO SUPERIORE (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VERGATO

Il comune di Vergato (provincia di Bologna) ha adottato il 22 dicembre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per le motivazioni ed ai sensi della normativa vigente, l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nel 6 per mille unico.

di fissare la detrazione per l'abitazione principale come segue:

L. 300.000 ai contribuenti in possesso dei requisiti e con le modalità esposte negli allegati «A» e «B» che della presente deliberazione formano parte integrale e sostanziale;

L. 240.000 per i restanti casi.

Allegato A alla deliberazione consiliare n. 118 del 22 dicembre 1997

L'Amministrazione comunale riconosce, a seguito di specifica richiesta, ai cittadini tenuti al pagamento dell'I.C.I. per l'anno 1998, l'aumento della detrazione di L. 60.000 da aggiungersi alla detrazione di L. 240.000 già prevista per le abitazioni principali, per un totale di detrazione di L. 300.000, sull'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell'abitazione principale.

I destinatari dell'aumento da L. 240.000 a L. 300.000 della detrazione che compete alle abitazioni principali, con possesso del solo appartamento abitato saranno i proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione di dette abitazioni che siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) pensionati e portatori di handicap, monoreddito, che abbiano un reddito da pensione non superiore a L. 14.320.000 annui lordi riferito all'anno 1997, e siano in condizione non lavorativa;

B) pensionati e portatori di handicap, con attestato di invalidità civile con reddito annuale imponibile, ai fini dell'Irpef, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 23.130.000 più L. 1.770.000 per ogni persona a carico;

C) disoccupati con reddito annuale imponibile, ai fini dell'Irpef di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 23.130.000 più L. 1.770.000 per ogni persona a carico;

D) famiglie numerose in possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage, quale proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 1998:

nucleo familiare composto da 6 o più componenti al 1° gennaio 1998;

reddito familiare riferito all'anno 1997 non superiore a L. 85.904.000 lordi annui nel caso di una famiglia di 6 componenti, a tale reddito si aggiungono L. 14.320.000 lordi annui per ogni componente superiore a 6;

E) titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma del vigente regolamento, se non già beneficiari secondo quanto già previsto ai punti precedenti.

Sia nel caso della lettera B) (pensionati e portatori di handicap) che alla lettera C) (disoccupati) ed alla lettera D) (famiglie numerose), l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di L. 60.000 è subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedono alcuna proprietà immobiliare.

PROCEDURA

1) I contribuenti interessati dovranno presentare, direttamente o con raccomandata all'Ufficio tributi del comune, entro il mese di giugno di ogni anno per l'anno stesso, apposita richiesta autocertificazione, dichiarando di essere in possesso dei requisiti per il riconoscimento dei diritti alla maggiore detrazione I.C.I. come da fac-simile allegato alla presente deliberazione (allegato «B»).

2) I contribuenti che abbiano inviato la richiesta nei termini potranno, al momento del pagamento dell'I.C.I., tenere già conto della detrazione nella misura richiesta.

3) Le richieste-autocertificazioni verranno controllate dall'Ufficio tributi e sottoposte per la valutazione alla giunta comunale, e in caso di dichiarazioni infedeli, verranno applicate le sanzioni di legge.

(Omissis).

COMUNE DI VERGHERETO

Il comune di VERGHERETO (provincia di Forlì) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, anche per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. da applicare agli immobili situati nel territorio comunale nella misura del 5,5 per mille, dando atto che la detrazione per l'abitazione principale viene confermata in L. 200.000 così come stabilito dal comma 3 dell'art. 8 decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni.

di precisare che non vengono previsti né agevolazioni né ulteriori detrazioni dell'importo.

(Omissis).

COMUNE DI VERMEZZO

Il comune di VERMEZZO (provincia di Milano) ha adottato il 23 gennaio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio le seguenti aliquote in riferimento all'imposta comunale immobiliare:

a) aliquota 5,5 per mille;

b) detrazione di L. 200.000 in rapporto annuo e per abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI VERNANTE

Il comune di VERNANTE (provincia di Cuneo) ha adottato il 5 novembre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che l'aliquota I.C.I. in questo comune con effetto dal 1° gennaio 1998 sarà applicata nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VEROLAVECCHIA

Il comune di VEROLAVECCHIA (provincia di Brescia) ha adottato il 19 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota che sarà applicabile in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille.

di determinare che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI VEROLI

Il comune di VEROLI (provincia di Frosinone) ha adottato il 26 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

aliquota del 5,5 per mille per le abitazioni principali;

aliquota del 6,5 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale.

di confermare in L. 200.000 l'importo della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI VERONELLA

Il comune di VERONELLA (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di mantenere, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. al 6 per mille.

di non avvalersi della facoltà di aumentare la detrazione prevista per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI VERZEGNIS

Il comune di VERZEGNIS (provincia di Udine) ha adottato il 2 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, a conferma di quanto disposto per il 1997, l'aliquota ordinaria I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille.

di diversificare, con riferimento unicamente ai casi di immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998, fissandola nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VESTENANOVA

Il comune di VESTENANOVA (provincia di Verona) ha adottato il 26 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 comma 54 legge n. 662/1997, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille, adottando come misura unica di detrazione spettante per la prima abitazione L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI VIALFRÈ

Il comune di VIALFRÈ (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille uguale per tutti i tipi di abitazione, sia per i possessori di prima casa di residenza che per i possessori di seconda abitazione e relative pertinenze.

di stabilire nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. per le aree edificabili (terreni siti in zone previste tali dal piano regolatore generale comunale.

di dare atto che i terreni classificati agricoli sono esenti dall'I.C.I. perchè il comune ricade in zona agricola depressa.

di determinare la detrazione fissa per la casa di residenza in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI VICENZA

Il comune di VICENZA ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, ai fini dell'imposta comunale immobiliare per l'anno 1998, le stesse aliquote e le particolari detrazioni e agevolazioni scelte e confermate da questa amministrazione per l'anno 1997 e cioè:

aliquota principale, 6,25 per mille;

aliquota ridotta, 4,50 per mille, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e a tutte quelle abitazioni degli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

aliquota 7 per mille per le abitazioni non locate;

di fissare in L. 200.000 l'importo della detrazione prevista per l'abitazione principale, le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati agli Istituti autonomi per le case popolari;

di fissare in L. 500.000 la detrazione per i casi particolari indicati in premessa che dovranno essere certificati da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

(Omissis).

COMUNE DI VIGNATE

Il comune di VIGNATE (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare in questo comune per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille;

di determinare l'aliquota ridotta dell'imposta comunale sugli immobili da applicare in questo comune per l'anno 1998, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nella misura del 5,5 per mille.

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da soggetti anziani o disabili, i quali acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che tale alloggio non risulti locato;

di approvare l'aumento di detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 fino a concorrenza dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, con effetto per l'anno 1998, per i casi sociali e con le modalità così come in premessa indicato.

(Omissis).

COMUNE DI VIGNOLA

Il comune di VIGNOLA (provincia di Modena) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 nella seguente misura:

a) 6,2 per mille aliquota ordinaria;

b) 4,8 per mille aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, esclusivamente per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale precisando che è considerata abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti utilizzata;

c) 7 per mille per gli alloggi non locati precisando:

che alloggi non locati devono intendersi le abitazioni vuote e non utilizzate, con esclusione dei fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente la costruzione e l'alienazione di immobili (soggetti all'aliquota ordinaria);

che l'aliquota del 7 per mille va rapportata ai mesi dell'anno durante i quali l'alloggio risulta non locato e non utilizzato.

Ritenuto, in questo contesto, di concedere una ulteriore detrazione d'imposta I.C.I di L. 100.000 da aggiungere alla detrazione di L. 200.000 prevista dalla legge per le abitazioni principali, ai soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) famiglia con un figlio di età inferiore a anni 18 alla data del 1° gennaio 1998:

possesso a titolo di proprietà o del diritto di usufrutto, uso o abitazione del solo appartamento abitato ed eventuali pertinenze quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 1998;

nucleo familiare con un figlio di età inferiore a 18 anni al 1° gennaio 1998;

reddito familiare riferito all'anno 1997, non superiore a L. 14.500.000 annui lordi per ogni componente se lavoratori dipendenti, e non superiore a L. 12.500.000 annui lordi se lavoratori autonomi (qualora nella famiglia siano presenti redditi di lavoro autonomo e redditi di lavoro dipendente si calcola la media).

Ritenuto, altresì, di riconoscere una ulteriore detrazione d'imposta I.C.I. di L. 120.000 da aggiungersi alla detrazione di L. 200.000 prevista dalla legge per le abitazioni principali, ai soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) famiglie con due o più figli di età inferiore a 18 anni alla data del 1° gennaio 1998:

possesso a titolo di proprietà o del diritto di usufrutto, uso o abitazione, del solo appartamento abitato ed eventuali pertinenze quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 1998;

nucleo familiare con due o più figli di età inferiore a 18 anni al 1° gennaio 1998;

reddito familiare riferito all'anno 1997, non superiore a L. 14.500.000 annui lordi per ogni componente se lavoratori dipendenti, e non superiore a L. 12.500.000 annui lordi per ogni componente se lavoratori autonomi (qualora nella famiglia siano presenti redditi di lavoro dipendente e redditi di lavoro autonomo si calcola la media);

B) famiglie numerose:

possesso a titolo di proprietà o del diritto di usufrutto, uso o abitazione, del solo appartamento abitato ed eventuali pertinenze quale unica proprietà immobiliare al 1° gennaio 1998;

nucleo familiare composto da sei o più componenti al 1° gennaio 1998;

reddito familiare riferito all'anno 1997, non superiore a L. 14.500.000 annui lordi per ogni componente se lavoratori dipendenti, e non superiore a L. 12.500.000 annui lordi per ogni componente se lavoratori autonomi (qualora nella famiglia siano presenti redditi di lavori dipendente e redditi di lavoro autonomo si calcola la media);

C) pensionati:

possesso a titolo di proprietà o del diritto di usufrutto, uso o abitazione, del solo appartamento abitato ed eventuali pertinenze quale unica proprietà immobiliare al 1° gennaio 1998;

essere in condizione non lavorativa (pensionati) al 1° gennaio 1998;

reddito familiare riferito all'anno 1997, non superiore a L. 14.500.000 annui lordi per ogni componente;

D) famiglie con portatori di handicap:

possesso a titolo di proprietà o del diritto di usufrutto, uso o abitazione, del solo appartamento abitato ed eventuali pertinenze quale unica proprietà immobiliare al 1° gennaio 1998;

il portatore di handicap deve essere in possesso di attestato di invalidità civile al 100%;

reddito familiare riferito all'anno 1998, non superiore a L. 14.500.000 annui lordi per ogni componente;

E) disoccupati:

possesso a titolo di proprietà o del diritto di usufrutto, uso o abitazione, del solo appartamento abitato ed eventuali pertinenze quale unica proprietà immobiliare al 1° gennaio 1998;

essere regolarmente iscritti nelle liste di disoccupazione dell'ufficio di collocamento;

reddito familiare riferito all'anno 1997, non superiore a L. 14.500.000 annui lordi per ogni componente.

L'applicazione dei citati benefici è subordinata alle seguenti condizioni:

che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna altra proprietà immobiliare;

che l'immobile occupato sia di categoria catastale compresa tra A/2 e A/6.

Ritenuto, infine, di determinare i seguenti criteri applicativi:

1) i contribuenti in possesso dei necessari requisiti dovranno obbligatoriamente far pervenire, a dimostrazione del diritto alla ulteriore detrazione, al comune di Vignola - Servizio tributi - Via G. B. Bellucci, n. 1, entro i termini previsti per il pagamento della prima rata dell'imposta, a mezzo raccomandata o tramite consegna all'ufficio, la seguente documentazione:

richiesta contenente i seguenti dati e dichiarazioni: nome, cognome, data di nascita, indirizzo, codice fiscale, numero persone componenti il nucleo familiare (come risulta ai fini anagrafici), categoria catastale dell'immobile, tipo di possesso (proprietà, usufrutto, uso o abitazione), dichiarazione che gli altri componenti il nucleo familiare, non contitolari di uno dei diritti reali di godimento sull'immobile oggetto della detrazione, non posseggono nessuna altra proprietà immobiliare;

copia della dichiarazione dei redditi Mod. 730/97 o Mod. 740/97 o copia del CUD dei componenti il nucleo familiare;

copia attestato invalidità civile al 100% (per i portatori di handicap);

certificato di iscrizione alle liste di disoccupazione dell'Ufficio di collocamento (per i disoccupati).

I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. 1998, già tenere conto della detrazione richiesta.

L'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI VILLA DEL CONTE

Il comune di VILLA DEL CONTE (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune, nella misura unica del 5 per mille;

di avvalersi per l'anno 1998 della facoltà prevista dall'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito con modifiche in legge 9 maggio 1997, n. 122, di ridurre al 50% l'imposta dovuta per l'unità adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in presenza dei seguenti presupposti:

persona singola titolare di solo reddito pari o inferiore alla pensione minima INPS e di quello relativo all'unità immobiliare adibita a propria abitazione principale (comprensiva di n. 1 garage in uso proprio) o componente di nucleo familiare con reddito lordo complessivo pari o inferiore a L. 12.000.000 annui, con riferimento all'anno precedente a quello di imposizione I.C.I. I soggetti di cui sopra non devono possedere altri beni immobili. I requisiti di cui sopra devono essere attestati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15 e trasmessa all'ufficio tributi di questo comune entro e non oltre il termine del 30 giugno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI VILLA DI SERIO

Il comune di VILLA DI SERIO (provincia di Bergamo) ha adottato il 24 novembre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

è stata determinata nella misura del 5 per mille la tariffa I.C.I. per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI VILLA DI TIRANO

Il comune di VILLA DI TIRANO (provincia di Sondrio) ha adottato il 25 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare, per l'anno 1998, in attuazione dell'art. 1, comma 5 della legge n. 449/1997 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura dello 0,1 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, stabilendo che l'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

2) di confermare per l'anno 1998, in attuazione dell'art. 6, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, l'aliquota dell'imposta comunale su tutti gli immobili (ad eccezione degli immobili di cui al punto 1) nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VILLA SANTO STEFANO

Il comune di VILLA SANTO STEFANO (provincia di Frosinone) ha adottato il 29 ottobre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1998, nella misura unica del 6 per mille, e di riservarsi di rivedere tale determinazione, qualora, venissero ulteriormente prorogati i termini, alla stregua delle disposizioni previste dalla legge finanziaria per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI VILLAFRANCA IN LUNIGIANA

Il comune di VILLAFRANCA IN LUNIGIANA (provincia di Massa Carrara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di confermare, come con la presente conferma, per l'anno 1998, le aliquote Imposta comunale immobili stabilite per l'anno 1997 nelle seguenti misure:

a) immobili adibiti ad abitazione principale 5,50 per mille;

b) immobili ad uso abitativo regolarmente locati e destinati ad abitazione principale 6 per mille;

c) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata 5,50 per mille;

d) immobili a destinazione diversa di cui ai punti precedenti 6,50 per mille.

2) di confermare altresì le detrazioni relative per il medesimo periodo d'imposta nelle seguenti misure:

in favore di unità destinate ad abitazioni principali L. 200.000;

in favore di unità possedute da nuclei familiari con portatori di handicap (invalidità superiore al 66%) o reddito complessivo inferiore a L. 6.600.000: L. 300.000;

3) di dare atto che viene considerata — anche al fine delle detrazioni di cui al punto 2) — adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili e acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI VILLAFRATI

Il comune di VILLAFRATI (provincia di Palermo) ha adottato il 30 ottobre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, le seguenti aliquote I.C.I.:

5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;

6 per mille per tutti gli altri immobili.

(Omissis).

COMUNE DI VILLAMAR

Il comune di VILLAMAR (provincia di Cagliari) ha adottato il 27 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 1998, come segue:

si conferma, per l'anno 1998, nel 5 per mille l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili, già adottata nel 1997, sia sulle abitazioni principalil che sulle seconde case abitate;

si dà atto che la detrazione per la prima casa è stabilita nella misura di L. 200.000.

si stabilisce l'aliquota del 7 per mille per le seconde case abitabili e sfitte, stabilendo che la denuncia e il versamento saranno ragguagliati al periodo di possesso e utilizzo, mentre l'accertamento sarà effettuato dallo ufficio tributi attraverso l'acquisizione dei dati relativi alla denuncia dei redditi;

tuttavia se nella denuncia, per le seconde case, verranno dichiarate e documentate le relative locazioni, le stesse verranno assoggettate all'aliquota del 5 per mille;

di determinare l'aliquota del 7 per mille per le aree fabbricabili su cui non esiste un immobile;

(Omissis).

COMUNE DI VILLAMARZANA

Il comune di VILLAMARZANA (provincia di Rovigo) ha adottato il 31 gennaio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO

Il comune di VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO (provincia di Padova) ha adottato il 22 dicembre 1997 e il 5 febbraio 1998 rispettivamente le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno d'imposta 1998 nella misura del 6 per mille, per le motivazioni in premessa esposte;

(Omissis).

di disciplinare la detrazione sulla prima casa di abitazione prevista dalle norme un premessa richiamate, per l'anno 1998, nella misura di seguito indicata in L. 200.000 per i motivi in premessa indicati nella relazione dell'assessore.

(Omissis).

COMUNE DI VILLANTERIO

Il comune di VILLANTERIO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 la tariffa dell'Imposta comunale sugli immobili nella misura del 6,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VILLAPUTZU

Il comune di VILLAPUTZU (provincia di Cagliari) ha adottato il 28 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

per l'anno 1998 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in questo comune è applicata con le seguenti aliquote:

unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative edilizie e proprietà indivise residenti nel comune 4 per mille;

unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizza per abitazione principale 4 per mille;

immobili diversi dalle abitazioni 4 per mille;

immobili posseduti oltre all'abitazione principale 5 per mille;

alloggi non locati 5 per mille;

immobili appartenenti ad enti senza scopo di lucro 4 per mille;

fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione o l'alienazione di immobili per un periodo di tre anni, in base ad apposita istanza pervenuta dagli interessati 4 per mille.

di dare atto che, con effetto dal 1° gennaio 1997 per determinare la base imponibe dell'imposta comunale sugli immobili, occorre tener presente che le vigenti rendite catastali sono rivalutate del 5 per cento ed i redditi dominicali del 25 per cento;

che dall'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI VILLAR PEROSA

Il comune di VILLA PEROSA (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

aliquota ordinaria: 6,3 per mille;

aliquota relativa alle unità immobiliari adibite ad abitazioni principali comprese le unità locate con contratto registrato ed utilizzate come abitazione principale del conduttore: 4,4 per mille;

L. 210.000 la detrazione prevista per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI VILLAR SAN COSTANZO

Il comune di VILLAR SAN COSTANZO (provincia di Cuneo) ha adottato il 13 ottobre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire nella misura del 5,50 per mille l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili.

(Omissis).

COMUNE DI VILLARBASSE

Il comune di VILLARBASSE (provincia di Torino) ha adottato il 16 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

approvare, conformemente a quanto proposto dalla giunta con deliberazione n. 31 del 16 febbraio 1998, l'aliquota del 6 per mille relativa all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998;

determinare che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 (duecentomila) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

(Omissis).

COMUNE DI VILLAVERLA

Il comune di VILLAVERLA (provincia di Vicenza) ha adottato il 27 gennaio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota I.C.I. al 4,5 per mille e detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI VIOLA

Il comune di VIOLA (provincia di Cuneo) ha adottato il 26 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille.

di stabilire in L. 300.000 la detrazione unica per l'abitazione unica per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI VIRLE PIEMONTE

Il comune di VIRLE PIEMONTE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

di dare atto che la detrazione per abitazione principale rimane fissata in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI VISCHE

Il comune di VISCHE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili.

(Omissis).

COMUNE DI VITULAZIO

Il comune di VITULAZIO (provincia di Caserta) ha adottato il 26 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille e la relativa detrazione per la prima casa in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI VIVERONE

Il comune di VIVERONE (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5,50 per mille, nonché la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI VOBARNO

Il comune di VOBARNO (provincia di Brescia) ha adottato il 12 gennaio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

il consiglio comunale delibera di approvare:

aliquota per le case di prima abitazione: 5,5 per mille;

aliquota per tutti gli altri immobili: 6,5 per mille.

detrazione per le case di prima abitazione: L. 250.000 per redditi fino a 50.000.000/annui;

detrazione per le case di prima abitazione: L. 200.000 per redditi superiori a 50.000.000/annui.

(Omissis).

COMUNE DI VOGHERA

Il comune di VOGHERA (provincia di Pavia) ha adottato il 20 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota agevolata I.C.I. per l'anno 1998 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e posseduta a titolo di proprietà, diritto di abitazione, usufrutto, enfiteusi e superficie da parte delle persone fisiche e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa comprendendo anche l'unico box di pertinenza;

di confermare l'aliquota differenziata per i terreni agricoli nella misura del 5 per mille, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

di determinare l'aliquota ordinaria per tutti gli altri fabbricati e per le aree fabbricabili nella misura del 5,5 per mille;

(Omissis).

di stabilire in L. 200.000 la detrazione ordinaria spettante all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendo considerare direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unità posseduta a titolo di proprietà, di abitazione, di usufrutto o superficie da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

di approvare l'aumento della detrazione d'imposta per i possessori di immobili adibiti a prima abitazione di valore fino a L. 90.000.000 (comprensive del valore dell'eventuale box di pertinenza) che versano nelle seguenti particolari situazioni di disagio, secondo le graduazioni sotto riportate:

pensionati e/o coniuge a carico di pensionato;

portatori di handicap con attestato di invalidità civile superiore al 60%;

disoccupati o lavoratori in mobilità da oltre 6 mesi;

lavoratore posto in cassa integrazione per oltre 6 mesi nel 1997;

famiglie monoreddito da lavoro dipendente composte da almeno 4 persone e limitatamente ai soggetti la cui abitazione è classificata in A/3 o A/4 o A/5 o A/6, ed escludendo dal beneficio le abitazioni classificate A/1 - A/2 - A/7 - A/8 - A/9;

le predette categorie non devono possedere, neanche a titolo di usufrutto, uso od abitazione, altri immobili o quote non superiori ad 1/3 del secondo immobile, escluso il box di pertinenza dell'abitazione principale;

di graduare la maggior detrazione in base al reddito complessivo imponibile del nucleo familiare dichiarato agli effetti della dichiarazione IRPEF 1997 per i redditi 1996, come segue:

L. 250.000 di maggior detrazione per nuclei con un solo componente con reddito lordo fino a L. 10.000.000;

L. 250.000 di maggior detrazione per nuclei con due o più percipienti, con reddito familiare lordo fino a L. 19.000.000;

L. 200.000 di maggior detrazione per nuclei con almeno due componenti, con reddito familiare lordo da L. 19.000.001 e fino a lire 23.000.000;

L. 150.000 di maggior detrazione per nuclei con un solo componente con reddito lordo da L. 10.000.001 fino a L. 19.000.000;

L. 100.000 di maggior detrazione per nuclei con due o più percipienti e con almeno un componente a carico e con reddito familiare lordo da L. 23.000.001 e fino a L. 28.000.000;

inoltre per le famiglie monoreddito da lavoro dipendente fino a L. 30.000.000 composte da almeno 4 persone, saranno applicate ulteriori detrazioni di L. 250.000;

di stabilire che le richieste documentate per l'aumento delle detrazioni, di cui sopra, dovranno pervenire al comune, a pena di decadenza del beneficio della maggiorazione della detrazione, dal 1° al 20 giugno 1998 e saranno presentate con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968, allegando copia delle certificazioni dei redditi, copia del libretto di pensione, copia delle certificazioni specifiche obbligatorie per il riconoscimento dell'invalidità e/o dell'handicap e copia delle attestazioni di disoccupazione, mobilità o cassa integrazione;

di stabilire ulteriormente che i requisiti richiesti per l'ottenimento per la maggior detrazione d'imposta devono sussistere al momento della presentazione della richiesta di cui ai punti precedenti.

(Omissis).

COMUNE DI VOGHIERA

Il comune di VOGHIERA (provincia di Ferrara) ha adottato il 17 dicembre 1997 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili di cui al titolo I, capo IV, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura unica del 5,5 per mille;

di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/96, viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

di concedere, per l'anno 1998, ai sensi art. 8, comma 3, decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e come modificato dal decreto legislativo 11 marzo 1997, n. 50, convertito nella legge 9 maggio 1997, n. 122, un aumento della detrazione a L. 500.000 ai contribuenti in possesso dei requisiti e con le modalità esposte nell'allegato *A)* che della presente costituisce parte integrante e sostanziale;

ALLEGATO *A*

Capo I

Pensionati e portatori di handicap

a) Pensionati e portatori di handicap, monoreddito, in condizione non lavorativa, con reddito di pensione, con riferimento all'anno 1997, non superiore a L. 14.563.000 annui lordi.

b) Pensionati e portatori di handicap, con attestato di invalidità civile, con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF, di tutti i componenti della famiglia, con riferimento all'anno 1997, fino a L. 25.523.000 più L. 1.800.000 per ogni persona a carico.

N.B. - Sono soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», quelli dichiarati tali dalla apposita Commissione medica dell'U.S.L. (di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295), integrata da un operatore sociale e da un esperto in servizio all'U.S.L., ai sensi dell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Copia del verbale della Commissione medica dell'U.S.L. dovrà essere allegata alla richiesta in oggetto.

Capo II

Disoccupati

a) Disoccupati (con certificazione dell'Ufficio provinciale del lavoro e dalla massima occupazione) con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF riferito al 1997, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 23.523.000 più L. 1.800.000 per ogni persona a carico.

Capo III

Famiglie numerose

a) Nucleo familiare composto da 6 o più componenti al 1° gennaio 1998.

b) Reddito familiare riferito all'anno 1997 non superiore a L. 87.375.000 lordi annui nel caso di una famiglia di 6 componenti; a tale reddito si aggiungono L. 14.320.000 annui lordi per ogni componente superiore a 6.

Capo IV

Altre disagiate condizioni

a) Titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti, se non già beneficiari secondo quanto già previsto ai capi precedenti.

Condizioni:

In tutti i casi previsti dai Capi I, II, III, IV:

a) L'appartamento abitato deve essere l'unica proprietà immobiliare del contribuente che non deve altresì avere nessun diritto reale su altre proprietà al 1° gennaio 1998. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare o diritti reali su altri;

b) Per proprietà immobiliare si intendono sia fabbricati che terreni escluso il garage di pertinenza dell'abitazione principale;

c) Nessun componente del nucleo familiare deve avere proprietà immobiliari o diritti reali su di esse;

d) il contribuente e gli eventuali altri componenti del nucleo familiare non devono avere redditi esenti (esclusi gli emolumenti percepiti a titolo di assegni di invalidità o accompagnamento dai portatori di handicap) o assoggettati a ritenuta alla fonte il cui ammontare, sommato al reddito di pensione, faccia superare i limiti fissati ai precedenti capi.

(Omissis).

COMUNE DI VOLTURARA APPULA

Il comune di VOLTURARA APPULA (provincia di Foggia) ha adottato il 24 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare al 5 per mille l'Imposta comunale sugli immobili a far tempo dal 1° gennaio 1998;

di non dover applicare alcuna riduzione, né aliquota differenziata per la prima abitazione in quanto ciò costituirebbe una differenziazione di imposizione che non trova giustifica sociale in un comune dove le abitazioni sono vuote ed abitate per pochi periodi dell'anno.

(Omissis).

COMUNE DI ZAMBANA

Il comune di ZAMBANA (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 4,5 per mille;

di confermare l'applicazione della detrazione per la prima abitazione, nella misura di L. 200.000 previste dalla legge.

(Omissis).

COMUNE DI ZANDOBBIO

Il comune di ZANDOBBIO (provincia di Bergamo) ha adottato il 23 gennaio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1998 le aliquote dell'Imposta comunale sugli immobili approvate per l'anno 1997 con la sola modifica delle aliquote per gli alloggi non occupati di proprietà di anziani ricoverati presso case di cura per i quali viene determinata un'aliquota del 4,50 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ZANICA

Il comune di ZANICA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare per l'anno 1998 la tariffa I.C.I. come appresso:

aliquota unica del 5,8 per mille;

detrazione per l'abitazione principale di L. 220.000;

riduzione per i nuclei familiari aventi a carico una persona disabile che raggiunge un grado in invalidità del 75% e con un reddito non superiore a L. 23.681.550 - detrazione di L. 120.000 che deve intendersi quale ulteriore detrazione per la prima casa, da sommarsi a quella di L. 220.000.

riduzione dell'imposta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili;

mantenere la detrazione per l'abitazione principale anche per le persone anziane ricoverate in case di cura e di riposo, a condizione che, la prima casa non sia locata come previsto dalla legge n. 662;

(Omissis).

COMUNE DI ZAPPONETA

Il comune di ZAPPONETA (provincia di Foggia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale per l'anno 1998 nella misura del 5,5 per mille;

(Omissis).

COMUNE DI ZECCONE

Il comune di ZECCONE (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille;

di stabilire l'importo della detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura unica di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO

Il comune di ZIANO PIACENTINO (provincia di Piacenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota della imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ZIMONE

Il comune di ZIMONE (provincia di Biella) ha adottato il 10 febbraio 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune, nella misura unica del 5,50 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ZOPPOLA

Il comune di ZOPPOLA (provincia di Pordenone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:

aliquota 4,6 per mille;

detrazione d'imposta per l'unità adibita ad abitazione principale L. 270.000;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e ciò a valere dall'anno d'imposta 1998.

(Omissis).

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(1651383) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 484.000
- semestrale ... L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. 396.000
- semestrale ... L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. 110.000
- semestrale ... L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 102.000
- semestrale ... L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 260.000
- semestrale ... L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 101.000
- semestrale ... L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 254.000
- semestrale ... L. 138.000

Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ... L. 1.045.000
- semestrale ... L. 585.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ... L. 935.000
- semestrale ... L. 495.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189